This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 073 205 213

206
1.1.2

1.40

Bd. Feb. 1936

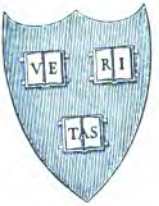

HARVARD LAW SCHOOL
LIBRARY

Received SEP 21 1934

SAGGIO DI CODIFICAZIONE

DEL

DIRITTO INTERNAZIONALE

PER

AUGUSTO PAROLDO

TORINO
TIP. DEGLI ARTISTI A. PONS E COMP.
1851

206
1.1.2

SAGGIO DI CODIFICAZIONE

DEL

DIRITTO INTERNAZIONALE

107

PER

AUGUSTO PAROLDO

TORINO
TIP. DEGLI ARTISTI A. PONS E COMP.
1851

SEP 21 1934
9/21/34

SAGGIO DI CODIFICAZIONE

DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

RAGIONE DELL'OPERA.

I. — *Concetto umanitario per le relazioni fra gli uomini.*

Allo spirito di curiosità ed egoismo che ravvicinava spesso genti per costumi diverse ed al regolo della forza, con che governavansi gli urti dei nuovi contatti, succedette col volger de' tempi una idea umanitaria, ossia il concetto d'uomini che si dovevano conoscere ed amare e il vincolo di un diritto che le relazioni di popolo a popolo — come di fratello a fratello — ordinava.

Lo stabilimento sempre crescente de' mezzi di comunicazione dall'uno all' altro Stato e per ogni parte ove riesca possibile — l'uso sempre più esteso dei bastimenti a vapore sul mare, sui laghi e sui fiumi — la formazione di strade ferrate a vapore ed a pressioni atmosferiche — tagliamenti di scoscese montagne — formazioni di gallerie tra le rupi e sotto dei fiumi — di ponti e acquedotti in ferro sospesi — telegrafi elettrici sottomarini — coltivazione di terreni deserti — civilizzazione d' isolate contrade — tagliamenti di istmi — diversioni di canali — elevazione di fari in ogni punto periglioso del mare — applicazione del vapore a carri, a vetture e macchine di manifatture — prodigiosa celerità di comunicazione — incredibile facilità di trasporto, realizzano nello spazio quella conquista sulle distanze, per cui oggidì è tradotto a mezzo di associazione ciò che prima parea decreto naturale e inviolabile di dissociamento.

Solenne ed imponente spettacolo sarebbe l'apparizione di tutti i progetti d'opere gigantesche di simile natura, in cui si affaticano le menti ingegnose degli uomini nell'Inghilterra, negli Stati-Uniti d'America, in Francia, nel Belgio, in Germania, in Italia, in una parola nel mondo; intendimento d'alto concetto il misurarne l'importanza e gli effetti.

Nel secolo di positività in cui viviamo e nel continuo crescere delle popolazioni, il sentimento del migliorare la propria condizione, o quanto meno il naturale desiderio di conservarla (1), generano bisogno di relazioni, prurito di speculazioni e di scambii « ed un rapido sviluppo dello spirito d'intrapresa che trae nel vortice del movimento universale tutte le genti » e giunge perfino a mutare l'indole naturale di comunanze neghittose ed inerti.

« Avvicinate gli uomini, dicea Filangeri, e voi li renderete industriosi ed attivi: separateli e voi li renderete selvaggi e incapaci di avere l' idea stessa della loro perfettibilità ».

II. — *Mezzi dello sviluppo de' rapporti fra' popoli.*

Ma quanto va progredendo a comune vantaggio l' operosità dell'umano intelletto nell'invenzione ed applicazione dei mezzi fisici e materiali, tanto più deve concorrere l'efficacia dei mezzi morali.

Le mutue intelligenze degli Stati e dei Governi per procurare ai loro popoli tutte le facilitazioni di rapporto tra nazione e nazione—i concordati di amicizia e buona relazione tra un paese e l'altro — le convenzioni di pace ed alleanza — i trattati di commercio e di navigazione che amicano i nazionali agli stranieri e ravvicinano i popoli, malgrado le distanze dei luoghi e gli ostacoli della natura — sono considerati i mezzi eminentemente morali ed efficaci che denno precedere l'adozione degli elementi materiali, giacchè questi

(1) Corriere Mercantile di Genova.

ultimi non si hanno in massima a riguardare che come una conseguenza dei primi.

Nè quanto ai mezzi morali egli sarebbe a temersi che dalla indipendenza rispettiva degli Stati e dal difetto di chi possa assumere fra essi officio di legislatore risulti una condizione eslege, una libertà assoluta di azione sfornita di sufficiente criterio e d'indirizzo costante.

È passato il tempo in che dalla legge positiva si derivava il diritto — oggidì dal diritto si rileva la legge — ciò che piacque all' imperante ha nome di legge — ma la giustizia è condizione della sua autorità morale e civile; perchè a lungo andare è difficile che un ingiusto dettato conservi vigore di norma obbligatoria fra uomini inciviliti. È dunque una scienza della giustizia o dell'ordine provvidenziale e naturale che armonizza i rapporti dell'uomo coll'uomo, sia che si consideri come monade individuale o come aggregato e componente la grande famiglia che chiamasi Stato. — L'umanità è il fondo identico nelle diverse aggregazioni autonome che si dicono genti o nazioni.

Quindi un contenente — una destinazione comune con facoltà o mezzi a raggiungerla — un sentimento universale di questa destinazione — una coscienza sufficiente di questi mezzi ingenerano per tutto l' idea del dovere — e questa idea animata dal concetto dell' eguaglianza naturale e dalla simpatia che lega elementi omogenei, assume officio di vincolo fra gli uomini tutti. La scienza si è impadronita di questa identità sostanziale, di questo vincolo e descrivendo lo stato normale di esseri che operino per asseguire il fine comune, ha rilevato le condizioni irrecusabili da chi voglia ottenerlo.

Queste condizioni sono norme inviolabili di azione — e la sanzione naturale riposta nella perdita dei beneficii dello stato normale fu avvalorata da una sanzione civile che fa servire la forza all'effettuazione dell'ordine provvidenziale.

Quindi il diritto naturale e filosofico che ingenera il diritto pubblico e privato interno — e il diritto delle genti

ossia internazionale che crea quei trattati e quelle consuetudini che si appellano diritto internazionale positivo.

III. — *Progredimento morale della scienza delle regole internazionali. — Cause che impedirono alla filosofia di governare la pratica.*

Nel secolo XVI lo studio delle relazioni di nazione a nazione movea parallelo ai crescenti rapporti degli Stati europei. — Molti importanti avvenimenti nel regno di Carlo V e di Enrico IV e una previdente politica dettavano parecchi trattati. — Lo scisma sopraggiunto alla Chiesa — gli interessi commerciali — armate divenute permanenti — la pace di Vestfalia — ambascierie pressochè continue — la pubblicità degli affari per mezzo della stampa tennero svegliati ed attenti i gabinetti alle relazioni politiche degli Stati. — Negoziazioni — trattati — alleanze — riconoscimenti di legge obbligatoria nei dettati del diritto naturale delle genti — furono queste le conseguenze dello sviluppo della umana attività superante la cerchia degli antichi confini.

Nè il genio mancava al bisogno de' tempi. Il celebre Ugo Grozio codificava le leggi della guerra e della pace e con tanta estensione e profondità di vedute da ottener voce di creatore della scienza del diritto internazionale. — Puffendorf, Wolf, Burlamaqui, Moser, Martens ed altri sommi scrittori sia per lavori di forma e di compilazione, sia per quelli che tengono alla creazione filosofica, hanno elevato questa scienza a quello stato di precisione e di maturità che par solo sperabile dalla lunga elaborazione della sapienza dei tempi.

E la scienza avrebbe dato i suoi frutti e le genti si sarebbero salutate membri di una sola famiglia e avrebbero costituita una società di mutuo soccorso, onde far agire di conserva quelle forze, la cui solidaria azione è necessaria per ottenere sulla terra *il massimo dei beni* possibili col *mi-*

nimo dei mali. Ma vecchie gelosie ereditarie, pregiudizii economici nati in tempi grossi e per abitudine operanti in età incivilite e, sia detto pur francamente, i molti e gravi ostacoli d'ogni maniera che hanno fin qui impedito alla filosofia di governare la pratica, cooperarono a mantener quello stato eslege che, nonostante i principii del diritto filosofico internazionale, si presta comodamente ad ostili conflitti ed a predominio di forza. Le consuetudini, le convenzioni, i trattati che per un certo ordine di fatti si andarono nel mondo delle nazioni sviluppando sono lontane ancora da quella pienezza di legislazione che è indispensabile alla sicurezza delle relazioni e paiono, anzichè espressione di un diritto irrecusabile, transazione e beneplacito d'accordo fra volontà indipendenti; e da questo una lacuna che il senno massime europeo è oggi più che mai chiamato a riempiere; e il secolo ha compresa la sua vocazione e già l'azione sta incarnando l'idea.

Ispirati all'esempio dell'attuale operosità, ci proponemmo di secondare coi nostri studi questo maggiore sviluppo di rapporti, pel quale è sollevata alla massima altezza l'importanza delle scienze, delle arti e dei commerci e per cui debbe addivenire più facile e più venturosa la vita economica dei civili consorzii.

IV. — *Esercizio dei poteri privati economici dell' individuo di una nazione nel territorio dell'altra.*

Se la condizione dell' uman genere fosse tale che ogni ente dovesse per necessario effetto di una tendenza insita ottenere quel perfezionamento possibile sulla terra; se l'ordine di ragione, vo' dire, potesse nelle aggregazioni sociali sussistere senza l'ordine di fatto, soverchie tornerebbero le indagini della scienza morale, perchè niun bisogno di attivare gli sforzi dell'uomo onde asseguire il fine desiderato. Ma poichè l'espressione del diritto in massima emerge dalla

costituzione del comando civile — subordinato però ad una condizione irrecusabile di giustizia — la scienza di quello che esercita i rapporti di nazione a nazione debbe necessariamente abbracciare tutto ciò che riflette la vita sociale — economica — l'industria — le manifatture — la navigazione — i negozii — e quanto i popoli hanno di comune tra loro.

Per isvolgere con utilità i concetti fondamentali del diritto internazionale ed attuare i mezzi della sua applicazione conviene ammettere primieramente come la storia e la ragione provino nella natura dell'uomo ogni attitudine ad acquistare tutte maniere d' incivilimento, di virtù, di ben essere.

Delle giurisprudenze che regolano la società umana, la commerciale è specialmente destinata col soccorso degli studii di legislazione comparata — colla relazione delle consuetudini sociali e mercantili, ad operare potentemente sulle relazioni internazionali, le quali più che da altro, originano dai commerzii.

Colla pubblicazione di nuovi codici mercantili portanti essenziali addizioni e savie riforme — colla moltiplicazione e l'ampliazione dei trattati di reciprocità, il senno d'illuminati governi ha compito molte lacune della legislazione anteriore in ciò che concerne all'esercizio dei poteri privati economici dell'individuo di una nazione nei dominii dell'altra — e l' armonizzò coi dettati più notevoli dell' attuale incivilimento europeo.

Eguaglianza nella condizione personale degli individui sia dell'una che dell'altra nazione — rispetto alle singole proprietà — piena libertà degli individui nella scelta del loro domicilio, nel passaggio da paese a paese — libertà di possesso, di azione, di gestione d' affari — e nella traslazione dei beni mobili e immobili — e nelle disposizioni testamentarie — e nelle operazioni marittime e commerciali — parità di guarentigie e di protezione d'ogni natura, senza distinzione di nazionale o straniero — accertamento del corso da uno Stato all'altro della giustizia sì civile che

criminale, paionmi questi gli elementi precipui per la codificazione delle regole generali pell'esercizio de' poteri internazionali estensibili ad ogni nazione, giusta il diritto comune delle genti: che se qualche statuto di specialità possa per avventura rendersi indispensabile per ragione di circostanze, di tempo e di luogo o qualche legislazione particolare e temporaria abbia in certe evenienze a regolare il sistema civile e mercatorio e la navigazione di taluna delle colonie o dei possedimenti appartenenti a qualche Potenza dall'una all'altra parte del globo, ciò per altro non dovrebbe impedire che un sistema generale di reciprocità potesse erigersi in rapporto d' internazionalità fra tutte le genti d' Europa non solo, ma fra tutti i popoli inciviliti.

V. — *L' universale parificazione nella condizione internazionale dell' uomo, dottrina umanitaria e cosmopolitica.*

Parmi di udire da certi economisti parziali di attualità, che una siffatta dottrina di universale parificazione nel trattamento dell' estero e del nazionale, di libera assoluta concorrenza, di uniforme e generale sistema economico e commerciale non sia dottrina nazionale e politica, ma umanitaria e cosmopolitica, perchè abbraccia tutte le nazioni; ed io sentirò con rassegnazione il rimbrotto, sebbene questo Saggio di codificazione delle regole internazionali sia specialmente diretto (come ognuno di leggieri potrà scorgere) al benessere de' popoli italiani e al morale e pacifico intendimento di una confederazione generale europea.

D'altronde, l' uso di fare trattati parziali è, secondo Segur Seniore, assurdo e pericoloso. — «Assurdo, perchè un trattato di commercio è una promessa che un mercante fa ad un altro di vendergli le sue derrate ad un prezzo diverso dal praticato cogli altri, nel mentre pure che la ragione ed il suo interesse obbligare lo debbono di non avere fuorchè un prezzo per tutti i compratori. Pericoloso, perocchè accordando preferenza, eccita odii e guerre crudeli.» — La

massima del suddetto moderno diplomatico pei concordati di commercio vuolsi estendere a tutte le altre convenzioni che soglionsi stipulare fra Stato e Stato per una speciale protezione agli individui dell'uno stabiliti nel territorio dell'altro, per concessione di privilegj urbani od economici o di navigazione e per qualunque altro trattamento di favore. Basti dare un'occhiata alla storia per convincersi di quali perniciose gelosie e rivalità fra nazione e nazione non sieno stati causa codesti legami contrattuali, e quali funeste scissure ed incruenti guerre non abbiano provocato!

Mio scopo pertanto non si fu quello di proporre una convenzione, un trattato parziale, non quello a cui si credettero finora limitati gli scrittori in questa materia, di segnalare cioè in un modo metodico i casi suscettibili di essere adottati o decisi nella stessa maniera e di impegnare le nazioni, per la prospettiva dei vantaggi reciproci, a rendere più frequente nei loro territorj rispettivi l'adozione di armonizzanti sistemi economici e l'applicazione delle leggi straniere; ma bensì quello di stabilire per legge universale la capacità personale del suddito estero all'esercizio di tutti gli atti della vita civile e il mezzo di un pieno, libero, universale esercizio de' poteri privati dipendenti da un gius pubblico internazionale inalienabile.

VI. — *Condizione personale e reale.*

E primieramente — il godimento dei diritti civili, l'uguaglianza nella condizione personale de' sudditi o cittadini sia dell'uno che dell'altro paese — le identiche libertà nella vita sociale economica — la parità nelle imposizioni e ne' carichi — la facoltà all'individuo dell'una nazione di acquistare e possedere beni mobili ed immobili nel territorio dell'altra — il rispetto e la protezione alle singole proprietà — l'abilitamento a succedere dall'uno all'altro paese — la reciproca e piena libertà ne' sudditi o cittadini rispettivi di disporre per vendita, cambio, donazione, testamento od in qualunque

altra guisa de' proprj beni in favore di nazionali o di esteri — la validità degli atti — l'effetto degl'impegni contratti — il libero accesso ai tribunali locali per difesa de' proprj diritti senza distinzione di nazionale o straniero, vengono qui codificati, come elementi normali per l'esercizio de' poteri privati internazionali.

VII. — *Acquisto per conto proprio di beni stabili in estero paese.*

Il principio di non ammettere alcun estero all'acquisto per conto proprio e al possesso di fondi stabili è principio fondato sul feudalismo, quindi sull'egoismo e sulla violenza. Eppure esso costituisce tuttora una delle più forti basi del diritto pubblico in Inghilterra. Udite a proposito la teoria di Blakstone: « L'allégeance est le lien qui soumet le sujet au Roi, en retour de la protection que le Roi accorde au sujet. L'étranger peut acheter des terres et autres biens en Angleterre, mais non pour lui-même, car dans ce cas, ces biens reviendraient au Roi. Si un étranger pouvait acquérir une propriété permanente en biens-fonds, il devrait une allégeance également permanente au Roi d'Angleterre; ce qui serait probablement incompatible avec l'allégeance par lui due à son seigneur — lige naturel. Et le motif de cette disposition de nos lois, est qu'elle peut être considérée comme un mode de punition de ce que l'étranger a osé acquérir une propriété territoriale ».

L'*allégeance*, ossia *le serment d'allégeance*, è l'atto con cui il suddito inglese riconosce il Re d'Inghilterra come suo Principe e Signore temporale. Un altro giuramento vien colà presentato dal suddito ed è *le serment de suprématie* con cui l'inglese riconosce il suo Re come capo della religione anglicana. Considerati in astratto questi due principii, io non so come possa dedursene la conseguenza che uno straniero acquistando dei fondi stabili in Inghilterra vi dovesse necessariamente addivenire soggetto alle conseguenze pretese da

Blakstone. Altro è sudditanza, altro è sottomissione: la prima costituisce il vassallo, la seconda è imposta all'abitante. Nulla io vedo d'incompatibile fra la sudditanza originaria di un individuo verso il proprio sovrano naturale e l'obbedienza che lo stesso individuo deve alle leggi locali di un altro sovrano, nel di cui territorio egli sia domiciliato. Non trovo collisione tra il rispetto ai doveri di un suddito verso il suo Principe e l'adempimento degli obblighi che in paese straniero sieno imposti a chi vi dimori. L'acquistare che facesse un estero dei beni stabili in Inghilterra non porterebbe per conseguenza necessaria ch'egli dovesse un' *allégeance* da suddito al Re d'Inghilterra. E per quanto io voglia riguardare l'indipendenza e l'individualità degli Stati come criterio delle questioni politiche tra le nazioni, non trovo che presso alcuna estera legislazione l'acquisto di proprietà territoriale per parte di uno straniero si abbia a ravvisare come delitto, per cui si faccia luogo ad un infliggimento di pena.

Conseguenza del succennato principio feudale è una folla di restrizioni che trovasi tuttora in vigore in Inghilterra, come quella, a cagion d'esempio, che impedisce ad un estero di succedere nei beni immobili, restrizioni che il senno europeo è chiamato a sradicare.

VIII. — *Successione in eredità.*

Sia che il diritto di successione si voglia far derivare, secondo Touiller, dal diritto naturale; sia che lo si voglia derivato, secondo Montesquieu, dalla legge politica o civile, importa essenzialmente a' dì nostri che una massima di diritto internazionale sia universalmente adottata fra le nazioni, per la quale l'individuo di un paese chiamato a succedere all'eredità di un altro in terra straniera, possa liberamente accogliervi la successione, uniformandosi beninteso alle regole stabilite nel luogo di residenza e dove resesi defunto il testatore o dove sono situati i beni dell'eredità;

cosicchè un suddito francese chiamato erede da un suddito inglese di beni mobili o immobili situati in Inghilterra, possa liberamente essere ammesso alla successione e al pacifico e tranquillo possesso non solo dei mobili, ma anche degli stabili, precisamente come s'egli fosse un suddito della Gran Bretagna e così viceversa; talchè niuna distinzione abbiasi a fare a tale proposito tra nazionale e straniero.

IX. — *Proprietà d'opere scientifiche, artistiche e letterarie.*

Fu da tempo quistione tra gli economisti se le opere o produzioni dell'ingegno o dell'arte avessero a riguardarsi come costituenti una proprietà di quelli che ne sono gli autori. Negò taluno che la proprietà letteraria ed artistica fosse, per diritto positivo, realmente tale, sol perchè le leggi l'accordano a tempo e perchè è ristretta al solo territorio della nazione cui l'autore appartiene. Altri volle conseguentemente considerare il diritto di proprietà su' prodotti dell'ingegno come una privativa, un privilegio. Molti furono quindi gli argomenti sviluppati su tale materia, speciosi se vogliamo ed arguti, ma poco fondati. L'illustre Scialoja discorrendo della proprietà in generale e ricercandone la origine e determinandone l'indole, ha risoluto ultimamente la tesi col provare evidentemente che il diritto su' prodotti dell'ingegno non ha il carattere nè di privativa nè di privilegio, e che i prodotti medesimi, per quella parte che occasiona il diritto esclusivo di stampa e di smercio, sono l'oggetto di una proprietà giustificata dalla ragione, riconosciuta dalla legge; che tale proprietà non può cangiar di natura per la sola diversità accidentale della durata o per essere limitata tra confini d'ogni nazione; che nei prodotti dell'ingegno l'autore possede un bene vendibile che può rispondere a' suoi debiti; un bene mobile che può dagli stranieri essere pegnorato in guarentigia de' loro crediti; e tutto ciò per la ragione che gli uomini i quali spendono la vita a lavorare

pel bene dell'umanità sono produttori al paro degli altri e proprietarii de' loro prodotti.

Dopo tale inconcussa soluzione datane dal sommo economista, il muovere dubbio sui caratteri di effettiva proprietà nei prodotti d'ingegno non è più possibile, giacchè proporre dubbietà in questo caso sarebbe lo stesso che tentar di « negare all'uomo d'ingegno quel diritto che si concede al falegname e al ciabattino ».

Io ho quindi stabilito in questo Saggio di codificazione il principio universale fra tutte le nazioni che le opere o produzioni dell'ingegno o dell'arte, cioè le opere di scienza e di letteratura, le traduzioni e riproduzioni, le opere teatrali, le pitture, sculture e disegni, le incisioni, litografie, medaglie, forme di plastica costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli autori per goderne o disporne a lor piacimento. Ho pure inteso a regolare il modo e le discipline fra Stato e Stato onde sia reciprocamente guarentito e assicurato l'esercizio di un siffatto diritto per parte de' rispettivi autori o loro aventi causa.

X. — *Atti, cause giudiziali e sentenze.*

Individui o cittadini dell'una nazione possono contrarre fra individui o cittadini dell'altra matrimonii, acquisti, società, vincoli, obbligazioni, contratti d'ogni natura. Possono da ciò conseguirne contestazioni, procedimenti, litigi, per la definizione de'quali non bastando la via amichevole, sia il caso di dover ricorrere ai Tribunali. Che monta però che l'attore posseda gli atti e i titoli di diritto e di credito, se questi non hanno effetto nello Stato straniero? Che monta ch'egli ottenga da'suoi Magistrati giustizia, se le sentenze rese in uno Stato non ricevono esecuzione nell'altro? Il disporre pertanto a che vengano in primo luogo assicurate reciprocamente la piena e libera contrattazione, il possesso e il godimento dei beni e diritti spettanti ai sudditi o cittadini dell'uno nei dominii dell'altro Governo, e il provedere in re-

ciprocità al corso regolare della giustizia civile da uno Stato all'altro non può aversi che per opera eminentemente saggia e morale. È di diritto comune delle genti che ciò che è autentico in un paese lo sia presso tutte le nazioni. Quindi gli atti seguiti in un paese debbono essere riconosciuti validi e ottenere il loro effetto nell'altro; quelli importanti ipoteca nell'uno debbono conferirla del pari sui beni immobili situati nell'altro, come facile ed efficace mezzo di assicurazione per ottenere reciprocamente la soddisfazione di obblighi che si contraggano dai cittadini dell'una nazione verso quelli dell'altro. La giustizia non ha che una veste: l'idea del vero giusto non può differire gran fatto nelle comunanze degli uomini. Essa parla per mezzo dei Magistrati; quindi le sentenze rese dai Tribunali dell'una nazione debbono reciprocamente ottenere esecuzione negli Stati dell'altra. Una legge certa e generale di reciprocità è altamente riclamata a questo proposito dalle crescenti esigenze de'popoli. — Ma qui io vedo accampati contro di me pressocchè tutti gli scrittori di diritto internazionale, Huber, Voet, Burge, Fœlix, Mittermaier, Mailher De Chassat, i quali contrastano questa dottrina. Vogliono dessi la reciprocità condizionata all'utilità, vogliono far dipendere da circostanze di particolar convenienza l'ammissione pratica di un siffatto principio; vogliono riservata a'Sovrani od a'Governi la facoltà di ammettere o ripudiare l'applicazione di una legge estera, gli effetti di un atto, l'esecuzione di una sentenza.

XI. — *Reciprocità internazionale per l'esecuzione delle sentenze.*

«Quant à la réciprocité, così Mailher De Chassat (1), rien de plus arbitraire que ce principe considéré comme doctrine absolue, dans l'application..... La réciprocité est un élément excellent sans doute, une base précieuse pour fonder le droit international; j'ai essayé de tracer le caractère pro-

(1) Traité des Statuts pag. 224, num. 167.

pre de cet élément, mais elle doit être fixée par des actes ou des usages constants pour être justement invoquée. Elle ne saurait être imposée comme règle absolue, universelle, à l'instar d'un texte de loi, ou même d'un principe de droit. La réciprocité peut être admise ou repoussée, selon l'intérêt ou les besoins des États. N'étant qu'un moyen conciliatoire de ces intérêts ou de ces besoins, et par-là même un principe de paix et d'harmonie entre eux, il faut laisser aux grands principes de la matière tout leur empire, tout leur développement; reconnaître que les souverainetés seules sont appelées, comme organes généraux des corps politiques, à decider, quelles espèces de droits elles accorderont aux étrangers qui s'établiront bénévolement sur leur territoire, et dans quelles mesures elles les accorderont; car c'est la nationalité de l'étranger qui détermine habituellement les concessions ou les restrictions de ce genre; et, en l'absence de considérations tirées de la nationalité ou de rapports politiques des nations, c'est dans le droit public de chacune d'elles, comme il vient d'être dit, et non dans la réciprocité qu'il faut chercher le principe et la véritable mesure des concessions de droits à faire aux étrangers qui viennent s'établir sur son sol. Et en effet, ne sait-on pas que c'est par l'élévation, la libéralité des principes du droit public, ou par les craintes, les étroites vues, l'egoïsme de la politique des nationaux, que se mesurent les concessions de droits dont les étrangers sont l'objet? C'est ainsi que, par l'application d'un ancien principe du droit public français (1), l'étranger trouve en France la liberté que donne la loi, les bienfaits de la justice dont elle est la source, l'exercice des droits civils qui ne dérivent pas néanmoins du droit politique (voy. chap..... *Droit public*) tandis que de semblables concessions pourraient être contestées ou refusées en Angleterre, en Espagne, en Autriche, en Russie etc.».

Ma egli è appunto per non far dipendere da una tale o

(1) Voy. Capitulaire de Charles-le-Chauve appelé Édit de Pistes tit. 36, §. 34 et Ordonnance de Louis X du 2 Juillet 1315.

tal altra nazionalità, da una maggiore o minore elevazione di principii del diritto pubblico la condizione degli individui dell'una nazione nei paesi dell'altra, egli è appunto per non subordinare agli effetti del timore o dell'egoismo di una politica estera la misura delle concessioni di diritti civili ai nazionali; egli è appunto per non lasciare all'arbitrio di efferati Governi il contestare o 'l rifiutare a'stranieri l'esercizio di tali diritti, ch'io intendo a proporre l'adozione per legge di un principio certo, eminente, uniforme, regolatore Sovrano delle relazioni internazionali. Nè giova a farmi recedere da simile idea la teoria di Fœlix che, discutendo i vari argomenti di tutti gli scrittori su questa materia i quali non costituiscono, secondo lui, che dei motivi di convenienza reciproca per le nazioni, dice parlando dell'applicazione di qualche legge straniera presso il proprio territorio che « si malgré toutes les convenances, une nation ne croit pas de devoir soumettre cette application, tout est fini et reste aux autres nations le droit de retorsion en pareil cas »; ed aggiunge a tale proposito «et dès lors nous en revenons toujours à ce principe fondamental, que l'application des lois étrangères n'est qu'une concession, et ne saurait être exigée comme un droit (1)». Si miri a porre in una certa armonia le leggi civili de'popoli, si cerchi di combinare insieme i principii del diritto pubblico delle genti col diritto internazionale privato (2) (e ciò non può riuscire difficile ove si ha omogeneità d'elemento politico, uniformità di bisogni, identità di rapporti, uguaglianza di costumi, di lingua ecc. ecc. (3)) e l'applicazione di questa legge diverrà, per conseguenza necessaria, diritto per tutti. Forsechè vorrà dichiararsi inammissibile, per la lotta degli interessi de'varii Stati, un siffatto divisamento? Forsechè al secolo decimonono l'Europa incivilita vorrà credersi tanto

(1) Traité du droit international privé, tit. préliminaire chap. III, N° 12.

(2) In questa combinazione M. Rocco (p. XVI e XXII della prefazione) fa consistere la dottrina del diritto internazionale.

(3) Voglio dire gli Stati Italiani.

insufficiente da ripudiare una misura che tende a migliorare la vita sociale economica, ad accertare scambievolmente il corso regolare della giustizia, a sviluppare gli interessi del commercio, a promuovere l'incremento dell'agricoltura, delle arti, dell'industria, l'accrescimento delle ricchezze e delle risorse sì nazionali che straniere, e ad operarne una benefica fusione, che racchiude forse il segreto del benessere universale? Perchè ciò che è diritto nell'uno Stato sarà un nulla nell'altro? «Rien de plus préjudiciable, dice Huber, au commerce et aux relations des nations entre elles, que ce qui est valable d'après le droit d'un certain lieu, fût sans effet dans un autre lieu pour la diversité du droit (1)».

XII. — *Uniformità o maggiore ravvicinamento possibile delle giurisprudenze.*

Io non negherò che sia difficile l'ammissione pratica del suddetto principio regolatore sovrano, fondato (come debb' essere) sull'indipendenza rispettiva degli imperanti, sulla libertà delle nazioni e sui diritti che ne derivano, di un sistema generale di reciprocità che (2) «per forma di equivalente politica, di compensazione e perchè essendo la miglior regola che comportino, nel senso degli usi umani e della giustizia universale, i fatti che importa di sottoporre al suo regime, alcun popolo non abbia interesse a ripudiarne l'applicazione». So bene che per giungere alla pienezza di un tal risultato dovrebbesi forse veder prima operata la uniformità o il ravvicinamento delle giurisprudenze; ma non trovo che, superate una volta le resistenze caparbie delle diverse razze, i pregiudizii delle une, l'orgoglio, la fierezza delle altre, l'ambizione, l'egoismo di tutte, mitigato il conflitto delle leggi delle differenti nazioni in materia di diritto privato e conciliata almeno l'armonia delle legislazioni, possa riguardarsi come impossibile, pei rap-

(1) Traité *De conflictu legum*, num. 1.
(2) De Chassat Traité des Statuts Liv. 1, tit. 1, pag. 186.

porti internazionali, l'esercizio di una legge uniforme, positiva, generale, fondata come si è detto, sulle basi preziose dell'indipendenza, della libertà, della dignità umana, appropriata all'interesse delle grandi masse sociali e riclamata dall'alta ragione dei popoli.

XIII. — *Come debbano l'Inghilterra e la Francia desistere dall'incivile rifiuto dell'applicazione di leggi, atti e giudicati stranieri.*

E prime fra le nazioni a dover vincere una stupida caparbietà, una selvaggia ed inurbana fierezza delle proprie istituzioni sono l'Inghilterra e la Francia; le quali vi annettono tale importanza da rifiutare l'applicazione di qualunque legge straniera che sembri loro per avventura non del tutto consentanea non dirò allo spirito, ma anche semplicemente alla forma, alla materialità delle proprie istituzioni; l'Inghilterra che non permette ad un estero di acquistare per sè beni stabili nel di lei territorio (1), che non ammette stranieri alla successione di beni immobili (2), che non riconosce l'effetto degli atti pubblici passati in estero Stato, che rifiuta l'esecuzione delle sentenze de'Magistrati di altre nazioni, che non permette nemmeno che i suoi Tribunali indirizzino rogatorie a Tribunali stranieri, e che concede soltanto ai sudditi esteri di poter esercitare, a titolo di *pura tolleranza*, certi diritti civili (3); la Francia che praticando verso gli esteri un conforme sistema, invece di tendere alla ricerca della reciprocità de'principii, intende all'isolamento, provocando così dannose ritorsioni dalle altre nazioni. Quando si dirà mai che un sistema di rappresaglia sia un sistema pacifico, d'interesse comune e di buon vicinato?..... Duolmi dover menare rampogna a delle più potenti ed illuminate nazioni che s'intitolano ed a buon

(1) Commentaire des lois anglaises par Blackstone t. II, pag. 57.
(2) Blackstone tom. II, pag. 69, 70.
(3) Revue étrangère t. VI, pag. 447.

dritto, maestre di civiltà. Ma i fatti mi autorizzano a parlar vero; ed il rimbrotto, quanto alla Francia, non le fu neppur risparmiato dagli stessi suoi nazionali:

«Un reproche grave, dice Mailher De Chassat, (1) que m'a toujours paru mériter nostre législation, dans ses rapports avec les législations étrangères, consiste non seulement à ne pas rechercher la réciprocité de principes dont je parle, afin de rendre par-là comme obligée l'extension de ses dispositions en tout lieu, sur la plupart des matières du droit commun, mais plutôt de rechercher l'isolement; de n'envisager que l'intérêt du régnicole, indépendamment de tout autre intérêt; de s'arroger ainsi la disposition, l'ordonnance, le réglement plein, absolu, exclusif, de la matière dans un seul intérêt, n'ayant nul souci des résultats que commande l'équité et qu'entraîne la réciprocité chez les peuples voisins».

XIV. — *L'equità, lo spiritualismo, come criterio del diritto reciproco fra le nazioni per l' eseguimento delle estere sentenze.*

E parlando dell'esecuzione de'giudicati stranieri, dottamente il siciliano G. Lanzafame così la ragiona:

«Il nazionale contrattando all'estero è obbligato allo adempimento delle sue promesse e ciò per una legge superiore alla civile e riconosciuta in tutti i tempi ed in tutte le nazioni. L'obbligazione allo adempimento non si restringe al contratto, ma si dilunga alle conseguenze tutte del medesimo, dappoicchè le conseguenze si riattaccano alla promessa primitiva e diretta, s'immedesimano colla stessa, formano un sol tutto e non potrebbonsi disconoscere senza che a quella promessa che l'ingenera si negasse la sua esecuzione. Il nazionale che contrae all'estero, oltrecchè si obbliga all'adempimento delle sue promesse, si sottopone a potervi essere astretto, altrimenti illusoria riuscirebbe

(1) Traité des Statuts liv. 1, tit. 1, p. 186.

l'obbligazione contratta. E se per le leggi del luogo in cui ha contrattato i magistrati locali sono competenti a conoscere delle sue obbligazioni, egli il quale implicitamente si è obbligato a poter essere astretto alla esecuzione delle sue promesse, ha consentito che i magistrati di quel luogo lo giudicassero. Questo suo consentimento è volontario, perchè nessuno l'obbligava a contrattare all'estero, e se insorte delle differenze per ragione di questa contrattazione, è stato giudicato secondo le leggi del luogo, ed osservate in quanto a lui sono state le forme dei giudizii ivi in vigore, insomma se è stato giudicato come qualunque altro cittadino, egli deve acquietarsi alla decisione, perchè così con l'altro contraente implicitamente avea convenuto.

«L'esame della sentenza straniera sul merito di già deciso è un attentato alla buona fede del contraente straniero ed ai diritti consensualmente stabiliti. Un nuovo esame della causa rende di niuno effetto la sentenza straniera, e ciò in opposizione a quanto dai contraenti si era determinato. Nè si dica che perchè dal diritto civile promana la forza del giudicato, lo straniero non possa sul territorio del nazionale giovarsi della sentenza emessa dai suoi magistrati, dappoichè se l'autorità del giudicato posa sul diritto civile, lo è solamente in quanto alle forme, ma la sostanza del giudicato segue la natura del contratto che gli ha dato causa e di cui è una conseguenza.

«Il giudicato esiste perchè esistette il contratto il quale ha reso competenti i magistrati esteri a statuire, dal contratto riceve il suo essere, dal contratto trae tutta la sua sostanza e solo pel contratto esiste, ed esattamente parlando altro non è che l'esecuzione del mandato che il nazionale, contrattando all'estero, ai magistrati stranieri implicitamente, ma necessariamente ha conferito; e per parlare con più proprietà, non è altro che una convenzione sottoscritta dalle parti per mezzo dei magistrati stranieri. La sostanza dunque del giudicato straniero dee restar sempre ferma, perchè promana ed è sostenuta dal consenso delle parti; ed il Sovrano

della nazione in cui vuolsi quel giudicato eseguire, potrà negare che nel suo regno venga eseguito, ma non può mai con un nuovo esame attentare alla sua validità, senza distruggere con eccesso di potere ciò che è una necessaria e prevedutà conseguenza di una convenzione liberamente formata. Che se i magistrati stranieri, contro la notissima massima *locus regit actum*, non vogliansi riconoscere in quel regno e negar si voglia alla loro decisione l'impronta del potere giudiziario, saran certo quei magistrati degli uomini privati, ai quali però il nazionale ha conferito il potere di giudicarlo, e non potrà ai medesimi negarsi il carattere di arbitri ed alla loro decisione quello di compromesso. Sotto questo riguardo la decisione straniera non può andare sottomessa ad esame, dappoichè il compromesso avvenuto all'estero si eseguisce nel Regno senza che venga esaminato (1).

« Ma sia anche che il nazionale contrattando all'estero non si fosse volontariamente sottoposto alla giurisdizione di tribunali stranieri, non per ciò non sarebbe giustiziabile da questi tribunali. Qualunque nazione, per effetto di dominio e dell'impero che esercita nel suo territorio, ha diritto di rendere giustizia in tutti i luoghi di sua pertinenza, di conoscere dei reati che si commettono e delle differenze che insorgono. Se ha usata della sua giurisdizione entro i limiti della sua competenza, le sue determinazioni devono rispettarsi dai Sovrani stranieri, altrimenti violato verrebbe quel diritto che le compete, e dessa allora, usando del diritto di ritorsione, come non furono rispettati i suoi diritti, così dispreggerebbe i diritti delle altre nazioni; ed in tal modo un dissenso generale regnerebbe, rotto qualunque legame di buona amicizia, non sarebbero più sicure le transazioni

(1) Merlin Quest. de droit. v. Jugement, §. 14. — Grenier Ipoteche t. 1, num. 213. — Toullier, tom. 10, num. 87. — Carrè Lois de proc. civ. sur l'art. 546, quest. 1900. — Pardessus, tom. 6, num. 1488 3° — Lyndraier, cap. 2, §. 16. — Troplong, Ipot. num. 453. — Bioche e Goujet, v. Arbitramento, sez. 11, num. 412, 413, e 414. — Sirey 10, 2, 198, 33, 2, 145.

commerciali sulle quali principalmente si fonda il progresso morale e civile di tutte le nazioni. Un tal sistema peccherebbe di obbesianismo, ed è affatto inammessibile ora che, grazie al progresso politico, all'impero della forza è sottentrato quello della ragione.

« Appo gli antichi popoli e tra i più civilizzati di essi, diciam presso le greche Repubbliche ed in Roma, mal conosciuto restavasi il diritto internazionale, e ciò, al dire di un moderno nostro scrittore (1), perchè ignorati i veraci principii della ragione delle genti e per effetto della politica costituzione degli Stati d'allora. Quei popoli essenzialmente conquistatori riguardavano nemica quella nazione che non era la propria o alla propria congiunta, e scevri di quei sentimenti di buona amicizia che regnar debbono tra nazione e nazione, o non esisteva tra loro relazione alcuna, o esisteva debolmente, sparutamente.

« Se la spiritualità di nostra religione, per opera dei letterati Alemanni, ha influito sulla letteratura colla novella scuola romantica, la sua influenza è stata più certa, più sicura, più sensibile nelle scienze filosofiche; il diritto pubblico universale, il diritto delle genti, il diritto civile sentono anch' essi di quello spiritualismo che la nostra religione da per tutto diffonde.

« L' uguaglianza e l'amore reciproco predicati dalle divine scritture, penetrati negli scritti de' filosofi, hanno avvicinato gli uomini e cogli uomini le nazioni, l'incivilimento ha progredito, e l'attuale non è quello de' secoli trascorsi. Oramai regna armonia ed amica corrispondenza tra tutte le genti.

« I diritti di una nazione legittimamente esercitati or devono da chiunque rispettarsi, perchè così vuole il moderno diritto delle genti e l'attuale incivilimento ».

Un preventivo esame può quindi aver luogo nello Stato in cui la sentenza estera si ha ad eseguire, perchè l'au-

(1) Rocco, Dell'uso ed autorità delle Leggi delle Due Sicilie considerate ecc. (*Prefazione*).

torità sovrana delle nazioni è supremo custode dei diritti delle medesime: ma tale esame è limitato a conoscere se l'estera sentenza contenga per avventura qualche disposizione contraria ai diritti del sovrano del paese in cui vuolsi eseguire, agli interessi della nazione da lui governata, al diritto pubblico del proprio Stato; se siano state violate le regole della competenza e siasi sottratto un nazionale alla giurisdizione del proprio sovrano, se siasi deciso secondo le leggi che regolar dovevano la materia controversa.

Pertanto le sentenze definitive in materia civile emanate dai Tribunali di uno Stato e aventi forza di cosa giudicata, debbono venire eseguite nell'altro a seguito di requisitoria fatta dal Magistrato di una nazione a quello dell'altra, e previo un così detto *giudizio di delibazione*, il quale — non scenda a fare uno scrupoloso esame della causa nelle sue viscere — ma si limiti a riconoscere se esista per avventura nella sentenza alcuno dei seguenti estremi, cioè: nullità di forme, incompetenza di Tribunale, manifesta ingiustizia.

XV. — *Come intesa, nel senso internazionale, la manifesta ingiustizia de' giudicati stranieri.*

Egli è però certo che pel *rilevare la manifesta ingiustizia* non deve intendersi « un ritorno o una ripresa di tutte e quante le ragioni e circostanze di fatto e di diritto che potevano fornire oggetto di discussione sin da principio della causa, qualunque poi ne potesse essere la decisione; ma deve intendersi invece e soltanto quell'evidente e ripugnante aberrazione da ogni principio di giustizia universale che risalta agli occhi dal contesto della sentenza medesima, e che la fa vedere ingiusta al solo lume di ragione e d'equità comune ».

Qualunque cosa ne abbiano scritto in proposito gli autori che hanno trattato del diritto delle genti moderno d'Europa, Vattel, Klüber, Martens, Lotz, Schmalz, Schmelzing, M. Pinheiro, Ferreira, Fœlix, Mailher De Chassat, io non credo che presso i Tribunali delle nazioni incivilite, nel delibare

il merito de' giudicati stranieri, la *manifesta ingiustizia* si abbia ad apprendere in diverso senso da quello sovraindicato; vale a dire che l'esame non sia già quello per cui le parti udiscansi *ex integro*, si ripigli il procedimento e si propongano eccezioni *altioris indaginis*, ma sibbene un esame assai diverso che valga ad assicurare il giudice che la sentenza che vuolsi eseguire non contenga una notoria ed evidente ingiustizia. Nè un tal giudizio non si potrebbe mai parificare a quello d'appellazione in cui la causa si riprende *ab ovo*, non fatto caso della sentenza appellata, come se nemmeno esistesse, giacchè ciò sarebbe offendere la giurisdizione de'Tribunali che la hanno proferta; poichè, come dice Vattel, « il principe non interviene nelle cause che i suoi sudditi ebbero in estere contrade, nè li difende dagli effetti delle sentenze che contro di essi vennero emanate, se non nel caso d'un rifiuto di giustizia o d'una ingiustizia evidente e palpabile o d'una violazione manifesta delle regole e delle forme, ed infine d'una odiosa distinzione praticata in pregiudizio de'suoi sudditi ed anche in generale degli stranieri ».

Quando pertanto il giudicato estero non contenga disposizioni contrarie ai diritti della sovranità del luogo in cui vuolsi eseguire, agli interessi della nazione, al diritto pubblico dello Stato e riunisca le tre condizioni sovraccennate, cioè competenza di Tribunale, adempimento di forme ed apparente giustizia, debbe liberamente e senza difficoltà di sorta essere mandato ad esecuzione, perchè un nuovo esame della sentenza straniera sul merito di già deciso offende, come si è detto, la giurisdizione del Principe che l'ha resa, ed è un attentato alla buona fede del contraente straniero ed ai diritti consensualmente stabiliti.

XVI. — *Niuna differenza per l'eseguimento delle sentenze di Tribunali d'eccezione.*

Si è agitato tra molti scrittori di trattati sul diritto internazionale privato la questione di conoscere quali fra i giu-

dicati stranieri si avessero a riguardare come aventi forza esecutoria, e si è fatta talora qualche eccezione su quelli emanati, a cagion d'esempio, in materia commerciale, come resi presso qualche nazione da Tribunali eccezionali o in materia di società o associazione in partecipazione, come quelli che, raccomandati alla decisione di giudici arbitri, non parevano presentare tutta quella solidità e solennità necessarie ad informar loro il carattere di vera sentenza di Magistrato.

Io non mi starò ad esaminare le diverse teorie sviluppate in proposito dagli autori di scritti sovra siffatta materia, tale non essendo il mio scopo. Dirò solo sembrarmi massima generale di diritto comune internazionale fra tutti i popoli inciviliti, che i Magistrati dell'una nazione debbano rispettare i regolamenti della procedura civile e i giudicati di quelli dell'altra; che niuna eccezione possa quindi ragionevolmente proporsi allorquando la sentenza sia emanata da quel Giudice o Tribunale chiamato dalle leggi locali a conoscere della vertenza: che la forza esecutoria dall'uno all'altro Stato debba in massima considerarsi attribuita ai giudicati di tutti i rispettivi Tribunali legali, siano essi ordinarii o di eccezione, come commerciali, consolari, arbitrali.

« Le sentenze arbitrali sono volontarie o forzate. Nel primo caso esse sono l'opera esclusiva d'arbitri scelti d'accordo fra le parti e investiti spontaneamente da queste del potere di decidere la contestazione; e in questo caso siccome il potere degli arbitri ha la sua unica base nella volontà delle parti e che l'arbitro è il mandatario comune, così l'atto di quest'ultimo è considerato come fatto dal mandante medesimo: quindi la decisione partecipa della natura di un contratto il quale, secondo i succennati principii di reciprocità, deve avere dall'uno all'altro Stato il suo pieno effetto.

« O tali sentenze sono forzate, e in questo caso esse sono un vero atto di giurisdizione contenziosa, perchè il legislatore avendo creata una giurisdizione arbitrale, obbligando le parti a sottoporvi le loro contestazioni, gli arbitri forzati nel

dare la loro sentenza esercitano, come chiamati dalla legge, un atto giurisdizionale; essi procedono come delegati dal potere pubblico dello Stato, sebben la loro decisione non divenga esecutoria che in virtù dell'ordinanza del presidente del tribunale ».

Quindi anche le sentenze emanate da arbitri (in materia ben inteso di lor competenza) stati nominati con ordinanza di tribunale, depositate che sieno alla cancelleria del medesimo, transcritte sui registri e rivestite dell'ordinanza esecutoria del presidente dello stesso tribunale, è sancito avere acquistato per legge la forza e il carattere di vera sentenza di magistrato.

Questi chiarimenti sul modo di riguardare il merito e la natura di una sentenza e sulla maniera d'intenderne il giudizio delibativo io ho creduto conveniente di proporre ad oggetto di togliere le tante difficoltà per le quali, malgrado l'esistenza di trattati fra qualche nazione per l'esecuzione de' rispettivi giudicati, allorchè trattavasi di procedere effettivamente alle vie esecutive, ne veniva sospeso ed anche impedito l'esercizio pratico o per la dubbia interpretazione data al Trattato o per la presunta mancanza di carattere nella sentenza o per altre eccezioni d'incidenza che sottoposti quindi alle ambagi e alle defatiganti lungaggini della diplomazia, frustravano l'effetto de' concordati esistenti fra l'una e l'altra nazione, rendendo in tal modo illusorio il principio della reciprocità.

XVII. — *La Francia arretrata da secoli nella pratica delle reciprocità internazionali.*

E parlando di questo principio debbe recare assai meraviglia il vedere come non sia ammesso da molte delle nazioni più incivilite (1).

Fra queste citeremo la Francia. Altissima meraviglia lo

(1) *V.* in Fœlix ai §. 3 e 4 dell'art. 293. *Traité du droit international privé* l'enumerazione dei diversi Stati che non ammettono le reciprocità.

scorgere come al di d'oggi abbia ancora forza di legge in quei paesi una disposizione di quasi tre secoli addietro, che ripugna co' sistemi internazionali dell'attuale civiltà europea, vo' dire l'articolo 121 dell'ordinanza del 15 gennajo 1629 che, in ciò che riflette i giudicati stranieri, così si esprime: « Les jugements rendus ..... és royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en notre royaume; et nonobstant les jugements, nos sujets contre les quels ils ont été rendus, pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers devant nos officiers (1) ».

Nè a temperare l'aridità di un siffatto sterile principio varrebbe l'ingentilito intendimento di Pardessus, il quale dichiara in termini generali che « la loi politique, qui ne permet pas que les jugements étrangers soient considérés comme chose jugée en France, ne fait point obstacle à la faculté qu'aurait un tribunal français de considérer un jugement étranger comme renseignement ou comme présomption susceptible de l'éclairer dans l'appréciation des circonstances dont il serait juge ».

Bella deferenza davvero alla giustizia di una sentenza di tribunale straniero, il permettere ch'essa possa per avventura essere considerata come suscettibile di poter somministrare uno schiarimento od accennare una presunzione!...

Che l'esecutorietà delle sentenze sia uno dei principali attributi della sovranità, che il principio dell'indipendenza degli Stati voglia a ciascuno di essi riservata la forza esecutiva, che qualunque potere pubblico in conseguenza spiri sui limiti del suo territorio, sono codeste teorie giustissime e riconosciute; e nessuno Stato consentirà mai a soffrire che nel suo territorio l'esecuzione di una sentenza estera si faccia in virtù della sola autorità del giudice che l'ha resa.

Ma nella esecuzione del giudicato di un tribunale straniero

(1) Quest'articolo e le disposizioni relative degli articoli 2123 e 2128 del Codice Civile e dell'art. 546 del Codice di procedura civile formano oggidì in Francia la legislazione della materia.

non è la decisione ch'esso contiene, bensì l'esecuzione stessa che può ledere i diritti dello Stato o del Sovrano (1); mentre quanto al merito del giudicato, malgrado i rigorosi principii di Klüber, Wheaton, Burge e Merlin, io penso che le relazioni di buona amicizia, le considerazioni d'utilità e di reciproca convenienza, il rispetto dovuto dai magistrati dell'uno Stato a quelli dell'altro (perchè l'idea del giusto deve supporsi unisona ai popoli inciviliti) riclamino altamente l'adozione del principio di reciprocità generale come legge positiva fra le nazioni.

XVIII. — *Nell'esecuzione di un' estera sentenza illesi gli attributi e i poteri dello Stato che l' ha emanata e di quello che la fa eseguire.*

Distinguasi pure l'esecuzione del giudicato come atto separato dal giudicato medesimo: pongansi pure in presenza due poteri sovrani; quello del paese in cui fu reso il giudizio e quello del paese in cui il giudizio dee mandarsi ad effetto. Il primo richieda all'altro nelle forme suddivisate l'esecuzione della sentenza; il secondo conceda senza alcuna difficoltà l'eseguimento, accertandosi prima, mediante il succennato giudizio di delibazione, che la sentenza non presenti alcuno dei succitati tre estremi, cioè incompetenza di tribunale, difetto di forma, manifesta ingiustizia.

In tal modo rimangono illesi gli attributi e la giurisdizione de' magistrati, i di cui giudicati ottengono il dovuto effetto non solo nel paese ove furono resi, ma anche presso i paesi stranieri; rimangono illesi i diritti dell'autorità sovrana del luogo ove deve il giudicato eseguirsi, la quale nel mandarlo ad esecuzione, esercita — senza concorso d'ingerenza straniera — il proprio potere; trovansi garantiti sotto il medesimo egida della giustizia gli interessi e i diritti privati di tutti gli individui delle diverse nazioni e resta preclusa la via agl'inganni, ai defraudamenti, alle indebite

(1) Fœlix, *Traité du droit international* §. 3 art. 283.

appropriazioni che non di rado impunemente commettonsi fra corrispondenti stranieri per la circostanza appunto che le condanne a pagamento, a indennità, a reintegrazione di danni emanati in uno Stato, non ottengono esecuzione nell'altro.

Ed ecco che in tal modo non si invilisce da un lato la dignità dell'estero tribunale, ma si ubbidisce ad una legge comune; e dall'altro non si sfrenano i giudici a dare sentenze formate con odiosa distinzione tra nazionale e straniero sotto il pretesto di una protezione sovvertitrice della legge, la quale è peste degli umani giudizj.

Il modo pertanto con cui l'attore di una nazione debba azionare il convenuto nell'altra, la traccia a seguirsi per l'intimazione degli atti giuridici da uno all'altro Stato, la forma di esecuzione delle sentenze e la maniera di spiegarne, occorrendo, la natura a scanso di arbitraria interpretazione formano parte essenziale del presente Saggio di codificazione.

XIX. — *Ammissione degli esteri al beneficio dei poveri.*

Disposizione che impronta col suggello della carità umanitaria tutti codesti provvedimenti intesi al vantaggio universale delle masse sociali è il mettere in grado i poveri, i nullatenenti dell'una nazione di ottenere giustizia — e senza spesa — contro l'avversario suddito dell'altra.

E per conseguire un tale risultato d'incalcolabile utilità pel mondo incivilito, si è stabilito il principio che i poveri sudditi dell'uno Stato domiciliati o ritrovantisi nel territorio dell'altro, i quali vi avessero ad intentare o a sostenere qualche causa civile o criminale, sieno abilitati a farla trattare gratuitamente e con sollecitudine mediante la loro ammissione al beneficio de' poveri ed al patrocinio gratuito di appositi avvocati e procuratori; al quale effetto sono codificate in questo Saggio le relative norme a seguirsi.

XX. — *Diplomazia — ambasciatori — ministri.*

Tuttociò che può riferirsi alla posizione dello straniero in materia di giurisdizione locale non è applicabile ad una classe particolare di estere persone che godono di una immunità di diritto universale che si chiama esterritorialità, come sono i Sovrani stranieri in persona, gli ambasciatori, i ministri plenipotenziarii e tutti i funzionarii diplomatici che rappresentano i loro Sovrani o gli Stati di cui essi sono gli inviati presso un governo straniero.

Essi trattano gli affari di Stato e di governo: essi sono considerati, in tutto il corso della loro missione, come se non avessero abbandonato lo Stato di cui sono gl' inviati; e come se adempissero al loro mandato fuori del territorio della Potenza presso cui sono accreditati.

Sulle basi delle teorie di Grozio, Schmelzing, Wicquefort, Montesquieu, Voet, Huber, Struben, Guichard, Wheaton e Fœlix sonosi tracciati in questo codice gli attributi, il mandato, i privilegi e le immunità degli ambasciatori, ministri ed altri agenti diplomatici, onde possano universalmente venire riconosciute ed ammesse, come titoli di diritto reciproco, fra le nazioni.

XXI. — *Consoli e agenti commerciali.*

Il difetto di precisione e chiarezza nello stabilire ne' trattati parziali fra le Potenze il carattere e le funzioni de' Consoli di una nazione nei dominii dell' altra fu già motivo non solo di disparere e dubbiezze, ma ben anche di dissensione fra Governo e Governo. — Fu tra' Consoli chi credette di rappresentare il Sovrano o lo Stato da cui dipendeva. Altri, senza riputarsi realmente investito di tale qualità, suppose cionondimeno di aver diritto a certi privilegi di Foro o riguardi o deferenze eccezionali in materie criminali o civili.

È principio generale adottato fra le nazioni che il console non rappresenta il suo Sovrano o lo Stato a cui appartiene;

ma che egli è semplicemente un agente del suo governo incaricato di proteggere gl'interessi commerciali de' suoi concittadini nel paese ov' è stabilito; che l'esercizio delle sue funzioni è soggetto all'*exequatur* del governo nel territorio del quale egli deve adempierle; e che non è punto esteso a' consoli il diritto di trattare e discutere col Governo, nel cui Stato risiedono, le questioni politiche; e il diritto alle immunità e privilegi consentiti a favore de' funzionarii diplomatici.

Ciò premesso, si vedranno chiaramente fissate nel dispositivo di questo Saggio di codificazione le precise attribuzioni de' consoli rispettivi in ciò che si riferisce ai reciproci rapporti naturali delle loro funzioni con quelli delle autorità del paese in cui essi risiedono.

XXII. — *Estradizione dei disertori.*

Saviissimo intendimento di guarentigia politica si è quello di prevenire gli smembramenti delle armate e le defezioni a danno della patria delle rispettive genti da guerra — Conveniva quindi ordinare i mezzi a che qualunque individuo al servizio militare di terra o di mare di una nazione avesse lasciato le proprie bandiere e si fosse rifuggito nel territorio dell'altra, venisse tosto restituito al proprio Governo. La soggezione delle soldatesche alle leggi, l'affezione al servizio dello Stato e della patria vogliono essere rafforzate, questa colla speranza del premio, quella col timor della pena.

A quest' utile scopo pertanto mirano le disposizioni qui codificate. E non solo a' militari propriamente detti a servizio attivo dell'esercito vengono estesi i provvedimenti d'arresto e di consegna pel caso di diserzione, ma eziandio alle milizie nazionali e guardie di sicurezza o di tutt'altro ramo militare qualunque, non che agli equipaggi della marineria mercantile che, senza il dovuto permesso, abbandonassero il bastimento di cui facevano parte. L'esperienza porrà in evidenza di quanta utilità abbia a riuscire

al commercio ed alla navigazione codesto freno al disertamento delle genti marittime, per cui non fia più che rimangano frustrate od interrotte le operazioni commerciali de' bastimenti nazionali in estero paese e si trovino questi ad un tratto minorati di forza ne' proprii equipaggi e quindi incapaci talora a poter continuare la loro navigazione, con grave danno de' caricatori delle merci e degli interessati nei traffichi del bastimento.

XXIII. — *Estradizione dei malfattori.*

Non v'ha patto tra le umane famiglie più eminentemente morale, non accordo tra le nazioni che possa tendere maggiormente al civile progresso, quanto quello che ha per iscopo la repressione dei delitti e la pubblica e privata sicurezza dei popoli.

Quindi l'estradizione, cioè l'atto per cui un governo dà il prevenuto di un crimine o delitto nelle mani di un altro governo, che lo riclama per giudicarlo e punirlo a motivo di tale infrazione commessa nel territorio di quest'ultimo, non può riguardarsi che come efficace ad asseguire un simile scopo.

È però tuttora indecisa tra gli autori, secondo Fœlix, la questione di sapere se il diritto delle genti e l'uso delle nazioni obblighino ciascun Stato ad accordare tale estradizione. — Ed infatti, come non rimanere dubbiosi sull'ammessione di un positivo principio, se vediamo pronunciati per l'affermativa uomini sommi, come Grozio, Eineccio, Vattel, Kent ed altri, e vediamo sostenere la negativa da Voet, Puffendorf, Martens, Kluber, Kluit, Mittermaier, Wheaton ed altri? Questa dubbietà è anche più motivata dalla diversa pratica degli usi delle nazioni. Taluna rifiuta in massima qualunque estradizione; tal altra esige per condizione esplicita la reciprocità. Si accordano da qualche Potenza ordinariamente le estradizioni anche senza speciale trattato sulla materia. Molti Stati subordinano le estradi-

zioni a delle considerazioni di convenienza e di utilità reciproca. V'ha chi la consente, e con qualche difficoltà, soltanto per cittadini e sudditi esteri; e chi la nega affatto pei nazionali. V'ha chi la concede per certi delitti e la rifiuta per certi altri.

XXIV. — *Dei crimini importanti l'infamia: come debbano essere intesi fra le nazioni.*

Astenendomi dal discutere il merito delle opinioni d'ognuno, io penso che per delitto, nei trattati internazionali, debbasi intendere la violazione di una legge morale, che abbia assunto il carattere di legge penale per necessaria tutela della sicurezza pubblica e privata, in altri termini un crimine o delitto comune che le leggi di tutti gli Stati riguardano come punibile con pene afflittive e infamanti. Sono punite coll'infamia le ingiurie personali e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragi che un cittadino ha diritto di esigere dagli altri. « L'infamia, dice Beccaria, è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della patria e di quella quasi fraternità che la società inspira. Essa non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l'infamia della legge sia la stessa che quella che nasce dai rapporti delle cose » la stessa che la morale universale *come tale condanna*. Quindi annoverati per delitti dovunque omicidii, assassinii, incendi, avvelenamenti, grassazioni, furti, quando accompagnati da violenza, frattura od altre circostanze che gli imprimano il carattere di crimine, fallimenti dolosi, falsificazioni di biglietti di banca ed effetti pubblici, fabbricazioni di falsa moneta, sottrazioni commesse da depositarii di danaro pubblico nel caso in cui sieno punite con pene infamanti, Quindi puniti dovunque i briganti, gli omicida, gli assassini, i malfattori, i ladri, i grassatori, gli incendiarii, gli avvelenatori, ecc.

Ora, quanti rei di sì perverse intenzioni desisterebbero

dal mandarle ad effetto se fallisse loro la speranza di trovare asilo in altro paese! Quanti meditando atroci misfatti si asterrebbero dal consumarli, se vedessero per ogni dove chiusa la via di sottrarsi al rigore delle leggi. Per questi delitti dunque debb'essere stabilita per legge universale la estradizione. Quindi la codificazione di apposite discipline tra Stato e Stato, non solamente per negare ricetto a' malfattori, ma per farli immediatamente arrestare e tradurre alla giustizia del proprio paese, ella è cosa evidentemente proficua alla società. Dessa viene pertanto proposta come legge internazionale in questo Codice elementare, in cui mentre è dichiarata la natura dei delitti pei quali si dovrà far luogo all'arresto e alla consegna del delinquente, sono anche assegnati i mezzi con cui effettuare l'estradizione, ed è provveduto con basi certe intorno alle spese relative.

XXV. — *I crimini e delitti politici eccettuati dall'estradizione.*

Il rispetto alle opinioni è dogma delle nazioni incivilite: quindi i crimini e i delitti politici s'intendono universalmente eccettuati dall'estradizione: chè gli attentati alle forme estrinseche di governo non sono in massima traviamenti, se non in faccia ai governanti, spesso provocati da usurpazioni di potere o diritto di forza, che abbiano dato pessimo governo.

Ortolan e Ledeau non esitano a dire a questo proposito: « Il a été reconnu entre les gouvernements d'Europe que désormais l'extradition n'aurait jamais lieu pour délits politiques ».

Io soggiungerò che è pur tempo che le nazioni tutte imprimano a questa parte di legislazione penale quel criterio d'umanità e di giustizia senza di cui non può determinarsi il vero crimine *infame*: che riconoscano per massima irrecusabile di diritto internazionale non poter le condanne per delitti politici trarre seco la perdita dei diritti civili od infe-

rire l'infamia; non potersi da Governi confiscare o porre sotto sequestro i beni mobili o immobili di un condannato ad una pena qualunque per delitti politici; non potersi mai condannare per tali delitti un individuo a pena importante *infamia* o reclusione in *casa di forza* o applicazione di discipline corporali afflittive e di esacerbazione; non potersi confondere e porre a contatto l'uomo che è sotto il peso di un reato politico (effetto talvolta d'inconsideratezza o di giovanile trascorso) coll'assassino, col ladro che lasciano sul patibolo i delitti; non potersi conoscere dei reati politici che dai tribunali legali ordinarj e non poter mai aver luogo per simili reati condanne di tribunali d'eccezione o di consigli di guerra o di giudizj statarj, che hanno insanguinato da secoli il mondo e in special modo la povera Italia senz'altro risultato che quello di aizzare a vendetta i popoli contro a' Governi e di preparare a terribili e sanguinosi rivolgimenti le future generazioni.

L'istoria registra i fatti di sangue. Il dito di Dio li accenna alla posterità; e i cadaveri di Mario Pagano, di Ciro Minotti e dell'ammiraglio Caracciolo sono sempre lì palpitanti sotto gli occhi dell'umanità che li contempla esterrefatta e atterrita; e non spariranno dalla scena de'mondi se non quando l'Onnipotenza divina travolgerà con un altro *fiat* nell'abisso del nulla questo ammasso di materia animata e di spirito, questo immane complesso delle cose create.

COMMERCIO E NAVIGAZIONE

I. — *Libertà di commercio fra popoli: libera universal concorrenza.*

A compiere un'opera intesa a tanto pubblico bene e privato, e a tanto incremento politico e sociale, emerge in ultimo la disposizione generale di una libertà illimitata di commercio e di navigazione fra tutti gli Stati e i popoli inciviliti e di una libera universal concorrenza.

La libera importazione di merci e derrate, sia straniere che nazionali, la sicurezza de' bastimenti mercantili e dei loro carichi, la facoltà di tenere negozi, magazzini, di aprire botteghe e fondachi, di spacciare, di tenere in deposito, di far transitare le mercanzie, di viaggiare liberamente e di fare tutto ciò che meglio convenga pel vantaggio del proprio commercio, sono estese tanto a sudditi o cittadini dell'uno paese, quanto a quelli dell'altro.

II. — *Tema della libertà di commercio, del libero concorso e dei diritti differenziali trattato sotto il punto di vista generale.*

Tema grave e difficile di economia politica fu sempre quello dei diritti differenziali della bandiera, che è a dire la giustizia e la convenienza di uguale o disuguale trattamento di nostrali e degli esteri importanti od esportanti le merci che sono gravate di dazii.

I governi nell'intendimento di favorire l'elemento nazionale hanno soggettato a forti diritti le importazioni fatte con

legni stranieri. — La questione della convenienza del fatto suol ricevere diversa soluzione in ragione della diversa significazione o della maggiore o minore estensione assunta dal concetto di utilità. — Considerate il tornaconto de'mercatanti che forniti o per ragion di dominio o per noleggi di legni nazionali attendono ad importare derrate? Ed a costoro l'uguale trattamento degli strani aggiungendo di molti concorrenti o compagni all'impresa, scemerebbe i profitti per quel certissimo principio economico onde calano i prezzi in ragione dell'aumento del numero de'venditori. — Date importanza più che ad altro all'aumentare di legni nazionali e lustro di bandiera chiamate il moltiplicarsi di questi? La concorrenza degli strani potrebbe scemarne il novero, epperciò inconveniente il trattarli alla pari. — Questo giudizio riposa sur una determinazione dell'idea dell'utile economico e nel supposto che abbia a mancare quel fatto in cui l'utilità si concentra.

Ma qui insorgono le discordanti teorie degli economisti antichi e moderni sulla libera concorrenza e sulla libertà della mercatura. E primieramente conviene distinguerne i diversi essenziali caratteri (1). « Il commercio è *interno* ed *esterno*. Il primo si effettua fra i conviventi in una medesima società; il secondo fra quelli che appartengono a società diverse. — È di *emporio* e di *dettaglio*. Quello si esercita comperando o vendendo merci in ragguardevoli quantità che sovrabbondino l'ordinario consumo di molti; questo vendendo soltanto quelle picciole quantità che servono al bisogno di ciascuno. — È *produttivo* e di *trasporto*. Coll'uno si offrono all'acquirente i prodotti naturali o dell'industria di un paese: coll'altro si traggono le merci da un paese per farle arrivare ad un altro ove sono consumate. — È di *proprietà* e di *speculazione*. Dicesi commercio di proprietà quando una nazione vende prodotti ch'essa medesima ottiene; consiste il commercio di speculazione nel raccogliere le merci quando sono a basso prezzo per rivenderle poi tosto che il prezzo s'elevi. Ognuna

(1) Enciclopedia o Dizionario Universale della Conversazione.

di siffatte specie di mercatura è feconda di conseguenze che ne traggono gli economisti e i commercianti. Ognuna diversifica per essenzialità di natura. Tutte accennano operazioni, se non identiche, almeno assai analoghe e separate soltanto dalla mente per caratteri accidentali ». Ciò posto, ommettendo di analizzare le cause, gli effetti e il merito di ciascheduna (incombenze queste di un Trattato propriamente detto di economia pubblica) io convengo nell'avviso di chi stabilisce in massima, che il carattere principale del commercio, ossia la sua funzione, si è di *rendere possibile e di aumentare il ricambio delle utilità fra i conviventi di una medesima società o fra le società diverse.*

III. — *La libertà commerciale come dogma fra le nazioni.*

Ora, la libertà commerciale è dogma fondamentale nello stato normale delle nazioni. Per libertà di commercio io intendo il libero movimento de'traffichi d'ogni merce straniera senza alcun pagamento di dazio *differenziale.* — Egli è vero che se il commercio coll'estero si fa all'ombra della protezione dello Stato, dell'ordinamento giudiziario, della forza armata e d'ogni sorta di guarentigia che proviene dalle istituzioni sociali, esso deve in cambio di tal sicurezza concorrere a mantenere quelle provvidenze che rendonsi necessarie per conseguire tai risultati.

Quindi la libertà di commercio e l'estera concorrenza vogliono essere intese nel senso internazionale, che è a dire la facoltà di ricevere o di spedire fra popolo e popolo merci nazionali o straniere, senza sistemi di protezione per le prime, senza proibizioni o tariffe gravatorie, che vi equivalgano, per le seconde; e l'uguale trattamento nell'importazione od esportazione di dette merci, senza distinzione di nazionale e straniero, e tutto ciò mediante un tenuissimo ed uguale contributo che si avvicini il più che possibile all'ideale della libertà di commercio.

Ho detto dunque che questa è dogma fondamentale nello

stato normale delle nazioni. Per normale s'intende lo stato in cui le nazioni abbiano gli stessi o almeno equivalenti elementi di produzione, di mercatura; gli stessi o equivalenti mezzi di sviluppo e di traffico. Ma nella condizione in cui trovansi le cose e gli uomini, ove si ha da una parte un branco di gente eccellentemente industriosa e manifatturiera, dall'altra una frazione di popoli più indietro nell'industria e nelle manifatture, dove trovasi da un lato una nazione fornita di ricchezze e di mezzi potenti, e dall'altro un popolo meno ricco e con mezzi assai limitati, una libertà pretta, assoluta apparisce sistema di ostilità, guerra del ricco contro il povero, dell'industre contro l'ignavo, perchè nella concorrenza libera e generale i popoli nella seconda inferior condizione non potranno mai sostenere il concorso degli altri eminentemente industriosi e potenti. E a questo proposito il napoletano Giuseppe Palmieri, esaminando il sistema dell' assoluta libertà, sagacemente esclamava che «la sorte di un agnello fra i lupi non potrebbe essere che infelice».

Il diritto filosofico della libertà commerciale sussiste, egli è vero. Ma che monta che un popolo abbia cotesto diritto se gli mancano i mezzi di poterlo esercitare? Che monta che una nazione sia chiamata a concorrere con eguale diritto dell'altra alle transazioni commerciali, se l'una ha prodotti agricoli, manifatturieri, industriali da poter dare a tenuissimo prezzo, e l'altra ne ha pochi e che non può dare a quel prezzo e che rimangono annientati dal profluvio di altri della stessa natura pioventi a dismisura da un emporio straniero?

Dal dogma fondamentale della libera concorrenza derivò, non v'ha dubbio, uno sviluppamento meraviglioso dei poteri industriali; ma gravi e spaventevoli patimenti ne emersero, secondo il Sismondi, a parecchie classi in seno di popoli nei quali fu spinto ad un sommo grado il suddetto principio.

IV. — *Sistema di proibizione e di privilegio.*

Un sistema di proibizione e di privilegio, quella intesa ad escludere le manifatture straniere per favorire le proprie, questo volto ad allontanare le produzioni degli esteri per promuovere lo smercio dei prodotti nazionali, è ugualmente sistema di ostilità e di violenza. — Il sistema proibitivo è feudalismo industriale. Nella Spagna sotto Carlo V insorsero primieramente le erronee dottrine dell'economia nazionale. Il bisogno di danaro contante per sostenere le continue guerre avendolo obbligato a molte operazioni finanziarie fecero prevaler la teoria che nella massa del danaro contante e non nella intelligente applicazione dei capitali consistesse la ricchezza dello Stato: quindi aggravate enormemente le importazioni perchè riguardate come fonte di deperimento; quindi attivato ogni mezzo per escludere dal mercato le nazioni estere e mantenere il danaro in paese. L'Inghilterra col famoso atto di navigazione del 1651 confermava il sistema dei privilegi più o meno esteso e quindi tutte le nazioni vi tennero dietro. Sully in Francia e quindi Colbert sotto Luigi XIV, moltiplicando le barriere commerciali, generarono per ogni dove l'adozione del sistema proibitivo; « ma quanto male recava agli altri (1) altrettanto ne faceva a se stesso. L'esempio d'illusoria scaltrezza fu seguitato da molti. Ogni Ministro in que' tempi, dice Mengotti, sogghignava malignamente del tristo gioco che aveva fatto agli altri, senza vedere che questi sogghignavano a vicenda di lui. Il trionfo che essi ottenevano sull'industria prostrata degli emuli diveniva una sconfitta per loro stessi, perchè danneggiando il commercio degli esteri rovinavano gradatamente anche il proprio. Si videro gli Stati d'Europa pieni di gelosia intenti unicamente ad attraversare ed abbattere l'industria ed il commercio de' loro rivali (2)» — Vendere sempre e non comprar mai; favorire esclusivamente l'esportazione de' proprj prodotti;

(1) Colbert.
(2) Dizionario Universale della Conversazione o Enciclopedia.

proibire l'importazione degli stranieri; proteggere la propria bandiera; respingere ed allontanare le estere, erano le teorie del Colbertismo.

V. — Diritto pubblico *nella questione*, *non* calcolo mercantile.

Ma la questione vitale è diversa: si tratta di diritto pubblico e non di calcolo mercantile. « Il trafficatore ed il politico, insegna Mengotti, sono ben diversi tra loro. Quegli ha le idee ristrette e minute del dettaglio, questi le viste estese e generali; l'uno ha per oggetto l'interesse mercantile, l'altro ha per oggetto l' interesse pubblico; l'uno guarda il danaro come la sola e suprema ricchezza, l' altro non vede nel danaro che l'indizio e l' effetto della vera ricchezza; l'uno trova la risoluzione della contesa nel risultato numerico, l'altro non si arresta alle lusinghe di un risultato parziale; l'uno trova sovente la sua fortuna nella miseria del popolo, l'altro non vede altra fortuna che la fortuna pubblica e la prosperità degli Stati ».

Ed invero il bene universale e non già quello di una classe di persone, di una parte di continente o di una località debb'esser preso di mira. Nelle questioni di economia pubblica generale non si deve tendere a soddisfare interessi parziali. Le leggi di alta amministrazione sono per la universalità: ed è dal bene universale che deve procedere la ricchezza delle diverse parti di un corpo sociale. Ora, (1) « nella composizione essenziale e perpetua di tutti i corpi sociali civili intervengono cinque emulazioni, cioè la *prediale*, la *industriale*, la *mercantile*, la *dottrinale*, la *signorile*, ognuna delle quali tenta di usurpare sul rimanente delle classi ed agogna monopolii e privilegi. Comporre dunque l'individualità colla socialità forma la funzione principalissima ed incessante della suprema direzione degli Stati. È ben vero che le querele dell'egoismo non soddisfatte nelle smodate sue

(1) Romagnosi.

voglie sorgeranno da tutte le parti; ma le grida di queste emulazioni sono fenomeni inevitabili nella vita del tutto sociale; e tutte queste querele saranno discordanti fra loro ed anche in lotta, perchè tendono a combattersi scambievolmente. »

VI. — *Proclamatori della libertà commerciale.*

I proclamatori della generale concorrenza e della libertà universale di commercio Bandini, Bentham, Smith, ecc. ed altri moderni scrittori italiani, riflettono che il *sistema mercantile*, il quale riposa sul principio che torna bene favorire le esportazioni ed impedire le importazioni, facendo sì che le cose prodotte nell'interno dello Stato vengano pagate in danaro da altre nazioni che ne abbisognano, non ha fatto che innalzare barriere doganali tra nazione e nazione; e che quindi tale sistema conosciuto sotto il nome di sistema proibitivo o protettore, di bilancia di commercio, riposa su falsi principj e conduce ad erronee conseguenze: donde ne vennero incalcolabili mali dall'effettiva applicazione che ne fu fatta da lungo tempo in Europa.

Secondo essi le imposizioni messe dai Governi come altrettanti mezzi di protezione e d'incoraggiamento per una data specie d'industria, altro non fanno che scomporre il corso naturale del commercio ed imprimergli una direzione meno vantaggiosa. E con siffatto principio vogliono esclusa l'influenza dell'azione governativa sulla bilancia del commercio e sulla ricchezza dei popoli. Essi gridano quindi: Liberazione da vincoli proibitivi — libertà generale di commercio — pareggiamento rispettivo delle utilità mediante l'inviolato esercizio della libertà comune.

VII. — *Teoristi della protezione e dell'azione governativa.*

Ma cotesta libertà universale, soggiungono gli oppositori di questo sistema, torna dannosa per quelle operazioni nelle

quali lo sforzo de'privati riesce impotente a raggiungere in modo adatto lo scopo, o meglio nel mettere in essere quelle condizioni, le quali sono favorevoli allo sviluppo dell'attività privata; ed ove non siavi tra nazione e nazione vera identità essenziale di corrispondenti bisogni e rapporti, una illimitata e libera concorrenza mentre forma la ricchezza di una nazione, produce la rovina di un'altra. È massima di cotestoro che la libertà universale della mercatura non potrà mai ottenersi finchè vi sarà un popolo che abbia più mezzi, più industria, più capacità e posizione geografica migliore di un altro: che è principio di economia pubblica il proteggere con particolari privilegi tutti quei rami d'industria che sono più utili alla ricchezza dei cittadini e alla prosperità dello Stato, e che sino a tanto non siavi un proporzionato sviluppo de'poteri economici presso i diversi popoli, questa dottrina non potrà erigersi in rapporto d'internazionalità fra di loro, perchè dovrebbero le nazioni arretrate soggiacere alla potenza delle progressive. Accennano come monumento costante della influenza governativa sull'arte e sull'industria de'popoli alcuni speciali risultati tolti qua e là dalla storia commerciale d'Inghilterra, di Spagna, delle Repubbliche Italiane e di Francia: e lo stesso Melchiorre Gioja stabilisce che «finchè dalla libera lotta degli interessi risulta più vantaggio che danno, un governo deve restare semplice spettatore: ma allorchè le forze degli uni soverchiando quelle degli altri, ne risulta più danno che vantaggio, il governo deve divenire attore e ristabilire l'equilibrio».

VIII. — *Discretisti o riformati.*

Da un siffatto conflitto di principii, di applicazioni, di risultati emerse facilmente l'idea di un sistema di transazione. Filosofi più tranquilli e maturi de'Colbertisti presero ad esaminare di questi ultimi le prepotenti teorie e «senza predicare, come osserva lo stesso autore, il libero e pieno concorso, gridarono contro la servitù e le catene». Non fa-

cili non servi, non timidi non audaci, non liberi non schiavi, Hume in Inghilterra, Melon in Francia ed altri costituenti la setta dei discretisti o moderati, mescolarono un po' di franchezza a molta prudenza, e non osando rompere a dirittura la resistenza dei vecchi pregiudizii ed errori, avventurarono soltanto lo spaccio di poche verità, dalle quali però traspare additata la via di far meglio ».

Si volle da cotestoro e più ancora da nuovi economisti moderni distinguere fra lo sbrigliato concorso ed una libera economica concorrenza, fra libertà universale assoluta di commercio ed una libertà regolata.

Ora, siccome il legislatore non potrebbe con un assoluto principio sistematico stabilire sulla convenienza della libertà o della schiavitù di commercio, così si è detto non doversi neppure abbandonare al privato arbitrio l'esercizio delle funzioni economiche; un siffatto abbandono inceppare anzichè promuovere quel libero ed universale concorso inteso dalla scienza della pubblica economia; la sfrenata libertà di commercio in tutti risolversi nella niuna libertà di ognuno: troppo lenti d'altronde apparire, secondo lo Stuart, i compensi che si avrebbero a ritrarre dall'adozione della libertà universale; e dipendendo i medesimi da un concorso di circostanze troppo eventuali, non potere perciò servire di calcolo esatto all'uomo di Stato, il quale non sacrifica mai il vantaggio presente sicuro all'utile incerto e lontano. Doversi pertanto dal legislatore provvedere agli interessi materiali de'popoli (che non sempre possono combinarsi colle teorie) secondo le diverse specialità d'ogni popolo e avuto riguardo alle incostanze interne ed esterne d'ogni paese: conciliare quindi il metodo proibitivo collo spediente di tolleranza; una tal quale concorrenza colle tariffe di protezione.

Romagnosi nel dare una vera idea dell'intervento della pubblica autorità nelle facende economiche e commerciali, magnificando gli effetti della protezione governativa sull'ordine sociale delle ricchezze, spinge l'argomentazione sino ad ammettere che « in senso dei doveri imposti a chi ha il su-

premo regime degli Stati, l'economia può essere considerata come un ramo di governo e come oggetto sul quale cade l'azione delle leggi e della pubblica amministrazione ».

Che il tutelare sia funzione della pubblica podestà nell'esercizio dei poteri privati economici, niuno potrebbe negarlo senza togliere alla azione governativa il più nobile e il più efficace attributo. Ma l'alta venerazione dovuta al nome europeo del grande filosofo economista, non ci riterrà dal domandare con quali fisse basi si potrà stabilire il dove, il quando e il fino a qual segno debba intervenire l'ingerenza imperativa? Quando si potrà dire che una libera universale concorrenza, una piena libertà di commercio sieno atteggiate con tutte le dovute rispettive condizioni, se il principio che dovrebbe dirigere la pubblica podestà riguardo agli affari economici e di governo è di natura tale da subire a migliaia a migliaia le modificazioni secondo li svariatissimi casi particolari? E chi non vede che con siffatto principio, tante sarebbero le soluzioni del quesito di concorrenza, di proibitiva, di protezione quante forano le condizioni speciali d'ogni paese? Chi non vede che l'essenza di un siffatto sistema assume la forma singolarissima del gravicembalo, cosidetto da Francesco Mengotti, de' *Colbertisti riformati*? « Gravicembalo di protezioni e di tasse che ascendono e discendono con regolata legge ed accordo, secondo i rapporti del proprio commercio. E siccome variano continuamente questi rapporti a misura delle circostanze, così deve sempre il politico sedere al suo gravicembalo per temprarne le corde ed ora alzarne or ribassarne il tuono. Guai se succede una dissonanza nella protezione, nella proibizione o nella tassa! Ciò può essere funesto all'industria, al commercio e costare allo Stato molti milioni.

« Allorchè dunque va declinando il commercio e la potenza d'una nazione, egli è indizio manifesto che il suo gravicembalo è stuonato orribilmente o che il suo maestro di musica lo suona malissimo ».

IX. — *Thiers e Guizot: l'elasticità non può attribuirsi al dogma.*

Anche a' dì nostri un uomo di altissima fama storico-letteraria, un ministro di Francia proponeva, non senza pompa d'ingegno, il temperamento di adoperare verso gli Stati esteri le tasse respingenti a proposito, con utilità e misura (1).

Futile e meschino ritrovamento di misura legislativa. L'imposizione de'dazii è regime, come ognun vede, inerente alla ragione di Stato. Ora, l'esercizio del diritto internazionale non è un giuoco da *scacchi* o da *dama*, in cui si possa impunemente colla scaltrezza de'movimenti recar offesa all'avversario.

Il vantaggio, ammesso il caso che ne risultasse, dipenderebbe dall'astuzia, dalla opportunità di un aguato; quindi un tale temperamento sarebbe « tradotto a mezzo di sorpresa, di defraudamento, di spoglio, di corruzione. gli uni e le altre operate con garbo e sotto l'ingannevole velo di una necessaria protezione nazionale ». Sono accarezzate in Francia, specialmente da qualche tempo, codeste teorie d'opportunità, e suolsi dire da'dottrinarii, che la prima legge di un governo abile sia quella, tanto in politica quanto in reggimento economico, di scegliere liberamente la sua condotta a seconda delle circostanze; il che esprimerebbe, come sagacemente avverte Gerolamo Boccardo, che l'abilità politica consista «nel condursi non sulle norme del giusto e dell'onesto, i cui dettami sono sempre invariabili, bensì sovra quelle del caso e dell'evento, volubili consiglieri. Ora, ciò che in morale è riputato colpevole, si potrà avere per buono in politica e viceversa? » Inoltre un cosifatto sistema di usare di una facoltà relativa non può che provocare le estere ritorsioni e la rappresaglia. Diventa quindi sistema di ostilità; e anche senza avere la sapienza infusa dal portafoglio e

(1) Questa teoria è stata vittoriosamente combattuta dal sommo Romagnosi. Abbiamo aggiunto pochi riflessi colla scorta delle di lui confutazioni.

dalla politica, ciascuno vede a lume di ragione che le ostilità servono a reprimere, non a promuovere lo sviluppo delle pratiche commerciali economiche.

Con tale metodo inoltre si viene ad ammettere implicitamente la sentenza, che una nazione non possa arricchire se non col danno dell'altra: quindi le società civili d'Europa e del mondo vengono ad essere rappresentate non come comunanza di genti promuoventi col mutuo soccorso lo sviluppo dei singoli poteri economici e quindi il bene generale d'ognuno, ma come un'orda di ladri intenti a defraudarsi gli uni cogli altri. Ora, domanderemo al signor Thiers se sia codesto un principio morale da ammettersi fra società incivilite?

Nè meno deplorabile io credo la teoria dell'attuale primo ministro della Francia, signor Guizot (1), il quale parlando alle Camere (2) delle riforme commerciali proposte in Inghilterra da Sir Roberto Peel, e confessando essere il Governo francese conservatore, protettore e inteso a mantenere il sistema di conservazione, di protezione, diceva «doversi questo estendere o modificare e rendere elastico, a misura dei nuovi bisogni, a misura di altri bisogni possibili»; quasichè un dogma fondamentale, qual è quello della libera concorrenza e della libertà di commercio fosse, per esprimersi volgarmente, un pezzo di *gomma elastica* da potersi tirare o rilassare a piacere.

«È vezzo in Francia, dice un nostro giureconsulto, di elevare lo stile economico a quella sfera vaporosa dove il poeta trova forme fantastiche e sfumature che piacciono». E furono visti talora scrittori di bellissima fama immolare ad un motto arguto, ad un frizzo, un sentimento giusto e coscienzioso; sacrificare alla parola il concetto.

Coteste arguzie d'argomentazione giovano assai al sofisma, non al risolvimento d'una questione.

Il succennato sistema, che puossi rappresentare come un

(1) Il presente Saggio era scritto tra il 1845 e il 1846.
(2) Discorso del 1° aprile 1846.

regolatore di bilancia continuamente oscillante, fa dipendere ad ogni momento il danno o il vantaggio di uno Stato, di una nazione, dal senno più o meno giusto, più o meno retto, dal criterio più o meno politico, più o meno economico di un Ministro, di un Governo, di un'Assemblea.

Cosifatti dubbiosi risultati potevano essere conseguenza dell'ignoranza sui modi di promuovere lo sviluppo dei principii generali della scienza economico-politica ne'tempi trascorsi: non saprebbero però venir tollerati al dì d'oggi che la condizione della comune equità è base immutabile delle relazioni e degli accordi internazionali.

Ma ammettiamo per un momento che l'applicazione delle tasse proibitive considerata sotto il punto di *vista mercantile* (e non, come dovrebbe essere, di politica economia) sia sempre fatta opportunamente, cioè in circostanza che calzi il gravame all'estero, la protezione al nazionale, noi chiederemo al signor Thiers se alla fine dei fatti egli creda che nei risultati siavi il tornaconto dello Stato e della nazione? No certamente. « Invano voi mi opporreste, grida con nobile ardore Romagnosi, che colle tariffe respingenti e coi vincoli ristrettivi di commercio voi fate la guerra alle altre nazioni e non alla vostra. Una tanta goffaggine può essere creduta da chi non sa che cosa sia mercatura, ma non dagli altri. La vostra abbisogna di generi forastieri o no? La vostra abbisogna di vendere i vostri prodotti o no? Se non v'è bisogno, non vi è cambio, e se non vi è cambio non v'è sborso di tariffe doganali. Ma nel caso opposto, se voi caricate le estere importazioni, non fate la guerra all'estera nazione, ma alla vostra. Il vostro mercante che pagò il dazio, lo pone in conto di prezzo della merce che vende, e però il dazio viene scontato dai vostri consumatori e non dagli esteri mercatanti ».

X. — *L'Inghilterra: suo recesso dal sistema proibitivo dell'estera concorrenza.*

Che più? «l'Inghilterra, la più tenace delle nazioni in fatto di avidità e di soverchieria industriale e commerciale, fu obbligata a recedere a' giorni nostri dal suo esercitato sistema proibitivo e scoraggiante dell' estera concorrenza (1)».

Nè crediate che ciò sia stato colà l'opera generosa dell'economica civile sapienza o del filantropico desiderio di giovare alle comunanze sociali de'popoli, ma fu piuttosto l'effetto delle lezioni dell' esperienza e della forza istessa delle cose, della prepotenza istessa della natura che, nonostante la resistenza de'regimi ricalcitranti e gli ostacoli frapposti dalle gelosie di governo, dalle gare di municipio, spinge a furia e loro malgrado verso un sistema di comune equità le caste, i popoli e le nazioni.

XI. — *Peel e Russel.*

E si fu appunto per le lezioni dell'esperienza che noi vedemmo in oggi per la prima volta un governo possente come quello dell'Inghilterra dichiararsi convertito alle idee della libertà commerciale, ed udimmo il primo ministro della Gran Bretagna (2) apertamente manifestare nella Camera de' Comuni ch'ei non vedeva alcuna ragione di arrossire, nè di esitare a confessare un cambiamento d'opinione basato sui risultati dell' esperienza: che dovrebbe arrossire piuttosto se, dopo questo cambiamento d'opinione, avesse esitato a confessarlo per timore di essere tacciato di leggerezza politica.

Infatti l'esame operatosi da tre anni in quel Regno sull'effetto delle misure adottate in favore della libertà di commercio ebbe per risultato che la dottrina professata sino a

(1) Romagnosi.
(2) Sir Roberto Peel.

quest'oggi per le protezioni non si poteva più sostenere. Nel suddetto periodo di tempo in cui la massima che diresse colà il Ministero fu di ritirare la protezione, vi si ebbe un aumento dall'anno 1842 all'anno 1844, nelle esportazioni all'estero di 42 a 56 milioni, e quindi, senza far conto del commercio colla Cina, vi è stato colà un aumento di 10 milioni sterlini nelle esportazioni.

Se però nè per l'assoluta libertà di commercio e la concorrenza universale, nè per la proibizione o protezione e nèmmeno per il moderato concorso può con risultati metafisici stabilirsi una tesi fissa e generale di utilità, la questione si ridurrà a conoscere se sia in massima a preferirsi o *schiavitù* o *libertà* commerciale.

E qui lo scioglimento non torna difficile. La prima accenna violenza; la seconda, libera azione. In quella v'ha parzialità, privilegio; in questa, uguaglianza di trattamento. Nell'una, viste parziali; nell'altra, altezza e generalità di vedute. In quest'ultima v'ha il risultato più esteso di utilità che vi profitteranno più genti e più nazioni, sebbene possa per avventura scapitarvi una data classe, una data industria, una data città.

Un uomo sommo di Stato (1), oggidì primo ministro d'Inghilterra, parlando della inutilità di sostenere dinnanzi alle Camere rappresentative il sistema di protezione, e dicendo essere i principii in fatto di commercio già stati frequentemente dibattuti e approvati da uomini eminenti, non esitò a proclamare in un'assemblea d'Inghilterra l'universale libertà di commercio. «Lascino i legislatori, egli disse, che il commercio si protegga da sè: tutto anderà meglio».

XII. — *Inefficacia pel secolo attuale de' concetti d'Hutchinson e Canning.*

Solenne ed imponente spettacolo il vedere partir questa voce dal seno di una nazione che fu sempre regolata, in

(1) Lord John Russell.

fatto di commercio, da sistemi di esclusione e da leggi di privilegio! E dove rinvenire più in oggi l'efficacia de' sublimi concepimenti di Hutchinson e Canning che tendevano a fare della Gran Bretagna il magazzeno universale, proteggendo la sua marina mercantile col commercio delle proprie manifatture e col trasporto delle merci altrui, combinando così il sistema dell'esclusione con quello di economia e dirigendoli entrambi al grande oggetto della maggiore prosperità della navigazione? Dove segnalare più in oggi il frutto delle teorie protettrici o ripulsive, per l'applicazione delle quali pareva che il vantaggio di quella grande nazione che produce più, meglio e a miglior mercato di ogni altra, non dovesse necessariamente consistere che nel danno delle sue sorelle europee?...

Un più solenne e generoso principio andrà distruggendo gradatamente le teorie di parziale utilità e farà sì che i Governi e le Nazioni alleandosi in mutua concordia offrano vicendevolmente in olocausto al bene universale dipendente dalla libertà del commercio i rispettivi singoli vantaggi o agricoli o mercantili o delle proprie manifatture, attendendo in progresso di tempo da questa loro vicendevole generosità quelle compensazioni che il maggiore sviluppo commerciale debbe necessariamente produrre.

XIII. — *La Francia dovrà cessare dall'essere protezionista.*

E qui torno alla Francia; e mentre vedo negli annali dell'economia politica primeggiare con quelli d'altre nazioni i nomi di Turgot e di Say; mentre osservo non essere i principii scientifici del libero scambio stati espressi con più vigore ed esposti con più sagacità che nelle opere degli economisti francesi; mentre vedo, in teorica almeno, dichiarati fautori del sistema di libertà di commercio uomini come i signori d'Harcourt, Anisson, Duperron, Rossi e perfino un ministro che occupa a buon dritto, per la sua qualità, il primo posto come amministratore fra i suoi colleghi, voglio

dire il signor Duchatel (1), duolmi sentire insorgere l'opinione che ragioni politiche in Francia abbiano a farvi lungamente aspettare il trionfo dei principii della intera libertà degli scambii.

Lungamente però io non credo, perchè se le recenti mutazioni operate in Inghilterra e negli Stati Uniti hanno già gravemente percosso il sistema della protezione in tutto l'universo, nuove ardite ed efficaci riforme, che stanno forse già maturandosi in altre contrade, e più ancora l'esperienza che fa conoscere alla gran massa dei consumatori il peso delle tasse indirette ch'essa sopporta sotto la forma di protezione, termineranno per dare l'ultimo crollo a quest'edifizio economico-politico non più sostenuto dalla filosofia e dalla morale e che non ha in Francia « che l'appoggio materiale dell'essere protezionista la classe degli elettori che nominano la Camera dei deputati ed essere pure protezionista la Camera stessa ».

XIV. — *Lotta degli interessi del produttore e del consumatore.*

Ed in vero l'economia politica si può (secondo Federico Bastiat) in linguaggio alquanto volgare definire la teoria dei servigj che gli uomini si rendono reciprocamente. La concorrenza dell'opera dell'uomo non può essere più saviamente definita di quello che fece un illustre autore, il quale dice che « l'uomo ha col lavoro due rapporti assai distinti, perch'egli è vicendevolmente produttore di cose utili che non consuma, e consumatore di cose utili che non produce; che quindi la concorrenza deve essere considerata, riguardo a lui, sotto due aspetti molto differenti.

« Al primo punto di vista, quello dell'individualismo, il pensiero intimo, incurabile, eterno d'ogni lavoratore, è la soluzione di questo problema: far sì che le cose utili che io reco nel mondo sociale, vi sieno quanto possibile ricercate

(1) Il presente Saggio era scritto tra il 1845 e 1846. (Vedi appendice al *Corriere Mercantile* di Genova e lo *Spettatore Subalpino* di quelle epoche; quindi *Pensiero Italiano* del 1848.

e rare; ed ecco perchè il produttore, come tale, reagisce contro i suoi concorrenti, li riprova, li distrugge per quanto in lui sta, e chiama in suo ajuto la forza, l'astuzia, la legge, il sofisma, il monopolio, la protezione, la restrizione.

« Ma il problema sociale è questo: far sì che per un lavoro determinato che conferisce al mercato generale, ogni uomo ne ricavi una somma di vantaggio che tenda continuamente ad aumentare e ad equilibrarsi. Tale è l' opera della concorrenza ».

Quanto al concorso de' prodotti naturali chi oserà mai oggidì impugnarne il principio certo, universale? Quale sarà la nazione che ardirà dire tra sè: « E' ci bisogna produrre, far nascere entro il cerchio di nostre frontiere tuttochè ne abbisogna; ed allora saremo indipendenti dallo straniero ».

Se tale fosse stata la mente della Providenza, dice Ricardo Cobden, dessa avrebbe costrutto la terra in altro modo e dato a ciascuna nazione eguali vantaggi di suolo e di clima. — All'Inghilterra, per esempio, sarebbe stata cortese di vino, di olivi e di altri prodotti che le negò: e gli altri paesi avrebbero avuto miniere di ferro e di carbone, che ne compensano la mancanza di quelle altre produzioni di natura. Ma no: la Providenza in suo senno accordava a ciascheduna terra particolari prodotti, cosicchè le nazioni imparassero a vivere unite in legame di pace e di armonia onde acquistare vicendevolmente e contracambiarsi i commodi della vita ».

Inseguendo lo spirito de' succennati principj, la concorrenza viene definita: — l'azione che tende a dissipare la disparità nelle produzioni e nelle rimunerazioni e quindi nel benessere degli uomini. —

La funzione del commercio si è quella, come abbiam detto di sopra, di produrre il ricambio di tutte le utilità fra i viventi. « Natura indusse i popoli, dice Giovanni Papa, allo indispensabile moto degli scambj: in essi tutto è reciproco. Niuna nazione può aspirare all' indipendenza economica, poichè sotto il rapporto economico tutti i popoli formano una

sola nazione. Ledendo le altre offenderà se stessa: respingendone i prodotti perchè di più vantaggioso acquisto che i proprj, s'imporrà volontariamente una tassa e darà una falsa direzione a' proprj capitali. Ecco su quali basi poggia il gran canone della libertà commerciale, articolo della legge naturale e primitiva; capace di consumare coi calcoli della ragione il dettato d'umana fratellanza, che sanzionarono finora i soli sentimenti religiosi — come bellamente rifletteva un arguto ed eloquente francese ».

XV. — *Conclusione: libero scambio, libera universal concorrenza.*

Avverrà tempo (e forse, io spero, non molto lontano) in cui, come disse sir Roberto Peel, « la condizione sociale dei paesi che mantengono con più impegno il sistema protettore sarà contrapposta a quella de' paesi che hanno abbracciato un principio liberale e ne risulterà evidente il bisogno e l'immenso vantaggio della libertà degli scambj fra le nazioni della terra, mercè di cui e crescerà il benessere di ciascuno, ed esse, le nazioni, adempiranno alle mire del Creatore, il quale ha dato alle varie contrade un suolo, un clima ed una capacità di produzione diversi, non per renderle indipendenti, ma perchè sentano anzi la reciproca loro dipendenza per via dello scambio de' loro prodotti rispettivi, che li fa godere in comune de' benefizj della Providenza. Così trovasi nel commercio un mezzo di far progredire la civiltà, di attutire la gelosia ed i pregiudizj nazionali e di consolidar la pace universale, sia per riguardo all'interesse delle nazioni, come in vista dei doveri cristiani ».

Prevalga pertanto il principio della concorrenza universale reciproca di tutte le nazioni ai prodotti naturali, alle industrie, alle manifatture, al commercio ed alla navigazione; principio che mirando ad un sistema di generale prosperità, al bisogno universale delle genti e (1) « al tema santissimo

(1) C. P. Sanguinetti.

di affratellare le popolazioni, chiamandole tutte al banchetto della produzione, investe e contempla un orizzonte che ha per limite i *due poli* e per abitatori l'*intera umana famiglia* ».

XVI. — *Questione parziale d' incidenza: commercio dei grani in Genova.*

Noi siamo per altro ancora lontani dal vedere avverarsi nel nostro paese un sì morale e benefico risultato, perchè parlando più esplicitamente, a cagion d'esempio, del commercio speciale dei grani, ogni qualvolta si volle tentare un verso d'equità sociale economica, i relativi provvedimenti ebbero ad incontrare contrasto e resistenza vivissima per parte dei diversi interessi ostilmente accampati gli uni contro degli altri. — Il bisogno dell'esportazione da paesi ove il genere abbonda, il ritegno per l'estrazione da quelli ove lo stesso scarseggia, l'importazione ne' paesi ove occorre la merce, la libertà dell'accesso per i bisogni del popolo, i vincoli d'introduzione per l'avidità del possessore, l'universale concorso pel bene generale delle masse, il privilegio e la protezione pel guadagno dello speculatore, l'incarimento per l'avido che ha di che vendere, il buon prezzo pel povero che deve comprare; quindi l'interesse pubblico posto a fronte dell'interesse privato; l'interesse de' trafficanti posto a fronte dell'interesse de' cittadini; e l'interesse umanitario posto a fronte dell'interesse governativo. Ma giunge talvolta la fame « questo terribile e spesse volte salutare flagello nella via impreteribile segnata dall'ordine della natura » e producendo nel tempo stesso — e esterminate fortune e disastri — e ricchezze e povertà — e mucchi d'oro e mucchi di cadaveri — e poche gioje e molti dolori — somministra lezioni di morale politica, economia agl' imperanti ed a' governanti, ai capitalisti ed agli speculatori, perchè vediamo svanire in un attimo fortune rapidamente acquistate e impoverita la pubblica ricchezza.

Torniamo al commercio speciale de' grani. Trattasi quì

di quistione vitale, che nel paese in cui scriviamo tocca più direttamente alla sussistenza delle popolazioni e all' importanza del commercio locale E siccome, più che alla pompa di brillanti teorie sistematiche, tengono i nostri connazionali al positivo risultato delle cifre, mi sia permesso di trattar la questione con quella chiarezza e positività di vedute confacenti allo stato de' tempi ed alle condizioni attuali delle facende economiche-commerciali, anche considerate nel solo interesse locale.

I nemici della libertà di commercio e della concorrenza, se pure ancor ve ne sono tra noi, lamentano i funesti effetti dell' adozione di questa, primieramente pel danno che ne conseguirebbe all' impiego dei marinari e de' bastimenti nazionali; in secondo luogo pel niun vantaggio, anzi pel danno che ne risulterebbe al commercio di Genova; terzo finalmente per lo scapito che ne addiverrebbe al grado di potenza dello Stato.

Esaminiamo i loro argomenti:

1° Punto — *Supposto danno alla marina mercantile.*

La libera concorrenza, essi dicono (1), divenuta necessariamente un invito ai legni esteri di provvedere per la consumazione della Liguria il grano che finora provvidero i bastimenti nazionali: debbesi quindi aver nel porto di Genova un' affluenza di navi straniere maggiore di quella che si ha presentemente. Questa affluenza non può accrescere le transazioni commerciali, poichè la consumazione ha un limite determinato che l' eccedente dell' importazione non giunge ad estendere: quindi la diminuzione dei bastimenti nazionali sarà l' immancabile effetto del concorso straniero e questa diminuzione porterà necessariamente quella de' marinai.

(1) Questi argomenti degli avversarj furono prodotti in un opuscolo scritto diversi anni sono dall'avvocato Antonio Solari di Genova per sostenere i diritti differenziali e il privilegio delle bandiere.

Ammessa la concorrenza dei legni esteri nel porto di Genova ad introdurre in Liguria i grani di Odessa, di Napoli e delle isole dell'Arcipelago, i francesi, gl'inglesi, gli austriaci, i greci ve li porteranno in gran copia. Ogni bastimento, ogni marinaro di queste nazioni starà in luogo di un bastimento di un marinaro ligure; e siccome nell' uguaglianza ognuno ha una quota proporzionata, così il genovese sarà ridotto a dividersi la navigazione dei porti dello Stato co' legni di tutte le nazioni, ed a contentarsi di quella quota che nel numero de' bastimenti potesse proporzionatamente toccargli. Nè la bravura e l'economia del marinaro ligure sarebbero ragioni per fargli ottenere una preferenza sugli altri. — Gli inglesi, i francesi sono pur essi esperti marinari: gli svedesi, i danimarchesi, i greci viaggiano a miglior mercato dei genovesi: quindi o la tenuissima differenza di nolo col ligure non esiste, o quand'anche vi fosse non potrebbe motivargli la preferenza, perchè il negoziante estero che sa essere il suo bastimento liberamente ammesso ne' porti liguri, alle stesse condizioni del genovese, trova nel nolo de' proprj legni tanti accessorj da compensar la partita.

Se anche poi un costante merito esistesse nel ligure naviglio, nessuno può impedire ai marinaj delle altre nazioni di uguagliare i genovesi e nell'economia e nella bravura. Codesto merito sarebbe tosto imitato, eguagliato, superato, perchè il desiderio di lucro, ove il lucro facile si appresenti, è cote all' ingegno e vince la stessa natura; quindi nel libero concorso delle estere bandiere si vedrà la marineria genovese ridotta a mendicare un pane sulle navi straniere e adoperare quella sua superiorità, che ora tanto si celebra, in danno della propria patria. Si vedrà il genovese naviglio inoperoso e infracidito scemare ben presto di numero. Si vedranno finalmente i paesi che fan corona alle spiaggie della Liguria marittima rimaner vuoti per effetto di una indispensabile emigrazione e la miseria avvilire i pochi che vi rimanessero e restare rari e miserabili pescatori ove ora si vede

una generazione d'uomini robusti, che portano la bandiera Sarda agli ultimi confini del Nuovo Mondo.

Inoltre in un paese come la Liguria marittima, la di cui principale vitalità è l'industria, i mezzi della sussistenza non emergono soltanto dall'esercizio della mercatura propriamente detta, cioè dalla vendita o scambio dei prodotti del suolo o dell'industria del proprio paese con quelli di altre contrade, sì bene dall'utilizzare in ogni guisa i pochi elementi di prosperità nazionale, l'impiego della materia e l'opera dell'uomo. Ora, ammettendosi la concorrenza de' legni d'ogni nazione, si fa scemare il numero de' bastimenti nazionali; quindi gravi danni si avrebbero a presagire pel decadimento che ne addiverrebbe alle costruzioni navali, per la cessazione della operosità ne' cantieri mercantili, onde la mancanza d'impiego di materiali, di ferro, di legname, di vele, di materie resinose che alimenta l'industria di mille negozianti e produce l'utilizzazione di grandiosi capitali e conseguentemente la mancanza d'impiego di tante classi di gente, come costruttori, carpentieri, mastri d'ascia, calafatti, cordaj, lavoranti ed operaj di simil natura, ai quali l'attivamento delle costruzioni navali mercantili somministra esclusivamente i mezzi di sussistenza.

Rispondo: — Per istabilire prima di tutto che nella concorrenza de' legni stranieri ogni bastimento, ogni marinajo estero starebbe in luogo di un bastimento, di un marinaro ligure, bisognerebbe ammettere il principio che per il movimento de' porti sia metafisicamente statuito dalle leggi della natura e dell'arte quel dato numero fisso di marinaj che attualmente si vorrebbe prefiggere e nulla più; o che il porto sia naturalmente ristretto in tali confini da non potervi materialmente contenere che la quantità de' legni che vengono attualmente ad approdarvi. Ognuno vede quanto sia assurdo un siffatto principio; eppure, senza di questo, io non so come possa reggere l'assunto degli avversarj. Se il maggior concorso de' legni esteri prodotto dalle facilitazioni fatte alle bandiere, fosse ragione per dedurne che ogni nuovo basti-

mento straniero giunto nel porto vi avesse a tener luogo di un legno nazionale, dovrebbe al dì d'oggi ritrovarsi ben diminuito il numero delle nostre vele, giacchè da dodici circa anni a questa parte i Trattati di commercio e di navigazione conchiusi da S. M. Sarda colle diverse Potenze avendo tolti i forti diritti d'ancoraggio e di porto che gravitavano sui legni esteri, fecero sì che affluissero da noi in molto maggior copia di prima gl'inglesi, i francesi, gli olandesi, gli imperiali, i svedesi, i greci e le altre nazioni: ed infatti il movimento de' navigli esteri nel porto di Genova era, prima della stipulazione de' suddetti Trattati, di novecento circa all'anno; il movimento annuale al dì d'oggi è di mille trecento.

Se questo maggiore appulso di navi forastiere avesse dovuto recar pregiudizio alla marina mercantile nazionale, si sarebbe dovuto cominciare a risentirne fin d'allora i perniciosi effetti. E non mancarono a dir vero in quelle epoche i fautori di privilegj a declamare contro queste facilitazioni fatte agli stranieri a detrimento della navigazione nazionale ed a grave pregiudizio del porto di Genova, a cui cessando le rendite dei forti diritti d'ancoraggio sugli stranieri, sarebbero ben presto mancati i mezzi della propria manutenzione.

Eppure non solo da questo maggiore concorso di esteri navigli non ebbe il materiale della nostra marina mercantile a risentire discapito, ma anzi a misura che aumentava il numero de' bastimenti stranieri nel porto, andò gradatamente crescendo quello di legni nazionali, giacchè la forza numerica di questi ultimi era, dodici anni fa, di numero tremila cento ed ora consta di tremila cinquecento. Non solo da siffatte facilitazioni agli esteri non risultò danno alla cassa del porto, ma il prodotto annuo de' diritti d'ancoraggio andò gradatamente aumentando in ragione appunto della maggiore estensione di tali facilitazioni; poichè quindici anni circa or sono, quando l'estero naviglio era in generale gravato di forti diritti d'ancoraggio e di porto, gl'introiti annuali di tali diritti nel

porto di Genova ascendevano a lire centoquarantaduemila circa; e al dì d'oggi che i bastimenti di quasi tutte le estere nazioni non pagano che gli stessi diritti dei nazionali e sono esenti da qualunque pagamento in caso di approdo forzato o quando non facciano operazioni di commercio, l'introito di questi diritti (aumentato progressivamente d'anno in anno) produce la cospicua annua somma di lire centottantaseimila circa.

Non solamente dal facilitato concorso degli stranj derivò danno alle costruzioni navali ne' nostri cantieri mercantili, ma queste pure presero un graduale evidente incremento, perchè quindici circa anni sono, cioè prima dell'attuazione de' suddetti trattati, si costruivano nei cantieri mercantili dei Regj Stati di terraferma cento circa bastimenti all'anno; ed ora se ne costruiscono centocinquanta. La citazione di questi fatti costanti rende inutile qualunque ulteriore argomento.

Nulla poi v'ha di più strano e di più assurdo quanto l'asserire che dalla libera ammissione de' bastimenti esteri sia per tornare danno alla marineria nazionale, che i fautori de' privilegj ci dipingono ridotta in quel caso a mendicar un tozzo di pane. — Si è già dimostrato che dalla concorrenza delle navi straniere non verrebbe danno al numero de' legni Sardi e che anzi quella servirebbe d'incitamento all'aumentare di questi. Come mai si potrà dunque dire che per un maggior numero d'approdi, per un maggior movimento di navigli ne' porti, debba la marineria trovarsi ridotta a mendicare la sussistenza? — Al contrario, essa troverà più mezzi d'impiego, perchè non raramente avviene che i legni d'estera bandiera, o per difetto di proprj equipaggi o per casi di malattie, di morti nella gente del loro bordo o per altre circostanze imperiose, abbisognino di marinari che cercano e ritrovano nella nostra piazza.

Nè giovi qui gridare all'emigrazione, allo spatriamento. L'imbarco de' marinaj nazionali sovra legni d'estera bandiera è vantaggio e non danno alla popolazione, allo Stato. La forza del personale della nostra marina mercantile non

sta in ragione della forza del materiale, giacchè quest'ultima è di tremilacinquecento legni fra grandi e piccoli e quella ascende a venticinquemila individui. Ma de' suddetti tremilacinquecento bastimenti, ottocentocinquanta circa soltanto sono quelli tra grossa e mediocre portata, cioè dalle cinquanta tonnellate gradatamente sino alle cinquecento; ed i quali (presa una media degl' individui rispettivamente necessarj ad equipaggiarli in ragione di otto a dieci per ogni legno, uno per l'altro) non basterebbero che ad impiegare ottomila circa individui; mentre gli altri duemila cinquecento cinquanta legni essendo di picciola portata, cioè dalle due o tre tonnellate gradatamente fino alle cinquanta, non possono porre ad impiego che undicimila circa individui, calcolandone uno per l'altro dai quattro ai cinque per ogni legno.

Risulterebbero quindi disimpiegati almeno seimila individui (non entrando ben inteso in questo computo la numerosa e povera classe de' barcajuoli o battellieri, velieri e cordai, i quali non sono compresi nel suddetto Stato numerico della gente di mare). Ora, deducendo anche dalla suddetta cifra quegli fra gl'individui della maestranza, cioè carpentieri e calafatti, che rimangono impiegati a terra nei cantieri e ne' porti, si avrebbero sempre disimpiegati in piazza e senza pane più di cinquemila marinari.

Da quanto sopra si è detto apparisce evidentemente che il numero delle nostre vele basta soltanto a dare impiego a poco più de' due terzi della marineria: debbesi quindi riguardare come alta ventura che i nostri naviganti possano trovare impiego all'estero e su legni di altre bandiere. In caso diverso come potrebbe tanta gente sussistere? come somministrare i mezzi di vita a tutta la Liguria marittima, che non ha risorse locali e che, dopo la Cina, è il paese più popolato? — D'altronde non trattasi qui di emigrazione che possa tornare a scapito della forza armata dello Stato, perchè la saviezza de' veglianti Regolamenti non concede permesso o passaporto per l'estero che a que' marini i quali o abbiano già effettivamente adempito al servizio militare

di terra o di mare, o si trovino, a termini di legge, in condizioni di non dovervi concorrere. — Ciò posto, tostochè un individuo del litorale abbia soddisfatto ai suoi obblighi verso lo Stato, s'egli non trova impiego su legni nostrali, è interesse comune il dargli facoltà di cercare altrove il guadagno; giacchè altrimenti ei rimarrebbe qui inoperoso a carico dello Stato e della nazione. — È per questo che migliaja e migliaja di genovesi trovansi stabiliti in Levante, Barberia e nell'America e specialmente negli Stati che bagna il Rio della Plata ed i suoi due affluenti, il Parana e l'Uruguay e nel Brasile ed al Messico ed al Perù; e che centinaja d'individui s'imbarcano continuamente su legni diretti a quelle remote regioni, nella speranza di ritrovarvi una qualche risorsa; donde non raramente addiviene che dopo alcuni anni di fatiche tornino poi in patria con pingue fortuna. — L'impiego dunque su navigli d'estera bandiera e lo spatriamento sono non semplice utilità, ma condizione quasi indispensabile all'alimento delle numerose popolazioni della Liguria marittima: dunque la maggiore affluenza de' legni stranieri nel porto non potendo che somministrare mezzi d'impiego a' marinaj nostrali che nol rinvenissero su navigli della propria bandiera, torna a vantaggio anzichè a danno della nostra gente di mare.

2° Punto — *Supposto danno al commercio di Genova.*

Il secondo motivo di querela degli oppositori dell'uguaglianza delle bandiere è il niun vantaggio, anzi il supposto pregiudizio che ne risentirebbe il commercio di Genova. — Vediamo:

« Per prendere rango, essi dicono, fra i popoli commercianti d'Europa e per accrescere o almeno conservare la prosperità nazionale è necessario un commercio attivo e l'impiego de' proprj capitali. Ora, se i Genovesi fossero ridotti a trasportare in Genova i cereali per conto de' negozianti esteri, il loro commercio potrebbe dirsi finito e sarebbe inu-

tile la protezione della bandiera per questa larva di negoziazione. Il lucro che i negozianti esteri farebbero sulla merce rivenduta e destinata alla consumazione interna, assorbirebbe l'utile miserabile prodotto dal trasporto. È il capitale dai negozianti genovesi impiegato nella compra de' cereali, è il negozio attivo che tali compre fomentano, è la ruota di operazioni che ne deriva (poichè tutto non si compra a contante e stanno molte volte in suo luogo permute di produzioni nazionali o di merci estere, sulle quali si fa un primo guadagno), sono i giri di cambiali, gli utili ne' cambj, sono tutte queste cose insieme unite che formano la massa degli utili nel commercio dei grani. Ma se in questo giro di commercio operoso ed attivo consiste la vera ricchezza, bisogna anche confessare che, senza la protezione della bandiera, noi lo vedressimo diminuito ad un grado eccessivo.

« Se i negozianti esteri potessero spedire nel porto di Genova i grani pel consumo interno sopra i proprj bastimenti, ve li farebbero abbondare in tanta copia, che non resterebbe ai negozianti genovesi alcun mezzo per impiegare in questo ramo di commercio i loro capitali.

« La mancanza del commercio attivo nel grano impedirebbe tutti que' negozj intermedj che ne formano la catena; e le permute e li cambj, cominciando dalla spedizione del negoziante fino alla paccotiglia del marinaro, sarebbero assolutamente perduti, poichè non può intaccarsi un sol ramo di commercio senza rovinare o assolutamente o per un tempo più o meno lungo tutti gli altri che vi hanno relazione. Il privilegio della bandiera è quindi un mezzo al commercio attivo, all'impiego cioè de' capitali.

« Inoltre i negozianti esteri manderebbero in Genova commissionarj a ricevere i grani spediti coi loro bastimenti per loro conto; e se in qualche piazza d'Europa gl' indigeni comprano quasi le produzioni dei proprj terreni dagli esteri che vi posero banco, i liguri sarebbero costretti a comprare in Genova dagli stranieri e condotti da bastimenti stranieri i grani necessarj alla propria consumazione. Questa sarà la conse-

guenza immancabile della libera navigazione che con molto ardore e con poca o mal calcolata previdenza si domanda al Governo. Sono questi i danni diretti che ne deriverebbero: i danni indiretti sarebbero immensi e tali che troppo arduo tornerebbe l'enumerarli. Si parli, a cagion d'esempio, delle assicurazioni marittime il cui unico elemento è la navigazione. Se gli esteri potessero provvedere la Liguria di grani ed altri cereali del cui consumo abbisogna, prenderebbero le assicurazioni da loro emporj marittimi, e questo ramo di lucro andrebbe in Genova nel massimo decadimento.

« Se il trasporto delle merci si facesse da bastimenti esteri, il maggior numero delle assicurazioni accaderebbe nei porti delle loro nazioni e Genova perderebbe in gran parte il lucro diretto che l'impresa di assicurare produce e gli utili indiretti che somministra l'atto dell'assicurazione ».

Proseguono i propugnatori a voler provare che dalla eguaglianza delle bandiere non possono sperarsi vantaggi che compensino i danni fin qui accennati.

« Il privilegio delle bandiere, essi dicono, riguarda il solo grano che si consuma nel Ducato, poichè quello che si deposita in magazzeno per trasportarsi all'estero non paga dazio.

« Il Ducato non può consumare maggiore quantità di grano di quella che richiede il suo vero bisogno.

« Nel commercio e deposito dei cereali non può calcolarsi un proporzionale incremento o almeno una costante uguaglianza, poichè il prezzo maggiore o minore dipende dal raccolto de' paesi di produzione da cui si estrae, ed i bisogni maggiori o minori e qualche volta nulli delle provincie e dei regni da cui suolsi tal merce richiedere, costituiscono una causa d'incertezza permanente, che varia ogni semestre la quantità dei depositi.

« Questi principj sono di una verità rigorosa che dilegua tutte le tinte della ideata prosperità. Tosto che la differenza nei balzelli è limitata al solo grano che si consuma entro lo Stato, non si comprende come giungasi a credere che il ces-

sare di detta differenza possa produrre un aumento ne' negozj ed un maggior deposito dei cereali. Sarebbe egli per provvederli agli esteri? no certamente, poichè a tal riguardo la libertà e l'eguaglianza a prò de' legni di qualunque bandiera essendo anche al presente piena ed assoluta, non può essere aumentata e quindi la bilancia del commercio per questa parte rimane la stessa. — Per provvederli all'alimento dell'interna consumazione? Molto meno. La Liguria non consumerà un moggio di grano oltre il suo bisogno per quanti legni esteri possano entrare nel suo porto; e nesuno si darà ad intendere che gli abitanti del Genovesato consumeranno una quantità maggiore di pane, perchè il grano di cui è composto fu condotto piuttosto da legni inglesi o imperiali, che da genovesi. Il bisogno adunque sarà il limite inesorabile del commercio interno o, come vuolsi chiamare, di consumazione. Quindi niun aumento in questo commercio e nei depositi di cereali.

« I bastimenti con bandiera estera provvederanno quella stessa ed identica quantità di grano che attualmente provvedono i legni nazionali; e con qual cumulo di danni lo abbiamo veduto. Potrebbe essere che il rumore del Decreto proclamante la libertà della navigazione producesse momentaneamente una concorrenza straordinaria; ma siccome non farebbe crescere la consumazione di un quarto di moggio, le cose tornerebbero ben presto e necessariamente al primo stato e l'aumento del commercio de' cereali continuerebbe a dipendere come dipende adesso dalle negoziazioni cogli esteri.

« Questa è la conseguenza necessaria di qualunque controversia di questo genere e sotto quanti aspetti si riguardi sarà sempre la stessa.

« È poi un'illusione l'idea che la ricorrenza delle navi forestiere destinate a provvedere il grano per la consumazione della Liguria possa diventare sorgente di ricchezze ai magazzini e botteghe di Genova per le compre che vi farebbero i marinai e capitani di quei bastimenti. Le paghe dei

capitani e marinari sono una porzione del nolo. Queste paghe vengono corrisposte mensualmente e non possono tutte spendersi in un solo porto dove principalmente il viaggio non finisce. Que'capitani e marinari forastieri potrebbero quindi spendere in Genova tutt'al più una porzione delle loro paghe, che è una porzione del nolo. I bastimenti nazionali invece vi portano tutto il nolo e una parte delle paghe».

Negasi finalmente dagli avversarii della libera concorrenza, che il maggiore appulso di navi forastiere che vendessero in Genova i cereali, possa mai influire sulla bilancia commerciale del Porto franco e della città. «Due estremi, si dice, debbono aversi presenti in tutte le mutazioni che riflettono la pubblica economia: il vantaggio che si perde ed il lucro che si spera. Il vantaggio che reca la Marina mercantile nazionale non può mettersi in dubbio. Esso si manifesta in due modi: nell'impiego dei capitali e degli uomini; ed in quella porzione di danaro che, detratto l'interesse dei suddetti capitali e la spesa dei marinai, resta ancora a profitto degli armatori. Questi vantaggi sono tutti rappresentati dai noli e non hanno nè possono avere altra origine che i noli. Centoventi circa bastimenti nazionali vengono ora annualmente impiegati nel solo trasporto dei cereali e conducono in tre viaggi circa all'anno seicentomila circa emine di grano, misura di Genova, che, tenuto un calcolo medio di lire due di nolo per ogni emina, producono la cospicua annua somma di un milione e duecentomila lire; mentre soli trenta bastimenti esteri all'incirca sogliono approdare nel porto recando, con eguale termine di proporzione, novantamila circa emine. Ora, il decadimento della Marina mercantile farebbe cessare quei noli; dunque si avrebbe un danno gravissimo ed immancabile. Un altro danno risulterebbe dalla perdita del lucro che il negoziante genovese fa sulla vendita del grano; e sebbene questo lucro ricada a carico de'compratori egualmente genovesi, pure è un vero lucro dirimpetto agli esteri, poichè essi lo espor-

tano, mentre quegli il ritiene entro lo Stato e ivi lo pone in circolazione».

Conchiudono quindi gli avversarj «che per incontrare tali danni la semplice speranza di un migliore avvenire sarebbe motivo insufficiente, e che si richiederebbero calcoli ben sicuri e forniti quasi di certezza matematica, per avere il coraggio d'intaccare il mezzo più grande di ricchezza che abbiano mai posseduto i Genovesi, cioè la navigazione. Ma che nelle circostanze e nei modi attuali del commercio, non solamente la certezza, bensì la speranza la più temeraria può dirsi sbandita.

«I legni esteri che approderanno in Genova con cereali o debbono appartenere a paesi di produzione e ad un tempo marittimi, ovvero a paesi marittimi e che non abbiano grano da esportare. Fra i primi figurano solamente le Sicilie e la Russia, poichè finora l'Egitto, la Barberia e l'Impero Ottomano debbono riporsi fra i paesi di semplice produzione, essendo sforniti di proprio naviglio. Fra i secondi si contano unicamente gli Inglesi, i Francesi, quei di Livorno e di Trieste.

«Napoli ha pochi bisogni e vi commerciano direttamente gli Inglesi e i Francesi che vi portano le proprie manifatture senza l'onere di un lucro intermedio. Quindi non si può sperare che i suoi bastimenti introducano in quel Regno manifatture o nostre o depositate nel nostro Porto franco. Lo stesso deve dirsi della Russia, oltrecchè il suo naviglio, quanto al Mediterraneo, è molto ristretto e non può fornire speranza di compenso a verun danno.

«La Francia e l'Inghilterra vivono sotto un sistema di esclusione, e si aggiunge che queste due nazioni forniscono di manifatture tutti i porti del Mediterraneo; quindi i loro legni non possono riportare ciò che hanno prima esportato.

«Livorno e Trieste hanno portofranco, ed è impossibile che i loro negozianti comprino in Genova ciò che traggono direttamente dai luoghi di fabbricazione».

Affermano in fine gli oppositori della libera concorrenza

« essere pure fallace il supposto calcolo che i bastimenti esteri venuti in copia nel porto di Genova vi comprerebbero manifatture estere e manifatture e prodotti nazionali per trasportarli in luoghi nei quali ne fosse permessa l'introduzione.

« Quanto alle manifatture estere, essi soggiungono, sarà sempre più facile che sieno comprate nei luoghi di fabbrica, che nei luoghi ove sono già caricate delle spese di trasporto e di un primo guadagno come in Genova.

« Quanto poi alle poche manifatture e agli scarsi prodotti nazionali, i legni genovesi sono più che sufficienti per trasportarli ove sia possibile il venderli e sonovi in Genova negozianti occulati abbastanza perchè sappiano colà inviarli con spedizioni dirette, le quali produrranno sempre un maggiore smercio, perchè sgravate dal lucro che vorrebbe farvi un compratore intermedio.

« Che se mai potessero accadere quelle compre e quei trasporti col mezzo di legni esteri, non perciò aumenterebbe lo smercio; ma siccome da rovina viene rovina, così gli esteri comprerebbero in Genova per trasportare altrove quella quantità stessa, nè più nè meno, di merci che i Genovesi ora vi spediscono e potranno sempre spedirvi direttamente col proprio naviglio. In tal modo si rinunzierebbe agli esteri il maggior vantaggio che può sperarsi vendendo le proprie merci nei luoghi di consumo; si perderebbero assolutamente i noli dei bastimenti; la Marina mercantile precipiterebbe di più e faressimo come il Portogallo che vende il suo vino agli Inglesi a Lisbona e lo carica sopra le loro navi ».

Da tutte le suaccennate considerazioni i sostenitori del privilegio della bandiera nazionale, che è quanto a dire dei diritti differenziali sui cereali, inferiscono che l'ammissione degli esteri tornerebbe di gran pregiudizio al commercio di Genova.

Rispondo.—Che per prendere o mantenere un rango fra i popoli commercianti d'Europa sia necessario un commercio attivo e l'impiego de' propri capitali, ella è cosa verissima.

Ma che la protezione della propria bandiera sia l'unico mezzo all'attività di questo commercio e all'utilizzazione del proprio danaro e che l'ammissione delle estere bandiere segni la decadenza della nazionale prosperità, oh questo è assunto quanto assurdo altrettanto fallace. Tale ammissione non porta per conseguenza che i Genovesi sieno assolutamente ridotti a trasportare in Genova i cereali per conto dei negozianti esteri; molto meno che debba cessare la ruota delle operazioni che ne conseguono, come i giri di cambiali, gli utili ne' cambi ecc.

E quando mai, ammettendo i cereali anche con legni di altra nazione, si dirà che il commercio di questa derrata sia minorato o paralizzato? Quando mai promuovendo l'importazione di una maggior quantità di granaglie in Genova, si dirà che rimangono rovinati tutti i negozii intermedii o che vi hanno relazione? — al contrario — più grande sarà la quantità de' cereali importati, maggiore sarà il movimento delle operazioni commerciali indirette che ne derivano, cioè mediazioni, trasbordi, sbarchi, magazzinaggi, permute, vendite ecc.

Per sostenere il principio che il privilegio della bandiera sia l'unico mezzo al commercio attivo e all'impiego dei capitali, bisognerebbe stabilire che, tolto questo privilegio, il commercio attivo dei grani mancasse. Ora, appare invece che quando tal privilegio non esisteva, codesto ramo di mercatura aveva non solo la stessa, ma una maggiore attività. Ce ne appelliamo alle risultanze numeriche delle importazioni fatte prima della emanazione della Legge di protezione della bandiera, pubblicata nel 1824.

Gli avversarj non hanno potuto infingersi sulla minore quantità de' cereali importati dopo quell'epoca, sullo scapito che ne conseguì al nostro deposito dei grani che si dirigono a provincie straniere e sulla diminuzione e la paralisia degli affari cominciata all'incirca a quell'epoca e cresciuta insensibilmente in appresso; ma dissero che conveniva studiare l'origine di un tal risultato in motivi più alti e

ben diversi da quella legge, come per esempio — nel crollo universale che ebbe in allora il commercio da Nuova-York sino a Lima, e da Manchester fino a Parigi e Pietroborgo, o nell'audacia enorme d'immoderate imprese, che volse i capitali ad alimentare impieghi lontani o di tarda restituzione; o sì bene nella eccessiva produzione sempre cresciuta dirimpetto alla consumazione più lenta ed anche stazionaria; o finalmente nello stabilimento degli emporii di nazioni che possono chiamarsi commercianti per eccellenza; — da quali avvenimenti si vorrebbe essersi sentita una scossa in Genova come luogo in cui il torrente estendeva il suo impeto e non già come il sito ove avesse la propria sorgente.

Noi lascieremo alla sagacità degli esperti economisti il riflettere se più alle cause or ora indicate, che alla legge di privilegio sopracitata debbasi attribuire la risultata minor quantità di cereali negli anni successivi al 1824. Basti per noi aver accennati dei fatti che concorrono evidentemente a provare che la universale concorrenza non può in ogni caso che far aumentare le importazioni di queste derrate e dare una maggiore attività a questo commercio.— Il privilegio pertanto dato ad una bandiera, che esclude il concorso di tutte le altre, è piuttosto un mezzo ristrettivo al commercio medesimo.

Ed infatti gli oppositori dell'estera concorrenza non hanno potuto sottrarsi all'idea della straordinaria importazione di grani che il rumore della generale ammissione de' legni stranieri farebbe piovere nel nostro porto. Ma dissero che un grave danno sarebbe da ciò risultato. — E sapete qual è questo danno? — Che i legni esteri farebbero sempre abbondare in Genova i grani in tanta copia, da non rimanere più ai forti negozianti genovesi alcun mezzo per impiegare in questo ramo di commercio i loro capitali. — E l'abbondanza, soggiungo io, di questi generi di prima necessità e il buon prezzo de' medesimi e il colmo de' magazzeni e la facile sussistenza de' cittadini e l'agiatezza che ne consegue alla vita economica di tutte le classi, sono forse codesti al-

trettanti danni da lamentare?... — Che deplorabile condizione di un popolo l'essere ridotto a vivere con poca spesa nell'abbondanza!!!

Atterriti però gli avversarj dal lusinghiero spettacolo di questi immancabili vantaggi, aggiunsero che le cose tornerebbero ben presto nel primo stato perchè, malgrado la generale concorrenza degli esteri, non potrà mai venire in Genova quantità di grano maggiore a quella che vi giunge al dì d'oggi; giacchè « il privilegio della bandiera nazionale riguardando il solo grano che si consuma nel Ducato (quello importato per l'estero non paga dazio) ne risulta per conseguenza che il bisogno è pel Genovesato il limite inesorabile di questo commercio; che il Ducato non può consumare maggiore quantità di grano di quello che richieda il suo vero bisogno; che gli abitanti del medesimo non puonno mangiare una quantità di pane maggiore di quella che mangiano attualmente; e che conseguentemente, malgrado l'ammissione degli esteri, non potrà mai venire in Genova che lo stesso ristretto numero di carichi che vi arriva oggidì, colla sola differenza che questi vi saranno importati da bastimenti stranieri, invece che da legni nazionali.»

Ma come può darsi nello stesso tempo che piovi in Genova una copia di grani tanto grande da invadere la Liguria marittima e da non permettere l'impiego de' nostri capitali, e che non possa, malgrado la concorrenza, venirne in Genova quantità maggiore di quella che vi giunge oggidì pel consumo interno? — Qui v'ha contraddizione. O l'eguaglianza di trattamento delle bandiere non porta alcun aumento nelle importazioni dei cereali, e allora non sta questo temuto gran profluvio di grani; o ha luogo questo profluvio, e allora non può stare il termine di restrizione alla quantità sovradetta.

È pure falsa l'altra conseguenza che si vorrebbe trarre dall'uguale trattamento delle bandiere, che il lucro cioè in ora prodotto dalle assicurazioni marittime andrebbe affatto perduto. Domanderò io primieramente se le compagnie d'assicurazione non esistevano prima dell' emanazione della legge

di privilegio, e se per la piazza di Genova erano sconosciuti i guadagni diretti e indiretti che producono le assicurazioni? Niuna influenza può avere la qualità o il colore di una bandiera alberata su di un bastimento, dal momento che tutte le navi sono trattate sul medesimo piede, e che non v' ha nè per l'una nè per l'altra differenza di sorta nei carichi e nei vantaggi. — L'uguaglianza di trattamento nelle transazioni commerciali marittime pone al livello in questa materia la condizione generale delle cose e degli uomini. Puonno gli esteri assicurare per ogni dove merci e bastimenti esteri e nazionali nella istessa guisa che i nazionali puonno assicurare per qualunque destinazione navi e mercanzie nazionali e straniere. Se i negozianti esteri (come si dice) manderebbero in Genova commissionarj a ricevere i grani spediti, i negozianti genovesi manderebbero, quando il credessero opportuno, commissionarj nella piazza estera ad effettuare le spedizioni.

Il negare poi che la ricorrenza nel porto di un numero molto maggiore di legni stranieri possa diventare sorgente di maggiore ricchezza ai magazzini e alle botteghe di Genova per le compre che vi fanno i marinai e capitani di quei bastimenti, è il negare la conseguenza matematica di una regola di proporzione. Se l'approdo, a cagion d'esempio, di mille legni esteri produce alla città un profitto di trecentomila lire, chi negherà che approdandovene tremila non abbia un tal profitto ad aumentare in proporzione fino a novecentomila lire? — Nè per risentire questo vantaggio è necessario che gli equipaggi de' legni esteri abbiano a spendervi tutte quante le loro paghe. Se i capitani e marinai nazionali portano qui tutto il nolo e una parte dei loro salarj, mentre gli esteri non vi spendono, come si è detto, che una parte delle paghe, ciò non impedisce che questi ultimi approdando in maggior copia nel porto, apportino maggior vantaggio alla città.

Tanto più assurdo egli è poi il negare che il maggiore appulso di navi forastiere che portassero in Genova dei ce-

reali possa mai influire sulla bilancia commerciale del portofranco e della città. La teoria dei due estremi da aversi presenti nelle mutazioni di pubblica economia, cioè *il vantaggio che si perde ed il lucro che si spera*, non calza nel nostro caso. Abbiamo dimostrato evidentemente che la temuta rovina della nostra marina mercantile è un sogno, e ch'essa esisterà sempre perchè gli elementi non mancano, e che sarà sempre fiorente come lo è sempre stata, anche quando erano ammesse le estere bandiere: dunque qui non si tratta di perdere alcun vantaggio.

È chiaro inoltre ed evidente che un appulso di bastimenti immensamente maggiore, di qualunque bandiera essi sieno, che un'importazione egualmente maggiore di merci e cereali (giungano essi con legni più nazionali che esteri) non puonno che aumentare i negozj e le transazioni commerciali e tutte le operazioni che ne conseguono. Dunque qui non si tratta di lucro sperato, bensì di certo guadagno.

In fatti, si ammetta l'abolizione dei diritti differenziali e l'uguale trattamento delle bandiere, quale sarà il risultato di questa disposizione? Non già minori operazioni di commercio, ma anzi maggiori, colla differenza che a vece di essere importate per ogni anno nei porti nazionali settecentomila emine di cereali che ora vi si recano quasi intieramente da bastimenti nazionali, ve ne saranno recate più d'un milione, ma da legni di diverse nazioni. In luogo di tante speculazioni in generi coloniali che ora vengono fatte con legni di bandiera nazionale pel complessivo ammontare, a cagion d'esempio, di quattro milioni di lire all'anno, se ne faranno per la somma maggiore di sei milioni e più, fra bastimenti nazionali e stranieri. Anzichè esservi nei porti de' nostri Stati un movimento annuale di ottomila bastimenti, quasi tutti di nazionale bandiera, vi sarà un movimento di diecimila legni e più, di cui una buona parte stranieri.

Che importa però alla classe de' commercianti (aliena da spirito di lustro apparente, amica d'ogni popolo con cui

trovi a trafficare, speculatrice e positiva) che importa ad essa che le straniere derrate sianle recate da legni più dell'una, dell'altra nazione, e che le proprie sienle esportate da bastimenti più nazionali che esteri, se dalla concorrenza generale d'ogni bandiera derivano maggior movimento di navigli ne' porti, maggiore importazione ed esportazione di merci, maggiore traffico collo straniero, più rinnovate speculazioni e quindi più forte guadagno?

Stabilita la perfetta eguaglianza nel trattamento delle navi nazionali e straniere, poco preme al trafficante della merce che sul naviglio che la importa o la esporta sventoli più una bandiera che l'altra, cioè più Francese, che Sarda, che Toscana, che Inglese, che Turca.

E qui conviene notare che gli argomenti che noi combattiamo de' nostri avversarii versano tutti sul tema ipotetico che venisse ne' nostri Stati ammessa la libera concorrenza senza la condizione esplicita di una generale reciprocità per parte degli altri. Quindi il timore di una tale disposizione angosciava l'animo de' sostenitori del privilegio, i quali esclamavano con dolore che « se una nazione adotta la libera concorrenza fra la schiavitù delle altre, perde la libertà propria, e rimane schiava della schiavitù de' vicini ».

Sarebbe ancora da questionarsi se gli effetti del suddetto divisamento fossero per riuscire pregiudizievoli a quello Stato che avesse ammesso la concorrenza; ed ove tale si fosse la nostra condizione, ci basterebbe l'animo di provare con ragioni evidenti che maggiore ne risulterebbe il vantaggio che lo scapito.

Ma qui nel nostro caso adottandosi per principio la universale reciprocità del libero concorso, le stesse facilità che sarebbero per avere i bastimenti e gli oggetti di commercio esteri nei porti nazionali, lo avrebbero pure le importazioni de' legni nazionali ne' porti esteri; quindi reciproco compenso nel trattamento e nelle transazioni commerciali; quindi niun motivo per deplorare una mal supposta decadenza nel nostro commercio

È come mai dalla libertà commerciale e dalla ammissione delle estere bandiere, se ne potrà dedurre la perdita del *mezzo più grande di ricchezza che abbiano mai avuto i Genovesi*, cioè *la navigazione*?... Quanto più cresceranno i rapporti e le operazioni del commercio marittimo, tanto più vi guadagnerà quella nazione che può maggiormente disporre de' mezzi materiali per effettuare simili operazioni. Ora la liguria marittima conta in oggi, come si è detto, venticinquemila individui di marineria, e tremila cinquecento bastimenti: possiede venti porti di mare, due de' quali i più rinomati del Mediterraneo, uno per la mercatura, l'altro per la sua vastità e sicurezza, e venti cantieri da costruzioni navali: dunque la Liguria marittima non potrà che fiorire col crescere dei rapporti e delle transazioni commerciali marittime. — E forse che quando non esistevano le restrizioni e i privilegi della bandiera, quando i nazionali e gli esteri veleggiavano liberamente i mari, importando ed esportando merci, senza diritti differenziali, mancava l'attivo esercizio della marineria, mancava la vita al commercio?... — Chiedetelo ai tempi andati, quando il ligure naviglio era padrone dei mari. Chiedetelo alle opere monumentali innalzate, per effetto de' pingui guadagni del commercio marittimo, nella nostra metropoli. Chiedetelo alle sterminate ricchezze accumulate da' nostri oculatissimi mercatanti. Chiedete loro se queste furono l'effetto di restrizioni apposte alla libertà di commercio o della imposizione dei diritti differenziali o di tasse repulsive dell'estera concorrenza.

Per provare che una tale libertà è dannosa al nostro commercio e che le restrizioni e i privilegi lo favoriscono, bisognerebbe che mi faceste vedere che allorquando desso esisteva, il commercio nazionale languiva; e che quando furono proclamate le proibizioni, esso prese uno slancio, un miglioramento, un progresso. Ma i fatti ci dimostrano il contrario.

Tralasciamo di seguitare i nostri avversarj nella enun-

ciativa da essi fatta della situazione speciale di diversi paesi e del sistema di esclusione di diversi altri, per trarne la conseguenza che niun vantaggio noi ritrarremmo dal libero concorso degli esteri.

Il principio della universale reciprocità, che è scopo di quest'opera di erigere in diritto d'internazionalità fra le nazioni, distrugge in massima parte le eccezioni d'interesse locale, di risultati speciali da paese a paese. Cotesti minuti esami e di dettaglio si addicono piuttosto ai limitati calcoli dell'uomo di gabinetto che alle viste grandi ed estese dell'uomo di Stato. Una legislazione generale di libero esercizio di mercatura e di navigazione non può che riuscire di utilità generale. E quand'anche avesse, per la natura istessa dell'ordine impreteribile delle cose, ad avverarsi lo scapito di un Municipio, di una Città, di una Provincia, non fallirebbero a queste in progresso di tempo le compensazioni nel maggior sviluppo commerciale che debbono immancabilmente produrre le stesse facilitazioni, accordate che sieno.

Un risultato umanitario frattanto deve qui necessariamente e subito conseguirne. La libera concorrenza dei grani aumentando il numero de' venditori, fa diminuire il prezzo della merce e il popolo in generale ottiene a più buon mercato quest'articolo di prima necessità. Gli è vero che ad alcune egregie case di commercio che nello stato attuale di protezione e di diritti differenziali esercitano quasi esclusivamente il monopolio, minoreranno i guadagni sul traffico di queste derrate. Ma qual è l'imperante, il filosofo, l'economista che al benessere universale della popolazione anteponga l'arricchirsi di alcuni di una data classe di gente? Qual'è l'economista, l'imperante, il filosofo che non riguardi come scopo morale il ridurre il privato predominio di pochi alla condizione dell'equità comune? ...

Molti altri incalcolabili vantaggi saranno la conseguenza certa e necessaria del libero concorso. — Aprasi infatti il porto ai bastimenti di tutte nazioni; e maggiore affluenza di legni dovrà necessariamente verificarsi; e maggiore im-

portazione di merci e derrate; e maggior movimento di affari; e Genova potrà divenire il magazzino del Mediterraneo, tanto più dopo i nuovi e celeri mezzi di comunicazione in corso di eseguimento col Piemonte e dopo l'attuazione di quelli in progetto per la Svizzera, per la Francia e (a Dio piacendo) per la Lombardia. L'appulso inoltre di tante navi fornite di estera marineria non potrà che rianimare il commercio nella città; le botteghe, i negozj risentiranno degli utili dall'accorrenza di capitani e marinai forastieri, che vi spenderanno parte del prodotto de' loro viaggi; mentre la grande quantità dei cereali arrecherà vantaggio ai proprietarii de' magazzeni ove si ripongono; procurerà più estesi guadagni a guardiani che li custodiscono, ad uomini di giornata che li palleggiano, a facchini che li sbarcano, li trasportano; e saranno più ripartiti gli utili sul commercio di queste derrate; e la popolazione li otterrà, come si è detto, a minor prezzo; e da questo maggiore sviluppo del commercio anche l'erario ritrarrà maggiore vantaggio.

3° Punto — *Supposto danno alla potenza dello Stato.*

Ma qui mi attendevano i sostenitori del sistema de' dazj differenziali, per emettere in ultima analisi la conseguenza del danno che dalla ammissione delle estere bandiere deriverebbe al grado di potenza dello Stato. E non sembrano a prima vista senza una tal quale apparente ragionevolezza i loro argomenti che provocano in modo particolare l'attuazione del Governo.

« Il Sovrano del Piemonte, essi dicono, coll'acquisto della Liguria e di tante spiagge marittime, con due porti i più rinomati del Mediterraneo, uno per la mercatura e l'altro per la sua vastità e sicurezza, Genova e la Spezia, ha bisogno di una flotta ogni qualvolta dirimpetto alle potenze eguali o minori voglia conservare l'indipendenza marittima, come conserva l'indipendenza terrestre. Quando pure non avesse la Liguria, sarebbe obbligato a tenere una flottiglia

pel possesso della Sardegna, a costo anche di mantenerla nei porti di quell'isola. La spedizione di Tripoli, le contese antiche e recenti con altre Reggenze di Barberia debbono avere persuaso i più schivi che la sola forza materiale può far rispettare la bandiera Sarda dagli affricani del Mediterraneo. Inoltre l'estensione del commercio de' Genovesi, i Consolati sardi nelle più remote regioni, il bisogno di proteggervi la nostra navigazione, la dignità infine del Governo rendono indispensabile una discreta forza navale.

«Questa forza, mentre riunita basta a tenere in freno i barbari, a difendere la Sardegna e munirla di truppe in un caso qualunque, a rendere meno rigoroso un blocco cui Genova andasse soggetta, a trasportare con sicurezza corpi di truppe nella contea di Nizza, disunita è appena sufficiente ad eseguire le missioni e gli avvisi che per caso il Governo dovesse sollecitamente e ad un tempo spedire a diversi suoi consoli o a governi esteri. Il sistema quindi della nostra marina di guerra nel modo con cui lo vedemmo finora amministrato produce non uno, ma tre vantaggi ben distinti ad un tempo — provvede al servizio della monarchia — presta sufficiente tutela al commercio dirimpetto alle potenze barbaresche ed alle nazioni di forza proporzionata, con le quali potessero nascere collisioni d'interessi — accresce forza e difesa in un caso qualunque, anche di ostilità con potenze maggiori.

« La conservazione pertanto della marina reale è necessaria allo Stato, essa protegge la mercantile; e questa nel promuovere tutto ciò che riguarda la prosperità della navigazione, contribuisce essenzialmente al sostegno della militare. Dunque tutto ciò che può recare un assoluto pregiudizio a quest'ultima (cioè diminuzione di materiale e personale mercantile) tutto ciò che può renderne difficile la conservazione e in caso di bisogno ritardarne l'armamento, le mosse e la sortita, diventa contrario alla sicurezza ed al grado di potenza dello Stato.

« La floridezza della navigazione e la quantità dei basti-

menti destinati al commercio fa sì che esista continuamente un numero di marinaj, de' quali il Governo può disporre pe' legni dello Stato, senza inceppare la marina mercantile. Ma se questa sia di soverchio ristretta, se l'apparenza della sua floridezza non spinge gli uomini a dedicarvisi, se l'idea di trovarvi facile impiego non trattiene la gioventù sulle spiagge liguri, accaderà che in un paese marittimo per eccellenza, il Governo sarà costretto a mantenere continuamente gli equipaggi intieri o si troverà sprovveduto nel momento del pericolo, e dovrà sguarnire tutti quei pochi bastimenti mercantili che saranno ancora rimasti.

« Ora, la libera concorrenza e l'uguaglianza di trattamento delle bandiere, ammettendo indistintamente i legni e le marinerie d'ogni nazione e togliendo ai nazionali l'esclusiva del maggior movimento della navigazione, ristringe soverchiamente la quantità delle vele e de' marinari nazionali. — Dunque la libera concorrenza colpisce l'interesse dello Stato in una delle sue parti vitali, che è a dire il grado di potenza: dunque debb'essere rigettata ».

Rispondo. — Codesto è argomentare da persone condannate all'idiotismo economico. — È certo, e niuno il contrasta, che una competente forza navale di guerra proporzionata all'entità dello Stato è necessaria. Si è già provato che la concorrenza de' bastimenti esteri non fa punto diminuire il numero de' legni e de' marinari nazionali, e che anzi promuove coll'emulazione l'incremento del personale e materiale della nostra marina mercantile. Ma come mai, anche nella peggiore ipotesi, si potranno elevare timori sulla mancanza d'individui per avere al completo in circostanze di esigenze dello Stato il corpo reale equipaggi della marineria militare, se questo non arriva complessivamente ad un millecinquecento individui, mentre la forza numerica della marineria mercantile ascende a venticinquemila?

Che se si voglia considerare anche la forza numerica delle nostre navi da guerra rimpetto a quella dei nostri bastimenti di commercio, per accertarsi che in qualunque evenienza

non sarebbero per mancare allo Stato gli elementi materiali, basta accennare che la prima è di venti bastimenti, oltre alcune lancie cannoniere; e che il naviglio mercantile della marina sarda ascende a tremilacinquecento bastimenti.

Come mai dunque, dopo i succennati confronti, si potrà avere motivo di temere che la concorrenza nel nostro porto delle navi di commercio straniere abbia a produrre una tal decadenza nel personale e materiale della marina mercantile da vedersi mancare i mezzi di supplire alle fortuite esigenze della marina militare, per trarne quindi una conseguenza di danno al grado di potenza della nazione? In verità che un simile obbietto cade nel ridicolo, ove si voglia, a mò d'esame, fare su dette cifre una regola di proporzione.

Che se p ensaste per avventura che un grido di guerra marittima o l'allarme di una spedizione navale fossero tali da promuovere l'evasione de' marinai o da generare le difficoltà temute dai nostri avversarii per l'equipaggiamento della flotta, toglietevi pure d'inganno. La storia ci mostra evidentemente quale sia l'indole e la natura della marineria Ligure-Sarda; e senza riandare i fatti de' tempi trascorsi, gli esempi che ci cadono sotto gli occhi provano a sufficienza quanto sieno ingiusti, dirò anzi oltraggianti, i suddetti non creduti ma sognati timori.

Nel 1833 allorchè la rottura delle amichevoli relazioni con Tunisi provocò l'armamento in guerra di tutta la squadra sarda per imporre colla forza la legge a quella Reggenza, non solo furono completati e allestiti con mirabile celerità e senza il menomo ostacolo i regii equipaggi, ma l'ammiragliato trovossi affollato di domande di marinari che bramavano ansiosamente far parte della spedizione e di provetti capitani che sollecitavano il favore di prendere in quella circostanza servizio sulle regie fregate (ed alcuni de' quali ebbero il comando di regie cannoniere), non mossi da altro allettamento che dalla speranza d'un fatto d'armi; e tutta la buona disposizione del Governo non bastò a soddisfare i moltissimi desiderii. Bisogna pur convenirne: il nostro

marinajo è ardito in pace e, direi quasi, temerario in guerra. Ha conoscenze pratiche di una certa elevatezza in ciò che riflette gli elementi ch'egli deve combattere, il segnalare degli astri, il variare dell'atmosfera, le indicazioni della bussola, le sonde, le fortune di mare, gli approcci; in ciò che concerne alla situazione geografica delle terre e delle regioni che scorre, all'indole, agli usi, ai costumi, alle risorse commerciali de' paesi ov' egli va trafficando. È sobrio, intelligente, sagace: ha la coscienza del proprio operare, sente la dignità della propria missione; e trattato da uomo, non da strumento, diretto colla giustizia e la severità de' comandi, animato coll'esempio, il nostro marinajo farà prodigj d'azione e di coraggio.

Provata pertanto la insussistenza del terzo obbietto degli avversarj relativo al timore di minoranza nel grado di potenze della Nazione, aggiungeremo, riepilogando le idee sul triplice tema della questione, che la potenza positiva di uno Stato consiste principalmente nella ricchezza de' cittadini; e la istoria c'insegna che il sistema di privilegio impoverisce e che il libero concorso ingera prosperità e la esperienza dei fatti dimostra che un sistema di emulazione commerciale avvalorato colla forza di leggi ristrettive o con gelose tariffe daziarie, è disastroso all'interesse di una nazione, quand'anche si consideri l'effetto dal solo lato della potenza di governo.

Conchiudiamo: l'industria nazionale non deperisce per il libero contatto coll'industria straniera. Il concorso de' legni esteri non reca danno alla nostra marineria mercantile, non altera punto le condizioni del nostro paese rispetto alla conservazione di una competente marina di guerra. L'uguale trattamento delle bandiere non porta pregiudizio al nostro commercio; serve anzi a promuoverne vieppiù lo sviluppo.

Il commercio degli Stati-Uniti d'America è stato per lo meno stazionario sotto l'influenza delle leggi proibitive. — In Inghilterra a misura che si andarono diminuendo i dazj, crebbero gli utili alle popolazioni, le entrate allo Stato. —

In ogni dove le libere aperture al commercio e le ammissioni delle estere bandiere produssero il tornaconto dello Stato non solo, ma l'incivilimento de' popoli e il miglior essere d'ogni umano consorzio; perchè il corso naturale dei destini tendendo a ravvicinare le nazioni co' vincoli di una reciproca utilità, le conduce insensibilmente ad una federazione di lunga pace, d'interessi, di fratellanza.

Uno spirito quindi di associazione, di mutuo soccorso deve prevalere vicendevolmente fra gli uomini d'ogni paese, d'ogni contrada. Questo spirito nelle nazioni deve succedere all'ingerenza imperativa della pubblica podestà sui poteri privati economici; ed egli è appunto per promuovere in ogni dove questo spirito filosofico morale ch'io ho stabilito in questo Saggio di codificazione il principio della libera concorrenza e della libertà universale di commercio, senza eccezioni o clausole ristrettive, calcolando le nazioni e le società in quello stato normale, in cui potrebbero senza gravi difficoltà convenirsi.

Dico normale perchè, ad onta degli aforismi teoretici dei Riformati, de' Discretisti, de' Thieristi, de' Guizotisti e di tutte le sette degli economisti politici, egli è innegabile che la nazione la quale abbisogna di sistemi proibitivi, di tasse di protezione per sostenersi e per progredire « è un corpo infermo che abbisogna di medicinali e specifici per ottenere la propria conservazione ». Procuriamo di mettere le nazioni in uno stato naturale di sanità, che è a dire in un sano e generale temperamento economico e cesserà il bisogno di ricorrere ai mezzi dell'arte.

Al dì d'oggi che la navigazione ha preso per ogni dove un'energica spinta e che la si va riducendo a mirabile perfezionamento per mezzo del vapore, « se è bello accompagnar col pensiero i continui sforzi che fa la scienza per sempre più estendere l'applicazione di siffatto ritrovamento, sia col semplificare i mezzi meccanici, che col dirigere a rassicurare la forza motrice », è pure indispensabile che i governi non si rimangano addietro dal concorrere coi mezzi morali

ad uno scopo sì utile all'industriosa comunicazione de' popoli. In commercio « lo stato stazionario di traffico equivale in economia politica a decadenza ». Conviene quindi attivarne e spingerne lo sviluppo. — Ora, in ragione dell'aumento delle facilitazioni fatte al commercio nazionale e straniero, crescono gli elementi di relazione, di corrispondenza, di traffico ed aumenta quindi il bisogno de' mezzi di trasporto oltre mare, che è quanto a dire dei bastimenti. La marineria commerciale, che può eziandio divenire all'uopo uno strumento di guerra, è oggi uno de' primi elementi della prosperità materiale de' popoli.

« Pertanto, tostochè le nazioni affluiranno liberamente le une ne' porti delle altre, vedremo le marinerie mercantili percorrere con crescente alacrità tutt' i mari, vedremo avverarsi i miracoli di un'ascendente generale prosperità non ristretta a località, a persone, a paese, ma estesa a tutte regioni, a tutte le classi (1) ».

Abolizione pertanto de' privilegj civili, mercatorj ed economici tra nazionale e straniero; soppressione d'ogni diritto differenziale; indistinta ed uguale ammissione di tutte nazioni al commercio ed alla navigazione; parità di trattamento delle bandiere; abolizione di tutte le tariffe così dette di protezione, di tutt' i premj d'estrazione, di restituzione di dazj di entrata e di tutti gli altri stimoli pecuniarj artificiali; svincolamento da legami contrattuali, sotto qualunque forma di trattato; parità di trattamento degli stranieri in punto di condizione civile, sociale, economica e commerciale e in punto di tariffe doganali.

Avverrà quindi, ciò mediante (e sarà degno del secolo) avverrà, lo ripetiamo — malgrado le distanze, le guerre, la politica e gli incidenti d'ogni natura — il fenomeno di un libero, assoluto e generale esercizio de' poteri privati economici, di una intera assoluta libertà di commercio di terra e di mare fra tutte le nazioni dell'universo.

(1) Corriere Mercantile di Genova.

XVII. — *Sistema dei Pesi e Misure.*

La moltiplicità dei sistemi di pesi e misure e la specialità delle diverse denominazioni, le unità di misura così incostanti e mutevoli fra le diverse nazioni e specialmente in tante e sì diverse forme e maniere nei singoli Stati della nostra Penisola, arrecano gravissimo incaglio nelle contrattazioni fra nazionali ed esteri, difficoltà ne'computi e nei ragguagli, incertezza di risultati e frequente pregiudizio ai contraenti.

E con quale fiducia, infatti, puonno mai praticarsi in Italia le reciproche commerciali transazioni?

Quanto ai pesi, nella maggior parte delle città d'Italia sono in uso le libbre, le oncie, i rubbi, i cantara, i rotoli; ma questi pesi di una città, quantunque aventi la stessa denominazione, non corrispondono punto in effetto a quelli di un'altra: in alcune provincie italiane la libbra non si divide semplicemente in oncie, ma in danari, grani e millesimi. In Roma, Firenze, Napoli, per esempio, la libbra è di dodici oncie, ma notate bene, oncie locali, che vuol dire tutte diverse le une dalle altre, per cui (cosa stranissima e quasi impossibile a credersi) di quaranta e più Città italiane che hanno la libbra di dodici oncie, non ve n'ha, si può dire, una sola la di cui oncia corrisponda a quella di un'altra, giacchè, operandosene il ragguaglio reale, danno tutte un singolo risultato totalmente diverso. In Crema poi vi è la libbra di oncie trenta. In Milano la libbra di oncie ventotto; in Verona la libbra di oncie diciotto, e scorrendo non molte miglia di un medesimo Stato, troviamo libbre di Torino, libbre di Monferrato, libbre d'Aosta, libbre di Nizza, libbre di Genova ecc. libbre vecchie, libbre nuove, libbre grosse, libbre sottili, libbre di dieci oncie, di dodici, di quattordici, di sedici, di diciotto, di ventuna, ecc. ecc.; e quasi che questa orribile confusione non bastasse, vediamo una Città distinguere inoltre diverse specie di libbre, cioè la libbra di commercio, la libbra per l'olio, la libbra di vettura;

vediamo un comune stesso avere una libbra pel legno da ardere, pel fieno, per la calcina; un'altra libbra pel cacio; una terza libbra per la carne, pel pesce, per le frutta; una quarta libbra pel pane, pel cuojo; una quinta libbra per la canapa e pel butirro ecc. ecc.

E quanto alle misure? Osservate se la mente non deve rimanere stordita al solo pensare come da Stato a Stato, da provincia a provincia, da municipio a comune e perfino da paese a paese si usino tante e tante misure incerte di valore, infinite di numero, varie di nome, di divisione, d'origine, alle quali, come dice C. F. Giulio, non si può dare altro nome collettivo che quello di Babele e di Caos.

« Infatti, ei prosegue, quali altri nomi si possono impiegare quando si vede una provincia di settantatre comuni, come è quella di Casale, usare quarantotto lunghezze di trabucco, quarantotto grandezze differenti di tavola e di giornata, quando la Savoia non ha meno di trentaquattro misure diverse pei grani ed altrettante pel vino, senza contare la varietà infinita di nome e di numero nei moltipli e nei sotto-moltipli? quando in tutto lo Stato le unità di misura pei grani oltrepassano le centotrenta e quelle pel vino le centoventi? »

Togliamo ad esempio la misura di capacità per i grani e le biade. — In Ancona l'unità di questa misura sono *rubbia* e *coppe:* in Bologna *corbe*, *staje*, *quarteroli:* in Carrara *sacchi* e *secchie*; in Genova *emine* e *rubbi;* in Livorno *moggia* e *sacca*, *staja*, *quarti*, *mezzette* e *quartucci;* in Milano *moggia*, *staja* e *quartari* ed anche *some*, *mine* e *coppe*; in Napoli e Sicilia *salme* e *tomoli*; in Roma *rubbia* e *quarti;* in Sardegna *starelli* e *imbuti*; in Torino *sacchi* e *mine*; in Venezia *moggia*, *mezzeni*, *staje* e *quarte* ecc. ecc.; e mille altre unità di misura tutte speciali nel loro risultato, tutte diverse nella loro denominazione, non appropriate (come dovrebbero esserlo) all' uso ed al commercio generale della Penisola, ma ristrette alle parziali usanze d'ogni città, di ogni comune, d'ogni paese.

Discorriamo le misure di capacità che sono in uso nelle città d'Italia pel vino, l'olio ed altri liquidi. In Alessandria *brente* e *boccali*; in Arezzo *barili* e *fiaschi*; in Bologna *emeri* e *mosse*; in Brescia *zerli* e *boccali*; in Genova *barili* ed *amole*; a Napoli *barili* e *caraffe*; a Nizza *rubbi* e *pinte*; a Padova *mastelli* e *bozze*; in Sicilia *salme*, *cantara*, *quartucci*; in Verona *brente* e *inghistare*, per tacere di tante altre denominazioni che si danno in altre città all'unità di misura di capacità, come sarebbero *some*, *corbe*, *quartari*, *sogli*, *conzi*, *miri* ecc. ecc., e Dio volesse che la differenza fosse solo nella denominazione, ma tutte le suddette misure diversificano, per così dire, le mille miglia l'una dall'altra nella capacità specifica d'ognuna. Sonovi poi i barili da olio, i barili da vino e le altre unità distinte per questi ed altri liquidi, e per colmo di confusione la stessa misura di capacità adottata, per esempio, colla stessa denominazione in un medesimo Stato, come sarebbe il barile da olio in Toscana, vi cambia assolutamente di paese in paese, perchè vi si ha il barile *fiorentino*, il barile *pisano*, il barile *aretino*, il barile o stajo *fanese*, e tutti di capacità diversa, giacchè il primo è di libbre novanta, il secondo di libbre ottantotto, il terzo di libbre centodieci, il quarto di libbre cinquantasei.

Che se passiamo a svolgere le misure lineari di superficie che si usano in Italia per i terreni e le fabbriche, le misure lineari mercantili, non che le misure agrarie pei campi, non basterebbero per venirne a capo altrettante tavole sinottiche dimostrative, ma la mente archimediana medesima avrebbe a confondersi per la centuplicata natura e quantità delle riduzioni e de'ragguagli e pel rapporto di tante e sì diverse denominazioni.

E per vero, in Alessandria le misure lineari di superficie pei terreni e le fabbriche, sono *piedi* e *trabucchi*; in Bergamo *piedi* e *braccia da fabbriche*; in Cesena *piedi* e *parti*; in Genova *palmi* ed *oncie*; in Milano *piedi*, *trabucchi* e *gittate*; in Napoli *palmi* e *parti*; in Reggio *braccia*, *oncie* e *punti*; in Roma *piedi moderni*, *palmi da costruttore* e *canne*; in

Torino *piedi liprandi*, *trabucchi* ed *oncie*, e *piedi liprandi*, *piedi manuali* ed *oncie*; in Toscana *braccia*, *soldi* e *danari*; in Trento *passi* e *piedi*; in Venezia *pertiche*, *piedi* e *parti*; altrove si usano *tese*, *piedi*, *pollici* e *linee*. Quaranta circa fra le città italiane hanno per unità di misura lineare il *piede*; ma codesto piede è assolutamente speciale a ciascuna località, giacchè quello di Ancona differisce affatto da quel di Bologna, quel di Pavia da quel di Venezia, quel di Mantova da quel di Ravenna e così discorrendo; talchè quando uno in Italia, citando per misura lineare il *piede*, crede di indicare una unità, non sa forse che sotto questa parola si comprendono *quaranta* circa unità, tutte discrepanti le une dalle altre, benchè uguali nella denominazione, perchè appunto di quaranta specie circa viene ad essere il piede tra noi.

Nè meno assurde, strane e ridicole sono le misure lineari mercantili d'Italia nostra. — In un paese si usa il *braccio*, in un altro si usa la *canna*; quà si misura col *palmo*, là si misura coll'*auna*; v'ha chi adopera la *mazza*, v'ha chi si serve del *raso*; tutte unità diverse tra loro non solo nella denominazione, ma eziandio nel valore. Il braccio poi, che è l'unità più usitata in moltissime delle italiane città, vi presenta, direi quasi, dei problemi indissolubili per poterne apprezzare in ogni dove il giusto e rispettivo valore; imperocchè v'ha il *braccio* d'Ancona, il *braccio* di Bergamo, il *braccio* di Brescia, il *braccio* di Carrara, il *braccio* di Cremona, il *braccio* di Faenza, il *braccio* di Ferrara, il *braccio* di Lucca, il *braccio* di Mantova, il *braccio* di Modena, il *braccio* di Novara, il *braccio* di Padova, il *braccio* di Parma, il *braccio* di Piacenza, il *braccio* di Rimini, il *braccio* di Rovigo, il *braccio* di Toscana, il *braccio* di Trento, il *braccio* di Urbino, il *braccio* di Venezia, il *braccio* di Verona, tutti diversi l'uno dall'altro; ed oltre alle sovradescritte, altre ventitre città italiane hanno tutte indistintamente il loro braccio speciale. — Che se giunto per avventura in uno de'suddetti paesi, voi credeste, conoscendo la misura del braccio, di conoscere la misura lineare mercantile del paese

medesimo, v'ingannate a partito, perchè il braccio vi si distingue in tante altre unità della stessa denominazione e vi trovate il braccio da *panno*, il braccio da *seta*, il braccio da *tela*, il braccio da *fettucce*, il braccio da *lana*, il braccio da *cotone*. — Non è codesta una confusione deplorabilissima nel nostro paese?

Passando a parlare per ultimo delle misure agrarie, voi stupirete altamente in vedere come nel solo spazio di terreno che comprende alcuni Stati d'Italia, si usino tante e sì diverse unità e denominazioni per la misura delle campagne, come sono per esempio *moggia* in Alessandria, *some* in Ancona, *pertiche* in Bergamo, *tornature* in Bologna, *piò* in Brescia, *quartieri* in Ferrara, *biolche* in Mantova, *stari* in Massa, *cannelle* in Genova, *coltri* in Lucca, *campi* in Padova, *rubbia* e *pezze* in Roma, *giove* in Sarzana, *giornate* e *tavole* in Torino, *salme* e *tomoli* in Sicilia, *quadrati*, *tavole*, *pertiche* e *deche* in Toscana, *staja* in Trento, *zuoja* in Udine, *coppe* in Urbino, *passi* e *ghebbi* in Venezia ! ! !

A rimediare a tanta confusione conveniva trovare un mezzo positivo, unico, generale, un sistema che riducendo ad una certa invariabile unità le misure di qualsivoglia maniera, dovesse formare base per tutte le nazioni e tornare ugualmente di vantaggio sia al rispettivo commercio interno de'popoli, che a quello con l'estero. E questo mezzo viene proposto colla universale adozione di un solo, uniforme ed eslusivo sistema di pesi e misure, per cui si giunga ad ottenere la parità del trattamento ne'rapporti internazionali, cioè il sistema metrico decimale, il quale — appoggiato a dati scientifici, avvalorato dalla pratica e sperimentato con successo da molte nazioni — ingenerando nell'animo de'nazionali e degli stranieri una mutua confidenza, piena ne renderà la fiducia dagli uni agli altri, e più attivi farà gli scambii e le commerciali e marittime transazioni, tolti così le dubbiezze e i perniciosi effetti che possono derivare da meno esatti computi o dalle men rette liquidazioni, e produrrà quindi il morale vantaggio della comune equità così de'pri-

vati e dei commercianti, che delle pubbliche rispettive Amministrazioni di tutti gli Stati.

La diversità e moltiplicità delle farmacopee e dei pesi e misure medicinali in Italia sono cagioni di frequenti e non lievi disordini e difficoltà nel pratico esercizio della medicina. È noto, e dottori dell'arte lo accennano, come le preparazioni farmaceutiche non solo acquistino efficacia diversa secondo il metodo col quale sono preparate, ma come possano eziandio assumere proprietà e spiegare azioni affatto differenti (1). È noto pure in quanto imbarazzo sia condotto il medico pratico dall' accennata diversità dei pesi e delle misure che specialmente nel centro d'Italia s'incontra a brevi distanze. — Nell'additare siffatti disordini, si è trovato conveniente di adottare il mezzo opportuno di ripararvi, quello cioè di procacciare la necessaria uniformità delle farmacopee e dei pesi e misure medicinali.

Ma introdurre un nuovo sistema in paesi ove son vive antiche abitudini, renderlo chiaro agli idioti, persuaderlo agli ignavi, che rifuggono da qualunque applicazione che presenti qualche difficoltà, non fia agevole impresa. « Imperocchè, come dice lo stesso autore, l'idea delle misure consuete è profondamente impressa nello spirito dell'uomo, essendo egli stato solito fin dai primi anni a prenderle per termini costanti di confronto, ogni qualvolta abbia voluto farsi un giusto concetto della grandezza di checchessia. Le case, le officine, sono piene di mobili, di masserizie, di stromenti, le cui dimensioni a ogni ora gli ricordano quelle misure: i nomi di esse entrano in una infinità di leggi, di regole, di usanze, che ogni giorno gli è d'uopo adempiere, applicare, osservare; insomma, senza quasi ch'ei se ne avveda, l'idea delle misure locali gli è sempre presente, è uno degli elementi di tutte le sue cognizioni pratiche, lo guida in tutte le operazioni delle arti, in tutti i negozj

(1) Nell'ottavo Congresso Scientifico italiano in Genova tali inconvenienti furono segnalati alla Presidenza della Sezione di Medicina da varii membri di questa.

della vita; essa è divenuta, per così dire, parte del suo essere istesso. Il dimenticare cose lentamente, penosamente imparate, il deporre abiti antichi, l'assumere abiti tutti nuovi non può essere opera di un giorno; per passare da quelli a questi evvi molto da apprendere, molto da dimenticare ».

Ad oggetto pertanto che il passaggio a questo nuovo sistema non venga troppo repentinamente a ferire le abitudini delle popolazioni, e possa esserne agevolata l'attivazione con preventive cautele e con mezzi appropriati a diffonderne la conoscenza e renderla generalmente famigliare, viene in questo Saggio proposta una comune regola tra' Governi per la concessione a' popoli rispettivi di un termine competente prima della assoluta sua osservanza. Malgrado la difficoltà delle incarnate abitudini e la renitenza dei neghittosi, e malgrado (quando pure esistesse) l'opposizione de' malevoli, è impossibile che la ferma volontà dei Governi e l'operosità dei governanti, e l'uso ragionato de' mezzi, non che i libri e le tabelle di rapporto e l'efficacia delle opportune misure non giungano in questo frattempo a felice universale riuscita; e la caparra del bramato successo sta nella persuasione, in cui debbono necessariamente venire le popolazioni, del maggior vantaggio che al rispettivo individuale interesse debbe necessariamente produrre questa uniformità generale di pesi e misure.

XVII. — *Sistema di monetazione.*

Passiamo ora al sistema della monetazione. Chi mai annoverare potrebbe i gravissimi inconvenienti che sono sempre derivati e derivano tuttora alla vita economica delle aggregazioni sociali e specialmente dei diversi popoli italiani e al commercio d'ognuno dal mostruosissimo agglomeramento di tante e sì diverse specie di monete d'oro, d'argento, di eroso, di eroso-misto e di rame, antiche e moderne, estere e nazionali, buone e false, di peso e calanti, nominali e

convenzionali, legali ed abusive, e delle innumerevoli e strane denominazioni alle molteplici quantità delle diverse valute, non solo da Stato a Stato, ma da provincia a provincia, da municipio a comune?

Viaggiate l'Italia. Negli Stati Pontificii l'unità monetaria a cui i prezzi ed ogni specie di valutazione si riportano, è lo scuto romano, quindi *scuti* e *baiocchi; paoli*, *testoni*, *quattrini* e *danari*. Passate nel reame di Napoli, nuovi conii, nuove monete, nuovi nomi, nuove valutazioni; l'unità monetaria è il ducato: quindi *ducati*, *pezze*, *piastre*, *tarì*, *carlini*, *grani*, *baiocchi*, *piccioli*, *cavalli o calli*, *mezzi grani*, *tornesi*, *cinquine*. Appreso che abbiate dopo molto studio questi due speciali sistemi di monetazione e calcolatine, se pur vi è riuscito possibile, i relativi rapporti, venite in Toscana? Nulla di quanto sopra; diverse le specie, diverso il valore, diverse le divisioni, diverse le denominazioni. *Dena*, *francescone*, *franceschino*, *livornese*, *testone*, *lira*, *mezza lira*, *doppio paolo*, *paolo*, *mezzo paolo*, *fiorino*, *mezzo fiorino*, *quarto di fiorino*, *doppia crazia*, *crazia*, *crazia nuova*, *doppio soldo*, *soldo*, *duetto*, *quattrino*, *danaro*. L'unità monetaria era il fiorino; ora è la lira toscana. — Passate in Lombardia? Un altro e tutto diverso metodo di contabilità monetaria vi assale la mente e invece di piastre, di francesconi, di testoni, di paoli, di cavalli, di soldi, di crazie, di duetti e quattrini, voi trovate scuti locali, fiorini di convenzione, carantani, *phennings*, ducatoni o scudi della croce, ducati correnti, ducati da olio, svanziche, mezze svanziche, lire di Milano, lire di Mantova, lire di Venezia, marchetti e danari; e l'unità monetaria è la lira austriaca!... Non basta: ogni parte, ogni provincia d'Italia e, direi quasi, ogni città ha la sua lira propria nominale. Vi è la lira di Toscana, la lira di Lucca, la lira di Parma, la lira di Modena, la lira di Genova, la lira di Piemonte, la lira di Sardegna, la lira di Milano, la lira di Venezia, la lira di Mantova, la lira di Reggio; e nessuna di queste lire ha un valore che corrisponda nemmeno approssimativamente l'una

coll'altra, poichè la Toscana vale ottantaquattro centesimi di franco, la lucchese centesimi settantacinque, la parmense venticinque, la modenese trentotto, la genovese abusiva ottanta, e quella fuori banco ottantaquattro, la piemontese vecchia un franco e diciotto centesimi, la sarda un franco e ottantotto centesimi, la milanese settantasette centesimi, la veneziana cinquant'uno, la mantovana ventisei; e tutto ciò senza parlare dell'uso abusivo di tante altre valutazioni e nomi capricciosi e convenzionali, in cui la mente si confonde e si perde. Ora, domando io se sia conveniente alla vita economica delle popolazioni, alle transazioni commerciali degli abitanti della penisola, all'interesse delle finanze dei varii Stati, alla dignità stessa de' varii governi d'Italia cotesto agglomeramento di tante e sì diverse e sì strane complicazioni di specie, di monete, di valute e di denominazioni, che il viaggiatore lamenta, che lo straniero deplora, che l'esperienza condanna? Sia lode e lode somma a que' governi che, desistendo dalla tenacità di antiche abitudini e spezzando con saggia moderazione vincoli di forma e di pregiudizio, dannosi al benessere de' loro popoli, adottarono già da tempo il sistema legale monetario da noi proposto, ch'è il decimale, espresso semplicemente in *lire* e *centesimi* (1). E quale infatti potrebbesene rinvenire più semplice, più preciso, più facile all'intelligenza comune dei cittadini, de' popolani? *cento centesimi fanno una lira*; eccovi in due parole tutto il sistema della monetazione. Ora, qualè il lazzarone di Napoli, il giornaliere di Roma, il ciabattino di Genova, il facchino di Firenze, il *cabassino* di Torino, il monello di Milano, il gondoliere di Venezia, che non giunga ad intenderlo? — La lira italiana pertanto sia l'unità monetaria in tutti gli Stati d'Italia; e i Governi della Penisola faranno atto di sapienza civile immolando all'altare di questa unità monetaria le denominazioni tradizionali delle loro valute, la di cui conservazione sarebbe bia-

(1) Negli Stati del re di Sardegna fu già adottato da molto tempo questo sistema decimale.

simevole caparbietà; e saran tolti gli abusi, i defraudamenti, gl'inganni, cui si va non raramente soggetti nel viaggiare da paese a paese per l'ignoranza dei precisi ragguagli di tante e sì diverse qualità di monete; e si avrà uniformità di sistema, facilità di conteggio, eguaglianza negli scambi, armonia ne' rapporti, agevolezze ne' transiti, parità ne' contribuenti e fiducia universale.

Abolizione quindi, e per ogni dove, di qualunque altra specie di monete, di valute e di denominazioni; ne sia perfino proscritta la tolleranza. Le *piastre*, i *ducati*, i *tarì*, i *paoli*, le *dene*, i *testoni*, i *fiorini*, le *grana*, le *crazie*, i *baiocchi*, i *soldi*, i *cavalli*, i *tornesi*, le *cinquine*, i *duetti*, i *quattrini*, i *danari* servano ad arricchire i musei numismatici delle Università e dei Corpi scientifici d'Italia, servano a completare l'istoria metallurgica de' diversi Regni e Stati italiani; e gli attuali sovrani della Penisola compiano questa grand'opera di utile civile sapienza che eternerà nella posterità i loro nomi.

Vengono codificate l'eguaglianza delle tasse, delle imposte commerciali, la parità delle agevolezze per la sicurtà delle merci ed effetti, per la loro vendita e baratto e per il carico e lo scarico de' bastimenti. È stabilita la universale reciprocità di ugual trattamento delle navi nei diritti d'ancoraggio, di porto e di navigazione e in quelli di sanità e quarantena; non che la esenzione dal pagamento di ogni diritto pei casi di rilascio o approdo forzato.

XVIII. — *Portata dei bastimenti.*

Per applicare alle navi d'estera nazione i diritti d'ancoraggio ed altri, cui si fa luogo in caso d'operazione di commercio, varj ed ineguali sono i provvedimenti in uso per determinare la reale portata del bastimento, in ragione della quale sogliono dovunque essere applicati tali diritti.

Presso alcune nazioni è in vigore il sistema di misurare i proprii bastimenti in piedi e pollici. Quest'unità di misura però varia da un paese all'altro, perchè il piede francese,

a cagion d'esempio, differisce dal piede inglese, il piede spagnuolo dal piede italiano, e così va discorrendo. Altri Stati usano il sistema metrico-decimale; presso altre regioni la stazzatura dei bastimenti si pratica con unità di misura di diversa denominazione.

Tutti siffatti sistemi producono risultati diversi nella portata delle navi, giacchè mentre coll'uno riesce piccola l'unità indicativa della capacità del legno, emerge coll'altro metodo assai più elevata una tale unità; e ne consegue che, oltre ad una sconvenevole disparità di denominazioni di queste unità, che presso molti Stati si chiamano *tonnellate*, presso altri si dicono *lastre*, o che so io, riesce sempre nel porto di una nazione incerta la vera portata del bastimento di un'altra; poichè i rapporti, i calcoli, i ragguagli che è necessario operare fra i diversi metodi di misurazione onde avere il risultato che si vorrebbe ottenere secondo il proprio sistema di stazzatura, non danno pressochè mai l'effetto desiderato: quindi talora scapito al bastimento estero, a cui viene attribuita un'imposta non proporzionata alla sua vera capacità; talora danno alle casse dello Stato, ne' di cui porti è ricevuto il bastimento, il quale non paga la quotità dei diritti corrispondenti all'entità della sua vera portata.

In molti Stati si è mirato a togliere di mezzo simili inconvenienti collo spediente adottato di mandare un pubblico stazzatore a bordo del legno estero a misurarlo; ma codesta operazione riesce assai malagevole allorquando il bastimento trovasi carico o ingombro di merci. — A siffatte misurazioni inoltre non puossi procedere ogni qualvolta il legno riparte dalla quarantena senza prendere pratica. È sempre poi operazione incommodissima e soggetta talora a spiacevoli suscettività cotesta specie di giurisdizione esercita a bordo di un bastimento coperto da estera bandiera. Le visite della Dogana hanno per iscopo di evitare il contrabando, diritto vicendevolmente riconosciutosi dai Governi di tutte nazioni; ma l'azione diretta ad ispettare il corpo istesso del bastimento è di natura troppo giurisdizionale, che è quanto

dire di pulizia economico-amministrativa, che mal s'addice ad una nazione esercitarla sui bastimenti dell'altra.

A prevenire pertanto le avvertite inconvenienze viene qui proposto un metodo solo, uniforme e generale di stazzatura dei legni per constatarne le dimensioni, una sola e generale denominazione d'unità per significare la capacità d'una nave, cioè il suddetto sistema metrico-decimale, che trovasi già adottato da molte delle potenze marittime (1), e vuolsi credere che avrà pure ad essere seguitato dagli altri paesi, sia di grande che di piccola navigazione; cosicchè la portata risultante dalle rispettive carte di bordo del bastimento si abbia a riguardare, senza alcuna eccezione, per la sua vera capacità e su quella vengano applicati i relativi diritti.

XIX. — *Nazionalità dei bastimenti.*

Abbiamo creduto opportuno di stabilire in questo Saggio le regole fissanti le condizioni per accertare la nazionalità rispettiva dei bastimenti, sia riguardo alle carte di bordo di cui denno essere muniti, che rispetto al modo con cui abbia ad esserne formato l'equipaggio.

Perchè un bastimento qualunque di commercio possa nello stato normale di pace inalberare la bandiera di una potenza, di una nazione, è necessario ch'esso appartenga a quella potenza, a quella nazione, di cui vuol portare il vessillo, che è quanto dire appartenga in proprietà ad individui o cittadini dell'una o dell'altra; talchè un legno mercantile, di cui siano proprietarii sudditi brasiliani, non potrà in massima alberare legalmente la bandiera della repubblica dell'Uruguay; un bastimento di commercio appartenente a cittadini francesi non potrà impalmare il vessillo degli Stati Uniti d'America, e così va dicendo.

L'individuo però di una nazione, domiciliato da dieci

(1) Negli Stati del re di Sardegna questo sistema decimale di stazzatura fu adottato fino dal 1838.

anni negli Stati di un'altra, acquistandovi per regola reciprocamente ammessa fra le nazioni la cittadinanza, può ivi possedere in proprietà bastimenti di commercio ed inalberare sui medesimi la bandiera di quella nazione. Sono anche considerati come legni nazionali quelli che, essendo stati presi all'inimico da bastimenti da guerra del rispettivo governo o da navi della sua marina mercantile munite di lettere di marco, sieno stati dichiarati di buona preda dalle corti e consigli di preda degli Stati rispettivi.

La proprietà d'un bastimento suol essere determinata nel modo che segue:

Per i bastimenti costrutti nello Stato, da un atto di quitanza rilasciato nelle debite forme dal costruttore in favore del committente, oppure da un regolare istromento di vendita che ne sia stata fatta da un nazionale ad un altro, ovvero da una aggiudicazione o avvallamento risultante da sentenza, decreto o giudicato di tribunale competente.

Per i bastimenti di costruzione nazionale provenienti da un proprietario suddito estero, la proprietà è determinata da un regolare atto di vendita fatto da notaro o pubblico uffiziale della nazione cui appartiene l'estero proprietario venditore.

Per i legni di costruzione estera provenienti da un proprietario nazionale, da un atto di vendita come sopra.

Per i legni di costruzione estera provenienti da un proprietario suddito estero, da un atto di vendita come sopra o da un decreto, sentenza, giudicato dei tribunali della nazione a cui appartiene il bastimento, che ne abbiano deferto o aggiudicato l'avallamento e la proprietà a favore del suddito nazionale.

A' succennati principii generali si aggiungono da un buon numero di Stati, specialmente europei, altre condizioni essenziali di forma perchè un bastimento possa riguardarsi come nazionale e battere bandiera dello Stato; quali sarebbero, a cagion d'esempio, ch'esso sia inscritto sui registri dei legni di commercio della nazione, di cui porta il

vessillo; e che sia munito delle carte o spedizioni di bordo prescritte dai proprii regolamenti.

Ma come stabilire una base certa, universale pel riconoscimento reciproco delle carte di bordo de' bastimenti, se la maggior parte delle nazioni hanno ciascuna un sistema speciale di carte, una forma, una denominazione diversa?

XX. — *Carte di bordo.*

Secondo le leggi di qualche nazione, i bastimenti del commercio debbono essere muniti della patente di nazionalità, dell'istromento di proprietà, del mandato o lettera di comando del capitano e del ruolo d'equipaggio. Presso qualche altro Stato i legni mercantili debbono avere il certificato di costruzione, il passavanti pel bastimento, il ruolo, il passaporto per gli individui che lo equipaggiano. Sonovi perfino dei Governi i quali obbligano i capitani delle navi ad avere cinque o sei cosidette *carte di bordo*, cioè ruolo, passavanti, passaporto, patente di nazionalità, patente di grado del capitano, atto di proprietà, scontrino del bastimento (oltre ben inteso il prescritto giornale di navigazione).

Importa altamente che una grande modificazione venga a questo riguardo adottata; che sia ammesso con principio reciproco d'internazionalità un sistema uniforme di carte di bordo, sia pel numero, che per la denominazione; che la maggiore semplificazione sia praticata pella forma e pella durata delle medesime; cosicchè i legni mercantili di tutte le nazioni vadano corredati degli stessi documenti; e si possa in ogni parte del mondo ed in qualunque siasi evenienza conoscere se un bastimento in navigazione trovisi in piena regola d'appresso al sistema generale d'internazionalità adottato da tutti gli Stati de' popoli marittimi inciviliti.

Io stabilisco quindi nel presente codice proposto ad esperimento che le *carte di bordo*, di cui debbano essere munite le navi del commercio di tutte le nazioni, non sieno che due, cioè: 1° La *Patente di nazionalità e navigazione*, la

quale — oltre a tutte le indicazioni della misurazione, della portata, della costruzione, della provenienza, della proprietà del bastimento — abbia pure ad includere i movimenti del legno, le variazioni di proprietà, i cambiamenti del capitano; 2° il ruolo d'equipaggio portante il nome, cognome e tutte le indicazioni della gente di bordo, la paga e le competenze assegnate, la destinazione del viaggio, gli imbarchi e sbarchi degli individui, gli arrivi e le partenze del bastimento, la data dell'armamento e quella del disarmo.

XXI. — *Casi di naufragio o avaria.*

Caso di grave momento, di un'estrema esigenza si è quello del naufragio de' legni di una nazione nelle acque soggette ai dominii dell'altra, o di avarìa o di fortuna di mare. Viene quindi stabilito in reciprocità l'apprestamento dei più pronti soccorsi a' legni che avessero per avventura a patire qualche danno, sieno essi bastimenti da guerra o di commercio; è convenuto di accordare ai medesimi la stessa protezione e il medesimo trattamento usato ai legni nazionali. Le più solide guarentigie sono fissate per la sicurezza delle parti o avanzi, sartiami, attrezzi e delle merci che fossero ricuperate e pella libera loro consegna al proprietario o agli aventi causa; e per un giusto riguardo alla bandiera dello Stato, a cui il legno naufragato appartiene, è stabilita la massima, che in simili casi la direzione delle operazioni di soccorso e salvitaggio rimane affidata al console della propria nazione, senza che l'autorità locale abbia ad ingerirsene, anche rispetto al modo di regolare, quando siane il caso, le avarie di detti legni.

XXII. — *Limiti di giurisdizione delle autorità locali sul mare.*

Considerando poi come le massime generali del diritto marittimo ed i relativi speciali regolamenti vadano soggetti

a dubbiezze nella loro applicazione ai casi di urto fra bastimenti o di avarie seguite in alto mare o nelle acque territoriali, si è creduto opportuno stabilire che sia reciprocamente usata a queste circostanze una parità di trattamento alle bandiere d'ogni nazione; e si è quindi ammesso il principio che la giurisdizione delle autorità locali, sia limitata ai casi, in cui l'urto o l'avaria avrà avuto luogo nelle rispettive acque territoriali, cioè sotto il tiro del cannone, senza distinzione beninteso tra legni a vela e bastimenti a vapore.

XXIII. — *Massima generale pei futuri vantaggi reciproci in fatto di commercio e di navigazione.*

Seguono alcune disposizioni generali di politica internazionale, sia riguardo alla polizia interna dei bastimenti dell'una nazione nei porti dell'altra, sia rispetto alla condizione individuale de' consoli, che esercitassero nel paese in cui risiedono la mercatura; e per dare in genere a siffatti principii la successiva pratica applicazione per i futuri vantaggi che potessero conseguirvisi in fatto di navigazione e commercio, senza il bisogno di far luogo a concordati; e ad oggetto di espellere per l'avvenire la possibilità di privati vincoli contrattuali, è necessario l'adottamento della massima universale fra le nazioni, che nessuna di esse possa in avvenire concedere ad un'altra alcun favore o vantaggio, senza che questo addivenga immediatamente comune a tutte le altre nazioni.

XXIV. — *Caso di guerra: oggetti di bellico contrabando: blocco di porti o piazze.*

Preveduto il caso di guerra di una potenza contro dell'altra (caso però che diverrà, coll'adottamento delle disposizioni internazionali qui stabilite, assai meno possibile) si è fissato per regola generale tra le nazioni che la bandiera

neutrale assicura il legno, le persone e le merci, e che di essa rimane pienamente libera la navigazione.

Si è fatto luogo inoltre ad una esplicita dichiarazione degli oggetti di bellico contrabando, nell'intendimento di prevenire qualunque dubbiezza sulla natura e la qualità degli oggetti medesimi.

Siccome però potrebbero in tali spiacevoli evenienze trovarsi dei porti o piazze bloccati ed assediati per mare o per terra, così vengono opportunamente statuite le relative eccezioni e spiegato il modo e intesi gli effetti della notificazione del blocco.

XXV. — *Espulsione e persecuzione dei pirati.*

Lo stesso principio che dettava le disposizioni repressive de' crimini e delitti comuni, cioè la reciproca estradizione de' malfattori da nazione a nazione, non potè a meno d'indurmi a proporre in questo Saggio di codificazione regole uguali per l'espulsione e la persecuzione dei pirati, non che dei fautori o complici di pirateria, e ciò a tutela del commercio marittimo e della navigazione.

XXVI. — *Stabilimento di un solo primo meridiano fra tutte le nazioni.*

La convenienza di stabilire un solo ed unico primo meridiano per tutte le nazioni ella è cosa di molta utilità e riclamata dall'attuale stato delle scienze nautiche, onde apprestare ai naviganti facilitazione di calcolo ed uguali comuni risultanze, e togliere così di mezzo tanti primi meridiani speciali, sui quali ogni nazione basa le sue carte e tavole pella navigazione. Così la Francia ha il suo primo meridiano che passa per l'osservatorio di Parigi; l'Inghilterra il suo che passa per quello di Greenwich e la Spagna il suo proprio che passa per l'Isola di Ferro. Così dicasi degli Stati Uniti dell'America Settentrionale, e di altre regioni marittime, che abbiano il loro proprio primo meridiano.

Questo debb'essere un solo ed unico per tutte le nazioni e su quello debbono desse formare le carte geografiche e di navigazione, dedurre le conoscenze del tempo e le effemeridi e compilare le tavole tutte che hanno a servire per la formazione dei calcoli astronomici e di navigazione.

Non è questa, a dir vero, materia che possa considerarsi come implicitamente inclusa in ciò che si riferisce all'esercizio delle regole di diritto internazionale; ma noi suggeriamo l'adozione di un tale divisamento, come quello che è inteso ad apportare a tutti i naviganti d'ogni paese una semplificazione di calcoli ed una uniformità di procedimento, che non dipende che da una mutua e facile intelligenza dei governi e che apporterebbe, come abbiam detto, effetti di comune soddisfazione.

XXVII. — *Dei segnali generali pei bastimenti in navigazione.*

Nulla di più opportuno, di più utile pel capitano di un bastimento in navigazione che avere il mezzo d'implorare, in qualunque siasi evenienza o pericolo, assistenza od aiuto da un altro legno anche di estera bandiera che trovisi in distanza, o di chiedere la longitudine, o di domandare acqua e viveri o notizie, ed averne prontamente i soccorsi e le risposte. Questo mezzo consiste nell'uso così detto dei segnali, i quali si fanno, se di giorno, con bandiere di diversi colori, fiammole e simili; di nottetempo con colpi di cannone, fucili, razzi, fanali e fuochi; e in tempo di fitta nebbia colla campana, colla tromba marina.

I segnali (pel di cui mezzo si danno dai comandanti di armate e squadre navali le istruzioni sul mare ai capitani dei diversi bastimenti da guerra facienti parte dell'armata o squadra) si distinguono in *generali* e *particolari*. I primi riguardano gli ordini di battaglia, di marcia, di ancoramento, d'evoluzione, di viaggio. I secondi esprimono i voleri del comandante pei singoli capitani di ciascun naviglio e reciprocamente gli avvisi che questi danno al medesimo.

Ora, perchè mai quest'utilissimo linguaggio di convenzione non potrà generalmente adottarsi fra tutti i naviganti mercantili, di qualunque nazione essi sieno, in ciò che riflette le nozioni sui tempi, sulla provenienza, sulla longitudine, sugli avvenimenti di mare, le domande di acqua, di soccorso, di viveri, ecc. ecc., di cui un bastimento mancasse? . . . .

La tattica o, dirò meglio, il dizionario di questi segnali pella marina mercantile fu già da tempo compilato in Inghilterra, ed è in esercizio fra le navi del commercio di quella nazione e fra quelle di altri popoli marittimi del Nord dell'Europa, ed è pur praticato dai bastimenti mercantili degli Stati Uniti dell'America Settentrionale, e soddisfa pei naviganti di quelle nazioni a tutte le succennate esigenze.

La nostra marina mercantile che consta, come sopra ho dimostrato, di un personale e di un materiale ragguardevolissimo e che scorre per tutti i mari delle più remote regioni, è totalmente sfornita, al paro della marina di tante altre nazioni, di questa utile forma di linguaggio, a cui non raramente debbonsi attribuire e la preservazione d'interi equipaggi e la salvezza di navi e di carichi di merci e tanti altri risultati vantaggiosi all'umanità, alla navigazione, al commercio.

Un accordo quindi tra i governi dei diversi popoli dovrebbe reciprocamente aver luogo per obbligare rispettivamente i capitani de' bastimenti mercantili ad avere, fra gli instrumenti e le carte di bordo e di navigazione, anche una tattica, o dizionario di *segnali generali*.

XXVIII. — *Sanità marittima* — *Sistema quarantenario*.

Poco ragionevole e, sarei quasi per dire, deplorabile è la diversità de' regolamenti sanitarii e delle basi (pressochè sempre ripugnanti tra loro) che è praticata dalle Magistrature destinate presso ogni nazione ad imporre i periodi di contumacia ai bastimenti ed agli individui che vi si trovano

a bordo per le provenienze da certe regioni o affette o sospette d'affezioni di morbi contagiosi, non che i provvedimenti di spurgo, di travaso, di sciorino, d'osservazione delle merci cosidette suscettive.

Che da un siffatto diverso sistema di procedimento non risulti pregiudizio al commercio delle diverse nazioni, inciampo alle operazioni dei traffichi e danno alla navigazione, niuno v'ha che s'attenti a negarlo.

La preservazione della pubblica salute è certamente il primo scopo che debbesi avere di mira nel trattare cosifatta materia; e le misure che dai governi si prendono a questo proposito denno, fuor di dubbio, esser tali da garantire eziandio contro i pericoli anche remoti, di cui potessero per avventura venir minacciati i popoli rispettivi. Ma i sistemi di eccessivo rigore adottati presso qualche nazione furono e sono tali da nuocere grandemente al commercio e alle libere comunicazioni dei popoli, senza un corrispondente vantaggio dal lato della preservazione della pubblica salute.

Le magistrature sanitarie italiane sono in generale preoccupate da timori eccessivi, mentre quelle di altri Stati hanno forse un'allarmante corrività. La quarantena contro la patente netta del Levante è tolta in Francia; mentre noi riceviamo da quella le stesse merci che, venute direttamente, sarebbero sottoposte da noi alle spese di quarantena, di trasporto, di disinfettazione e di un lungo soggiorno nei lazzaretti.

« Finora, dice Angelo Bo, la legislazione sanitaria di tutti i paesi è stata un ammasso confuso di pratiche spesso assurde, talvolta ridicole, mantenute a scapito della navigazione e del commercio dall'ignoranza di pochi o piuttosto dall'interesse di molti. »

Tutto ciò dee scomparire. Il secolo attuale è chiamato a compiere anche quest'opera di civile progresso. Le questioni dell'interesse sanitario debbono essere studiate e sciolte da una conferenza sanitaria internazionale composta di membri

di tutti gli Stati. I governi debbono concorrere a quest'effetto con solerzia ed alacrità, mirando più ai fatti ed alla pratica che ai teoremi ed al rigore dei principii scientifici; ed un sistema pratico quarantenario per tutto uniforme debb'essere adottato dalle nazioni e in modo tale da conciliare l'interesse della preservazione pubblica con quello della navigazione, del commercio e delle libere comunicazioni dei popoli tra di loro ».

XXIX. — *Sistema generale d'illuminazione delle coste marittime.*

Fino da remotissimi tempi intendeva l'ingegno degli uomini ad innalzare o edificare qualche torre o mole all'ingresso od all'intorno di un porto o sopra spiaggie pericolose, in cima alla quale ardesse durante la notte un lume indicante da lungi ai naviganti il porto od il pericolo.

Senza parlare del più antico faro di cui si trovi memoria, che è quello del promontorio Sigeo nella Troade, basterà il dire che il compimento del più famoso faro, che è quello innalzato da Tolomeo Filadelfo sull'isoletta di Faro presso Alessandria d'Egitto e che veniva annoverato tra le sette meraviglie del mondo, pare rimonti all'anno 262 avanti l'era volgare. La torre su cui poggiava, alta 146 metri, scoprivasi alla distanza di 100 miglia. Il faro antico dell'isola di Capri, quello innalzato da Claudio all'imboccatura del porto d'Ostia, per tacere di altro che narrasi innalzassero i Romani presso Bologna marittima per servir di guida alle navi che dalla Britannia passavano nelle Gallie, provano evidentemente quanto fosse apprezzato dagli antichi lo stabilimento de' fari e quanto fin d'allora importasse il provvedere ai metodi d'illuminarli ed alle varie maniere di governarli.

Le nozioni che oggi abbiamo sui fari moderni ricavate per la più parte da fonti autentiche e parte ancora frutto delle osservazioni di Stevenson, ci additano la memorevole torre di Cordouan all'imboccatura della Garonna fondata nel 1584, e descritta da Belidor; il faro di Eddystone presso

al capo Ram, sulle coste di Cornovaglia, particolarizzato da Smeaton, e tanti altri più moderni fari, lo stabilimento dei quali andossi gradatamente generalizzando, talchè al dì d'oggi, solamente sulle coste di Francia, trovansi stabiliti e in esercizio cencinquantatre fari.

È quindi necessità che i governi di quelle nazioni, presso cui non si è curato con eguale alacrità l'oggetto di tali stabilimenti, a cui si debbono e la salvezza di tante vite e la preservazione di tanti bastimenti e di tante ricchezze, ne attivino l'attuazione in ogni punto periglioso del mare dei proprii dominii; e che tutti poi i governi delle nazioni concorrano a stabilire in reciprocità un sistema generale d'illuminazione delle coste, argomento a cui in questi ultimi anni si è posta molta attenzione e che è senza dubbio l'oggetto più importante per questi stabilimenti, la cui utilità riposa essenzialmente sulla distanza a cui può esserne scorta la luce e sulla facilità con cui i naviganti possano riconoscerli particolarmente per sapere a qual parte della costa corrispondano.

All'antichissimo sistema delle candele o delle fiaccole succedette nel principiare del 1600 l'uso di grossi ceppi di quercia che ponevansi ad ardere in un braciere sulla cima della torre. A questo fu sostituito il carbone con rozzo riverbero in forma di cono arrovesciato. Venivano nel 1780 adottate le lampane di Lenoir con riverberi. A queste nel 1807 si sostituirono le lucerne di Argand con riverberi parabolici di rame inargentato. Finalmente dal 1822 al dì d'oggi fu perfezionato il sistema d'illuminazione dei porti e delle coste coll'apparecchio lenticolare degli stromenti diottrici di Fresnel che li stabilì in diverse classi distinte, cioè a fuochi fissi e a colori e ad eclisse, cioè a fuochi tornanti.

La scienza e l'arte portarono a questa esigenza delle umane condizioni dei rapporti internazionali una sì grande e sì meravigliosa perfettibilità. Spetta in ora ai Governi ed alle nazioni l'attuarne generalmente l'utile reciproca applicazione.

XXX. — *Bolli e sigilli del commercio. Contraffazioni.*

I codici di alcune nazioni concedono che, quando avvenga nel loro Stato qualche falsificazione dei sigilli, bolli o marchi a pregiudizio di uno stabilimento particolare di banco o di commercio, lo straniero a cui appartenesse questo stabilimento possa presentarsi davanti ai tribunali locali ed ottenere giustizia. Se i marchi delle fabbriche straniere sono contraffatti nello Stato di dette nazioni, le leggi ed i codici penali vi sono invocati ed applicati a vantaggio dello straniero pregiudicato.

Presso altri Stati invece gli stranieri (e perfino quelli che appartengono alle nazioni surriferite) vi sono vittima di tutte le contraffazioni a danno dei loro banchi e delle loro fabbriche. Invano essi ricorrono ai tribunali locali; e - per ottenere giustizia - sono costretti a passare per le ambagi e le lungaggini di una negoziazione diplomatica, di cui l'esito è sempre incerto e raramente favorevole.

Una precisa disposizione pertanto è inserita in questo codice elementare, la quale stabilisce per base d'internazionalità la reciprocità di un provvedimento di giustizia universale per la contraffazione di sigilli, bolli e impronte impiegate nel commercio de' privati.

Codesti sono gli elementi e le basi su cui è formato il presente Saggio di codificazione, di cui viene proposta l'adozione in reciprocità ai Governi ed alle nazioni nella fiducia che abbia ad essere ben accolto dagli Stati e da' popoli inciviliti e che possa col tempo a' medesimi fruttificare.

Sarebbe avvenimento degno del secolo, alta ventura pei Sovrani e pe'sudditi; sarebbe pagina non peritura della storia europea se i diversi Governi che ne reggono con varia vicenda le sorti e che intendono lavorare al ben essere dei popoli rispettivi, volessero coll'adozione di queste regole generali ammettere un uniforme e perfettamente uguale sistema di libertà commerciale nell' importazione ed esportazione e

nel transito delle merci nazionali e straniere; l'uguale trattamento dei bastimenti e dei passeggeri sia esteri che nazionali nei diritti d'ancoraggio, di porto, tonnellaggio, navigazione, faro, ostellaggio, sanità, quarantena, spurgo, travaso, imbarco, sbarco ed ogni altro qualunque che colpisca il bastimento e l'individuo; l'abolizione di tutti i dazj differenziali, di tutte le tariffe di protezione, di tutti i privilegi mercantili ed economici e l'uguale trattamento nei diritti doganali sulle merci ed oggetti qualunque di scambio, senza distinzione di nazionale e straniero; e rannodare così viemaggiormente le relazioni di buona intelligenza ed accordo ed i vincoli di amicizia e di pace che li legano gli uni cogli altri e procurare con ciò sempre nuove facilitazioni e più agevoli mezzi allo sviluppo dell'industria e del commercio de'popoli rispettivi.

E parlando, a cagion d'esempio, d'Italia nostra, dove parlasi lo stesso linguaggio, dove si hanno all'incirca le medesime costumanze, quale ostacolo potrebbe insorgere per adottare frattanto da' diversi Governi della Penisola il proposto uniforme sistema di pesi e misure? Un'eguale e generale Tariffa pei dazj su tutte le merci, prodotti del suolo o dell'industria de'Stati rispettivi? Un'eguale e generale Tariffa pei diritti d'ancoraggio, di porto, di sanità e di navigazione? Un' eguale e generale Tariffa pei diritti di rilascio o di vidimazione de'passaporti, di autenticazione o legalizzazione di carte? Un'eguale e generale Tariffa dei rispettivi diritti di cancelleria, delle legazioni e dei consolati, sia pel passaggio de'viaggiatori e per la vidimazione o spedizione delle carte di bordo de' bastimenti, che per tutte le altre evenienze in cui si faccia luogo a pagamento di qualsiasi tassa o diritto?

Tutti li suddetti Stati hanno più o meno degli interessi industriali comuni. « Ora quel giorno in cui que' Governi, abbassando le loro barriere doganali ed adottando una uniforme legislazione marittima commerciale (1), si stenderanno fraternamente la mano nel grande scopo di assicurarsi fra loro il pacifico possesso della libertà dei mari, si riuscirà ad

(1) Corriere Mercantile di Genova.

ottenere una vasta Confederazione di tutte le marine secondarie che farà la singola forza di ognuna di esse e la sicurezza generale di tutte ».

E oh! quale immenso vantaggio dee ridondare da siffatta misura, non solamente ai naviganti, ai viaggiatori e al commercio, ma anche alla finanza de' Governi medesimi! — Più attenuate, più miti saranno le succennate Tariffe, maggiore sarà l'utilità di ciascuno, perchè dalla tenuità dei prezzi nelle tasse imposte agli uomini ed alle cose, tragge attivazione grandissima il movimento degli affari d'ogni natura.

Nell'epoca in cui scriviamo, risultati soddisfacenti concorrono a prova del nostro assunto. — I redditi daziarii in Boemia sullo zuccaro e sul caffè sono immensamente aumentati dopo la diminuzione dei dazj sopra i suddetti generi coloniali. La sola ricevitoria di Reichenberg nel corso di un solo mese ha incassati più dazj che in un intero precedente semestre. E così è del pari aumentata l'importazione daziata su tutti i punti d'introduzione. Si ha quindi una prova dell'inconvenienza in massima pei forti dazj.

Una relazione di statistica che si riferisce al commercio di diverse nazioni d'Europa prova che il costante progresso ottenutosi nel periodo di dodici anni alla crescente prosperità ed attività del commercio e la relativa cifra del prodotto totale e dell'introito doganale dimostrano evidentemente a quali luminosi risultati pel commercio e pelle finanze conduce un mite sistema daziario. —

L'Inghilterra va tutto giorno apportando immense riduzioni nelle sue tariffe doganali, senza attendere o provocare assicurazioni di reciprocità. I Governi, anche meno inclinati alle innovazioni di sistema, hanno già seguitato col fatto questa traccia di politica liberale. Nella Svezia, nella Norvegia, perfino nell'Austria, nell'Annover i principii del libero commercio hanno già fatto notabili progressi. La sagacità de'Governi deve imitare questi esempi e non attendere per la riduzione delle tasse che i popoli esteri abbiano accordato concessione per concessione. « Nò — la libertà dei

cambii è un benefizio da sè, quand'anche una sola delle parti contraenti vi si uniforma; ed è impossibile che, coll'aiuto del tempo, la seduzione dell'esempio non tragga seco un effetto universale (1) ».

Sotto un regime di costituzione economica che abbia ad agenti l'estensione e la libertà dello smercio e che sia volta all'interesse generale delle nazioni, è conseguenza immancabile la prosperità. — Nè giovi il dire che le facilitazioni, le invenzioni, le agevolezze, quand'anche apportatrici di utilità pubblica, pregiudicano sempre a taluno. — È massima primieramente di economia morale che al generale vantaggio ceda il privato: ma considerata anche la cosa collo spirito della scienza positiva degli economisti, qual è il danno reale che ne deriva?

Ritrovata la stampa, gli amanuensi maledirono quella invenzione per l'effetto spaventoso da cui vedeansi colpiti; ma le genti la benedirono per aver ottenuto un prezzo nei libri cinquanta volte minore dell'antico e quindi facilitata l'istruzione coll'impiego di più numerose braccia. L'applicazione delle macchine ai lavori, alle manifatture rompeva, per così dire, le braccia agli operai; rese inutile l'opera dell'uomo. Fu lamento generale di questa perniciosa scoperta: una crisi terribile doveva svegliarsi, una scossa alla società popolana. Si minacciavano danni, rivoluzioni, rovine! Le popolazioni manifatturiere dell' Inghilterra, del Belgio, della Francia dovevano morire di fame! Eppure le macchine fecero ribassare i prezzi, i bassi prezzi fecero aumentare il consumo e non mancò l'impiego delle braccia; perchè l'esperienza ha provato che l'effetto dell'applicazione delle macchine non è spaventoso se non per chi non vuole piegarsi ai lavori sussidiarii. — Prima di Riccardo Arkwright la manifattura dei cotoni rendeva all' Inghilterra trenta milioni all'anno: dopo l'attivazione delle macchine ne rese novecento! — I piroscafi (tranne i casi di lunghissimi viaggi) resero in buona parte soverchi i bastimenti a vela. Quindi gli uma-

(1) Débats.

nitarj a declamare che toglievasi il pane a'fabbricanti da vele, il profitto a'noleggiatori, la sussistenza in parte a'provveditori di sartiami, cordaggi e manovre, il vitto a' marinari. E nonostante, cosa mirabile a dirsi, la navigazione in generale non ebbe mai tanta spinta come dopo l'invenzione dei legni a vapore. — L'introduzione di un nuovo combustibile rischiarante in città dove uno de'principali prodotti era un altro combustibile in possesso del generale favore, incontrò gravi difficoltà; eccitò diffidenze, opposizioni; immenso esser doveva il pregiudizio che l'illuminazione a gas del carbone avrebbe recato al commercio dell'olio d'olivo. Ora, come osserva un dotto scrittore (1), « le deduzioni più esatte dell'Economia e della Statistica provano il continuo aumento delle consumazioni, dovuto tanto alle crescenti popolazioni, che al crescente benessere de' popoli ; delle più facili e frequenti loro comunicazioni e dell'adozione via via più estesa di più amicali, reciproci, internazionali rapporti, per cui quel isolamento, a cui sul principio di questo secolo ogni nazione, per esimersi dall'essere tributaria all'altrui industria, si era ridotta, va ricevendo più miti, più ragionevoli patti e modificazioni. E senza occuparsi per ora di minuti e parziali dettagli sovra un tal genere di smercio, incombenza questa speciale alla scienza dell'economista, accenneremo con Cesare Cantù, un generale risultato sulla fattispecie in Inghilterra, dove mentre prima del 1836 consumavansi annualmente 83 mila barili d'olio d'oliva, se ne consumarono nel 1841 115 mila, e ve ne entrarono 242 mila barili nel 1842, e ciò malgrado l'introduzione e l'uso del gas e dell'olio di sesamo, il quale si va sostituendo a quello d'olivo nel fare il sapone: e secondo il bollettino del Ministero francese del Commercio (anno 1843 n° 129) l'importazione dell'olio d'olivo nell'Inghilterra fu nel 1841 del valore di quattro milioni circa di franchi, e nel 1842 di undici a dodici milioni. Ammesso quindi il principio che le circostanze di aumento progressivo nelle consumazioni (sotto le riserve o speciali

(1) L. Z. Quaglia.

fortuite evenienze di località che potrebbersi per avventura citare) siano a un di presso le stesse nelle altre città d'Europa, questi fatti ci autorizzano a concludere che l'introduzione dell'illuminazione a gas, tuttochè possa essere scemata nell'interno di qualcheduna la consumazione dell'olio d'olivo per ardere, non pregiudicò sensibilmente il suo prezzo ed il suo smercio, e che l'olio d'olivo è tuttavia e sarà sempre un prezioso prodotto, una merce ricchissima e ricercata. »

Il vapore applicato alle strade rese inutili i cavalli: quindi insorsero nuove doglianze e per la deplorata condizione in cui avrebbero a rimanere tante classi di gente, conduttori, staffieri, vetturali, postiglioni, maestri di posta, a' quali venivano a mancare i mezzi di sussistenza e pel danno incalcolabile che ne avrebbero risentito gli abitanti delle varie città e paesi intermedj, a cui lo scorcio del viaggio o'l cambiamento di direzione delle strade ferrate toglievano i vantaggi del diretto passaggio delle diligenze, vetture, carri e cavalli, segregandole per così dire dal consorzio delle relazioni commerciali e lasciandole in un abbattimento d'inazione e di letargo. — Eppure la circolazione che facevasi in lungo, fecesi ben presto e centuplicata in largo, e avendo le strade a ruotaje fatto aumentare per ogni dove i rapporti e il movimento degli affari, si finì per trasportare anche da paesi indiretti maggior quantità di merci e di viaggiatori, che non facevasi prima.

È condanna formale della società umana che tutti gl'interessi si urtino e si nuociano a vicenda, che il vantaggio dell'uno produca parzialmente il danno dell'altro, che un nuovo agente scacci l'antico, come il cannone e la polvere scacciarono le balestre ed il dardo, come le vele scacciarono i remi, come il vapore scacciò i cavalli e le vele e come l'aria atmosferica e l'elettricità scaccieranno fors'anche il vapore. Ma è pure fatto costante che da un siffatto avvicendarsi di cose, dall'urto di questi elementi, dalla successione di questi nuovi sistemi agli antichi traggono giovamento gli uomini, utilità l'economia pubblica, miglioramento la civiltà.

TITOLO PRELIMINARE

SEZIONE I.

Religione.

Art. 1. — *Religione d'ogni Stato.*

Ogni Stato ha, o può avere, la religione sua propria, che si chiama *Religione dello Stato.*

Art. 2. — *Ammissione di religioni e tolleranza di culti.*

Tutte le religioni sono ammesse negli Stati delle diverse nazioni, ed è facoltativa dovunque la erezione de' rispettivi templi e chiese, ed è permesso l'esercizio dei culti delle medesime secondo gli usi e i riti speciali che li riguardano.

Art. 3. — *Osservanza delle leggi ecclesiastiche.*

I poteri legislativo ed esecutivo d'ogni Stato promuovono l'osservanza delle leggi ecclesiastiche nelle materie che alla podestà della religione dello Stato appartengono.

Art. 4. — *Accordo fra la Chiesa e lo Stato.*

I supremi magistrati d'ogni Stato vegliano a mantenere l'accordo tra questo e la Chiesa; ed a tal fine esercitano la loro autorità e giurisdizione a termini delle leggi.

SEZIONE II.

Leggi e Governo.

Art. 5. — *Forma di Governo.*

Ogni Stato è retto colla forma di governo costituitasi dalla nazione.

Art. 6. — *Carattere e forma delle leggi.*

Ogni Stato fa le sue leggi col carattere e colle forme proprie della natura di reggimento politico e governativo con cui è costituito.

Il potere esecutivo le sanziona e le promulga.

Art. 7. — *La legge non retroagisce.*

La legge non dispone che per l'avvenire, sia pel nazionale che per l'estero. Essa non ha, nè per l'uno nè per l'altro, effetto retroattivo.

Art. 8. — *Leggi di polizia e pubblica sicurezza.*

Le leggi di polizia e di sicurezza pubblica obbligano reciprocamente tutti quelli che dimorano in uno Stato, benchè appartenenti ad uno Stato diverso.

Art. 9. — *Le leggi dello Stato reggono gl' immobili.*

I beni immobili, tuttochè posseduti da individui di diversa nazione, sono retti dalle leggi dello Stato in cui si trovano.

Art. 10. — *Gl'individui sono retti dalle leggi sulla capacità delle persone.*

Le leggi di una nazione concernenti allo stato e alla capacità delle persone, reggono gl'individui sia nazionali che esteri residenti nel territorio della detta nazione.

Art. 11. — *Leggi sull'ordine pubblico e sui buoni costumi.*

Non si può dagli individui d' una nazione dimoranti nel territorio dell'altra derogare con private convenzioni alle leggi che riguardano l'ordine pubblico e i buoni costumi.

Art. 12. — *Senso da darsi alla legge applicata all'individuo di un'altra nazione.*

Nell'applicare la legge dello Stato ad una persona appartenente ad un altro Stato che, per ragioni di domicilio od

altro, sia in condizione di doverla subire, non è lecito attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, che è quanto dire un senso diverso da quello con cui si applicherebbe se si trattasse di un nazionale.

Art. 13. — *Decisione di controversie tra nazionale e straniero.*

La soluzione delle controversie tra un nazionale ed uno straniero dovrà aver luogo come se l'uno o l'altro fossero dello stesso paese in cui sono domiciliati; e quando non si potessero decidere nè dalle parole, nè dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalla legge decisi ed ai fondamenti di altre leggi analoghe; rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principii generali di diritto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, senza distinzione tra nazionale o straniero.

Art. 14. — *Le sentenze non han forza di legge.*

Le sentenze dei magistrati non hanno mai forza di legge nè pel nazionale nè per lo straniero.

LIBRO I.

DELLE PERSONE.

TITOLO I.

Godimento dei diritti civili.

Art. 15. — *Eguaglianza di tutti in faccia alla legge.*

Tutti gli individui dimoranti nel territorio di una nazione, sieno essi nazionali o stranieri, sono tutti eguali davanti alla legge del luogo in cui risiedono. Tutti, senza eccezione, sieno ecclesiastici o laici, sono soggetti in materia civile e criminale, alle leggi comuni dello Stato.

Art. 16. — *Il nazionale e lo straniero godono del pari i diritti civili.*

L'individuo di una nazione dimorante nel territorio di un'altra vi gode dei diritti civili come il nazionale, salvo che per proprio fatto ne sia decaduto.

Art. 17. — *La diversità di religione non osta a tal godimento.*

Non fa ostacolo a tal godimento la diversità di religione, qualunque ella sia, che l'individuo professa.

Art. 18. — *I corpi morali riguardati come persone.*

Le chiese, i comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal governo locale ed altri corpi morali si considerano reciprocamente fra le nazioni come altrettante persone e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi.

Art. 19. — *Caso di stabilimento in estero paese.*

L'individuo di una nazione che si stabilisca nel territorio di un'altra non perde per questo fatto il diritto al godimento dei diritti civili nel suo paese d'origine, quando anche il suo stabilimento nell'estero territorio fosse fatto con animo di non più ritornare.

Art. 20. — *La donna segue la condizione del marito.*

La donna appartenente ad una nazione che sposi un individuo di un'altra, seguita la condizione del marito.

Se resta vedova, essa ricupera i diritti civili.

Art. 21. — *Guarentigia personale.*

Tutti gl'individui in generale delle diverse nazioni godranno per le loro persone in un paese e nell'altro la sicurezza e protezione la più completa, anzi la stessa sicurezza e protezione accordata agli individui nazionali del paese in cui si trovano.

Art. 22. — *Libertà individuale.*

La libertà individuale delle persone di una nazione dimoranti nel territorio di un'altra è garantita.

Nessun individuo di una nazione dimorante nel territorio dell'altra può essere arrestato e tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge locale e nelle forme ch' essa prescrive.

Art. 23. — *Inviolabilità del domicilio.*

Il domicilio degli individui di una nazione dimoranti nel territorio di un'altra è inviolabile.

Niuna visita domiciliare può quindi aver luogo in casa di un estero, se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive e col concorso dell' agente o console dello Stato a cui l' individuo appartiene.

Art. 24. — *Inviolabilità delle proprietà.*

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili, appartengano esse sia a nazionali che a stranieri.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, può anche lo straniero essere obbligato a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi di espropriazione per opere di *utilità pubblica.*

Art. 25. — *Libertà di domicilio e di transito.*

Tutti i cittadini in generale delle diverse nazioni possono stabilirsi gli uni nel territorio dell'altra, dimorarvi e transitarvi liberamente, risiedere e rimanere con ogni libertà in qualsiasi parte degli Stati di un'altra nazione.

Art. 26. — *Passaggio da un paese all'altro dei diversi dominii.*

Non possono frapporsi ostacoli di sorta a coloro fra gl'individui di una nazione che volessero passare da un paese all'altro dei dominii di un'altra, purchè i medesimi si uniformino in questo ai regolamenti generali di polizia.

Art. 27. — Visa *del ministro o console sul passaporto.*

Basta che il passaporto del transitante sia visato, secondo i casi, dal ministro o console della propria nazione per potere liberamente girare nei dominii continentali dell'altra.

Art. 28. — *Qualificazione della sudditanza locale e d'origine.*

Ogni individuo straniero sarà reciprocamente considerato come suddito di quella potenza, delle cui legittime autorità presenti un passaporto in buona e debita forma, ovvero certificato equivalente o provi di essere inscritto sui registri consolari.

Art. 29. — *La sudditanza vera, originaria, non può essere pregiudicata.*

La disposizione però, di cui nel precedente articolo, non potrà in alcun modo pregiudicare la vera sudditanza d'origine, alloraquando non si è alla medesima rinunziato nelle forme stabilite dalle leggi locali.

Art. 30. — *Acquisto ed affittamento di beni stabili.*

Può l'individuo di una nazione dimorante nel territorio di un'altra acquistarvi, sia per contratto, che per aggiudicazione e prendervi a pegno, ad affitto, a colonia beni stabili, qualunque sia la distanza dai confini dello Stato.

Art. 31. — *L'estero è convenuto ai tribunali locali.*

L'individuo di una nazione dimorante nel territorio dell'altra vi è convenuto avanti ai tribunali locali, ancorchè non abbia in detto territorio contrattato, se si tratterà di azioni reali, possessorie od ipotecarie sovra beni situati nel medesimo.

Art. 32. — *È pur convenuto nel luogo del contratto.*

Un estraneo che avrà contrattato con una persona del luogo può essere convenuto avanti i tribunali del luogo medesimo, ancorchè ivi non si ritrovi, se il contratto sarà ivi seguito o se l'obbligazione assunta nel contratto dovrà ivi avere la sua esecuzione.

Art. 33. — *Altro caso di convenimento nel luogo del contratto.*

L'individuo di una nazione che abbia contrattato nel paese di un altro Stato con persone di una terza nazione può essere convenuto avanti i tribunali del luogo ove ha fatto il contratto, purchè ivi egli si ritrovi.

Art. 34. — *Caso dell'obbligo di cauzione.*

In qualunque materia, escluse quelle di commercio, un estraneo che sia attore, se non ha domicilio nel paese dove

promuove l'azione, è tenuto di dar cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quando non posseda sul luogo beni stabili di un valore sufficiente ad assicurarne il pagamento.

TITOLO II.

Della privazione dei diritti civili.

—

Art. 35. — *Servizio in un governo straniero.*

Perde il godimento dei diritti civili l'individuo di una nazione che, senza autorizzazione del proprio Governo, prende servizio militare o accetta funzioni pubbliche da un Governo straniero.

Art. 36. — *Per condanna penale.*

La perdita dei diritti civili o del godimento di essi ha pure luogo in forza di condanne penali.

Art. 37. — *La condanna a pena capitale, importante perdita dei diritti civili.*

Il condannato dai tribunali legali ordinarii alla pena capitale per delitti comuni, sia che appartenga alla nazione nel cui territorio è dimorante, sia che appartenga ad un'altra nazione, è privato dei seguenti diritti:

Perde il possesso e il godimento di tutti i suoi beni e non può disporre in verun modo della proprietà dei medesimi;

Non può succedere;

Non può acquistare, nè in virtù di donazione tra' vivi, nè di testamento, salvo che per causa d'alimenti;

Non può disporre, nè per donazione tra' vivi, nè per atto di ultima volontà dei beni che avesse in seguito acquistati;

Non può esercitare i diritti della patria potestà, nè prestare autorizzazione o consenso agli atti riguardanti gli interessi di sua moglie, sia questa estera o nazionale;

Non può essere nominato tutore, nè curatore, nè concorrere negli atti relativi alla tutela o cura;

Non può essere testimonio in atto pubblico, nè fare testimonianza giurata;

Non può stare in giudizio nè come attore, nè come reo convenuto, fuorchè sotto il nome e mediante il ministero di un curatore nominato dal giudice della causa.

Art. 38. — *Altre condanne importanti la perdita di tali diritti.*

Perdono pure i diritti, di cui nell'articolo precedente, i condannati dai tribunali legali ordinarii ai lavori forzati e a quelle pene, a cui va aggiunta la *berlina*.

LIBRO II.

DELLE COSE E DELLE PROPRIETÀ.

TITOLO I.

Beni — Tasse — Imposizioni.

SEZIONE I.

Delle Tasse e delle Contribuzioni.

Art. 39. — *Uguaglianza di tasse, carichi e imposte.*

Nessun tributo maggiore di quello assegnato pel nazionale può essere imposto allo straniero, sotto qualunque siasi denominazione di tassa, imposta, carico, salario o retribuzione. I tributi ed altre pubbliche imposizioni saranno sempre regolati nella distribuzione in modo che ognuno, sì estero che nazionale, porti il proprio peso e si mantenga perpetuamente e in analoga proporzione l'universalità del concorso, senza distinzione di nazionale o straniero.

Art. 40. — *Esenzione da contribuzioni militari o forzate.*

Gli individui dell'una nazione dimoranti negli Stati di un'altra sono esenti da qualsiasi prestazione di servizio militare di terra o di mare e dell'ascrizione a qualsiasi genere di milizia, come pure da imprestiti forzati, da esazioni o contribuzioni di guerra e da qualunque altra fortuita esigenza di simil natura.

Art. 41. — *Sicurezza dei crediti sia particolari, che sopra il tesoro pubblico.*

Sono reciprocamente rispettati dalle nazioni i crediti che appartengono agli individui esteri, sia sopra il tesoro o

banchi, che verso particolari; e i loro effetti di qualsiasi natura, affidati o alla cura di privati o a quella dello Stato, non possono essere soggetti a ritenuta o sequestro.

Art. 42. — *Libera gestione di affari.*

L'individuo di una nazione dimorante nel territorio dell'altra vi può dirigere i suoi affari o personalmente o per mezzo di agenti, commissionari, delegati, mediatori o procuratori, sia pel pagamento delle contribuzioni, che per la vendita dei proprii beni mobili od immobili e per gli acquisti che fosse in grado di dover fare, senza essere impedito in modo alcuno nella scelta di tali persone.

Art. 43. — *Non obbligo di rimunerazioni.*

Non può essere tenuto a pagare alcun salario o rimunerazione ad alcuna persona qualunque che non sia stata da esso scelta.

—

SEZIONE II.

Degli atti.

Art. 44. — *Facoltà di disporre dei proprii beni.*

Gl'individui di una nazione dimoranti nel territorio di un'altra possono liberamente disporre come loro convenga per vendita, cambio, donazione, testamento ed in qualunque altro modo, sia a pro di nazionali, che di stranieri, di parte o di tutti i beni che possedono nel territorio del proprio Stato od all'estero.

Art. 45. — *Facoltà agli individui dell'una nazione di stipulare contratti nell'altra.*

Possono gli individui di una nazione trovantisi nei dominii di un'altra stipulare qualunque atto o contratto per acquisti, vendite, cessioni, donazioni, società commerciali ed ogni

altro qualsiasi di privato interesse, permesso dalle vigenti leggi, nell'istessa guisa dei nazionali.

Art. 46. — *Effetti legali; stato e capacità dei contraenti.*

Non s'intende però derogato colla disposizione del precedente articolo alle leggi vigenti o che in avvenire potranno essere promulgate ne' rispettivi Stati riguardo agli effetti legali ed alla legale esecuzione de' summentovati atti, contratti o testamenti, come pure riguardo alle leggi personali concernenti lo stato e la capacità delle persone contraenti.

Art. 47. — *Validità degli atti dell'uno e dell'altro paese.*

Gli atti autentici, cioè i contratti, i testamenti ed ogni altro atto e disposizione sì tra' vivi che di ultima volontà ricevuti da ufficiali pubblici aventi il diritto d'istromentare nel luogo ove l'atto è stato redatto e rivestiti delle solennità e condizioni richieste per la loro validità nel luogo dove saranno stati fatti, avranno il loro effetto e forza esecutoria dall'uno Stato all'altro come gli atti rogati in paese, quand'anche si richiedessero in questo paese, per detti atti o disposizioni, formalità o regole maggiori o differenti.

Art. 48. — *Quali s'intendano per atti autentici.*

S'intendono sotto la denominazione di atti autentici tutti quelli che hanno la fede pubblica, cioè gli istrumenti rogati dai notari e gli atti emanati dai diversi pubblici funzionari, purchè siano da essi stati fatti nell'esercizio delle loro funzioni, si trovino nel cerchio delle loro attribuzioni e sieno rivestiti delle prescritte formalità.

Così sono atti autentici i processi verbali dei giudici di pace, quelli dei commissari pignoranti, le citazioni, significazioni ed altri atti di ministero degli uscieri, i certificati dei conservatori delle ipoteche, i processi verbali degli agenti delle regìe e del demanio e delle contribuzioni indirette, ed una folla di altri atti.

Art. 49. — *Esecuzione forzata degli atti.*

Per ciò che sia dell'esecuzione forzata di detti atti, essa sarà subordinata alle disposizioni, di cui ne' diversi articoli delle sezioni I e II del titolo VII.

Art. 50. — *La legge locale regge la forma.*

La legge del luogo ove viene redatto l'atto ne regge la forma esteriore.

Art. 51. — *Piena fede degli atti dello Stato estero.*

Gli atti ricevuti in un paese dagli ufficiali o persone specialmente delegate a ricevere gli atti di autorità pubblica, quando siano tali atti rivestiti della legalizzazione in uso nel paese medesimo, fanno in giudizio piena fede nell'altro paese del fatto ch' essi sono destinati a constatare o della convenzione che racchiudono fra le parti contraenti e loro eredi o aventi causa.

Art. 52. — *Legalizzazione degli atti.*

Per gli effetti, di cui negli articoli precedenti, basterà che l'atto, contratto od altro istrumento qualunque sia rivestito della legalizzazione dell'inviato o ministro od anche semplicemente del console rispettivo residente nel paese ove l'atto ha avuto luogo.

Art. 53. — *I libri e registri di negozio dell'un paese fanno semi-piena prova nell'altro.*

I libri e registri di commercio di negozianti dell'un paese tenuti nella forma ivi stabilita sono ammessi, senza limitazione di termine, presso i tribunali dell'altro e vi faranno, giusta le legge comuni commerciali, semi-piena prova.

Art. 54. — *Libero accesso ai tribunali per difesa dei proprii diritti.*

Gli individui di una nazione hanno nel territorio dell'altra, pei loro reclami e per la difesa dei proprii diritti, un accesso

libero e facile appresso i tribunali e possono impiegare gli avvocati, causidici e curiali che stimeranno opportuni per curare in giudizio o fuori i loro rispettivi interessi.

Art. 55. — *Uguaglianza di vantaggi per le disposizioni di proprietà personale.*

Per quanto riflette i diritti di successione in eredità, la disposizione di proprietà personale di qualsiasi natura o per mezzo di testamento, di vendita, di donativo, come pure nell'amministrazione della giustizia gli individui di una nazione godono reciprocamente ne' dominii dell'altra di uguali vantaggi e della stessa libertà che si accorda ai nazionali.

Art. 56. — *Parità di diritti notarili e giudiziarii.*

Pagano reciprocamente gli stessi diritti notarili, gli stessi emolumenti e le medesime spese giudiziarie a cui sono soggetti dalle leggi locali i nazionali.

Art. 57. — *Formalità per l'effetto degli atti.*

Perchè un atto passato nel territorio di una nazione possa avere il suo effetto nel territorio di un'altra dovrà subire in quest'ultimo le condizioni di pubblicità che vi fossero prescritte, cioè d'iscrizione o trascrizione sui pubblici registri, o di affissione in luoghi pubblici o d'inserzione nei giornali od altri differenti modi di pubblicità, che formano il complemento dell'atto, secondo la natura del medesimo e secondo il prescritto delle rispettive leggi locali.

Art. 58. — *Iscrizioni e trascrizioni d'atti.*

Le formalità prescritte per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche (di cui al titolo IV), ed altri diritti reali e le trascrizioni degli atti di mutazione di proprietà immobiliarie, sono rette dalla legge del luogo della situazione dell'immobile gravato o alienato; esse appartengono allo statuto reale che regge l'immobile.

Art. 59. — *Interdizioni e nomine di curatori.*

Le formalità relative alla pubblicità delle interdizioni e delle nomine di consigli o curatori ai prodighi sono rette dalla legge del domicilio dell'interdetto o del prodigo.

L'adempimento di queste formalità influisce sullo stato della persona e sulla sua capacità di disporre de' suoi beni; quindi l'adempimento delle formalità prescritte al luogo del domicilio assicura all'interdizione o alla nomina di un consiglio o curatore la sua esenzione nei paesi stranieri, senza che vi sia bisogno di riempiere, inoltre, in questi ultimi le formalità che vi fossero stabilite.

Lo stesso sia detto delle formalità relative alla separazione dei beni.

Art. 60. — *Atti di società.*

Le formalità concernenti alla pubblicità degli atti di società sono rette dalla legge del luogo ove trovasi la residenza della società.

Art. 61. — *Dichiarazioni di fallimento.*

La pubblicazione della dichiarazione di fallimento è retta dalla legge del luogo ove il fallimento si è aperto.

Basta che la pubblicazione sia stata fatta in questo luogo per assicurare l'effetto del fallimento nei paesi stranieri.

SEZIONE III.

Delle proprietà.

Art. 62. — *Acquisto e possesso dei beni.*

Gli individui di una nazione possono non solo acquistare nel territorio di un'altra, come è detto all'art. 30, ma possedervi continuatamente e per proprio conto beni mobili ed immobili.

Art. 63. — *Parità di contribuzioni.*

Non sono tenuti, per l'oggetto di cui nel precedente articolo, a pagare tasse e contribuzioni maggiori di quelle che si esigono localmente dai nazionali.

Art. 64. — *Lo Statuto reale regge gl'immobili.*

La legge del territorio, come all'art. 9 del *Titolo preliminare*, regge i beni immobili appartenenti all'individuo estero, che vi sono situati.

Art. 65. — *Lo Statuto personale, i mobili.*

Quanto ai mobili, sieno essi corporali o incorporali, dipendendo necessariamente dalla persona dell'individuo a cui appartengono, è inteso che lo seguitino per ogni dove e subiscano la destinazione ch'egli dà loro; che è quanto dire sono rette dallo statuto personale.

Art. 66. — *Protezione nelle proprietà.*

Le case, i magazzeni, i locali ed effetti, e tutte le proprietà in generale, possedute dagli individui dell'una nazione nel territorio dell'altra vi sono protette e rispettate come quelle dei nazionali, e non vi può essere eseguita contro la loro volontà alcuna visita o perquisizione vessatoria da un'autorità qualunque.

Art. 67.

L'individuo di una nazione dimorante nel territorio di un'altra non solo non vi può essere costretto a cedere la sua proprietà, ma nemmeno a permettere ch'altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica e mediante la giusta e previa indennizzazione di cui all'art. 24.

Art. 68.

Quando l'individuo estero espropriando non possa convenirsi davanti all'autorità amministrativa sull'ammontare del-

l'indennizzazione, le contestazioni vengono decise dai tribunali dello Stato, nel cui territorio sono situati gl'immobili ad espropriarsi.

TITOLO II.

Proprietà d'opere scientifiche, artistiche e letterarie.

SEZIONE I.

Opere di scienza e lettere.

Art. 69. — *L'autore di un'opera ne è il proprietario.*

Le opere o produzioni dell'ingegno o dell'arte costituiscono presso tutte le nazioni una proprietà, che appartiene a quelli che ne sono gli autori, per goderne e disporne nel decorso di tutta la loro vita: eglino solo e i loro aventi causa hanno diritto di autorizzarne la pubblicazione.

Art. 70. — *Opere di autore anonimo o pseudonimo.*

Quanto alle opere d'autore anonimo, pseudonimo o crittonimo, gli editori che le pubblicano ne sono considerati come autori, sintantochè questi o i loro aventi causa non abbiano fatto constare dei loro diritti.

SEZIONE II.

Traduzioni e riproduzioni.

Art. 71. — *Le traduzioni sono considerate produzioni originali.*

Sono del pari considerate reciprocamente fra le nazioni come produzioni originali le traduzioni fatte in un paese di

manoscritti od opere pubblicate in lingua straniera in un altro e restano quindi comprese nelle disposizioni dell'art. 69.

Art. 72. — *Casi di eccezione relativa.*

Si eccettua il caso in cui l'autore, pubblicando la sua opera, annunzii in quella di volerne dar alla luce egli stesso una traduzione, e con che ciò eseguisca nello spazio di sei mesi; in qual caso egli conserverà anche per la traduzione tutti i suoi diritti di autore.

Art. 73. — *Riproduzione nei giornali di articoli d'altri fogli periodici.*

Nei giornali e nelle opere periodiche possono liberamente essere riprodotti gli articoli di altri giornali o di altre opere periodiche, purchè non eccedano tre fogli di stampa della loro prima pubblicazione e a condizione che se ne indichi il fonte.

Art. 74 *transit.* — *Per le opere che venissero pubblicate parte prima e parte dopo l'attuazione del Codice internazionale.*

Qualora si fosse pubblicata parte di un'opera prima dell'attuazione fra le nazioni dell'esercizio di questo diritto reciproco e parte ne venisse pubblicata dopo, la riproduzione di quest'ultima parte non sarà permessa che col consenso dell'autore e de' suoi aventi causa, purchè, in caso di rifiuto, i medesimi si dichiarino pronti a vendere agli associati la continuazione dell'opera, senza obbligarli all'acquisto dei volumi, dei quali fossero già possessori.

SEZIONE III.

Opere teatrali.

Art. 75. — *Costituiscono eziandio proprietà le opere teatrali.*

Le opere teatrali sono eziandio proprietà dei loro autori, e sono perciò, in quanto al pubblicarle e riprodurle, comprese nelle disposizioni dell'articolo 69.

Art. 76. — *Consenso dell'autore per essere rappresentate.*

Non possono le opere teatrali essere rappresentate che di consentimento dell'autore o degli aventi causa, senza pregiudizio dei regolamenti stabiliti o da stabilirsi in ciascun Stato per la pubblica rappresentazione di opere teatrali.

SEZIONE IV.

Contraffazioni.

Art. 77. — *Le contraffazioni proibite nei rispettivi Stati.*

Sono mutualmente proibite negli Stati d'ogni nazione le contraffazioni delle opere scientifiche e letterarie, delle produzioni artistiche e dei componimenti musicali e teatrali mentovati negli articoli 69, 70, 71, 75 e 86.

Art. 78. — *Come ha luogo la contraffazione.*

La contraffazione è l'azione per cui si riproduce con mezzi meccanici un'opera in tutto o in parte, senza il consenso dell'autore o de' suoi aventi causa.

Art. 79. — *Quando si verifica la contraffazione.*

Allorchè v'ha una somiglianza perfetta fra l'opera originale e l'opera riprodotta, allora vi è contraffazione nel senso dell'articolo precedente; così pure allorchè, sotto ad un medesimo titolo o sotto un titolo diverso, vi ha identità d'oggetto nelle due opere e vi si trova lo stesso ordine d'idee e la stessa distribuzione di parti.

Art. 80. — *L'opera posteriore è la contraffatta.*

In questi casi l'opera posteriore è considerata come contraffazione, quand'anche fosse stata notevolmente diminuita od accresciuta.

Art. 81. — *Riduzioni di pezzi musicali.*

Non sono considerate come contraffazione le riduzioni di pezzi di musica di diversi istromenti, gli estratti ed altri adattamenti di composizioni musicali ogni qualvolta possano riguardarsi come produzioni dell'ingegno.

Art. 82. — *Quando un articolo letterario forma opera da sè.*

Per quanto riguarda la contraffazione, ogni articolo di un'opera enciclopedica o periodica eccedente i tre fogli di stampa, è considerato come un'opera da sè.

Art. 83. — *Risarcimento agli autori pregiudicati per contraffazione.*

Gli individui, in di cui pregiudizio si è commessa contraffazione, hanno diritto al risarcimento dei danni sofferti. L'indennità loro dovuta per tale risarcimento sarà regolata dai giudici della nazione a cui appartiene l'autore pregiudicato o da quelli del luogo in cui egli fosse domiciliato.

Art. 84. — *Sequestro e distruzione delle opere contraffatte.*

Oltre le pene pronunciate contro ai contraffatori dalle leggi delle nazioni, sarà ordinato il sequestro e la distruzione degli esemplari e degli oggetti contraffatti, e così pure delle forme, stampe, dei rami, delle pitture e degli altri oggetti adoperati per eseguire la contraffazione.

La parte lesa ciò non ostante potrà chiedere che siffatti oggetti le vengano aggiudicati in deduzione dell'indennità che le è dovuta.

Art. 85. — *Proibito lo smercio d'opere contraffatte.*

Lo smercio d'opere e di cose contraffatte è reciprocamente e in modo assoluto proibito fra le nazioni sotto le pene comminate nell'articolo precedente.

SEZIONE V.

Pitture, Sculture e Disegni.

Art. 86. — *Costituiscono pure proprietà.*

Le pitture, sculture e disegni sono egualmente compresi nella disposizione dell'art. 69, ed egualmente le incisioni, litografie, medaglie, opere e forme di plastica godono dello stesso privilegio conceduto alle opere d'arte, in conformità di suddetto articolo.

Art. 87. — *Le copie non sono contraffazioni.*

Quanto alle pitture, sculture e ai disegni, le copie che se ne traessero alla mano senza frode e senza opposizioni dal canto del possessore, non costituiscono contraffazione, fuorchè nel caso in cui il copista abbia con dolo cercato d'indurre il pubblico in errore sulla identità della copia coll'originale.

Art. 88. — *Caso di contraffazione per le incisioni e forme di plastica.*

Non v'ha contraffazione rispetto alle incisioni, litografie, medaglie, opere e forme di plastica, se non nel caso in cui la riproduzione segua collo stesso mezzo meccanico adoperato per l'opera originale, conservandone le medesime dimensioni.

Art. 89. — *Cessione del diritto di riproduzione delle opere d'arte.*

Gli autori di disegni, pitture, sculture od altre opere d'arte e chi li rappresenta o ne ha causa, possono cedere il diritto esclusivo di riprodurle coll'incisione, col getto o con qualsiasi altro mezzo meccanico, senza perderne la proprietà, salvo però il disposto dagli articoli 85 e 87.

SEZIONE VI.

Usurpazione de' titoli d' Opera.

Art. 90. — *Diritto all'autore d'impedire la usurpazione.*

L'autore di un'opera letteraria o scientifica ha diritto di impedire l'usurpazione del titolo che ha scelto, allorchè la medesima può indurre il pubblico in errore sulla identità apparente dell'opera; ma in questo caso non v' ha contraffazione e l'autore non ha ragione che ad una semplice indennità proporzionata al danno sofferto.

Art. 91. — *Eccezione pei titoli generali.*

I titoli generali però, come sarebbero dizionario, vocabolario, trattato, commentario e la divisione di un'opera per ordine alfabetico non danno agli autori che ne hanno usato alcuna ragione d'impedire che altri autori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo e collo stesso metodo di divisione.

SEZIONE VII.

Diritti di traslazione: termini relativi.

Art. 92. — *Diritto di riproduzione nell'acquisitore.*

Alienandosi l'opera originale, il diritto di autorizzarne la riproduzione si trasferisce nell'acquisitore per goderne durante tutto il tempo, per cui l'autore od i suoi eredi ne avrebbero potuto godere, salvo il caso in cui sia stato stipulato il contrario.

Art. 93. — *Passaggio del diritto agli eredi; durata del medesimo.*

Il diritto degli autori e dei loro aventi causa passa agli eredi legittimi e testamentarii, secondo le leggi degli Stati

rispettivi. Questo diritto non può tuttavia mai devolversi per successione al fisco, ed è riconosciuto reciprocamente protetto presso tutte le nazioni per trent'anni dopo la morte dell'autore.

Art. 94. — *Termine per le opere postume.*

Il termine, di cui nell'ultimo alinea del precedente articolo, sarà esteso per le opere postume ad anni quaranta decorrendi dal giorno della pubblicazione delle medesime.

Art. 95. — *Termine per le opere pubblicate da corpi scientifici.*

Quanto poi alle opere pubblicate da corpi scientifici o da società di letterati, questo termine è esteso ad anni cinquanta dal giorno della pubblicazione.

Art. 96. — *Decorrenza del termine per le opere a dispense.*

Per le opere di più volumi e per quelle che si pubblicano a dispense, i tre termini fissati negli articoli precedenti non cominciano a decorrere per tutta l'opera che dalla pubblicazione dell'ultimo volume o dell'ultima dispensa, a condizione per altro che non passino più di tre anni fra l'una e l'altra pubblicazione.

Art. 97. — *Collezioni e raccolte di memorie.*

Riguardo poi alle collezioni o raccolte di opere o memorie distinte, li termini sopracitati non si computeranno che dalla pubblicazione di ciascun volume, salvo quanto è stabilito dal precedente articolo pel caso in cui l'opera o la memoria che fa parte della collezione o raccolta fosse divisa in parecchi volumi.

Art. 98. — *Termine per le opere, la di cui pubblicazione è continuata dagli eredi.*

Per le opere che l'autore avrà cominciato e gli eredi avranno finito di pubblicare, il termine sarà di quarant'anni, come per le opere postume.

Art. 99. — *Fino a quando gli eredi di un diritto ceduto puonno goderne.*

Se l'autore è morto prima che il termine della cessione che avesse fatta de' suoi diritti sia scaduto, i suoi eredi (spirato quel termine) entreranno nel godimento dei loro diritti per tutto lo spazio di tempo utile che rimane, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 100. — *Epoca in cui le opere cadono nel dominio del pubblico.*

Allo scadere dei termini fissati dagli articoli 93, 94, 95, 96, 97 e 98, le opere e le produzioni dell'ingegno e dell'arte cadranno nel dominio del pubblico.

Art. 101. — *Specialità per gli atti del governo.*

Gli atti emanati dai governi e le opere pubblicate da essi direttamente o d'ordine loro, qualora ciò risulti dalle opere medesime, continueranno però ad essere regolati dalle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati.

—

SEZIONE VIII.

Reciproca comunicazione di leggi relative.

Art. 102. — *Mutua comunicazione delle leggi e dei regolamenti sulla proprietà delle opere.*

I governi si comunicheranno reciprocamente le leggi ed i regolamenti speciali che ciascuno sarà per adottare rispetto alle proprietà delle produzioni letterarie o scientifiche o delle opere d'arte, affine di agevolare reciprocamente l'esercizio di questa parte di diritto internazionale.

Art. 103. — *Comunicazione dei provvedimenti per determinare l'originalità.*

Dovranno pure i governi comunicarsi a vicenda i prov-

vedimenti fatti in proposito nei rispettivi dominii per determinare l'originalità d'una edizione o l'anteriorità di data di un'opera d'arte.

TITOLO III.

Delle Successioni.

SEZIONE I.

Libera facoltà di testare ed ereditare.

Art. 104. — *L'estero può testare come il nazionale*

L'individuo di una nazione dimorante nel territorio di un'altra può liberamente testare nell'istessa guisa che il nazionale, senza che la qualità di suddito estero lo debba sottomettere a maggiori o diverse formalità, a maggiori o diverse spese di quelle a cui sarebbe in egual caso sottomesso l'individuo locale.

Art. 105. — *Successione all'eredità de' beni mobili e immobili.*

Gli individui di una nazione sono abilitati a succedere a quelli di un'altra, sia *ab intestato*, come per qualsivoglia atto di ultima volontà, e tanto nei beni mobili che immobili come se fossero nazionali; e possono prenderne possesso in persona o per mezzo di procuratori, senza che occorra loro alcun obbligo di aver ottenuto la naturalità, e disporne liberamente come crederanno meglio.

Art. 106. — *Proprietà di fondi stabili.*

Trattandosi di fondi stabili, l'individuo chiamato come sopra all'eredità potrà ivi continuare a possederli per conto proprio, e dovrà esserne riconosciuto vero e legittimo pro-

prietario, senza che la sua qualità di suddito estero abbia ad obbligarlo a disporne o ad alienarli.

Art. 107. — *Disposizioni in caso d'assenza degli eredi.*

Nel caso che si trovassero assenti gli eredi, si prenderanno rispettivamente per la conservazione dell'eredità le medesime disposizioni che si usa di prendere pei nazionali, sino a che giungano gl'interessati in persona o altri facienti per loro.

Art. 108. — *Intervento del console rispettivo negli atti giudiziali come e quando accordato.*

In mancanza di procuratori o legittimi rappresentanti degli eredi assenti o nel caso di morte intestata di qualunque individuo estero, il rispettivo agente diplomatico o console in persona o per un suo incaricato potrà chiedere e gli sarà accordato il diritto d'intervenire in tutti gli atti giudiziali, come l'inventario, l'estimo, la nomina del depositario, ed altri che occorrono sino al termine della procedura.

—

SEZIONE II.

Diritti.

Art. 109. — *Parità nel pagamento dei diritti di successione.*

Per l'immissione in possesso dell'eredità e per tutto ciò che vi si riferisce, l'individuo estero non dovrà pagare altri diritti d'atti, bolli ed emolumenti sotto qualunque siasi denominazione, che quelli stessi, che in caso eguale, pagherebbero gli individui del paese in cui sono situati i beni.

Art. 110. — *Diritti d'albinaggio, detrazione, tassa d'emigrazione.*

Pei casi di successione, donazione tra vivi, vendita, emigrazione od altro, in cui si faccia luogo da uno Stato al-

l'altro ad una trasmissione di beni mobili ed immobili d'ogni natura, non si può esigere alcun diritto conosciuto sotto la denominazione di diritto d'albinaggio, ubena, detrazione, imposta d'emigrazione, come pure tutte le imposizioni o diritti di questa natura, non solamente quelli che fanno parte delle pubbliche rendite, ma ancora quelli che fossero per avventura stati stabiliti o riscossi da qualche provincia, città, giurisdizione, corpo, circolo o comune.

Art. 111. — *Eccezioni per le imposizioni sulla rendita indipendentemente dal caso di esportazione.*

Sono eccettuate dalla succennata disposizione le detrazioni in favore o del governo o de' corpi o de' privati, le quali sono imposte sulle eredità indipendentemente dal caso di esportazione, senza distinzione da nazionale o straniero.

SEZIONE III

Disposizioni e questioni ereditarie.

Art. 112. — *La legge del domicilio del testatore regge le disposizioni testamentarie.*

La sostanza e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel testamento sono rette dalla legge del domicilio che aveva al momento della morte il testatore.

Art. 113. — *Questioni d'eredità. — Ricorso a tribunali.*

Qualora si suscitassero questioni fra' varii pretendenti alla medesima eredità, si ricorrerà ai tribunali ed alle loro decisioni secondo le leggi del paese in cui sono situati i beni.

Art. 114. — *Concessione del tempo dovuto pei casi di vendita di beni ereditati.*

Se per la morte di un individuo possessore di beni immobili in territorii appartenenti ad una nazione, dette pro-

prietà passassero per ultima volontà del testatore all'individuo di un'altra che, nella sua qualità di straniero, non amasse di continuare ad ivi possederli, gli si accorderà un tempo ragionevole perch'egli possa venderli ed esportarne il valore senza alcuna sorta di ostacolo, e senza che per ciò sia assoggettato ad alcuna tassa o diritti maggiori di quelli che sarebbero riscossi in simili casi dai nazionali.

TITOLO IV.

Delle Ipoteche.

SEZIONE I.

Ipoteca legale.

Art. 115. — *Ipoteca legale a pro di corporazioni.*

Le comunità, corporazioni e stabilimenti pubblici di uno Stato che avessero in un altro Stato dei tesorieri, percettori, agenti contabili ed altri amministratori (sudditi di quest'ultimo) tenuti a render conto ad esse comunità e corporazioni per maneggio di danaro o per qualunque altra contabilità materiale, hanno un'ipoteca legale sui beni de' suddetti loro tesorieri e contabili, a datare dal giorno in cui saranno stati investiti di una tal qualità.

Art. 116. — *Ipoteca legale dipendente da matrimonio.*

La donna suddita di uno Stato che siasi maritata con individuo suddito di un altro ha un'ipoteca legale sui beni del marito, tuttochè situati nel territorio straniero, e su quelli de' di lui ascendenti espressamente o tacitamente obbligati per la dote, per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali e per i lucri dotali; e ciò dal momento in cui la dote fu costituita.

Art. 117. — *Per somme dotali provenienti da successione.*

Ha pure l'ipoteca legale per le somme dotali provenienti da successione o donazione, e in questo caso essa non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto.

Art. 118. — *Per beni e capitali non dotali.*

La moglie di un suddito dell'altro Stato come sopra, ha altresì un'ipoteca legale sui beni del marito, tuttochè situati nell'estero territorio, pei beni e capitali non dotali di sua spettanza, che fossero stati alienati o esatti dal marito o che alla presenza e col consenso del medesimo fossero stati alienati od esatti dalla moglie, ove in quest'ultimo caso non risulti dell'impiego del danaro.

Tale ipoteca ha luogo dal giorno della seguita alienazione dei beni o della esazione dei capitali.

Art. 119. — *Per diritto di riversibilità ne' discendenti.*

I discendenti sudditi di uno Stato hanno parimenti sui beni dei loro ascendenti, che fossero sudditi di un altro, un'ipoteca legale per il diritto di riversibilità, nel caso che questi ultimi passassero ad un secondo matrimonio (pel di cui fatto rimangono tenuti, secondo le leggi comuni, a riservare a favore dei suddetti discendenti la proprietà di tutto ciò che essi ascendenti avessero avuto dalle sostanze del coniuge predefunto a titolo di donativo o patto nuziale, donazione, instituzione o legato). Quest'ipoteca ha luogo dal giorno della morte del primo coniuge.

Art. 120. — *Per la responsabilità de' tutori.*

I minori e gli interdetti sudditi di uno Stato, che avessero per tutori individui di un altro hanno pure un'ipoteca legale sui beni de' suddetti tutori, ancorchè situati nel territorio straniero, per la responsabilità della loro amministrazione, dal giorno in cui questi hanno accettata la tutela.

Art. 121. — *Estesa l'ipoteca legale ai beni del patrigno in caso di passaggio della madre tutrice a seconde nozze.*

Quando la madre tutrice passi a seconde nozze con un individuo di altra nazione, la stessa ipoteca a pro de' minori si estende ai beni del patrigno, anche nel territorio straniero, dal giorno del matrimonio, tanto nel caso in cui la madre abbia perduto di pien diritto la tutela per difetto delle formalità prescritte dalla legge, quanto nel caso in cui essa sia stata mantenuta o riammessa nella tutela; e ciò per la responsabilità solidaria che ha il nuovo marito dell'amministrazione della moglie o indebitamente esercìta o regolarmente autorizzata.

SEZIONE II.

Ipoteca giudiziale.

Art. 122. — *Ipoteca giudiziale in virtù di sentenza.*

Le sentenze ed ordinanze emanate dai tribunali o magistrati di uno Stato e portanti condanna od obbligo qualunque (sieno esse eziandio contumaciali) sì definitive che provvisionali, producono l'ipoteca giudiziale nell'altro Stato a carico del suddito estero condannato.

Art. 123. — *In virtù di ricognizione di firma sovra obbligazioni private.*

Tale ipoteca è prodotta egualmente da uno Stato all'altro, dalle ammissioni o verificazioni seguite rispettivamente in giudizio della firma o sottoscrizione apposta ad un'obbligazione contratta per scrittura privata; qualora però non fosse trascorso il termine della mora accordata al debitore, l'ipoteca non potrà avere effetto prima del giorno della scadenza della medesima, nonostante qualunque patto contrario.

Art. 124. — *In forza d'ordinanze di deputazione.*

Conferiscono pure ipoteca giudiziale da uno Stato all'altro

le ordinanze dei rispettivi tribunali portanti deputazioni di economi, sequestratari ed altri agenti contabili, sopra i beni di questi pei fatti relativi alla loro gestione, salvo che dai tribunali stessi fossero stati da tale ipoteca per giuste cause dispensati.

Art. 125. — *Anche in virtù di sentenza arbitrale.*

Le sentenze emanate da arbitri ne' casi in cui sono dalla legge chiamati a conoscere della causa producono egualmente da uno Stato all'altro l'ipoteca giudiziale, sia che l'arbitramento sia stato volontario, cioè che le parti siensi sottomessse al giudizio di arbitri elettisi rispettivamente l'una e l'altra, sia che si tratti di esecuzione forzata di sentenza arbitrale, quand'anche contumaciale, purchè sia stata fatta nelle debite forme e rivestita del decreto giudiziale d'esecuzione dal presidente del tribunale.

—

SEZIONE III.

Ipoteca convenzionale.

Art. 126. — *Ipoteca convenzionale per atto pubblico.*

Può essere consentita da individui di una nazione in favore di individui di un'altra l'ipoteca convenzionale in virtù di un atto o istrumento rogato da pubblico notaro o da chi si trova dalle rispettive leggi a tali atti autorizzati.

Art. 127. — *Gli atti seguiti in un paese conferiscono l'ipoteca su' beni situati nell'altro.*

Conseguentemente gli atti autentici seguiti come sopra in uno Stato ed importanti ipoteca nel medesimo, conferiscono parimente l'ipoteca sui beni stabili o riputati a guisa d'essi, spettanti al debitore in altro dominio e secondo che detti beni ne saranno suscettibili, dietro le leggi dello Stato in cui saranno posti e così viceversa; ferme restando le regole e

pratiche giudiziarie in esso vigenti per la conservazione e realizzazione delle ipoteche; talchè l'effetto sia che gli atti di cui nel presente articolo e precedente 126 e gli ordinati di cui negli articoli 122, 123, 124 e 125 di ragione eseguibili, quantunque emanati nell'altro dominio. abbiano lo stesso vigore, anche per le azioni reali e possessorie, come se fossero posti in essere in quello dove trovansi situati i beni.

Art. 128. — *Dichiarazione della natura e della situazione dei beni.*

Per la costituzione dell'ipoteca convenzionale si esige che nel titolo autentico del credito o in un atto posteriore autentico sia dichiarato specialmente la natura e situazione, con indicazione della regione e del numero del catasto ovvero di due almeno delle coerenze dello stabile o stabili, sovra di cui si vuole costituire l'ipoteca.

Art. 129. — *La somma per l'ipoteca dev' essere certa.*

L'ipoteca convenzionale non è valida, se la somma per cui è acconsentita non sia certa e determinata.

Quando però il credito risultante dall'obbligazione dipende per la sua esistenza da una condizione ovvero è indeterminato nel suo valore, l'ipoteca potrà tuttavia essere consentita; ma il creditore non potrà chiedere l'iscrizione ipotecaria che sino alla concorrenza di un valore, giusta la stima ch'egli espressamente dichiarerà e che il debitore potrà far cancellare per la quota che fosse risultata eccedente in virtù d'atto di consenso o di una sentenza od ordinanza passata in giudicato.

Art. 130 — *Legalizzazione dell'Inviato o Console rispettivo.*

Per ottenere l'ipoteca nei diversi casi contemplati dal presente titolo, dovrà l'estera sentenza, il decreto, l'ordinanza o l'atto od istromento pubblico che la conferisce, essere munito della legalizzazione dell'inviato o ministro residente o anche semplicemente del console della rispettiva nazione e, in difetto, delle autorità di ciascun paese.

Art. 131. — *Relazione ai principii comuni di legge per gli effetti dell'ipoteca.*

Del resto, per gli effetti e le disposizioni che si riferiscono in genere alle ipoteche e che ne dipendono, le nazioni debbonsene rimettere ai principii comuni di legge che regolano rispettivamente le materie civili, non avendo le presenti disposizioni altro scopo che quello di somministrare a'sudditi rispettivi un facile mezzo di assicurazione per ottenere reciprocamente la soddisfazione di obbligazioni che si contraggono dagli uni verso degli altri.

TITOLO V.

Azioni in giudizio: intimazioni.

SEZIONE I.

Vertenze personali e questioni di proprietà fondiarie.

Art. 132. — *L'attore aziona il convenuto nanti i Giudici naturali di quest'ultimo.*

Contraendosi fra individui di una o di altra nazione matrimonii, acquisti, vincoli di società, obbligazioni o contratti qualunque, e da ciò risultando contestazioni o procedimenti, senza ammettere a questo riguardo delle restrizioni o privilegi contrarii, ogni qual volta individui di diversa nazione avranno fra essi qualche affare litigioso che non possa terminarsi all'amichevole e senza la via dei tribunali, l'attore sarà obbligato di introdurre la sua azione davanti i giudici naturali del convenuto, a meno che le Parti litiganti non fossero presenti nel luogo stesso ove il contratto fu stipulato o non si fossero convenuti dei giudici davanti ai quali si sarebbero impegnate a discutere le loro differenze.

Art. 133. — *Sollecita giustizia da rendersi dalle autorità locali.*

Nel caso contemplato dall'ultimo alinea dell'articolo precedente le nazioni debbono in perfetta reciprocità far rendere buona e sollecita giustizia al suddito estero che riclamerà i soccorsi dell'autorità.

Art. 134. — *Affari litigiosi per proprietà fondiarie.*

Le disposizioni però dell'articolo precedente non concernono che le vertenze personali, mentre negli affari litigiosi aventi per oggetto proprietà fondiarie, la causa sarà portata davanti al tribunale o magistrato del luogo ove trovasi situata la proprietà; così pure la natura e il carattere di ciascuna nazione saranno determinati dalle regole stabilite nel luogo della situazione dei beni.

Art. 135. — *Caso di procedimento nanti il giudice naturale di parenti eredi.*

Nel caso cionullameno in cui l'individuo di una nazione morisse nei dominii dell'altra, senza avere disposto dei beni mobili che vi possedeva e in cui i suoi più prossimi parenti fossero tutti domiciliati nello Stato della prima di suddette nazioni, le differenze che insorgessero fra i detti parenti a motivo dell'abilitazione a succedere al defunto, saranno portate davanti al giudice naturale e ordinario de' suoi eredi e parenti.

—

SEZIONE II.

Corso dell'intimazione.

Art. 136. — *Modo d'intimazione degli atti giudiziali.*

Le intimazioni ossia significazioni degli atti giudiziali da farsi da uno Stato all'altro si eseguiscono trasmettendo in via diplomatica una copia autentica di quegli atti distesa

in carta munita del bollo dello Stato che la spedisce e vidimata per autenticazione dell'Inviato, agente o console rispettivo.

Art. 137. — *Traccia pel corso della via diplomatica.*

L'attore, per mezzo dell'usciere o messo giurato del giudice o tribunale chiamato a conoscere della causa, fa intimare la suddetta copia in carta bollata all'ufficio dell'*Avvocato Fiscale*, ossia *Procureur du Roi* o avente altra corrispondente denominazione, che è quanto dire all' autorità giudiziaria esercente le funzioni di pubblico ministero nella provincia o giurisdizione in cui esso attore è domiciliato.

Quest'autorità fa passare il suddetto atto per mezzo del ministro di grazia e giustizia al dicastero degli affari esteri dello stesso Stato a cui appartiene l'attore; il quale dicastero ne cura tosto la rimessa all' ambasciata o legazione dell'altro governo: ed essa lo fa sollecitamente a quest'ultima pervenire.

Art. 138. — *Incombenti a farsi dal governo richiesto.*

Il governo richiesto fa intimare con tutta sollecitudine tale copia agli aventi interesse e fa quindi pervenire, pure per via diplomatica e colla stessa traccia sovra indicata al governo richiedente, la fede della seguita intimazione, il tutto senza costo di spesa.

Art. 139. — *L'intimazione così fatta è legale ed efficace.*

L'intimazione seguita nel modo accennato ai tre articoli precedenti si ha reciprocamente fra le nazioni come legalmente e legittimamente fatta e produce gli stessi effetti come se avesse avuto luogo alla persona o al domicilio dell' attore nel paese ove risiedono i tribunali da cui fu rilasciata.

Art. 140. — *Si declinano gl'impedimenti se ve ne sono.*

Nel caso che insorgesse qualche impedimento all'effettuazione della intimazione, deve il governo richiesto darne

pronto avviso allo Stato richiedente, colla restituzione dell'atto da intimarsi.

TITOLO VI.

Commissioni o lettere rogatorie.

SEZIONE I.

Oggetto delle rogatorie.

Art. 141. — *Requisitorie per atti d'istruzione.*

Quando occorra nel corso di un'instanza di far procedere in luogo situato nel territorio estero a un atto qualunque d'instruzione, i magistrati dell' una nazione indirizzeranno delle apposite *lettere rogatorie* a quelli dell'altra, e questi ultimi accetteranno la missione e procederanno agli atti d'instruzione di cui fossero richiesti.

Art. 142. — *Indicazione della natura degli atti.*

Tali atti sono ordinariamente i seguenti:

Un'inchiesta a farsi;

Un interrogatorio a subire sovra fatti od articoli;

Un giuramento a riceversi;

La nomina di un amministratore provvisorio della persona o dei beni dello straniero;

Una rimessa di documenti;

Una discesa sui luoghi;

L' esame a farsi o un estratto a prendersi di libri o registri di commercio che non possano essere rimossi;

Un assegnamento a darsi;

Una decisione definitiva ad eseguirsi (1).

(1) Vedi per quest' ultimo caso il Titolo VII. *Esecuzione delle sentenze.*

Art. 143. — *Rogatorie per comunicazioni di documenti e titoli originali.*

Si può anche far luogo tra i magistrati dell'uno Stato e quelli dell'altro al rilascio di lettere rogatorie non soltanto per richiedersi a vicenda di procedere a un atto d'instruzione, ma anche per pregarsi di comunicare, con rimozione, delle carte originali, come per esempio documenti di confronto ad oggetto di verificare scritturazioni, o la minuta di un titolo imputato di falso, o la minuta di un atto autentico di cui una copia od altra spedizione sia prodotta davanti al tribunale da cui emana la requisitoria.

Art. 144. — *Per comparizione personale di testimonii.*

Il rilascio di lettere rogatorie tra i magistrati di uno Stato e quelli di un altro può del pari aver luogo per impegnarsi vicendevolmente ad obbligare in certi casi i testimonii a presentarsi in persona davanti al tribunale estero.

Art. 145. — *Pagamento d'indennità ai testimonii.*

In quest'ultima circostanza di comparsa personale di testimonii, la parte interessata, a di cui instanza saranno emanate le rogatorie, dovrà pagare ai testimonii la dovuta indennità per le spese di viaggio, le quali saranno regolate colle norme accennate all'art. 341, salvo i casi eccezionali di cui all'ultimo alinea dello stesso articolo.

SEZIONE II.

Formalità, corso ed esecutorietà delle rogatorie.

Art. 146. — *Formalità ad osservarsi.*

Nel procedere ai suddetti atti d'instruzione e circa il modo di chiamare le parti o i testimonii e quanto alle forme della redazione dei processi verbali ed alla prestazione di giura-

mento, ecc. ecc. si osserveranno le formalità e norme stabilite dalle rispettive leggi vigenti nel paese ove l'atto deve aver luogo (1).

Art. 147. — *Trasmissione delle rogatorie per via diplomatica.*

Per gli effetti di cui ne' precedenti articoli 141, 142, 143, 144 e 145 le lettere rogative dei magistrati dell'uno Stato debbono pervenire a quelli dell'altro per via diplomatica, ossia per mezzo del rispettivo Ministero della giustizia che le riceve dal Ministero degli affari esteri, colla traduzione, ove siane il caso; e dovranno essere munite della legalizzazione dell'Inviato, agente o console rispettivo residente nel luogo ove vengono rilasciate.

Art. 148. — *Le rogatorie eseguite dai magistrati, senza il necessario intervento delle Parti.*

Le requisitorie in materia civile o per fatti che potrebbero dar luogo ad un'azione civile debbono essere eseguite reciprocamente dai magistrati senza l'intervento necessario delle parti interessate. Tuttavia le parti sono in facoltà d'intervenirvi; ed allora per motivare le loro diligenze possono chiedere al segretario del magistrato una copia della requisitoria.

Art. 149. — *Sono esecutorie alla richiesta del pubblico ministero.*

Tranne il caso dell'intervento spontaneo delle parti o di una di esse, le commissioni rogatorie sono esecutorie alla richiesta del ministero pubblico.

Art. 150. — *Trasmissione degli atti d'esecuzione: spese relative.*

Gli atti constatanti l' eseguimento di una commissione rogatoria sono trasmessi dal foro al Ministero della giu-

(1) Malgrado le distinzioni di Fœlix (lib. 2°, tit. 4°, num. 218, pag. 318) sembra più consentanea questa massima generale.

stizia assieme ad uno Stato delle spese vidimato: le pezze sono quindi trasmesse al Ministero degli affari esteri, che procura il rimborso delle spese le quali, quando le parti interessate non vi provvedano, sono anticipate come fatte *d'officio* alla richiesta del pubblico ministero.

Art. 151. — *Caso d'eccezione per la deferenza alle rogatorie.*

L'unico caso in cui non si dovrà dai magistrati dell'una aver deferenza alle rogatorie dei magistrati dell'altra nazione, sarà allorquando i richiesti atti d'istruzione pregiudicassero al diritto di sovranità o ai diritti dei nazionali.

TITOLO VII.

Esecuzione delle sentenze.

SEZIONE I.

Reciproco eseguimento da uno Stato all'altro delle sentenze definitive.

Art. 152. — *Eseguite le sentenze estere, come se rese in paese.*

Le sentenze definitive in materia civile emanate da tribunali e aventi forza di cosa giudicata vengono eseguite reciprocamente secondo la loro forma e tenore negli Stati dell'un governo e in quelli dell'altro, come se fossero state rese nel paese dove si troverà, dopo la sentenza, la parte condannata.

Art. 153. — *Anche le sentenze arbitrali.*

È pure reciprocamente accordata l'esecuzione delle sentenze arbitrali definitive, passate in giudicato, sieno desse volontarie o forzate.

Art. 154. — *Ordinanze d'esecuzione per dette sentenze.*

Perchè la sentenza arbitrale, di cui all'articolo precedente, possa essere esecutoria, sarà necessario che abbia ottenuta l'ordinanza d'esecuzione dal presidente del tribunale civile o commerciale, cui spetti emanarla secondo le leggi locali.

Art. 155. — *Conceduta l' esecuzione a seguito di rogatorie.*

L'esecuzione di suddette sentenze ed ordinanze di giustizia è conceduta sopra semplici requisitorie passate tra i rispettivi tribunali supremi nel modo accennato agli articoli 137 e 147.

Art. 156. — *Legalizzazione dell'inviato rispettivo.*

Per l' eseguimento delle sentenze emesse dai tribunali del governo straniero non si esige altra formalità che quella della legalizzazione di suddette sentenze e delle succennate requisitorie per parte dell' Inviato o ministro rispettivo o anche semplicemente del console.

Art. 157. — *Come regolate le formalità d'esecuzione.*

Le formalità relative alli procedimenti d'esecuzione non possono regolarsi che a seconda della legge del luogo dove l'esecuzione ha luogo.

Art. 158. — *Intelligenza sul modo di spiegare la natura di una sentenza.*

Per prevenire qualunque interpretazione, come anche tutto ciò che potrebbe affievolire il contenuto nell'art. 152, gli uni Stati e gli altri se ne debbono reciprocamente rapportare alla semplice dichiarazione che sarà fatta dal governo, nei dominii del quale la sentenza sarà emanata, per ispiegarne la natura.

—

SEZIONE II.

Giudizio di delibazione.

Art. 159. — *Si fa precedere all'esecuzione un semplice giudizio delibativo.*

Precederà all'esecuzione un semplice giudizio di delibazione il quale, senza entrare nel merito intrinseco della causa, si limiterà a conoscere e ad accertare che non esistano nel giudicato alcuno dei seguenti tre estremi, cioè: nullità di forme, incompetenza di tribunale, manifesta ingiustizia.

Art. 160. — *Caso in cui vien negata l'esecuzione.*

Trovandosi l'estera sentenza viziata da taluno de' succennati tre estremi, l'esecuzione ne verrà meritamente negata.

Art. 161. — *Assegnazione della parte soccombente davanti al tribunale.*

In tal caso il tribunale supremo, da cui deve emanare il giudizio di delibazione, ordina l'assegnazione dinanzi a lui della parte che ha soccombuto all'estero, per dedurre le sue eccezioni e mezzi di difesa.

SEZIONE III.

Diritti e cauzioni.

Art. 162. — *Uguaglianza di diritti e cauzioni tra nazionale e straniero.*

Non sarà richiesto, per gli effetti di cui sopra, dagli individui di una nazione che avranno ad intentare un'azione nell'altra, altro diritto o guarentigia o cauzione di deposito, che quelli a cui fossero sottomessi gli stessi nazionali, conformemente alle leggi di ciascun paese.

Art. 163. — *Non obbligo di cauzione* judicatum solvi *od altre relative.*

Non v'è per tal circostanza alcun obbligo di cauzione *judicatum solvi* o di qualunque altra malleveria eccezionale per causa della qualità di suddito straniero; e potranno i sudditi dell'un dominio presentarsi e stare in giudizio davanti ai tribunali dell'altro, comè se fossero sudditi naturali dello Stato e pienamente soggetti alla giurisdizione del tribunale ove penderà la causa.

TITOLO VIII.

Patrocinio gratuito delle cause dei poveri.

SEZIONE I.

Ammissione de' sudditi esteri al benefizio dei poveri.

Art. 164. — *I poveri, sudditi esteri, sono ammessi come i nazionali al patrocinio gratuito.*

Gli individui di una nazione dimoranti nel territorio dell'altra e trovantisi in istato di povertà, vi sono reciprocamente ammessi al patrocinio gratuito nanti i giudici, tribunali e magistrati, delle cause civili e criminali che potessere avere.

Art. 165. — *Come s'intenda qualificata la povertà.*

S'intendono poveri, ad effetto di godere di tal patrocinio avanti i suddetti magistrati e tribunali, coloro i quali presenteranno al presidente del tribunale di prima istanza nella provincia in cui trovansi domiciliati un' *attestazione giudi-*

ziale ossia *atto di notorietà* fatto dal giudice locale (od, in difetto, anche semplicemente dal sindaco del luogo ove l'individuo fosse abitante) comprovante essere quest'ultimo in istato di povertà.

Tale atto o dichiarazione dovrà essere munita del visto del console della rispettiva nazione.

Art. 166. — *Caso in cui non è necessaria l'attestazione.*

Tale attestazione però non sarà necessaria ove la povertà fosse pubblicamente notoria, massime rispetto a carcerati di lontano paese.

—

SEZIONE II.

Formalità per l'ammissione.

Art. 167. — *Modo di chiedere l'ammissione al benefizio de' poveri.*

Per l'ammissione al benefizio dei poveri debbono i sudditi esteri che vi aspirano presentare al presidente del tribunale di prima istanza nella provincia in cui trovansi domiciliati la loro domanda accompagnata:

1° Dal documento annunziato nell'art. 165 (salva l'eccezione di cui all'art. 166).

2° Dal titolo o titoli relativi all'azione o causa civile o criminale di cui si trattasse.

3° Da un estratto del registro consolare ossia dichiarazione del console, comprovante che esso postulante è inscritto sui registri degli individui di quella nazione.

Art. 168. — *Necessario per l'ammissione il previo parere dell'avvocato de' poveri.*

Nessuno dei poveri di una nazione stabiliti nel territorio di un'altra può intraprendervi e sostenervi col benefizio gratuito alcuna lite senza il parere favorevole in iscritto del-

l'*avvocato de' poveri*; e i poveri, sudditi esteri, non sono in massima reciprocamente ammessi a tal benefizio, se non per cause le quali abbiano un giusto fondamento.

Art. 169. — *L'ammissione è spedita dal presidente del tribunale, a seguito di conclusioni.*

Conseguentemente al disposto dell'articolo precedente, le ammissioni in uno stato al *benefizio dei poveri* di sudditi dell'altro saranno spedite nelle rispettive provincie dai presidenti dei tribunali provinciali di prima cognizione, sulle conclusioni dell'*avvocato de' poveri* residente nel capo luogo della divisione, dipartimento o provincia.

SEZIONE III.

Degli avvocati e dei procuratori dei poveri.

Art. 170. — *Obbligo degli avvocati dei poveri nel patrocinio delle cause.*

Gli *avvocati dei poveri* dell'uno Stato debbono patrocinare *gratis* e con tutta la carità, buona fede e diligenza le cause sì civili, che criminali dei sudditi dell'altro ammessi a tal benefizio; e non puonno ricevere da essi alcun regalo e alcuna retribuzione, sotto pena della sospensione della carica.

Art. 171. — *Patrocinio gratuito dei procuratori dei poveri.*

È pure incombenza dei *procuratori de' poveri* di patrocinare *gratis* per li poveri sudditi dell'altro Stato, nella stessa maniera prescritta di sopra per gli *avvocati*, e coi medesimi obblighi e colle stesse proibizioni e pene, di cui all'articolo precedente.

Art. 172. — *Delegazione di avvocati e procuratori a patrocinare in comuni o terre le cause de' poveri.*

Nelle comuni, luoghi o terre, dove non risiedesse un

uffizio propriamente detto dell'*avvocato de' poveri*, i presidenti dei tribunali rispettivi, sotto la cui giurisdizione trovansi situate dette terre o comuni, debbono pel patrocinio gratuito delle cause civili e criminali interessanti sudditi dell'altra nazione ammessi al benefizio de' poveri, deputare gradatamente per turno (e per mezzo del giudice locale, se il paese è distante) gli avvocati e procuratori del luogo ammessi a patrocinare avanti detti tribunali.

Art. 173. — *Sollecitudine degli avvocati e procuratori nel patrocinio di simili cause.*

Tanto gli avvocati e procuratori propriamente detti dei *poveri* e dei quali è cenno negli art. 170 e 171, quanto quelli deputati, come all'art. 172, al patrocinio delle cause dei poveri sudditi di altra nazione, sono tenuti di accudire colla massima sollecitudine alla pronta spedizione delle medesime.

SEZIONE IV.

Via sommaria: struttura di atti; termini provvisionali.

Art. 174.

Le cause de' poveri ed altre miserabili persone di uno Stato patrocinate gratuitamente presso i tribunali dell'altro, debbono esservi scambievolmente attivate e poste a termine con tutta brevità, in via sommaria, e, per quanto possibile, senza scritture.

Art. 175. — *Restrizione di termini per la formazione de' processi.*

Quando la qualità della causa esigesse la struttura degli atti, dovranno i relatori e giudici restringere le dilazioni ordinarie e i termini prescritti per la formazione de' pro-

cessi e spedirli sempre a preferenza delle altre cause non gratuite.

Art. 176. — *Provvisionali per le spese che fossero necessarie alla prosecuzione delle cause.*

Per quelle spese che fossero necessarie alla prosecuzione delle cause de' poveri, sudditi esteri, come per far venire testimonii, ricavare istromenti ed altri incumbenti, debb'essere cura dei magistrati e giudici rispettivi di decretare a favor loro quelle provvisionali, che potranno credersi più adattate alla giustizia ed ordinare la spedizione di detti istromenti e scritture e commettere l'esame de' testimonii ai giusdicenti de' luoghi di loro abitazione, senza spesa.

Art. 177. — *Reciproca celerità dei tribunali nella spedizione delle cause de' poveri esteri.*

Debbono i rispettivi funzionari e tribunali, nella trattativa e spedizione delle cause de' poveri sudditi dell'estero Stato, riporre scambievolmente lo stesso zelo ed impegno e la stessa celerità e solerzia che si userebbero per le liti de' poveri nazionali; ed è preciso obbligo di reciproca giustizia universale che tali cause vengano regolarmente poste a ruolo ed assegnate a sentenza in concorso colle altre alla loro epoca in ragione della data rispettiva, senza distinzione di nazionale o straniero.

SEZIONE V.

Ricovero e trattamento gratuito dei poveri e dei malati indigenti.

Art. 178. — *Ricovero gratuito de' poveri esteri.*

Gli individui di una nazione che si trovassero nel territorio di un'altra ridotti ad uno stato di assoluta indigenza e di accattoneria, vi saranno reciprocamente raccolti in al-

cuno dei ricoveri di mendicità e trattati *gratuitamente* nella stessa guisa dei poveri nazionali.

Art. 179. — *Ammissione e cura gratuita in ospedali di poveri infermi.*

I poveri di una nazione che, trovandosi nel territorio di un'altra, divenissero ammalati in modo da dover assolutamente aver bisogno di una cura essenziale, saranno reciprocamente ammessi in alcuno dei pubblici ospedali od altro stabilimento di simil natura, e vi saranno *gratuitamente* trattati e curati come i poveri nazionali.

Art. 180. — *Ricovero gratuito di marinai esteri in istato di povertà.*

I marinari mercantili di una nazione, che si trovassero per qualche fortuita o imperiosa circostanza nel territorio dell'altra in istato di assoluta miseria o di malattia, vi saranno raccolti negli stabilimenti o di ricovero od ospedali enunciati nei due articoli precedenti.

Art. 181. — *Richiesta a farsene dal Console.*

L'ammissione ai pii stabilimenti, di cui negli articoli precedenti, avrà luogo mediante richiesta del console della nazione, a cui appartiene il povero infermo.

Art. 182. — *Specialità per l'estero infermo, se è marinaro.*

Quanto all'estero infermo, esercente la professione di marinaro, raccolto e curato gratuitamente in un ospedale, dovrà il console della di lui nazione, appena sia guarito dalla malattia, disporre pel di lui ritorno negli Stati a cui appartiene a spese del proprio governo.

TITOLO IX.

Diplomazia, ambasciatori e ministri.

Art. 183. — *Generalità.*

I Sovrani e gli Stati si fanno rappresentare reciprocamente gli uni presso gli altri per mezzo d'inviati o funzionari diplomatici, i quali godono come tali (al paro de' sovrani stranieri in persona) di una immunità di diritto universale, che si chiama *esterritorialità*.

SEZIONE I.

Classificazione del rango degli esteri rappresentanti.

Art. 184. — *Ambasciatori, ministri, ecc.*

I rappresentanti delle potenze straniere, che vengono in termine generale indicati colla parola *funzionari diplomatici*, sono di cinque categorie, cioè:

Categ. I. Ambasciatori;
» II. Inviati straordinarii, ministri plenipotenziarii o nunzii;
» III. Ministri residenti o internunzii;
» IV. Incaricati d'affari;
» V. Agenti.

Art. 185. — *Loro missione.*

Essi trattano presso il sovrano o la potenza ove sono accreditati, gli affari di Stato e di governo della nazione o del sovrano che rappresentano.

Art. 186. — *Destinazione a seconda del rango.*

I funzionari delle quattro prime categorie vengono reciprocamente accreditati da potenza a potenza, secondo il rango

di ciascheduna e secondo l'importanza degli affari e delle circostanze politiche.

Art. 187. — *Destinazione dei diplomatici della quinta categoria.*

I funzionari della quinta categoria sono gli agenti con carattere diplomatico, che dalle diverse potenze sogliono destinarsi presso governi di Stati di minore entità.

Art. 188. — *Impiegati diplomatici addetti alle legazioni.*

Ciascuna delle potenze si riconosce vicendevolmente il diritto di destinare presso la rispettiva ambasceria, nunziatura o legazione quel numero d'impiegati diplomatici (cioè uditori, consiglieri, segretarii, cancellieri, applicati) che crederà convenienti.

—

SEZIONE II.

Eccezione di giurisdizione.

Art. 189. — *I rappresentanti esteri esenti dalla giurisdizione locale.*

Gli ambasciatori, i nunzii e ministri plenipotenziarii e in una parola tutti i funzionari diplomatici, che rappresentano i loro sovrani e gli Stati, di cui essi sono gli inviati presso di un governo straniero, sono eccettuati dalla giurisdizione civile e criminale del paese in cui risiedono in detta loro qualità.

Art. 190. — *Non può aver luogo la loro traduzione in giudizio.*

Conseguentemente i suddetti personaggi stranieri rivestiti del carattere rappresentativo della loro nazione non puonno essere tradotti nè in materia civile, nè in materia criminale davanti ai tribunali locali.

Art. 191. — *Uguale privilegio alla famiglia e seguito.*

La consorte, i segretari e gli impiegati della legazione e le persone della famiglia e del seguito dell'estero ministro o rappresentante godono dei privilegi sovraccennati, come pure i domestici al suo servizio.

Art. 192. — *Forma degli atti relativi alla persona e famiglia.*

Il rappresentante straniero non è tenuto di seguitare, per la forma degli atti relativi alla sua persona, alla sua famiglia e ai suoi beni, le leggi della nazione presso la quale egli esercita la sua missione diplomatica.

Art. 193. — *L'estero rappresentante appartiene sempre al suo domicilio in patria.*

Nel corso dell'esercizio delle sue funzioni all'estero l'ambasciatore, inviato, ministro od altro rappresentante straniero non cessa di appartenere alla sua patria rispettiva. Vi conserva il suo domicilio e i tribunali di questo domicilio esercitano sovra il funzionario diplomatico assente la loro giurisdizione, come s'egli fosse presente.

Art. 194. — *Come giudicati gli esteri rappresentanti.*

Per conseguenza della disposizione contenuta nell'articolo precedente, i suddetti funzionari vengono giudicati colle leggi della giurisdizione del luogo ove avevano il loro ultimo domicilio, prima di esercitare le funzioni diplomatiche.

Art. 195. — *Dove si apre la loro successione.*

La successione in eredità dell'estero rappresentante si apre nel luogo del suo domicilio in patria.

—

SEZIONE III.

Casi d'applicazione della giurisdizione locale.

Art. 196. — *Descrizione dei casi.*

Gli inviati diplomatici non possono declinare dalla giurisdizione dei tribunali del paese ove risiedono, nei casi seguenti:

1. Quando sono azionati in pagamento di spese alle quali sieno stati condannati a seguito del depellimento di una domanda che avessero fatta essi stessi davanti ai suddetti tribunali;

2. Quando sono intimati sull'appello di una sentenza da essi promossa e ottenuta;

3. Quando si tratta di una domanda riconvenzionale formata contro essi a seguito di un' azione da essi stessi introdotta.

SEZIONE IV.

Immunità.

Art. 197. — *Beni spettanti a governi esteri.*

Non può essere esercitata alcun'azione giudiziale contro i beni d'ogni specie appartenenti a un governo o Stato straniero.

Art. 198. — *Esenzione da coercizioni, arresti e sequestri.*

Nessun'azione può essere intentata contro un rappresentante straniero davanti ai tribunali del paese di sua residenza; nessun arresto personale, nessun sequestro de' suoi beni puonno aver luogo in detto paese per debiti contratti avanti o durante il corso della sua missione.

Art. 199. — *Beni immobili dell'estero rappresentante.*

I soli beni immobili particolari dell'estero rappresentante

rimangono soggetti alla giurisdizione del paese in cui sono situati.

Art. 200. — *Esecuzione di giudicati in case occupate da ministri esteri.*

Nessuna esecuzione di sentenza può effettuarsi nelle case occupate dall' ambasciatore, inviato, ministro od altro rappresentante estero, che per l' intermezzo dello stesso rappresentante.

Art. 201. — *Inaccessibilità all'alloggio dell'estero rappresentante.*

La casa abitata dall'estero rappresentante gode di un'intiera franchigia in quanto ch'essa non è accessibile agli ufficiali di giustizia del paese.

SEZIONE V.

Reclami contro gli esteri rappresentanti.

Art. 202. — *A chi diretti.*

I reclami sporti alle autorità locali contro un estero rappresentante o gli addetti alla legazione o i membri della sua famiglia o le persone del suo seguito e servizio, devono dalle autorità essere indirizzati al Ministro degli affari esteri.

SEZIONE VI.

Franchigie.

Art. 203. — *Esenzioni dalle visite doganali.*

I membri del corpo diplomatico sono dispensati dall'obbligo di sottomettersi alle visite delle dogane.

Art. 204. *Libera introduzione delle loro robe ed effetti.*

Essi possono introdurre liberamente ed in franchigia tutte le robe ed effetti che essi e le persone del loro seguito hanno seco loro, come pure tutti gli altri che sono spediti al loro indirizzo.

—

SEZIONE VII.

Specialità in materia criminale.

Art. 205. — *Caso in cui un ministro estero può essere espulso.*

Un ministro o rappresentante estero, accusato di un crimine contro la sicurezza dello Stato, può essere allontanato o espulso dal paese in cui trovasi accreditato.

Art. 206. — *Non asilo ai malfattori.*

Le case dei ministri o rappresentanti esteri non possono dare asilo o rifugio ai malfattori.

Art. 207. — *Disposizioni in caso di delitti.*

Se gli individui di cui nell'articolo 191 commettessero qualche delitto, le autorità si assicureranno della persona del prevenuto, ma nello stesso tempo ne daranno avviso al ministro affinchè riceva la persona arrestata.

Art. 208. — *Non esteso il privilegio esterritoriale ai domestici sudditi locali.*

Il privilegio di esterritorialità di cui all'articolo 191 in materia criminale non è esteso ai domestici del ministro o rappresentante estero, i quali sieno sudditi del sovrano o dello Stato presso cui il medesimo è accreditato.

Art. 209. — *Caso in cui non è esteso alle mogli dei domestici*

Le mogli dei domestici non godranno del privilegio di

cui all'art. 191 se non nel caso ch' esse si trovino egualmente al servizio del ministro o rappresentante estero o che esse abitino la propria sua casa.

TITOLO X.

Consoli, vice-consoli e agenti commerciali.

SEZIONE I.

Nomina, qualità e missione degli ufficiali consolari.

Art. 210. — *Diritto di nomina.*

I sovrani e i governi si riconoscono mutualmente il diritto d'inviare, nominare consoli, vice-consoli ed altri ufficiali consolari nei porti e nelle città dei rispettivi Stati dove lo stimeranno opportuno.

Art. 211. — *I consoli sono puramente agenti commerciali.*

Il console non rappresenta il suo sovrano o Stato. Egli è semplicemente un agente del suo governo incaricato di proteggere gl' interessi commerciali de' suoi concittadini nel paese ove è stabilito.

Art. 212. — *Le questioni politiche estranee alla qualità di console.*

In conformità dei principii generali del diritto delle genti, i consoli di qualunque classe essi sieno, non hanno diritto di trattare e discutere col governo nel cui Stato risiedono le questioni politiche che possano occorrere.

Art. 213. — *Casi fortuiti di speciale missione.*

Potendo però darsi il caso che un console riceva per avventura una missione speciale di governo, dovrà in tal circostanza farne le dovute prove.

Art. 214. — *Le immunità ed esenzioni degli agenti diplomatici non estese ai consoli.*

Non sono estese ai consoli, di qualunque classe essi sieno, le prerogative d'inviolabilità personale ed eccezione di giurisdizione, le immunità ed esenzioni che il diritto internazionale concede agli ambasciatori, ministri, inviati, incaricati d'affari ed agenti diplomatici.

Art. 215. — *Riguardi alla persona e alle funzioni dei consoli.*

Godranno i consoli cionullameno tanto nelle loro persone, come nell'esercizio delle loro funzioni e nella protezione che devono accordare ai loro nazionali nei loro affari mercantili, della considerazione e dei riguardi che si accordano in massima ai consoli esteri, osservandosi in questo la più stretta eguaglianza e reciprocità.

SEZIONE II.

Exequatur.

Art. 216. — *Obbligo ai consoli d'ottenere l'*exequatur.

Per potere entrare nell'esercizio delle loro funzioni i consoli, di qualunque classe essi sieno, debitamente nominati dai loro rispettivi governi debbono ottenere il previo *exequatur* del governo, nei cui dominii vanno a risiedere.

Art. 217. — *Da quale autorità emana l'* exequatur.

L'*exequatur* pei consoli esteri emana dal tribunale o magistrato supremo sotto la cui giurisdizione è posto il paese ove il console risiede.

SEZIONE III.

Attribuzioni consolari.

Art. 218. — *Descrizioni di tali attribuzioni.*

Le attribuzioni degli ufficiali consolari, in ciò che si riferisce ai rapporti naturali delle loro funzioni con quelle delle autorità del paese in cui essi risiedono, consistono in:

1. Tenere registro o catalogo degli individui della loro rispettiva nazione dimoranti nel distretto consolare.

2. Redigere gli atti dello stato civile, cioè di nascita e morte degli individui loro nazionali nelle forme prescritte dalle leggi del rispettivo Stato; ne' paesi ove poi esistono pubblici stabilimenti de' registri di nascita e morte, ricevere in deposito nell' archivio consolare l'estratto di simili atti, che verrà loro rimesso dalla relativa autorità locale; tenere degli uni atti e degli altri apposito elenco o registro e darne quindi al proprio governo le comunicazioni ed ampliazioni che occorrono, a seconda delle leggi rispettive.

3. Assistere e proteggere i nazionali in ogni loro occorrenza ed esercire su di essi una giurisdizione più o meno estesa, secondo i trattati e gli usi dei varii paesi.

4. Ricevere gli atti che si passano fra' loro nazionali e sudditi esteri, quando ne sono richiesti; e legalizzare quelli che fossero rilasciati all' estero e che dovessero far fede negli Stati del proprio governo.

5. Rilasciare e vidimare passaporti agli individui della loro nazione che viaggiano per la via di mare, ed anche a quelli che viaggiano per la via di terra, quando nel paese in cui risiedono non esista una legazione del proprio governo; ed esistendovi, ne riceveranno da essa l'opportuna autorizzazione.

6. *Visare* i passaporti dei viaggiatori esteri che fossero diretti pei dominii del governo di essi consoli.

7. Corrispondere in materie sanitarie colle autorità locali nel loro distretto preposte alla conservazione della pubblica salute.

8. Intervenire alla formazione dell'inventario, estimo, nomina di depositario e a tutti insomma gli atti giudiziali che occorressero in caso di morte intestata di un loro nazionale o in mancanza di procuratori legittimi rappresentanti degli eredi assenti.

9. Far rispettare la bandiera nazionale nei paesi, porti, spiaggie e rade della loro giurisdizione consolare.

10. Promuovere ed agevolare il commercio e la navigazione dei loro nazionali, prestando alle navi ed agli equipaggi un'attiva e ben intesa assistenza in tutti i punti del loro rispettivo distretto.

11. Cercare di comporre amichevolmente le questioni mercantili che si suscitassero fra individui loro nazionali.

12. Vegliare sul buon ordine a bordo de' legni mercantili della rispettiva nazione e far sì che vi si osservino non solo le prescrizioni di polizia interna de' proprii regolamenti, ma anche le discipline marittime e sanitarie vigenti nel luogo ove trovisi ancorato il bastimento.

13. Vidimare le carte di bordo ai legni della rispettiva nazione e rilasciare, occorrendo, ai medesimi que' passavanti e que' documenti necessarii alla loro navigazione, secondo le leggi e i regolamenti del proprio governo.

14. Assumere la direzione delle operazioni di soccorso e salvetaggio in caso d' infortunio, naufragio o pericolo di mare dei bastimenti della rispettiva bandiera.

15. Fare gli atti degli incanti di vendita che occorressero delle merci, oggetti od attrezzi del bastimento naufragato e quelli della relativa liquidazione.

SEZIONE IV.

Giurisdizione locale.

Art. 219. — *Soggetti i consoli ai tribunali ordinarii del luogo.*

Per conseguenza dei principii dedotti agli articoli 211, 212 e 214 i consoli, quanto ai loro affari privati, sono giu-

stiziabili dai tribunali ordinarii del luogo di loro residenza e soggetti alle stesse vie d'esecuzione, come gli altri stranieri residenti nello Stato.

Art. 220. — *I consoli nel commerciare sono soggetti alle leggi generali.*

Se il console (che non ha carattere diplomatico) farà speculazioni commerciali, sarà sottoposto alle stesse leggi, usi e costumi e, in caso di condanna, anche all'arresto personale a cui sono soggetti gli individui privati della sua nazione, senza che la qualità consolare possa in nulla intralciare o sospendere il corso della giustizia.

Art. 221. — *Caso in cui un suddito locale viene nominato a console di un'altra nazione.*

Se un governo nominasse per console destinato a risiedere in un porto o città commerciale di un altro Stato un suddito di quest'ultimo, detto console (malgrado la sua qualità di agente straniero) continuerà a venir considerato come individuo della nazione a cui appartiene e sarà in conseguenza soggetto alle leggi e ai regolamenti ai quali sono sottomessi i nazionali nel luogo della sua residenza, senza però che quest'obbligo tocchi in nulla l'esercizio delle sue funzioni consolari e l'immunità de' suoi archivii.

Art. 222. — *Riconoscimento della distinzione dei consoli.*

Senza pregiudizio di quanto viene stabilito nell'articolo precedente, l' una nazione riconoscerà reciprocamente nei consoli sudditi che l'altra avesse nominati tutte le distinzioni colle quali il governo che li nomina avesse creduto decorarli, sempre in conformità delle leggi vigenti nei rispettivi paesi.

TITOLO XI.

Diritto criminale internazionale.

SEZIONE I.

Atti illeciti dell'uomo o reati.

Art. 223. — *Definizione del reato.*

Le nazioni riconoscono reciprocamente il principio universale che qualunque violazione delle leggi penali è un reato.

Art. 224. — *Distinzione dei reati.*

La distinzione dei reati è la seguente:

Il reato che le leggi puniscono con pene criminali è un *crimine*.

Il reato che le leggi puniscono con pene correzionali è un *delitto*.

Il reato che le leggi puniscono con pene di polizia è una *contravvenzione*.

SEZIONE II.

Giurisdizione territoriale.

Art. 225. — *Leggi locali.*

Le leggi di polizia e di sicurezza di ogni paese obbligano tutti quelli che ne abitano il territorio.

Art. 226. — *Qualificazione dell'estensione del territorio.*

Il territorio d'una nazione non comprende soltanto le terre di sua dominazione, ma ancora le acque che si trovano incluse in queste terre, come i laghi ch'esse racchiudono,

i fiumi e le riviere che le traversano, come pure tutto o parte dei fiumi o delle riviere che limitano le terre e le separano da quelle di un altro Stato.

Art. 227. — *Dominio e giurisdizione delle potenze sul mare.*

Il dominio di una potenza si estende sulle parti di mare vicine alle coste, sui porti, le rade, baie, spiaggie, seni e distretti; la giurisdizione su queste acque appartiene egualmente a detta potenza; quindi i crimini e i delitti commessi sovra queste acque sono considerati commessi sul territorio della medesima e possono essere puniti dalle sue autorità.

Art. 228. — *Per crimini locali.*

L'individuo di una nazione nel territorio di un'altra vi può essere perseguito dalla giustizia locale per crimini o delitti da lui commessi in detto territorio; e non vi è a questo riguardo alcuna differenza tra i cittadini e i semplici abitanti, tra i nazionali e gli stranieri.

Art. 229. — *Potenza pubblica del paese di residenza o di transito.*

L'azione pubblica si estende agli stranieri che commettono in un territorio crimini, delitti o contravvenzioni, sia che vi risiedano, sia che non facciano che passarvi; lo straniero diviene soggetto alla legge del paese in cui si trasporta; egli è sottomesso alla potenza pubblica di questo paese, nulla influendo ch'egli abbia commesso il delitto a pregiudizio di un altro straniero.

Art. 230. — *Giudizio di crimini e delitti commessi a bordo in alto mare.*

Ogni bastimento che naviga in alto mare, patrimonio comune di tutte le nazioni, è universalmente considerato come formante una continuazione del territorio della nazione alla

quale appartiene; e i tribunali di questa nazione sono soli competenti a conoscere dei crimini e delitti commessi in navigazione a bordo di detti bastimenti.

Art. 231. — *Repressione dei reati commessi a bordo in alto mare da un suddito estero.*

I crimini e delitti commessi in alto mare sovra bastimenti mercantili di una nazione contro il suddito di un'altra che vi si trovasse a bordo, non entrano nella competenza dei tribunali della nazione a cui appartiene l'individuo; la repressione di tali infrazioni non può essere intentata che davanti i tribunali della nazione, di cui il legno porta la bandiera.

Art. 232. — *Giudizio di reati commessi in porto a bordo di legni mercantili.*

I crimini o delitti commessi sopra bastimenti mercantili di una nazione che si trovi nel porto, rada o spiaggia di un'altra sono giudicati dai tribunali locali di quest'ultima.

Art. 233. — *Specialità per crimini e delitti commessi a bordo di bastimenti da guerra.*

Trattandosi però di vascelli ed altri legni da guerra, i crimini o delitti commessi a bordo dei medesimi, sia che si trovino in alto mare, sia che si trovino nel porto, rada o spiaggia di un altro Stato, o dagli equipaggi di essi bastimenti, cadono sotto la competenza dei tribunali dello Stato a cui il bastimento appartiene e sono giudicati secondo le sue leggi.

Art. 234. — *Specialità pel militare che delinqua in estero Stato.*

Il militare sotto le bandiere o in attivo servizio di una potenza, il quale si trovi nel paese di un'altra, è considerato come se fosse nel territorio dello Stato cui serve; perciò, anche quando egli sia in un paese amico o neutrale, i cri-

mini o delitti, di cui si fosse reso colpevole, saranno puniti come s'egli li avesse commessi nello Stato, di cui egli è a servizio.

SEZIONE III.

Pirateria e prede marittime,

Art. 235. — *Il crimine di pirateria punito dovunque.*

Il crimine di pirateria essendo non solamente una violazione del diritto di una nazione determinata, ma una violazione del diritto delle genti, gli autori di questo crimine possono essere inseguiti e puniti in qualunque luogo si trovino.

Art. 236. — *Giudizio delle prede marittime in tempo di guerra.*

In materia di prede marittime, il giudice del predatore è solo competente per conoscere della validità della preda fatta in tempo di guerra.

Art. 237. — *Giudizio delle prede marittime in tempo di pace.*

In tempo di pace l'attore seguita il foro del convenuto, e i tribunali del domicilio dell'armatore o proprietario del bastimento arrestato sono soli competenti per conoscere della validità della preda.

SEZIONE IV.

Procedimento contro un nazionale per reato commesso in paese straniero.

Art. 238. — *Punizione locale del crimine o delitto.*

I crimini e delitti non sono, in massima generale, puniti altrove che nel luogo ove sono stati commessi.

Art. 239. — *Punizione negli Stati a cui appartiene il delinquente.*

Cionullameno l'individuo di una nazione che si sarà reso colpevole nel paese di un'altra di uno dei crimini descritti ai diversi §§. dell'art. 297, titolo XIV, sarà, a richiesta del pubblico ministero, giudicato e punito negli Stati del governo a cui appartiene secondo le disposizioni di legge ivi vigenti.

Art. 240. — *Punizione del nazionale reo di crimine commesso all'estero, che rientri nei proprii Stati.*

L'individuo di una nazione che avrà commesso nel paese di un'altra un fatto qualificato crimine contro un suo nazionale o contro uno straniero, se rientra ne' suoi Stati o per forza dell'estradizione in virtù delle disposizioni portate dal titolo XIV, o per effetto di altra circostanza qualunque, vi sarà, a richiesta del pubblico ministero, giudicato e punito secondo le leggi penali ivi vigenti.

Le pene in cui avrà incorso potranno reciprocamente, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado.

Art. 241. — *Egual punizione anche all'estero, quando siavi querela.*

La disposizione, di cui nell'articolo precedente, è applicata anche al caso, in cui l'individuo di una nazione avrà commesso nel territorio di un'altra un fatto qualificato delitto contro un suo nazionale o contro uno straniero, quando la parte offesa ne porti querela.

Art. 242. — *Caso in cui il colpevole sia già stato punito.*

Le disposizioni degli art. 239, 240, e 241, non avranno luogo quando i colpevoli saranno già stati giudicati definitivamente nel paese in cui delinquirono e vi avranno, in caso di condanna, scontata la pena.

Art. 243. — *Assolutorie passate in giudicato: prescrizione.*

Non si farà neppur luogo a procedimento o punizione, quando nello Stato straniero sia emanata a favore del suddito inquisito un'ordinanza di non farsi luogo o che i tribunali di detto Stato abbiano pronunciato un giudizio di assoluzione passato in forza di cosa giudicata, o che la pena sia stata prescritta, conformemente alle leggi del paese di cui è suddito il reo.

Art. 244. — *Punite le infrazioni delle leggi penali, sia per proprietà di sudditi che di stranieri.*

Accordandosi da ogni Stato la stessa protezione a tutte le cose che si trovano nel suo territorio, sia ch'esse siano le proprietà di uno de' suoi sudditi, sia che siano proprietà d'un suddito estero, le infrazioni delle leggi penali sono egualmente punite in tutti gli Stati, sia che le cose che sono state l'oggetto di tali infrazioni appartengano in proprietà ad un suddito che ad uno straniero.

Art. 245. — *Senza distinzione di cose corporali e incorporali.*

Non v'ha distinzione alcuna, a quest'effetto, tra le cose corporali e incorporali, quand'anche si tratti di una proprietà semplicemente intellettuale.

Art. 246. — *Procedimento d'officio contro agenti contabili all'estero.*

Quando un funzionario pubblico di una nazione che ha la missione speciale di non esercitare le sue funzioni che in paese estero, come sarebbe un pagatore o un agente contabile incaricato in paese straniero di maneggiar dei fondi spettanti al suo governo o un console o un impiegato consolare sottraessero somme che fossero loro state confidate nella loro qualità rispettiva, sarà proceduto d'officio contro di loro nello Stato a cui appartengono; e cercando i mede-

simi di rifugiarsi all'estero per esimersi dalla giustizia del loro paese, verranno vicendevolmente consegnati fra governo e governo a norma di quanto è stabilito dagli articoli del titolo XIV.

SEZIONE V.

Procedimento a esercitarsi contro gli stranieri.

Art. 247. — *Lo straniero è giudicato dove commette il crimine.*

Ogni straniero può essere perseguito nello Stato della sua momentanea residenza per causa di crimini o delitti da lui commessi nel territorio dello stesso Stato; ed esservi giudicato e punito a seconda delle leggi locali.

Art. 248. — *Caso di punizione del delinquente straniero che venga arrestato.*

L'individuo di una nazione che si fosse reso colpevole nel territorio di un'altra di uno dei crimini enunciati nell'art. 297, titolo XIV, a pregiudizio dello Stato o degli individui di una terza nazione, venendo arrestato in quest'ultima o consegnato da altri governi, vi sarà giudicato e punito a termini delle leggi locali.

Art. 249. — *Altro caso di punizione dell'estero; termini di giurisdizione dello Stato.*

L'individuo di una nazione che commetterà nel territorio di un'altra, sia contro un suo nazionale, sia contro uno straniero alcuno dei crimini indicati all'art. 299, tit. XIV venendo arrestato negli Stati di un'altra nazione o consegnatovi da altri governi, vi sarà giudicato e punito a termini delle leggi locali, semprecchè il crimine sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini dello Stato in cui fu arrestato, o essendo seguito a maggiore

distanza, abbia il colpevole trasportato in detto Stato danaro ed effetti depredati.

Art. 250. — *Caso di consegna dell'estero delinquente al governo da cui dipende.*

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero, che, avendo commesso in paese straniero un crimine contro l'individuo di una data nazione, entrasse nel territorio di questa, sarà arrestato e, previa l'adesione dell'autorità sovrana, ne sarà fatta la consegna al governo da cui dipende il luogo del commesso crimine, per esservi punito a termini di quelle leggi locali.

—

SEZIONE VI.

Applicazione di leggi penali e di procedura criminale.

Art. 251. — *Caso di applicazione della legge penale locale.*

Quando il procedimento ha luogo in uno Stato altro che quello in cui il crimine è stato commesso, si applica la legge penale del paese del procedimento.

Art. 252. — *Forma del procedimento: come determinata.*

La legge di procedura criminale vigente nel luogo del procedimento è quella che ne determina la forma.

Art. 253. — *La legge locale decide le questioni di procedimento.*

Egli è pure secondo la legge dello stesso luogo che debbesi decidere la questione di sapere se un procedimento d'officio può essere esercitato dalle autorità pubbliche o se la parte lesa ha solo il diritto di intentare l'azione per la riparazione del pregiudizio cagionatogli dal fatto punibile.

Art. 254. — *Regola pure le questioni di competenza.*

La stessa legge del luogo del procedimento regola la questione della competenza delle autorità.

—

SEZIONE VII.

Esecuzione di sentenze rese all'estero in materia criminale.

Art. 255. — *Le sentenze estere criminali sono eseguite.*

Le sentenze rese in materia criminale dai tribunali di una nazione contro la persona o i beni di un individuo per fatti, che, a sensi del diritto criminale universale delle genti, sieno qualificati crimini importanti pena infamante, sono reciprocamente eseguite sulla persona e sui beni del condannato situati nell'altra.

Art. 256. — *Esclusione.*

Rimane esclusa reciprocamente l'esecuzione di sentenze portanti condanna per fatti della natura di quelli accennati agli articoli 268, 269, 270 e 271, tit. XII, sez. II.

Art. 257 — *Esecuzione di condanne civili pronunciate dai tribunali criminali stranieri.*

Le condanne civili pronunciate da tribunali criminali stranieri ricevono la loro esecuzione da Stato a Stato negli stessi casi e nell'istessa maniera che quelle risultanti dalle sentenze dei tribunali civili.

Art. 258. — *Norme per l'esecuzione delle sentenze estere.*

Tanto per l'esecuzione delle sentenze di cui nel precedente articolo, quanto di quelle accennate agli art. 255 e 261 si osserveranno reciprocamente le norme stabilite agli articoli del tit. VII. *Esecuzione delle sentenze.*

Art. 259. — *Riguardato per costante il fatto ammesso da tribunali stranieri.*

I tribunali rispettivi delle nazioni sono reciprocamente obbligati a riguardare e tenere per costante il fatto ammesso da tribunali stranieri e che ha motivato le riparazioni civili.

Art. 260 — *Efficacia degli atti d'istruzione fatti nanti al tribunale straniero.*

Le informazioni e gli atti d'istruzione fatti davanti a un tribunale staniero, secondo le forme prescritte nello stesso Stato, saranno reciprocamente riguardati come valevoli ed efficaci a far prova, quand' anche la formalità in vigore presso i tribunali del paese, in cui deve aver luogo tale efficacia, non fossero state osservate.

Art. 261. — *Esecuzione della condanna sulla persona e sui beni.*

L'esecuzione di cui all'articolo 255 delle sentenze criminali estere ha luogo reciprocamente da nazione a nazione sulla persona e sui beni del condannato per ciò che riguarda la condanna alla pena afflittiva corporale ed alle spese aggiudicate contro di lui.

Art. 262. — *Niun effetto all'estero delle pronunciate incapacità e della così detta morte civile.*

Le incapacità però che risultassero da tali sentenze non possono avere il loro effetto in paese straniero: così pure la così detta *morte civile* che, presso alcune nazioni, è la conseguenza necessaria di certe condanne criminali, non potrà essere invocata in un paese straniero per invalidare degli atti che fossero stati passati dal morto civilmente fuori del territorio dove la condanna fosse stata pronunciata.

Art. 263. — *Non estesa la confisca a beni posti in paese straniero.*

La confisca dei beni, pronunciata da una sentenza criminale, non si estende ai beni che il condannato possedesse in paese straniero.

TITOLO XII.

Delle pene.

SEZIONE I.

Natura ed effetti delle pene.

Art. 264. — *Quali le pene riguardate frà le nazioni come infamanti.*

Le condanne alla pena di morte per delitti comuni, ai lavori forzati ed a quelle pene cui va aggiunta la berlina, sono le sole riconosciute dalle nazioni come infamanti.

Art. 265. — *Ristretta l'infamia alla persona del reo.*

L'infamia derivante dalle condanne criminali sovraccennate non si estende oltre la persona del condannato.

Art. 266. — *Il condannato è seguito dall'infamia.*

La taccia dell'infamia accompagna il condannato in qualunque luogo egli si trasferisca.

Art. 267. — *Effetto dell'infamia in paese straniero.*

L'infamia attacata ad una condanna criminale di cui all'art. 264 ha il suo effetto in paese straniero.

SEZIONE II.

Delle pene per delitti politici.

Art. 268. — *Non infamanti le pene inflitte per delitti politici.*

Le condanne per delitti politici, di qualunque gravità questi sieno, non traggono seco perdita di diritti civili, nè carattere d'infamia nè pel nazionale, nè per lo straniero.

Art. 269. — *Non confisca de' beni del condannato per tali delitti.*

Non possono confiscarsi, nè porsi sotto sequestro i beni mobili o immobili di un individuo sia nazionale o straniero, per condanna ad una pena qualunque per delitti politici.

Art. 270. — *Non può condannarsi a pena infamante l'inquisito per delitti politici.*

L'individuo posto sotto giudizio per delitti politici, sia nazionale o straniero, non può mai essere condannato ad una pena importante l'infamia, nè alla reclusione in qualunque siasi così detta *casa di forza*, nè a discipline corporali afflittive o di esacerbazione, ma soltanto alle pene della relegazione, del carcere, del confino, dell'esiglio.

Art. 271. — *La conoscenza dei reati politici non attribuita che ai tribunali ordinarii.*

Non puonno conoscere dei reati politici (commessi sia da nazionali che da stranieri) che i tribunali legali ordinarii; e non puonno aver luogo per simili reati condanne di tribunali eccezionali o di consigli di guerra o di giudizii statarii.

TITOLO XIII.

Estradizione de' disertori.

SEZIONE I.

Arresto, domanda e consegna.

Art. 272. — *Ricetto non accordato ai disertori.*

Una nazione non può ricevere scientemente e volontariamente nei suoi Stati ed impiegare in alcuna maniera a suo servizio gl'individui di un'altra, che fossero disertati dal servizio militare di terra o di mare, di quest'ultima.

Art. 273. — *È proibito dar ricetto ai disertori.*

Le autorità e gli individui di una nazione non possono dar ricetto ad un disertore, a un individuo soggetto al servizio militare di un'altra e già riclamato od aiutarlo a rendersi in altre contrade più lontane od a nascondersi, affine di sottrarlo con tal mezzo alla estradizione.

Art. 274. — *Punizione dei ricettatori di disertori.*

I rispettivi governi debbono procedere secondo le leggi del proprio paese, contro i contravventori al disposto dell'articolo precedente; e le autorità dei detti governi darsi mutualmente, per loro propria soddisfazione, dei riscontri sulla maniera con cui tali contravventori saranno stati ricercati e puniti.

Art. 275. — *Consegna dei disertori ai consoli rispettivi.*

I soldati e i marinari disertori dalle proprie bandiere che si fossero evasi nel territorio dell'altra debbono esservi arrestati e consegnati ai consoli delle nazioni rispettive che li riclameranno.

Art. 276. — *Qualificazione degli individui disertori.*

Sono riputati disertori non solo i militari d'ogni arma e d'ogni grado di terra e di mare che avranno abbandonate le loro bandiere e i marinari disertati dai bastimenti da guerra, ma anche gli individui appartenenti alla marineria mercantile che avessero lasciato il bastimento del di cui equipaggio facevano parte, come pure tutte le genti da guerra e quegli altri individui che, chiamati al servizio attivo della milizia nazionale o di tutt'altro ramo militare qualunque, non si rendessero all'appello e cercassero di rifuggiarsi sul territorio di un'altra nazione.

Art. 277. — *Facoltà nei consoli di richiedere i disertori della loro nazione.*

I consoli, vice-consoli od agenti commerciali sono autorizzati a richiedere dalle autorità locali la ricerca, l'arresto e la detenzione dei disertori della rispettiva nazione.

Art. 278. — *Modo di richiesta da farsi dai consoli.*

A tal uopo si dirigono in iscritto ai tribunali, giudici ed officiali competenti, producendo copia dell'atto d'assento al corpo e dell'estratto matricolare o di certificato d'assoldamento od altro titolo equivalente se trattasi di militari; ed estratto del ruolo o dei registri o del giornale del bastimento od altro equivalente titolo, se trattasi di marinari a servizio attivo dello Stato e di marinari mercantili; bastando che il documento a prodursi in appoggio alla domanda di estradizione giovi a provare fermamente che gli individui riclamati erano al servizio militare della nazione richiedente o facevano parte dell'equipaggio di un suo bastimento da guerra o di commercio; nel qual caso l'estradizione non potrà essere negata.

Art. 279. — *Inibito l'inseguimento dei disertori nell'estero territorio.*

Quando un disertore avrà raggiunto il territorio di un'estera potenza, alla quale non appartiene, non potrà esservi sotto alcun pretesto inseguito dagli ufficiali di giustizia od agenti di polizia del suo governo. Questi si limiteranno a far prevenire del suo passaggio non solo il console della propria nazione, ma anche le autorità locali, affinchè tutte concorrano a farlo arrestare e ad effettuarne l'estradizione.

Art. 280. — *Modo di attivare i mezzi d'arresto sulla persona del disertore.*

Tuttavolta per accelerare l'arresto del disertore, una o due persone incaricate d'inseguirlo potranno col mezzo d'un passaporto o di una autorizzazione in regola, ch'esse dovranno

ottenere dal loro capo immediato, rendersi al più vicino luogo situato in fuori della frontiera, all'effetto di reclamare dalle autorità locali l'esecuzione di queste disposizioni.

Art. 281.—*Quando si fa luogo all'arresto del disertore, anche senza la preventiva richiesta.*

Nel caso in cui gli individui disertori fossero ancora portatori delle loro armi o rivestiti del loro equipaggio, abbigliamento, o segni distintivi, senza essere muniti di un passaporto ed egualmente nel caso in cui risultasse, sia per confessione dell'individuo, sia d'una maniera qualunque, che un disertore dell'una nazione si trovi sul territorio dell'altra, egli sarà arrestato immediatamente, senza previa richiesta, per essere subito consegnato al console del suo governo o, in caso d'immediata prossimità dei due territorii e di pronta effettuazione, nelle mani delle autorità competenti stabilite sulle frontiere dell'altra potenza.

Art. 282. — *Caso di dubbi sulla identità di un disertore.*

Se, a seguito delle negative dell'individuo arrestato o altrimenti, si elevasse qualche dubbio sulla identità della persona di un disertore, la potenza reclamante o interessata dovrà constatare previamente i fatti non abbastanza chiariti, acciò l'individuo arrestato possa essere messo in libertà o restituito.

Art. 283. — *L'estradizione si fa colle armi e bagagli trovati indosso al disertore.*

L'estradizione si fa colle armi, cavalli, selle, abbigliamenti, utensili e tutti altri oggetti qualunque, di cui i disertori fossero muniti, o che fossero stati trovati su di essi al momento dell'arresto; e viene accompagnata dal processo verbale d'arresto dell'individuo, degli interrogatorii ch'egli avesse subito, e da tutti gli altri documenti necessarii per constatare la diserzione.

SEZIONE II.

Reclusione dei Disertori arrestati.

Art. 284. — *Sono imprigionati in paese per un termine fisso.*

I disertori arrestati sono posti immediatamente a disposizione dei consoli, vice-consoli od agenti suddetti; e potranno essere incarcerati nelle prigioni del paese alla richiesta e spesa dell'ufficiale consolare che fa la riclamazione, sinchè possano o venire restituiti al bastimento a cui appartenessero (se marinari) o essere rimandati al loro paese o in altro pure nazionale nel termine il più breve possibile.

Art. 285. — *Rimessa in libertà degli arrestati, scaduto il termine utile.*

Passato il suddetto termine senza che sieno stati mandati al loro paese, saranno posti in libertà e non potranno essere carcerati una seconda volta per la medesima causa.

Art. 286. — *Sospensione del loro rilascio in caso cumulativo di un altro delitto.*

Se però il disertore o disertori riclamati avessero, indipendentemente dalla diserzione, commesso un qualche delitto, si dovrà sospendere il rilascio delle loro persone, sino a tanto che il giudice o tribunale che avesse, a norma delle leggi, presa conoscenza della loro causa, abbia pronunciata la sua sentenza ed abbia questa ricevuta la sua esecuzione.

SEZIONE IV.

Spese d'arresto.

Art. 287. — *Rimborso delle spese.*

Le spese, alle quali avrà dato luogo l'arresto dei disertori, saranno rispettivamente rimborsate da una nazione al-

l'altra a contare dal giorno dell'arresto, che sarà constatato mediante il verbale, di cui è menzione nell'art. 283 sino al giorno della eseguita estradizione inclusivamente.

Art. 288. — *Spese di nutrimento e mantenimento.*

Tali spese comprendono il nutrimento e il mantenimento dei disertori e, quando ne sia il caso, dei loro cavalli e sono fissate ad ottanta centesimi (moneta di Francia) al giorno per ciascun individuo, e ad una lira e dieci centesimi, detta moneta, al giorno per ogni cavallo o in una quota corrispondente e proporzionata alla maggiore o minore valutazione dei generi e delle esigenze locali, per quelle nazioni che hanno un sistema monetario diverso, non decimale, o condizioni affatto speciali nel valore nominale delle monete.

Art. 289. — *Gratificazione a pagarsi a chi concorre ad ottenere l'arresto de' disertori.*

La nazione richiedente o interessata pagherà una gratificazione per ogni individuo e per ogni cavallo e suo equipaggio a profitto di chiunque fosse rispettivamente pervenuto a discoprire e far arrestare un disertore o avesse efficacemente contribuito alla restituzione d'un cavallo e suo equipaggio. Tale gratificazione è stabilita in lire trenta per individuo e in lire cento venti per ogni cavallo e suo equipaggio o in una somma corrispondente o proporzionata alle specialità locali de' paesi, per quelle nazioni che si trovino nella condizione accennata all'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 290. — *Epoca in cui ha luogo il pagamento delle spese.*

Le spese occorse e le gratificazioni, di cui fosse il caso, a mente degli articoli precedenti, saranno soddisfatte immediatamente dopo l'estradizione.

Art. 291. — *Riclami sulle spese.*

I riclami che potessero essere fatti a questo riguardo non

saranno esaminati che dopo che il pagamento sarà stato provvisoriamente effettuato.

—

SEZIONE IV.

Giovani compresi nella Leva Militare.

Art. 292. — *Estesa l'estradizione agli individui della leva.*

Le disposizioni di estradizione portate dal presente titolo sono anche estese ai giovani degli Stati rispettivi compresi nella leva militare, i quali con animo determinato di sottrarvisi si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli di un'altra nazione.

Art. 293. — *Non sottoposti i medesimi a pene afflittive.*

Per un giusto e reciproco riguardo però particolare ad ogni nazione, i detti giovani consegnati non debbono essere sottoposti ad alcuna pena nè afflittiva, nè correzionale.

TITOLO XIV.

Estradizione dei malfattori.

Art. 294. — *Modo di repressione dei crimini nei rispettivi territorii.*

Per l'accertamento della repressione dei crimini e la tutela della pubblica e privata sicurezza nei rispettivi dominii, i rei di una nazione non possono trovare asilo nell'altra per sottrarsi alla punitiva giustizia.

—

SEZIONE I.

Crimini importanti l'estradizione.

Art. 295. — *Il crimine inteso nel senso internazionale.*

Per crimine nel senso internazionale s'intende la violazione d'una legge morale, che abbia assunto il carattere di legge penale per necessaria tutela della sicurezza pubblica e privata.

Art. 296. — *Qualità dei crimini soggetti all'estradizione.*

L'estradizione quindi non può aver luogo che a riguardo di rei o prevenuti di un fatto passibile (secondo le comuni leggi penali de' popoli inciviliti) di una pena afflittiva e infamante.

Art. 297. — *Descrizione dei crimini, pei quali si fa luogo alla estradizione.*

1. Assassinio, parricidio, infanticidio ed omicidio insomma d'ogni genere, esclusi gli involontarii.
2. Ferimento grave con pericolo di morte o storpiatura.
3. Avvelenamento.
4. Incendio doloso.
5. Stupro, adulterio o ratto, ma soltanto quando effettuati per provata violenza.
6. Fabbricazione e spandimento doloso di falsa moneta, o di carta che la rappresenti.
7. Falsificazione di scritture autentiche pubbliche e di commercio e di scritture private e contraffazione dei biglietti di banca, di cedole e obbligazioni dello Stato, di lettere di cambio ed altri effetti pubblici; ed uso volontario e doloso di suddette false carte ed oggetti; ed in genere tutte le falsità in quanto sono dai comuni codici penali punite con pene afflittive od infamanti; ma non compresi i falsi certificati, le false attestazioni, i falsi passaporti e le

altre falsità, che, a termini dei codici penali, non sono in massima punite con pene afflittive ed infamanti.

8. Falsa e giurata testimonianza, in quanto, giusta i codici penali, vien punita con pene afflittive ed infamanti, e dolosa produzione in giudizio di tali false scritture e deposizioni.

9. Grassazioni sulla pubblica strada.

10. Furto, allorchè sarà accompagnato da circostanze, che gli imprimano il carattere di *crimine*, cioè da violenza o da rottura; e qualunque violenta estorsione di danaro o di altra cosa non dovuta; riscatto con messaggi, biglietti minacciosi ed altri mezzi atti ad incutere timore.

11. Fallimento doloso, concussione o malversazione qualunque con prevaricazione.

12. Sottrazioni commesse dai pubblici funzionarii o depositarii di denaro pubblico, ma soltanto nei casi in cui le stesse sieno dai comuni codici civili puniti con pene afflittive ed infamanti.

Art. 298. — *Arresto dei delinquenti.*

Non debbe quindi essere dato asilo nei rispettivi territorii a qualunque persona rea di alcuno dei crimini accennati nel precedente articolo 297; ma al contrario i delinquenti esteri ivi rifugiati debbono essere arrestati e fatti consegnare alle autorità dello Stato a cui appartengono.

Art. 299. — *L'estradizione ha luogo sia pe' condannati, che pegli inquisiti.*

L'arresto e la consegna del reo di uno de' summenzionati crimini ha luogo non solamente quando già ne fosse condannato, ma anche nel caso in cui ne fosse semplicemente inquisito.

Art. 300. — *Senza distinzione di classe o condizione.*

Lo Stato o la condizione del colpevole, accusato o preve-

nuto non cambia punto a questa disposizione ed egli dovrà essere consegnato di qualunque classe o condizione si sia, nobile o comune, abitante di città o di campagna, militare o civile.

Art. 301. — *L'estradizione è accordata anche per individui stranieri ai due Stati.*

Se individui stranieri agli Stati del governo richiesto e del governo richiedente venissero a rifugiarsi dal territorio dell'uno Stato in quello dell'altro, dopo essere stati accusati o condannati per alcuno de' crimini enunciati nell'art. 297; la loro estradizione dovrà essere reciprocamente accordata dopo che se ne sarà ottenuto l'assenso del governo del paese a cui tali individui appartengono.

—

SEZIONE II.

Eccezioni, limiti, prescrizione.

Art. 302. — *Esclusione dei delitti politici.*

I crimini e i delitti politici sono eccettuati dall'estradizione; e un individuo la di cui estradizione sarà stata concessa, non potrà in alcun caso essere ricercato o punito per alcun reato politico anteriore all'estradizione o per alcun fatto connesso con un tale reato.

Art. 303. — *Concorrenza di reato di crimine e di delitto.*

Se si sarà ottenuta l' estradizione di un individuo reo o accusato nel tempo stesso di uno dei crimini descritti all'articolo 297 e di un delitto, egli non dovrà essere giudicato nè punito pel delitto, ma semplicemente pel crimine.

Art. 304. — *Concorrenza di reato di crimine ordinario e di crimine politico.*

Se l' estradizione siasi ottenuta per un individuo reo o

prevenuto di uno dei suddetti crimini indicati all'art. 297, e contemporaneamente di un crimine politico, egli non dovrà essere giudicato che per il primo.

Art. 305. — *Caso in cui non si fa luogo all'estradizione.*

L'estradizione non si applica ai nazionali rifugiati sul territorio dello Stato a cui appartengono; nè tampoco all'individuo estero rifugiato sul territorio dello Stato in cui egli sia da dieci anni stabilmente domiciliato.

Art. 306. — *Caso di rimessa del reo allo Stato in cui fu commesso il delitto.*

Qualora il reo fosse suddito di uno Stato e domiciliato nel territorio dell'altro, dovrà consegnarsi alla forza pubblica dello Stato nel cui territorio avrà commesso il delitto.

Art. 307. — *Limiti all'estradizione.*

Uno Stato non può domandare che l'estradizione di un suo suddito o di uno straniero rifugiato in un paese che non sia quello a cui l'individuo appartiene.

Art. 308. — *Caso di apparizione di prove di un nuovo crimine.*

Se nel corso del processo sul crimine che ha motivato l' estradizione sorgessero delle prove di un nuovo crimine, una nuova domanda di estradizione deve essere formata.

Art. 309. — *Caso in cui il fatto ha perduto il carattere di crimine.*

Se nel corso della domanda di estradizione il fatto che l'ha provocata ha perduto il carattere di crimine per prendere quello di delitto o se è intervenuto un decreto di non farsi luogo, il Ministero debb'essere indilatamente avvertito acciò la domanda sia ritirata e il prevenuto sia rimesso in libertà e condotto fuori della frontiera.

Art. 310. — *Processo e condanna dei malfattori dei quali non sia obbligatoria la consegna.*

Se il governo che viene richiesto d'estradizione non fosse tenuto, in forza dell'articolo 304, alla consegna del malfattore, dovrà ciononostante processarlo e condannarlo a seconda delle proprie leggi ed, in difetto, a seconda del diritto comune.

Art. 311. — *Provvedimenti da farsi dai giudici rispettivi.*

A tale effetto, dal giudice nella cui giurisdizione sarà seguito il delitto, si rimetteranno a quello del luogo dove il reo è ditenuto, gli atti assunti, onde possa il processo essere condotto a termine giusta i regolamenti in vigore.

Art. 312. *Comunicazione della relativa sentenza.*

La sentenza od atto di condanna che avrà avuto luogo dovrà essere comunicata da uno all'altro governo in via diplomatica per semplice notizia.

Art. 313. — *Caso di reati di crimini commessi nel paese di rifugio.*

Se l'individuo di cui si richiede l'estradizione si trovasse colpito di prevenzione o condannato nel paese nel quale si è rifuggito per crimini o delitti commessi in questo stesso paese, non v'ha l'obbligo di consegnarlo se non dopo che avrà ivi scontata la pena contro di lui pronunciata.

Art. 314. — *Caso in cui l'estradizione non può essere ritardata.*

L'estradizione non potrà essere ritardata per un' altra causa che la pubblica vendetta, per esempio perchè il reo riclamato fosse ditenuto per debiti.

Art. 315. — *Rimessa del reo, in caso speciale, cogli atti del processo.*

Ove però importasse altamente allo Stato richiedente di

avere nelle mani il reo, di cui nell'articolo 312, consentirà il governo richiesto alla consegna dell'individuo; ma in questo caso si rimetteranno contemporaneamente gli atti del processo, affinchè possano questi servire di norma ai tribunali dello Stato richiedente per fargli subire un proporzionato aumento di pena.

Art. 316. — *Parità di disposizioni per delitti posteriori.*

Le stesse disposizioni contenute nei due articoli precedenti si osserveranno riguardo al reo di delitti commessi posteriormente nello Stato richiesto, se tali delitti sono egualmente o più gravi di quello prima commesso nello Stato richiedente; in caso contrario se ne accorderà senz'altro la consegna.

Art. 317. — *Processi istruiti prima della consegna.*

Se prima della consegna si fosse compilato processo o si fossero fatti altri atti per accertare il corpo del delitto dalle autorità dello Stato in cui sarà seguito l'arresto, saranno rimessi allo Stato richiedente, dal quale non si esigerà che la sola mercede della scrittura.

Art. 318. — *Caso fortuito di delitto commesso fuori del territorio.*

Nel caso che un governo richiedesse la consegna di qualche individuo che avesse commesso uno dei crimini enunciati nell'articolo 297 fuori del territorio di esso governo richiedente e fuori del territorio del governo richiesto e pel quale crimine vi fosse luogo a procedere nello Stato richiedente, potrà lo Stato richiesto accordare o non la consegna, avuto riguardo alla qualità e alle circostanze del delitto.

Art. 319. — *La consegna ha sempre luogo quando trattasi di fatti atroci.*

Tale consegna però deve sempre reciprocamente aver

luogo fra Stato e Stato quando si tratta di fatti atroci e gravemente conturbanti la pubblica tranquillità.

Art. 320. — *Provvedimenti speciali per crimini commessi in uno dei due Stati di complicità con sudditi dell'altra.*

Trattandosi di un fatto atroce e gravemente conturbante la pubblica tranquillità, commesso in uno dei due Stati in complicità tra individui di una e individui dell'altra nazione, si consegneranno i rei al giudice del luogo del delitto, all'effetto dei confronti e degli esami necessarii alla compita prova del medesimo, previi gli opportuni concerti da prendersi fra i rispettivi giudici processanti e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato richiesto.

Art. 321. — *Prescrizione dell'azione e della pena.*

L'estradizione non potrà aver luogo se, dopo i fatti imputati, le informazioni o la condanna, si è compiuta la prescrizione dell'azione o della pena, giusta il disposto della legge del paese in cui l'accusato si è rifuggito.

—

SEZIONE III.

Domanda di estradizione.

Art. 322. — *Esclusiva competenza del governo per fissare l'estradizione.*

I governi sono esclusivamente competenti per fissare la portata di un'estradizione e interpretarne i termini: i tribunali devono soprassedere fino alla decisione di quelli.

Art. 323. — *Esclusivo diritto del governo di statuire sulle domande.*

Il governo della nazione ha esclusivamente il diritto di statuire sulle domande di estradizione fatte da altri governi

stranieri, tuttochè i magistrati dell'una nazione fossero per indirizzare talvolta direttamente ai magistrati dell'altra mandati, ordini d'arresto o sentenze di condanna.

Art. 324. — *Rimessa di carte alla grande cancelleria.*

Le pezze accennate nell'ultimo alinea dell'articolo precedente devono tosto essere rispettivamente trasmesse alla grande cancelleria o ministero della giustizia dello Stato rispettivo.

Art. 325. — *A chi riservata la domanda di estradizione.*

Il governo solo ha qualità per domandare all'estero l'estradizione.

Art. 326. — *Corrispondenza de' magistrati per soli schiarimenti.*

I procuratori generali presso le corti di giustizia ossia i magistrati fiscali possono solamente corrispondere coi magistrati de' paesi vicini per avere degli schiarimenti.

Art. 327. — *Come fatta la domanda di estradizione.*

La consegna dei condannati e degli inquisiti formerà sempre l'oggetto di una domanda diretta od officiale fra i due governi per via diplomatica.

Art. 328. — *Documenti necessarii alle domande di estradizione.*

I documenti da prodursi in appoggio alle domande di estradizione sono: la sentenza per semplice notizia riguardo ai condannati, contraddittoria o contumaciale, secondo lo stato del processo; o il mandato di cattura spiccato contro gli inquisiti; o il decreto della camera, corte o tribunale d'accusa; od in genere qualsiasi altro atto emanato dalle autorità che hanno diritto di metterli in istato d'accusa, i quali

atti indichino egualmente la natura e la gravità dei fatti per cui si procede ed anche, occorrendo, abbondantemente la disposizione penale applicabile ai fatti medesimi.

Art. 329. — *Traccia a tenersi per l'estradizione.*

Il procuratore generale o il corrispondénte magistrato fiscale deve trasmettere alla grande cancelleria ossia ministero della giustizia, con lettera spiegativa, la domanda di estradizione accompagnata dall'uno dei documenti specificati all'articolo precedente. La grande cancelleria o ministero della giustizia la fa passare con apposito ufficio al ministero degli affari esteri accompagnata come sopra; e quest'ultimo deve dirigerla al governo estero per mezzo della rispettiva ambasciata o legazione.

Art. 330. — *Le rogatorie non ammesse se non per mezzo del governo.*

Conseguentemente alle disposizioni contenute nell'articolo precedente, le domande ossia commissioni rogatorie non devono essere trasmesse a tribunali stranieri o ricevute da questi che per l'intermezzo de' rispettivi governi.

SEZIONE IV.

Armi ed oggetti come corpo di delitto o prove di reato.

Art. 331. — *Rimessa delle armi ed oggetti.*

Oltre agli atti di processo di cui ne' precedenti art. 314 e 316 debbono pure rimettersi al governo richiedente le armi, il danaro ed ogni altro oggetto che sia riguardato come corpo di delitto o che abbia relazione ai suddetti atti di processo.

Art. 332. — *Restituzione degli oggetti involati.*

Gli oggetti involati in un paese e depositati nell'altro saranno reciprocamente restituiti nello stesso tempo in cui seguirà la consegna degli individui accusati di furto assieme pure ai processi ed atti relativi.

Art. 333. — *Anche degli oggetti relativi.*

La restituzione di cui nel precedente articolo non deve limitarsi agli oggetti furtivi o sequestrati presso l'individuo arrestato, ma comprenderà ad un tempo tutti quelli (come armi, danaro ed altro) che avessero potuto servire alla prova del reato.

Art. 334. — *Rimessa a suo tempo ai proprietari delle robe spettanti a terze persone.*

Le robe tanto furtive quanto non furtive, le quali nel corso del processo siansi riconosciute appartenere a terze persone, dovranno, dopo che se ne sarà fatto l'uso opportuno nel processo medesimo, restituirsi ai proprietari senza spesa, tuttavolta che avendo i medesimi fatto constare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti il giudice competente del luogo di loro abitazione od avanti quello della causa, abbiano su di ciò apportato favorevole decreto.

—

SEZIONE V.

Testimoni, deposizioni, comparizione personale.

Art. 335. — *Le deposizioni degli individui sono ricevute dal giudice naturale.*

Qualora per accertare un crimine o le circostanze che l'accompagnano, fosse necessario in uno Stato di sentire la testimonianza d'individui sudditi dell'altro, se ne riceveranno le deposizioni dal loro giudice naturale in seguito a

lettere rogatorie a tale effetto rispettivamente spedite nella voluta forma.

Art. 336. — *Pronta esecuzione da darsi dai giudici alle requisitorie.*

I giudici ed i tribunali dell'uno o dell'altro territorio, nella cui giurisdizione si trovassero colpevoli di crimini contemplati nell'articolo 297, debbono dare vicendevolmente immediata esecuzione alle requisitorie rispettive per gli esami dei testimonii e per le altre verificazioni ed indagini che il buon servizio della punitiva giustizia potesse richiedere e provvedere eziandio alla pronta compilazione dei relativi processi.

Art. 337. — *Casi straordinari per comparizione personale di testimonii.*

Nei casi straordinari però, come in quello in cui si trattasse di accertare l'identità dell'inquisito od il corpo del delitto, potrà essere domandata la comparizione personale dei testimonii al governo da cui dipendono, mediante le consuete lettere requisitorie.

Art. 338. — *Salvo condotto da rilasciarsi ai testimonii.*

Il governo richiesto deve sempre acconsentire a tale domanda, allorchè essa sia accompagnata da un salvo condotto diretto ad assicurare che il testimonio non possa essere arrestato o molestato durante il tempo in cui è obbligato a dimorare nel luogo dove il giudice che lo deve esaminare esercita le sue funzioni, nè pendente il suo viaggio d'andata e di ritorno.

Art. 339. — *Complicità del testimonio; consegna del medesimo al suo giudice naturale; spese relative.*

Se per avventura il testimonio fosse riconosciuto complice,

sarà consegnato alle autorità del proprio paese, acciò sia rimesso al suo giudice naturale.

Il governo che ne avrà fatto richiesta dovrà sopperire alle spese del di lui trasporto fino ai confini dello Stato, da cui esso dipende.

Art. 340. — *Rilascio de' passaporti e indennità ai testimonii.*

Saranno rilasciati ai testimonii i passaporti necessari e verrà accordata ai medesimi una indennità in ragione della distanza e del soggiorno, in tutto come è indicato nell'articolo seguente.

Art. 341. — *Tabella delle indennità di viaggio e di soggiorno dovute ai testimonii.*

§ 1. Per ciascun giorno, in cui il testimonio sarà stato distolto dal suo lavoro, da' suoi affari, gli dovrà essere corrisposto una lira e cinquanta centesimi (moneta di Francia).

§ 2. I testimonii di sesso femminino ammessi a deporre ed i ragazzi dell'uno e dell'altro sesso minori di quindici anni, sentiti in forma di dichiarazione, riceveranno per ogni giorno una lira (detta moneta).

§ 3. Se i testimonii sono obbligati a trasferirsi fuori del luogo della loro residenza, sarà inoltre loro corrisposta l'indennità di viaggio e di soggiorno.

Questa indennità è fissata per ogni miriametro percorso tra l'andata e il ritorno a una lira e cinquanta centesimi suddetta moneta.

§ 4. Quando la distanza uguaglia od oltrepassa un mezzo miriametro, sarà accordato al testimonio l'ammontare intiero dell'indennità fissata pel miriametro: se la frazione è al disotto della metà del miriametro, non se ne terrà verun conto.

§ 5. L'indennità di una lira e cinquanta centesimi verrà portata a due lire nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio.

§ 6. Qualora fosse il caso, pel viaggio del testimonio in

tragitto di mare, di valersi di qualche bastimento, sarà accordato al capitano del medesimo, pel mantenimento del testimonio, l'indennità di una lira per ogni giorno che quest'ultimo resterà a bordo.

§ 7. In questo caso cesserà al testimonio l'indennità di viaggio, di cui al § 3 del presente articolo; ma continuerà a di lui favore quella di una lira e cinquanta centesimi annunciata al § 1, egualmente per ciascun giorno di dimora a bordo.

§ 8. Allorchè i testimonii saranno trattenuti da forza maggiore nel corso del viaggio, riceveranno un'indennità di lire una e cinquanta centesimi per ogni giornata di soggiorno forzato.

Essi saranno tenuti di far certificare la causa forzata del loro soggiorno dal sindaco od, in sua mancanza, da un'altra autorità corrispondente a termini di legge e di presentarne il certificato all'appoggio della loro domanda, pel pagamento dell'indennità.

§ 9. Se i testimonii sono obbligati a prolungare il loro soggiorno nella città o luogo in cui si farà l'istruzione del procedimento e che non sia quella o quello della loro residenza, sarà ad essi corrisposta una indennità di due lire per ciascun giorno.

§ 10. La tassa delle indennità di viaggio e di soggiorno sarà doppia per i ragazzi maschi minori di quindici anni e per le femmine minori di anni trenta, quando saranno chiamati a far testimonianza e che saranno accompagnati nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal tutore o curatore di essi, col carico però a questi di giustificare la detta loro qualità.

§ 11. L'indennità menzionata ai §§ 1 e 2 è dovuta in qualunque Stato di una causa e cumulativamente con quelle stipulate ai §§ 3, 4 e 5, ultimo alinea del 7, ed ai successivi §§ 8, 9, 10.

Per le nazioni che hanno un sistema monetario non decimale o diverso e le cui specialità di condizione e di valu-

tazione dell'opera dell'uomo non possano far adottare le somme accennate nel presente articolo, saranno adottate per i diversi casi d'indennità specificate nel presente articolo, quelle quote proporzionatamente corrispondenti allo spirito e all'entità di tali indennizzazioni.

Art. 342 — *La prova di causa forzata nel paese straniero è rilasciata dal console.*

Quando la causa forzata che trattiene i testimonii, e della quale è parola al § 8 del precedente art. 340, ha avuto luogo in paesi dell'altro Stato, a cui non appartiene il testimonio, l'attestazione enunciata al secondo alinea dello stesso § 8 a comprova della forza maggiore, invece di essere rilasciata dal sindaco della città o comune o da altra autorità corrispondente, sarà rilasciata, ben inteso gratuitamente, dal console dello Stato a cui il testimonio appartiene.

Art. 343. — *Informazioni ad assumersi dal console.*

Per poter far luogo al rilascio del certificato, di cui nell'articolo precedente, colla dovuta cognizione di causa, dovrà il console assumere tutte le occorrenti informazioni.

Art. 344. — *Pel trasporto di testimonii con bastimenti non si fa luogo a pagamento di nolo.*

Nel caso previsto dal § 6 dell'art. 340 ed anche pel trasporto di rei per via di mare o di oggetti contemplati nell'articolo 330, non si fa luogo a pagamento di alcuna somma a titolo di nolo in favore del capitano, sul di cui bastimento sarà stato imbarcato l'individuo o l'oggetto, essendo principio di reciproca urbanità e deferenza fra le nazioni che i capitani marittimi, sudditi rispettivi, debbano — dietro invito dell'autorità — vicendevolmente prestarsi a tali trasporti pel corso regolare della reciproca amministrazione della giustizia, salve le specialità, di cui nell'ultimo alinea dell'art. 348.

—

SEZIONE VI.

Grazia od impunità.

Art. 345. — *Non accordata a rei giustamente richiesti.*

Il governo che, giusta il disposto dal presente Titolo, si trovi nel caso di essere richiesto della consegna di qualche condannato od inquisito, non può fargli grazia o concedergli salvocondotto od impunità, eccettuato quel salvocondotto che si accorda per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali; il quale però, non meno che quelli che fossero altrimenti accordati a simili rei, debbono essere ritirati e di nessun valore, venendo i medesimi dall'altro governo giustamente domandati.

Art. 346. — *Caso in cui occorre l'adesione dell'altro governo per concessione di grazia o d'impunità.*

Quando la consegna non avrà luogo per essere il delinquente in uno dei casi indicati all'articolo 304, non potrà concedersegli grazia nè impunità, se non se d'intelligenza e coll'adesione dell'altro governo.

—

SEZIONE VII.

Spese di estradizione.

Art. 347. — *Chi sopperisce alle spese d'arresto, di detenzione e trasporto.*

Il governo richiedente sopperisce alle spese occasionate tanto dall'arresto, dalla detenzione e dal mantenimento degli individui, la di cui estradizione sia stata accordata, quanto dal trasporto dei medesimi alla frontiera.

Sopperisce pure alle spese di consegna e trasporto degli effetti i quali, a termini dell'articolo 330, debbono essere

restituiti e consegnati per servire all'accertamento del reato, non che alle spese d'indennità, di cui fosse il caso, contemplate nell'articolo 340.

Art. 348. — *Come regolate simili spese.*

Le spese d'arresto, detenzione, mantenimento e trasporto de' rei saranno regolate nella stessa base stabilita per gli altri detenuti nello Stato richiesto, salvo quelle maggiori spese che la qualità e le circostanze delle persone od altri motivi speciali esigessero.

Art. 349. — *Come rimborsate.*

Le spese accennate nei due articoli precedenti, non meno che quelle occorse per le copie dei processi, saranno rimborsate di sei in sei mesi, a norma delle note e tabelle che verranno sul particolare esibite ; e si compenseranno fra i due governi.

SEZIONE VIII.

Disposizioni generali.

Art. 350. — *Compenso reciproco per rei che fossero entrati al servizio militare dell'altro Stato.*

Nel caso che il reo, del quale—giusta le disposizioni del Titolo presente — debbe farsi la consegna, avesse per avventura preso servizio militare nello Stato dove si è rifuggito, il governo richiedente dovrà sborsare a quello richiesto la somma di franchi cento (o di una somma proporzionatamente corrispondente, per i paesi aventi specialità di valutazioni locali o diverso sistema monetario) e ciò a titolo di compenso delle spese di arruolamento od ingaggio, di vestimenta o simili.

Art. 351. — *Intelligenza delle rispettive autorità giudiziarie.*

Per l'arresto de'malfattori, le competenti autorità giudiziarie dei due Stati potranno intendersi fra loro e farlo eseguire, coll'obbligo di renderne subito avvertito il governo da cui dipendono, affinchè si possa procedere a chiedere o ad accordare, se vi ha luogo, la consegna dell'arrestato.

Art. 352. — *Vigilanza sugli individui esteri vagabondi.*

Essendo dovere reciproco delle autorità locali, sopratutto verso la frontiera, d'invigilare sulla condotta delle persone estere oziose o vagabonde, qualora si presentasse qualche caso preveduto dal presente Titolo, esse debbono uniformarsi sollecitamente alle disposizioni del medesimo.

Art. 353. — *Avvertenze per le cautele a prendersi in caso d'espulsione.*

Pel migliore ordine del regime di polizia degli Stati, quando occorra all'uno od all'altro dei governi di fare accompagnare al confine gli espulsi dal suo territorio per qualunque sia titolo o ragione, le autorità di un dominio procureranno di avvertire quelle dell'altro qualche tempo prima, all'oggetto che si possano prendere su di loro quelle pronte e sicure misure di cautela e di vigilanza che si crederanno opportune.

Art. 354. — *Fermata della forza pubblica ai rispettivi confini; inseguimento dei delinquenti.*

La forza pubblica accorsa o spedita in traccia dei delinquenti deve arrestarsi al confine degli Stati e non può farli inseguire entro il dominio dell'altro governo, se non se da uno o due individui al più non armati e muniti d'un foglio d'ordine, il quale legittimi le loro persone fino al luogo più vicino per farne richiesta alle magistrature civili e militari

che ivi si trovano, le quali devono adoperarsi subito con ogni mezzo, onde scoprire l'individuo od individui inseguiti e farli incontanente arrestare.

Art. 355. — *Detenzione in carcere dell'individuo arrestato.*

L'individuo arrestato deve essere ditenuto nelle carceri del dominio dove sarà eseguito l'arresto, per lasciar luogo ai ministeriali concerti, che dovranno precederne la consegna.

Art. 356. — *Come trattati i ricettatori di rei.*

I ricettatori dolosi di rei di delitti contemplati nell'articolo 297 saranno trattati giusta le leggi del luogo in cui scientemente si sarà dato asilo, aiuto e favore ad essi delinquenti.

Art. 357. — *Proibizione ai capitani dei bastimenti di una nazione di ricettare delinquenti o disertori di un'altra.*

I capitani di bastimenti di una nazione, in qualunque porto o rada di un'altra, non debbono dare asilo al proprio bordo o nascondervi alcun delinquente, sia suddito locale che estero, il quale cercasse di sottrarsi alle ricerche della giustizia o al servizio militare o all' ubbidienza di altri legni sì da guerra che mercantili di qualunque bandiera, sotto pena di essere rigorosamente puniti a termini delle rispettive leggi locali.

LIBRO III.

COMMERCIO E NAVIGAZIONE.

TITOLO I.

Universale libertà de' commerci di terra e di mare.

SEZIONE I.

Libero concorso: mercatura: pesca: navigazione.

Art. 358. — *Generalità sulla libertà degli scàmbi.*

È ammessa tra le nazioni una piena, universale e reciproca libertà di commercio per tutti gli oggetti, merci, derrate e manifatture ed una piena, universale e reciproca libertà di navigazione per tutti indistintamente i porti, le rade, spiaggie, i fiumi, luoghi e siti qualunque di propria giurisdizione, che sono aperti o verranno ad esserlo in seguito al commercio delle nazioni.

Art. 359. — *Reciproca concorrenza di merci sulle piazze e di bastimenti ne' porti.*

Gli individui di una nazione possono, in conseguenza di questa reciproca libertà di commercio e di navigazione, concorrere colle loro merci sulle piazze commerciali dell'altra, entrare liberamente in piena sicurezza coi loro bastimenti e carichi nei porti, rade, baie, fiumi e spiaggie di un'altra.

Art. 360. — *Piena facoltà di tenere magazzini, stabilimenti e botteghe.*

Possono gli individui di una nazione viaggiare con ogni libertà nei dominii dell'altra, commerciarvi, aprirvi botteghe, affittare, condurre ed abitare locali, magazzeni, tenervi banchi, stabilimenti ed altri siti per gli usi del loro commercio, vendere, comprare, barattare merci e derrate qualunque importate o da esportarsi, fissarne il prezzo secondo loro converrà meglio, senza riguardo alla loro natura, conformandosi alle leggi e agli usi del paese, salvo in generale gli affari, pe' quali dette leggi ed usanze richiedessero l'opera di agenti speciali nei dominii rispettivi.

Art. 361. — *Facoltà dell'esercizio de' mestieri.*

L'esercizio de' mestieri è facoltativo tanto ai nazionali, quanto agli stranieri e non vi può essere pei primi alcuna esclusività o riserva.

Art. 362. — *Uguale sicurezza e protezione che pei nazionali.*

Godono a tale oggetto gli individui dell'uno Stato nei dominii dell'altro per le loro persone, pei loro magazzeni, stabilimenti e banchi commerciali della medesima sicurezza, protezione e degli stessi vantaggi accordati agli altri abitanti del paese in cui essi si trovano.

Art. 363. — *Non permessa l'arbitraria ispezione dei libri e conti particolari.*

Non può farsi in un paese alcun esame od ispezione arbitraria de' libri, carte, conti o registri privati o commerciali spettanti ad individui di un altro; e non puonno tali operazioni praticarsi che a seguito di una sentenza legale di tribunali competenti.

Art. 364. — *Immunità della libertà commerciale.*

Non può recarsi alcuna offesa a questa libertà di com-

mercio, nè può la medesima venire angustiata in alcun modo, nè per alcun pretesto con una proibizione o restrizione qualunque, nè in conseguenza di alcun regolamento o disposizione, sia di amministrazione che di legislazione interna.

Art. 365. — *Facoltà di servirsi di spedizionieri non officiali.*

I negozianti, i capitani ed i padroni dei bastimenti di una nazione sono reciprocamente esenti nelle piazze, nei porti e rade di un'altra da ogni obbligo di ricorrere agli spedizionieri officiali; e non sono per tale esenzione tenuti a pagare compensi, indennità e retribuzioni a chicchessia.

Essi possono in conseguenza prevalersi dell'opera sia dei consoli rispettivi, sia degli spedizionieri, che saranno da questi designati, salvo nei casi preveduti dai rispettivi codici di commercio, alle disposizioni dei quali non viene colla presente clausola derogato.

Art. 366. — *Uguali libertà e facilitazioni per sicurtà, vendite, carico e scarico de' bastimenti.*

Per quanto riflette la sicurtà di mercanzie ed effetti, la loro vendita o baratto, il carico e lo scarico dei bastimenti ed ogni altra operazione commerciale, gli individui di una nazione godono reciprocamente nel territorio di un'altra di uguali libertà e facilitazioni senza distinzione di nazionale o straniero.

Art. 367. — *Uguale trattamento per le misure di pulizia.*

Un trattamento perfettamente uguale avrà pur luogo verso i nazionali e gli stranieri per le disposizioni e misure di pulizia relative all'equipaggio, ai passaggieri e alle merci.

Art. 368. — *Indennizzazione per danni a seguito di sequestro.*

Gl'individui di una nazione non possono nei dominii di

un'altra essere assoggettati ad alcun sequestro, nè trattenuti coi loro bastimenti, merci ed effetti senza che venga accordato agli interessati immediatamente una sufficiente indennizzazione per le perdite e danni che la circostanza fosse per far loro soffrire.

Art. 369. — *Libera ammissione alle pesche.*

I bastimenti di una nazione sono ammessi alla pesca dei pesci, coralli ed altro nelle acque dei dominii dell'altra, sullo stesso piede dei bastimenti nazionali, con che, ben inteso, si uniformino ai regolamenti vigenti in quelle acque sull'esercizio delle pesche, ai quali i legni nazionali sono assoggettati.

Art. 370. — *Disposizioni per le pesche accensate.*

Quando però taluno dei governi dasse in accensamento a privati qualcuna di suddette pesche, il diritto stabilito in favore del governo locale per l'esercizio di suddetta pesca verrà invece pagato all'appaltatore, a cui la medesima pesca sarà stata accensata.

—

SEZIONE II.

Eccezioni.

Art. 371. — *Oggetti di bellico contrabando.*

Rimangono esclusi dalla libera facoltà del privato commercio gli articoli di contrabando di guerra descritti nell'articolo 546, sezione III, titolo XII.

Art. 372. — *Oggetti di esclusività di governo.*

Sono parimenti esclusi gli oggetti generalmente riservati ai rispettivi governi d'ogni potenza, come il sale, la polvere da sparo, il tabacco manifatturato, di cui all'art. 384, sezione V, titolo II.

Art. 373. — *La navigazione della costa riservata a ciascuna nazione.*

Le diverse disposizioni riflettenti il commercio e la navigazione e delle quali è menzione nel presente libro, non si applicano per nulla alla navigazione delle coste limitate del litorale marittimo dei rispettivi dominii, che le potenze, in massima generale, si riservano esclusivamente nei loro territorii rispettivi.

TITOLO II.

Importazione ed esportazione di merci.

SEZIONE I.

Importazione.

Art. 374. — *Libera importazione di merci e derrate.*

Tutte le mercanzie e gli oggetti di commercio e derrate, ossieno prodotti naturali del suolo o dell'industria di una nazione che possono essere legalmente introdotti nei porti dei suoi dominii con bastimenti della propria bandiera, niuna esclusa nè riservata, puonno egualmente esservi introdotte da bastimenti coperti dalla bandiera di un'altra nazione e viceversa, senza dovervi pagare altri maggiori diritti di qualunque denominazione essi sieno, riscossi in nome od a prò del Governo, dello Stato, delle Autorità o di qualunque siasi stabilimento, se non quelli ch'essi pagherebbero introdotti sui bastimenti proprii nazionali.

Art. 375. — *Immissione di merci da uno Stato all'altro sia per terra che per mare.*

Tutti i prodotti del suolo o dell'industria dei rispettivi Stati immessi dal territorio dell'uno in quello dell'altro sia per

terra, che per mare, sono considerati come prodotti immessi da ogni altro paese qualunque e non sono sottoposti ad alcun dazio doganale o altra imposta diversa o più elevata.

Art. 376. — *Estensione delle stipulazioni anche per provenienze da paesi stranieri.*

Le disposizioni dell'articolo 374 sono in tutta la loro estensione applicabili ai bastimenti di una nazione che entreranno nei porti di un'altra e viceversa, quand'anche tai bastimenti, senza venire direttamente dai porti dell'uno o dell'altro Stato, arrivassero dai porti di qualunque paese straniero.

SEZIONE II.

Esportazione.

Art. 377. — *Esportazione di merci e derrate con bastimenti delle rispettive bandiere.*

Ogni sorta di merci, oggetti di commercio e derrate, ossiano prodotti del suolo e dell'industria dell'uno Stato, ossiano prodotti d'ogni altro paese, niuna esclusa, nè riservata, di cui però sia legalmente permessa l'esportazione dai porti di suddetto Stato su bastimenti della propria bandiera, possono parimente essere esportati sui bastimenti di bandiera di un'altra nazione e così viceversa, senza essere sottoposti ad altri o maggiori diritti, qualunque ne sia la denominazione, riscossi in nome ed a profitto del Governo, delle Autorità locali o di stabilimenti particolari, che a quelli che dovrebbero pagare se l'esportazione avesse avuto luogo su legni nazionali.

Art. 378. — *Esportazione sia per terra che per mare.*

Lo stesso principio stabilito all'articolo 374 per l'immissione di merci dall'uno nell'altro Stato è pure osservato per tutti i prodotti del suolo o dell'industria di un paese che vengano esportati, sia per terra che per mare, da un altro,

SEZIONE III.

Disposizioni comuni all'importazione e all'esportazione.

Art. 379. — *Niuno ostacolo all'importazione od esportazione di merci.*

Non può frapporsi ostacolo o proibizione qualunque alla importazione od esportazione da uno Stato all'altro d'ogni articolo proveniente dal suolo o dall'industria dei rispettivi paesi, nè alla libera entrata od uscita dai medesimi.

Art. 380. — *Uguali facilitazioni e vantaggi pel pagamento dei dazii.*

Gl' individui di una nazione godono, per effettuare il pagamento dei diritti, dazii e spese qualunque di dogana negli Stati dell'altra (sia per l'importazione che per l'esportazione) delle stesse facilitazioni e dei medesimi vantaggi accordati ai nazionali.

Art. 381. — *Certificato d'origine per le merci.*

Tutti i prodotti e le merci esportate direttamente o indirettamente dal territorio di uno Stato per la destinazione ad un altro debbono essere accompagnati dai certificati d'origine firmati dal console rispettivo o dalle autorità competenti del paese, in caso che non vi sia un agente consolare; e questi certificati o manifesti bastano per ammettere le importazioni od esportazioni rispettive al godimento dei comuni vantaggi stabiliti nel presente Titolo.

SEZIONE IV.

Circolazione e smercio delle merci introdotte.

Art. 382. — *Non molestata la circolazione delle merci.*

Dopo l'ingresso della merce nello Stato, non può esserne molestata la circolazione, lo smercio ed il consumo, sotto il pretesto di clandestina introduzione.

Art. 383. —*Non ammesse le preferenze per causa della nazionalità della nave.*

Per la compra dei prodotti del suolo o dell'industria di un dato paese legalmente introdotti nel territorio di un altro, non può essere accordata dal Governo locale nè direttamente, nè indirettamente a favore di una compagnia, corporazione o suo agente che operi in suo nome o per autorità, alcuna preferenza per causa o per riguardo della nazionalità della nave, che avrà importata la merce, neppure quando appartenga a quella nazione, nei di cui Stati si fa l'importazione di detti articoli.

—

SEZIONE V.

Transito.

Art. 384. — *Transito degli articoli di commercio nazionale o straniero da un territorio all'altro degli Stati.*

Gli articoli di commercio, produzione del suolo o dell'industria di uno Stato e delle sue pesche (eccettuato il sale, la polvere da sparo e il tabacco manifatturato) possono attraversare liberamente il territorio di un altro Stato dai rispettivi luoghi di emporio o deposito così chiamati *porto franco* o sott'altra denominazione ad un punto qualunque della sua frontiera.

Egualmente tutti gli articoli di commercio straniero, che vengono da qualunque punto della frontiera interna di uno Stato e destinati per un'altra nazione, potranno attraversare liberamente lo Stato medesimo sino al luogo così detto di deposito o *porto franco*, ossia punto d'imbarco o spedizione, per essere quivi effettivamente imbarcate o spedite, senza dover pagar alcuna sorta di diritti esatti in nome ed a profitto del Governo, delle Autorità locali o di qualunque stabilimento privato, ad eccezione di quelli necessarii a co-

prire le spese che esigano le precauzioni e misure contro la mala fede e il contrabbando.

Art. 385. — *Transito degli articoli di traffico importati direttamente.*

Ogni articolo di traffico importato direttamente dagli Stati di una nazione, sarà ricevuto e considerato come prodotto di quegli Stati medesimi; ed a questo titolo godrà delle comuni franchigie e del libero transito attraverso gli Stati dell'altra, salve le eccezioni di cui nell'articolo precedente.

—

SEZIONE VI.

Estensione anche alle Isole e possessioni.

Art. 386. — *Bastimenti con merci diretti ad isole e possessioni.*

Le disposizioni portate dal presente Titolo sono pure applicabili ai bastimenti delle nazioni, che entreranno a vicenda con merci gli uni nei porti e rade delle isole e dei possedimenti appartenenti alle altre e che potessero appartenervi in avvenire.

TITOLO III.

Sistema dei pesi e misure.

—

SEZIONE I.

Uniformità generale di sistema.

Art. 387. — *Adozione del sistema metrico decimale.*

Un solo, generale, esclusivo e perfettamente uguale sistema di pesi e di misure è adottato tra le nazioni, cioè il sistema metrico decimale.

Art. 388. — *Unità di tale sistema.*

Le unità del detto sistema sono le seguenti:

PER LE MISURE.

Il metro, misura lineare ossia di lunghezza, corrispondente alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre.

L'ara, misura di superficie o agraria, eguale ad un quadrato di dieci metri per cadun lato.

Lo stero, misura di solidità particolarmente destinata alla misura della legna da ardere, uguale ad un metro cubo.

Il litro, misura di capacità tanto per i liquidi, come per le materie secche, eguale al cubo della decima parte del metro.

PER I PESI.

Il gramma, peso nel vuoto d'un centimetro cubo di acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

Art. 389. — *Divisioni e moltipli dei pesi e misure.*

Le divisioni ed i multipli dei suddetti pesi e misure seguono la progressione decimale nella conformità e colle denominazioni infradescritte, cioè:

PER LE MISURE.

MISURA LINEARE.

Unità — metro. Unità fondamentale dei pesi e delle misure eguale alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre.

Multipli.
- *Decametro.* Dieci metri.
- *Ettometro.* Cento metri.
- *Chilometro.* Mille metri.
- *Miriametro.* Diecimila metri.

Divisioni
- *Decimetro.* Decimo del metro.
- *Centimetro.* Centesimo del metro.
- *Millimetro.* Millesimo del metro.

Misura agraria o di superficie

Unità — ara. Rappresenta cento metri quadrati formanti in complesso un quadrato di dieci metri per lato.

Multipli — ettara. Cento ara — ossia diecimila metri quadrati.

Divisioni — centiara. Centesimo dell'ara, ossia un metro quadrato.

Misura di capacita'

Unità — litro. Decimetro cubo.

Multipli. { *Decalitro.* Dieci litri. *Ettolitro.* Cento litri. *Chilolitro.* Mille litri.

Divisioni — Decilitro. Decima parte del litro.

Misura di solidita'

Unità — stero. Metro cubo.

Multipli — decastero. Dieci steri.

Divisioni — decistero. Decimo dello stero.

Per i pesi.

Unità — gramma. Corrispondente al peso di un centimetro cubo di acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

Multipli. { *Decagramma.* Dieci gramma. *Ettogramma.* Cento gramma. *Chilogramma.* Mille gramma (1).

Divisioni { *Decigramma.* Decimo del gramma. *Centigramma.* Centesimo del gramma. *Milligramma.* Millesimo del gramma.

(1) Dieci chilogrammi formano il miriagramma. Cento chilogrammi formano il quintale metrico. Mille chilogrammi corrispondono al peso di un metro cubo d'acqua e formano la tonnellata di mare.

OSSERVAZIONE GENERALE.

Ciascuno dei pesi e delle misure ha pure la sua metà ed il suo doppio.

Art. 390. — *Esteso il sistema metrico decimale alle farmacopee.*

Anche nelle farmacopee approvate per le ordinazioni e spedizioni di medicamenti è esclusivamente adottato il suddetto sistema decimale.

—

SEZIONE II.

Mezzi per l'osservanza del sistema decimale.

Art. 391. — *Formazione degli archetipi dei pesi e delle misure decimali.*

I governi dei rispettivi Stati fanno formare gli archetipi dei pesi e delle misure decimali, i quali vengono depositati e conservati negli archivii dei rispettivi dicasteri proposti alla direzione di siffatte materie.

Art. 392. — *Tenuta dei campioni dei pesi e misure negli uffizi provinciali.*

I campioni degli stessi pesi e misure conformi ai detti archetipi sono tenuti in tutti gli uffizi d'intendenza di finanza ossia d'amministrazione delle rispettive provincie e presso dei rispettivi verificatori dei pesi e misure.

Art. 393. — *Conservazione di un doppio dei campioni negli archivii d'ogni comune.*

Provvedono i governi d'ogni nazione acciò per parte delle rispettive comunità sia fatto costrurre un doppio dei campioni suddetti, che vengono conservati nell'archivio del comune; e la esattezza dei quali è riconosciuta col confronto di quelli riposti negli uffizi d'intendenza ossia di amministrazione provinciale.

Art. 394. — *Pubblicazione di un quadro ragionato dei pesi e misure decimali e del ragguaglio con quelli degli altri sistemi.*

È cura egualmente dei governi d'ogni Stato di far compilare e pubblicare nei rispettivi dominii un quadro ragionato dei pesi e delle misure del sistema decimale contenente la loro nomenclatura e le loro divisioni e multipli, non che le istruzioni elementari ed operazioni aritmetiche sullo stesso sistema, oltre il ragguaglio del maggior numero possibile dei pesi e misure che si trovassero ancora in uso sotto qualunque forma o qualunque denominazione nelle diverse provincie, città e paesi dei rispettivi Stati, con quelli suddetti del sistema decimale, corredato da opportuni esempi ossiano *conti fatti* ad oggetto di facilitare alle rispettive popolazioni l'adozione del suddescritto solo, generale ed esclusivo sistema decimale

Art. 395. — *Affissione alla vista del pubblico sulle fiere e sui mercati del ragguaglio dei nuovi pesi cogli antichi.*

Per parte delle rispettive amministrazioni civiche e comunali si fa tenere affisso alla vista del pubblico sulle fiere e sui mercati il ragguaglio dei nuovi pesi cogli antichi, di cui nell'articolo precedente.

Art. 396. — *Affissione del suddetto ragguaglio alle botteghe e magazzini de' commercianti e particolari.*

Gl'individui delle rispettive nazioni i quali tengono magazzini, botteghe, negozi, laboratorii e case di commercio, debbono sempre tenere affisso ed esposto alla vista degli accorrenti e del pubblico il ragguaglio dei nuovi pesi cogli antichi accennato nei due antecedenti articoli.

—

SEZIONE III.

Esclusività di Sistema e di denominazione.

Art. 397. — *Non tollerato ogni altro sistema di pesi e misure.*

Ogni altro sistema di pesi e di misure diverso da quello sovra descritto non è tollerato tra le nazioni.

Art. 398. — *Non tollerata alcun'altra denominazione.*

Ogni denominazione di pesi e di misure diversa da quella sovra stabilita non è tollerata nei suddetti rispettivi Stati, tanto negli atti pubblici, come nei tiletti invitativi, avvisi ed annunzi. Essa è egualmente vietata nelle scritture private dei sudditi e cittadini rispettivi, nei libri e registri di commercio, come pure in ogni altro titolo che si produca in giudizio (salvo sia per modo semplicemente enunciativo di contratti o titoli anteriori o per citazioni od estratti dei catasti compilati in misure antiche e non ancora riformati, ovvero per trasporti negli stessi catasti o per certificati relativi ai medesimi o finalmente per istabilire il ragguaglio dei nuovi pesi e misure cogli antichi).

Art. 399. — *Casi di necessaria espressione del ragguaglio dei pesi e misure antichi coi nuovi.*

In tutti però gli eccezionati casi suddetti di enunciazione, citazione, trasporto di colonne o spedizioni di certificati ed estratti relativi ai catasti dovrà esprimersi il ragguaglio degli enunciati antichi pesi e misure coi nuovi.

Nel caso d'inesattezza del ragguaglio prevarranno i pesi e misure enunciati nei detti titoli e catasti.

Art. 400. — *Tare, sopratare, sconti, ecc.*

Non sono ammesse presso alcuna nazione le così dette *tare d'uso*, le *sopratare*, le *cortesie* e gli *sconti* pure *d'uso* o altre tolleranze di riduzioni convenzionali sotto qualunque

altra denominazione nelle rispettive piazze di commercio e porti di mare. Nelle contrattazioni de' rispettivi sudditi o cittadini non si può dedurre dal peso effettivo della merce che il solito *cavo*, *corda*, *gancio* o *stango*, secondo il peso reale di questi oggetti.

Art. 401. — *Tare reali dei recipienti.*

Riguardo alle tare reali dei recipienti, esse sono reciprocamente ammesse in ragione del vuoto per pieno, a seconda delle tariffe formate e pubblicate nei singoli Stati.

Rimane però sempre facoltativo il contrattare in ragione semplicemente della tara effettiva da verificarsi.

—

SEZIONE IV.

Contravvenzioni e Ammende.

Art. 402. — *Ammende contro i contravventori.*

I governi d' ogni nazione stabiliscono a carico dei contravventori le ammende relative.

Art. 403. — *Pronuncia di sentenze per parte de' magistrati.*

I rispettivi magistrati, tribunali e giudici non possono pronunciare alcuna sentenza, ordinanza o provvedimento sopra atti, registri o scritture in cui siasi contravvenuto agli articoli 397 e 398 del presente, se non dopo pagata la relativa ammenda.

Art. 404. — *Disposizione transitoria pel termine dell'assoluta osservanza del nuovo sistema.*

I governi d'ogni Stato accorderanno, previi gli opportuni concerti, un termine competente ai sudditi o cittadini rispettivi prima dell'assoluta osservanza per parte di questi ultimi di un tale generale sistema.

Art. 405. — *Tolleranza temporaria per la scadenza di appalti in corso di gabelle accensate.*

Un termine competente sarà pure di comune concerto stabilito per la provvisoria tolleranza nei rispettivi dominii degli antichi pesi e misure rispetto all'esercizio delle gabelle accensate, i di cui appalti si trovassero ancora in corso di esecuzione ed agli atti alle medesime relativi; e ciò sino all'epoca in cui saranno rispettivamente per iscadere i relativi contratti d'accensamento.

TITOLO IV.

Sistema di monetazione.

SEZIONE I.

Unità ed uniformità generale di sistema monetario.

Art. 406. — *Del sistema decimale.*

Un solo, unico, generale ed esclusivo *sistema monetario* è ammesso fra le nazioni, cioè il sistema decimale espresso in lire e centesimi di lira.

Art. 407. — *Battitura delle stesse monete.*

La zecche dei rispettivi Stati devono battere le stesse monete in oro, argento e rame infradescritte e collo stesso titolo, peso, diametro e valore a ciascuna indicato.

Art. 408. — *Serie delle monete.*

La serie delle monete d'oro, d'argento e di rame da coniarsi nelle zecche degli Stati rispettivi è definita come segue:

SERIE I. — *Oro.*

Art. 409. — *Specie.*

Le monete d'oro sono di quattro specie, cioè:
Pezza da lire dieci,
Pezza da lire venti,
Pezza da lire cinquanta,
Pezza da lire cento.

Art. 410. — *Taglio.*

Le pezze da lire	dieci	sono al taglio di	n°	310	per kilogr.
Id.	venti	*id.*	»	155	*id.*
Id.	cinquanta	*id.*	»	62	*id.*
Id.	cento	*id.*	»	31	*id.*

Art. 411. — *Peso.*

Il peso effettivo di dette monete si è:

Per le lire	dieci	di grammi	3,2258
Id.	venti	*id.*	6,4516
Id.	cinquanta	*id.*	16,1290
Id.	cento	*id.*	32,2580

Art. 412. — *Tolleranza in peso di battitura.*

Le tolleranze in peso di battitura sono:

Sulla pezza da lire dieci, due millesimi in più od in meno, il che equivale a milligrammi 6 1|4.

Sulla pezza da lire venti, due millesimi in più od in meno, il che equivale a milligrammi 12 1|2.

Sulla pezza da lire cinquanta, un millesimo in più od in meno, il che equivale a milligrammi 16.

Sulla pezza da lire cento, un millesimo in più od in meno, il che equivale a milligrammi 32.

Art. 413. — *Diametro.*

Il diametro per ciascuna moneta è come segue:
Quella da lire dieci di millimetri 18

Quella da lire venti di millimetri 21
Id. cinquanta *id.* 27
Id. cento *id.* 34

Art. 414. — *Titolo.*

Le suddescritte monete in oro sono esattamente al titolo di 900 millesimi di fino, cioè: nove parti di fino ed una di lega, colla tolleranza sul titolo di due millesimi in più od in meno.

Art. 415. — *Effigie.*

Esse portano improntata da una parte e vôlta alla sinistra l'effigie del rispettivo sovrano o il simbolo del corpo imperante, colla leggenda attorno delle rispettive intitolazioni e l'indicazione in calce dell'anno in cui furono battute, e sul rovescio dell'altra le arme e lo scudo, distintivi dell'impero, regno, repubblica o nazione a cui appartengono, colla indicazione in calce del loro valore in lire.

Art. 416. — *Tipo.*

Il tipo delle monete sovradescritte debb'essere uguale per tutte le nazioni e non diversifica che nell'impronta delle indicazioni accennate all'articolo precedente.

Serie II. — *Argento.*

Art. 417. — *Specie.*

Le monete d'argento sono di cinque specie, cioè:
La prima di centesimi *venticinque*;
La seconda di centesimi *cinquanta*;
La terza di centesimi *cento*, cioè una *lira*;
La quarta di lire *due*;
La quinta di lire *cinque*.

Art. 418. — *Taglio.*

Le pezze da venticinque centesimi sono al taglio di n° 800 per kilogramma.

Le pezze da cinquanta centesimi sono al taglio di n° 400 per kilogramma.

Le pezze da lire una sono al taglio di n° 200 per kilogramma

Le pezze da lire due sono al taglio di n° 100 per kilogramma.

Le pezze da lire cinque sono al taglio di n° 40 per kilogramma.

Art. 419. — *Peso.*

Il peso effettivo di dette monete sarà:

Per quella da venticinque cent.	*grammi*	1	*milligrammi*	250
Per quella da cinquanta cent.	»	2	»	500
Per quella da lire una . .	»	5	»	»
Per quella da lire due . .	»	10	»	»
Per quella da lire cinque .	»	25	»	»

Art. 420. — *Tolleranza in peso di battitura.*

Le tolleranze in peso di battitura sono:

Sulla pezza da venticinque centesimi,	di milligrammi		8
Id.	da cinquanta *id.*	»	18
Id.	da lire una . . .	»	25
Id.	da lire due . . .	»	50
Id.	da lire cinque . .	»	75

Art. 421. — *Diametro.*

Il loro diametro è per ciascuna come segue:

Quelle da venticinque centesimi,	di millimetri	15
Quelle da cinquanta centesimi	»	18
Quelle da lire una	»	23
Quelle da lire due	»	27
Quelle da lire cinque	»	37

Art. 422. — *Titolo.*

Le suddette monete in argento sono esattamente al titolo di 900 millesimi di fino, cioè nove parti di fino ed una di lega, colla tolleranza sul titolo di tre millesimi.

Art. 423. — *Effigie.*

Esse portano rispettivamente improntate le effigie, le indicazioni e leggende descritte all'art. 415.

Art. 424. — *Tipo.*

Il tipo delle suddescritte monete d'argento è conforme a quanto è accennato dall'articolo 416.

Serie III. — *Rame.*

Art. 425. — *Specie.*

Le monete di rame sono di tre specie:

La prima del valore di *un centesimo;*
La seconda del valore di *tre centesimi*;
La terza del valore di *cinque centesimi.*

Art. 426. — *Taglio.*

Le pezze da un centesimo sono al taglio di 500 al chilogramma.

Le pezze da tre centesimi sono al taglio di 166 al chilogramma.

Le pezze da cinque centesimi sono al taglio di 100 al chilogramma.

Art. 427. — *Peso.*

Il peso effettivo di dette monete si è:

Per le pezze da un centesimo,			2	grammi.
Id.	tre	*id.*	6	*id.*
Id.	cinque	*id.*	10	*id.*

Art. 428. — *Tolleranza.*

Per le pezze da un centesimo 10 *milligrammi* in più od in meno.

Per le pezze da tre centesimi 4 *milligrammi* in più od in meno.

Per le pezze da cinque centesimi 2 *milligrammi* in più od in meno.

Art. 429. — *Diametro.*

Il diametro per ciascuna di suddette monete è come segue:

Per la pezza da un centesimo di		*millimetri*		19.
Id.	tre	*id.*	*id.*	23.
Id.	cinque	*id.*	*id.*	28.

Art. 430. — *Effigie.*

Esse portano improntata da una parte, nel mezzo, l'indicazione del rispettivo valore *in centesimi* ed in calce l'anno in cui sono state battute e all'intorno la leggenda, per abbreviazione, dell'intitolazione di cui all'art. 415; e sul rovescio dall'altra parte, le arme e lo scudo di cui all'ultimo alinea dello stesso articolo.

Art. 431. — *Tipo.*

Il tipo delle sudescritte monete di rame è in tutto conforme a quanto è indicato all'articolo 416.

Art. 432. — *Destinazione delle monete di rame.*

Le sudescritte monete di rame essendo destinate a supplire ai bisogni delle contrattazioni al minuto, non servono che a compiere le frazioni inferiori ad una lira.

—

SEZIONE II.

Perfetta corrispondenza delle monete.

Art. 433. — *Le monete di uno Stato debbono corrispondere con quelle dell'altro.*

Tutte le specie di monete d'oro, d'argento e di rame nelle classificazioni sovraccennate debbono corrispondere perfettamente quelle di uno Stato con quelle dell'altro, nel taglio, titolo, peso, diametro, valore e denominazioni rispettive, non dovendo variare che nell'impronta delle indicazioni proprie dei rispettivi Stati e sovrani, di cui agli art. 415, 423 e 430.

SEZIONE III.

Corso esclusivo delle monete legali.

Art. 434. — *Le sole monete legali hanno corso fra le nazioni.*

Le monete descritte nel presente Titolo sono le sole monete legali correnti negli Stati delle diverse nazioni. Non hanno corso altre monete, qualunque si sieno, d'oro, d'argento o di eroso, eroso-misto e di rame od altro, siano estere che nazionali e di qualunque siasi denominazione.

Art. 435. — *Contrattazione degli atti in moneta legale.*

Tutti i contratti ed atti pubblici e privati che avranno luogo negli Stati delle rispettive nazioni non puonno farsi, nè stipularsi in altre valute nominali, fuorchè in lire e centesimi, salva però la facoltà di contrattare in ispecie determinate.

Art. 436. — *Non tollerata l'espressione di altre valute nominali.*

Le autorità governative, giudiziarie, amministrative, politiche, militari e civili, non che i notai, cancellieri, segretari d'ogni qualsiasi amministrazione, tribunale od ufficio e qualunque pubblico uffiziale delle diverse nazioni non possono ricevere o far ricevere atti o scritture in cui sieno pattuite altre valute nominali.

SEZIONE IV.

Contravvenzioni e Ammende.

Art. 437. — *Ammende contro i contravventori.*

I governi rispettivi stabiliscono, mediante le opportune intelligenze, le ammende che sono del caso a carico dei contravventori.

Art. 438. — *Pronuncia di sentenze per parte dei Magistrati.*

I rispettivi magistrati, tribunali e giudici non puonno pronunciare alcuna sentenza o provvedimento sopra atti, registri o scritture in cui siasi contravvenuto al disposto dagli articoli 434, 435 e 436 del presente, se non dopo pagata la relativa ammenda.

Art. 439. — *Assegnazione di termini per l'assoluta osservanza.*

Negli Stati presso i quali non fosse ancora in uso questo sistema decimale di monetazione, i governi rispettivi accorderanno, previi gli opportuni concerti, un termine competente ai loro sudditi o cittadini, prima che ne sia resa assolutamente obbligatoria la generale osservanza.

Art. 440. — *Ritiramento in Zecca di tutte le monete fuori corso.*

Egualmente i governi delle rispettive nazioni ritireranno, previi opportuni concerti e dentro un convenuto spazio di tempo, nelle rispettive zecche tutte quante le diverse specie di monete d'oro, d'argento, eroso, eroso-misto e rame, estere e nazionali, che si trovassero in corso sia per disposizione di legge, che per effetto di tolleranza, combinando così opportunamente le disposizioni del presente articolo con quelle dell'articolo precedente.

TITOLO V.

Dazii e tariffe doganali.

SEZIONE I.

Uguaglianza di dazj e tariffe.

Art. 441. — *Imposte commerciali.*

Gli individui di una nazione nel territorio di un' altra non sono soggetti a pagare per la protezione e sicurezza commerciale, di cui nei diversi articoli del Tit. I, Lib. III, alcuna maggior tassa, imposta o retribuzione commerciale che quelle pagate dai negozianti stessi del paese, sempre inteso colla condizione di assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 442. — *Uguale trattamento nei dazii doganali.*

Un eguale trattamento ha luogo presso le diverse nazioni, sia pei nazionali, come per li stranieri, in fatto di diritti doganali, come anche di dazii comunali, di consumo od altri.

Art. 443. — *Uguaglianza delle tariffe.*

Le tariffe dei dazii e diritti doganali, non che dei comunali o di consumo od altri, sono reciprocamente uguali in tutti gli Stati delle diverse nazioni, cioè formate su basi che producono la perfetta corrispondenza del comune ed ugual contributo.

Art. 444. — *Diritti di pedaggio, scalo e magazzinaggio.*

Sono egualmente conformi e stabiliti su basi di perfetta corrispondenza i diritti di pedaggio dei punti in comunicazione limitrofa fra gli Stati delle diverse nazioni, i diritti sui fiumi o laghi navigabili, quelli di scalo e magazzinaggio,

quando le merci provenienti dal territorio di una nazione vengono depositati nei magazzini pubblici dell'altra.

Art. 445. — *Uguale sistema di visita daziaria.*

Gli individui di una nazione nel territorio e nelle possessioni di un'altra non possono essere sottoposti da parte degli agenti doganali ad un sistema di visita o perquisizione più rigoroso di quello a cui sono soggetti i nazionali del luogo.

—

SEZIONE II.

Caso di valore indeterminato delle merci.

Art. 446. — *Dichiarazione del loro valore.*

Quando le mercanzie importate non abbiano per avventura un valore determinato nella tariffa, la spedizione in dogana se ne fa sopra una dichiarazione del loro valore firmata da chi le importa; e la quale dichiarazione debbe essere ricevuta senza difficoltà dagli agenti di dogana.

Art. 447. — *Facoltà alla dogana di prendere con un dieci per cento di più le merci di un valore indeterminato.*

Nel caso in cui gli agenti di dogana incaricati della percezione dei diritti sospettassero fallace o troppo lieve la valutazione delle merci dichiarata come nell'articolo precedente, avranno la facoltà di prendere gli oggetti così valutati, pagando il dieci per cento in di più del suddetto valore e ciò nello spazio di quindici giorni a contare dal primo giorno della ritenzione.

Art. 448. — *Contemporanea restituzione dei diritti pagati su dette merci.*

Tutti i diritti che i proprietarii o consegnatarii avranno pagati su dette mercanzie immesse, saranno ad essi contemporaneamente restituiti.

SEZIONE III.

Privilegi economici e diritti differenziali.

Art. 449. — *Dei privilegi economici.*

Non possono esservi tra nazione e nazione *privilegi* economici di qualsiasi natura.

Art. 450. — *Non diritti differenziali.*

Non può farsi luogo, per causa della diversità di bandiera del bastimento o per altra ragione qualunque, a pagamento di diritti o dazii differenziali sia d'importazione che d'esportazione che colpiscano in maniere diverse le produzioni straniere della stessa specie; e i bastimenti esteri sono reciprocamente considerati in tutto e per tutto, nel pagamento d'ogni diritto d'importazione od esportazione, come di bandiera nazionale, senza eccezioni o riserva.

Art. 451. — *Non premii o rimborsi.*

Non possono stabilirsi tra le nazioni *tariffe* così dette di *protezione*, *premii d'estrazione*, *rimborsi* di *diritti*, *restituzione* di *dazii* di entrata ed altri consimili stimoli pecuniarii artificiali.

Art. 452. — *Non legami contrattuali.*

Una nazione non può vincolarsi con legami contrattuali con un'altra, sotto qualunque forma di trattati di commercio, sia con prezzi fissi speciali, sia con favori più segnalati.

SEZIONE IV.

Diritti di cancelleria alle Legazioni ed ai Consolati all'estero.

Art. 453. — *Uguale tariffa per diritti di vidimazione, autenticazione di carte, documenti, passaporti.*

Una sola e perfettamente uguale è la tariffa dei diritti di cancelleria od altri da pagarsi dagli individui di una nazione

ai ministri, inviati, agenti e consoli dell'altra per spedizione di carte, per redazione d'atti, per vidimazione, autenticazione o legalizzazione di passaporti, fogli di via, carte ai passeggieri o viaggiatori.

Art. 454. — *Parità di tariffa pei diritti consolari.*

È pure formata su basi pienamente conformi la tariffa dei diritti consolari pel rilascio di carte, cioè certificati d'origine, patenti di sanità, atti notarili o giudiziarii ed altri documenti qualunque fatti dai consoli nei limiti delle loro attribuzioni, sia che riguardino gl'individui, sia che riflettano i bastimenti o le merci.

Art. 455. — *Tenuità delle succennate tariffe.*

Per l'agevolezza del transito di passeggieri e viaggiatori dall'uno all'altro Stato e pel vantaggio reciproco del commercio e della navigazione, le tariffe di cui nei due precedenti articoli sono formate sulle basi le più tenui che riesca possibile.

TITOLO VI.

Diritti d'ancoraggio, di porto e navigazione.

SEZIONE I.

Ancoraggio, faro, pilotaggio e stazione.

Art. 456. — *Parità di trattamento nell'applicazione dei diritti.*

I bastimenti di commercio di una nazione che arrivano carichi od in zavorra nei porti o siti d'approdo dell'altra, provenienti da un qualsiasi viaggio, vi sono trattati alla loro

entrata, durante il loro soggiorno ed alla loro uscita, nella stessa maniera che i bastimenti nazionali rispetto ai diritti di *ancoraggio* o *tonnellaggio*, di *porto*, di *faro*, di *pilotaggio*, di *stazione*, di *ostellaggio* ed altre retribuzioni di *gavitello*, di *molo*, di *segnali*, come pure riguardo a quegli altri diritti conosciuti sotto il nome di *permessi* o *biglietti di sortita*, *licenze* per carenare o spalmare, calafattare, *stallie* per materiali depositati sui moli, ponti e calate dei porti e darsene, *maneggio* delle zavorre, imprestito di tavole, pianconi, pontoni ed altre macchine galleggianti; come pure rispetto a tutti gli altri diritti di navigazione, qualunque essi sieno e sotto qualunque specie o denominazione che colpiscano il bastimento e vengono percepiti in nome ed a profitto del Governo, dello Stato, di Città, di funzionarii pubblici, di comuni o di altre corporazioni e stabilimenti pubblici e privati; e finalmente anche riguardo ai prezzi per *somministranza* di attrezzi ed oggetti di *soccorso*, d'*ormeggio* e *salvetaggio* da fornirsi dai magazzeni locali in circostanze di burrasche di mare o pericoli.

Art. 457. — *Estensione illimitata nel trattamento di reciprocità*

Il reciproco uguale trattamento pei diritti enunciati nell'articolo precedente è sempre lo stesso, sia che i bastimenti vengano direttamente dai loro porti rispettivi, sia che provengano da porti o luoghi stranieri.

Art. 458. — *Uniformità generale di tariffa.*

Una sola ed uguale è quindi presso tutte le nazioni la tariffa dei diritti di ancoraggio, porto, tonnellaggio, faro, pilotaggio ed altri descritti nell'articolo 456.

Art. 459. — *Facoltà, per l'entrata in un porto, di prendere e rifiutare il piloto.*

È in facoltà del comandante di un bastimento da guerra o di commercio dell'una nazione, di prendere o rifiutare

l'opera e la scorta del piloto pratico per l'entrata od imboccatura in un porto, rada o canale dell'altra.

Art. 460. — *Quando pagato il diritto di pilotaggio.*

Il pagamento della mercede o diritto al piloto, ha luogo soltanto nel caso in cui il comandante o capitano del bastimento aderisca a prevalersi del medesimo.

Art. 461. — *Tenuità della tariffa dei porti.*

La tariffa dei diritti di cui nei precedenti articoli 456 e 458 è formata sulle basi le più tenui che riesca possibile.

—

SEZIONE II.

Movimento delle navi ne' porti: operazioni di caricamento e scaricamento.

Art. 462. — *Uguali facilità nel collocamento de' bastimenti e nelle operazioni del caricare e scaricare.*

In tutto ciò che riflette il collocamento delle navi, il loro appressarsi alle calate ai moli o ponti di sbarco, il loro caricarsi e scaricarsi nei porti, rade, golfi, bacini, spiaggie, seni e fiumi di una nazione non può essere accordato verun vantaggio o facilità ai bastimenti nazionali, che non lo sia del pari agli esteri.

Art. 463. — *Facoltà di sbarcare in tutto o in parte il carico rispettivo.*

I bastimenti di una nazione entrando nei porti dell'altra hanno facoltà di sbarcarvi tutto o in parte solamente il loro carico, secondo che il capitano, il proprietario o qualunque altra persona debitamente autorizzata nel porto ad agire nell'interesse del bastimento o del carico, lo giudichino conveniente e portarsi poscia in altri porti dello stesso Stato per compiere il rimanente del discarico.

Art. 464. —*Facoltà di completare in porti diversi il caricamento.*

Possono essi egualmente, allorchè sieno sotto carico, recarsi a completare successivamente i loro caricamenti nei porti dello stesso Stato; beninteso con che non facciano altra operazione relativa al commercio, che quella del caricamento.

—

SEZIONE III.

Esenzioni.

Art. 465. — *Approdi forzati o rilasci senza operazione di commercio.*

Ogni bastimento mercantile di una nazione che dovesse rilasciare forzatamente in qualche porto o rada di un'altra, o fosse indotto ad entrarvi e dar fondo, all'oggetto di riparare qualche avaria o di evitare i pericoli di qualche tempesta o di altro eventuale avvenimento, può intraprendervi le necessarie riparazioni, munirvisi d'ogni oggetto occorrente e dipartirsene nuovamente, senza dover pagare alcun diritto di porto, ancoraggio e navigazione, purchè le cause che lo hanno costretto a dar fondo sieno reali ed evidenti e purchè non vi faccia alcuna operazione di commercio.

Art. 466. — *Gli scaricamenti per la riparazione del bastimento non sono operazioni di commercio.*

Gli scarichi ed i ricarichi necessarii per la riparazione del bastimento, le provviste d'acqua e di comestibili pel mantenimento della gente di bordo non sono considerati quali operazioni commerciali che diano luogo al pagamento dei succennati diritti e purchè il bastimento non prolunghi la sua dimora nel porto o rada oltre il tempo necessario in ragione delle cause che lo obbligarono a dar fondo.

Art. 467. — *Uguaglianza di trattamento nelle tenui retribuzioni de' rilasci forzati.*

Quanto alle tenui retribuzioni speciali di gavitello, segnale, pilotaggio o di pura stazione, cui si potesse per avventura far luogo anche in tali approdi e rilasci forzati, i bastimenti di una nazione approdati come sopra in porti o rade dell'altra, non ne pagheranno nè dei più elevati, nè altri che quelli, cui sarebbero assoggettati i bastimenti nazionali in eguali circostanze.

Art. 468. — *Caso di bastimenti di una nazione sulle coste dei dominj di un' altra.*

Allorchè i bastimenti di una nazione si trovino sulle coste dei dominii dipendenti da un'altra senza intenzione di entrare in porto od essendovi entrati, non scarichino tutto o parte del loro carico, godono delle medesime esenzioni e degli stessi vantaggi e trattamenti che li bastimenti nazionali in ugual condizione.

TITOLO VII.

Diritti sanitarii.

SEZIONE I.

Sanità, quarantena: spurgo, lazzaretto.

Art. 469. — *Uguaglianza dei diritti di sanità.*

Un' eguale parità di trattamento ha luogo nell'applicazione dei diritti sanitarii tanto per l'entrata e pel soggiorno, che per l'uscita ai bastimenti di una nazione, nei porti, rade, quarantene e siti contumaciali di un' altra.

Art. 470. — *Estensione illimitata nel trattamento di reciprocità*

Tale uniforme trattamento nei diritti sovraenunciati è sempre lo stesso, sia che i bastimenti giungano direttamente dai loro porti rispettivi, sia che provengano da porti o luoghi stranieri.

Art. 471. — *Denominazione dei diversi diritti di sanità e quarantena.*

Conseguentemente i diritti di sanità relativi alla spedizione delle patenti o bollette, alla descrizione dei passeggieri sulle stesse ed ai certificati per le merci; quelli riflettenti la ricognizione dei bastimenti, i diritti relativi alla quarantena e quegli altri stabiliti per lo stanzio e sconto di contumacia in Lazzaretto, per la sorveglianza e per l'alloggio delle persone negli stabilimenti sanitarii, non che quelli conosciuti sotto la denominazione di profumo, espurgo, travaso delle merci ed altri generi nei diversi stabilimenti di sanità, e finalmente quelli di magazzinaggio per le merci e generi che rimanessero nei magazzeni dei lazzaretti, dopo trascorso un mese dall'epoca della loro ammissione a pratica, ed altri diritti qualunque o sotto qualunque altra denominazione che colpiscano il bastimento, le persone e le merci e che vengono percepiti a titolo di sanità, osservazione, lazzaretto o quarantena, sono presso tutte le nazioni precisamente gli stessi, sia che si tratti di legni esteri, oppur nazionali.

Art. 472. — *Uniformità generale dei diritti di sanità e quarantena.*

Una sola ed uguale è quindi presso tutte le nazioni la tariffa dei diritti di sanità e quarantena descritti nel precedente articolo.

Art. 473. — *Tenuità di tariffa sanitaria.*

La tariffa de'succennati diritti è, come quelle di cui agli articoli 455 e 461, costituita sovra tenuissime basi.

Art. 474. — *Esenzione dai diritti sanitarii nei casi di approdo forzato.*

Nei casi di rilascio o approdo forzato di bastimento di una nazione in porti, rade, golfi e seni di un'altra, il bastimento vi è esente da ogni diritto sanitario (compreso anche quello così detto di *visita*, per dar pratica al bastimento).

TITOLO VIII.

Portata de' bastimenti.

SEZIONE I.

Unità ed uniformità di stazzatura.

Art. 475. — *Sistema metrico decimale*

Per conseguire la perfetta uguaglianza di trattamento nell' applicazione de'diritti, di cui ne'precedenti Titoli VI e VII, un solo, eguale ed universale sistema di misurazione di bastimenti è usato dalle nazioni, cioè il sistema metrico decimale.

Art. 476. — *Come si esprime la portata di un legno.*

La capacità di portata di una nave si esprime in tonnellate: le tonnellate risultano dal prodotto di tre dimensioni del bastimento moltiplicate l'una per l'altra e divise in prodotto per una fissa quantità decimale.

Art. 477. — *Modo di constatare le dimensioni del bastimento.*

LA LUNGHEZZA.

§. 1° *Per un bastimento ad un ponte.*

Si prende di testa in testa alla linea del ponte, cioè dalla poppa alla prora della coperta

§. 2° *Per bastimento a due ponti.*

Si aggiunge alla prima lunghezza quella che si prenderà dalla ruota di poppa alla ruota di prora sul tavolato del secondo ponte, e formando le due lunghezze, se ne divide il prodotto per metà, onde averne la lunghezza media.

LA LARGHEZZA.

Al baglio maestro o nella maggior larghezza del bastimento.

§. 1° Per i bastimenti a fasciamento interno stabile, da una superficie all'altra di esso fasciamento.

§. 2° Per quelli a fasciamento amovibile, o senza, fra i due bordi interni.

L'ALTEZZA.

Alla linea della maggior larghezza.

§. 1° Per bastimento ad un ponte.

Dal disotto del tavolato di coperta, senza aver riguardo alla scassa dell'albero, nè ai travicelli del ponte, al disopra del tavolato del pagliolo.

§. 2° Per bastimento a due ponti.

Dal disotto del tavolato di coperta come sopra a quello del corridoio o dal disotto di questo al pagliolo.

Art. 478. — *Operazione e risultato della stazzatura*

Si esprimono le suddette dimensioni in metri e frazioni decimali di metro; e quindi moltiplicando la lunghezza per la larghezza e questa per l'altezza, se ne divide il prodotto pel numero 3. 80. Il quoziente indica il numero delle tonnellate del bastimento.

Art. 479. — *Affissione di segni ai punti delle dimensioni.*

Per facilitare, occorrendo, la verificazione della portata dei legni, i bastimenti d'ogni bandiera devono portare affissi degli appositi segni nei punti dove sono state prese le sudescritte principali dimensioni e dovranno pure aver mar-

cato a scalpello ai due lati del baglio maestro il numero delle tonnellate, di cui sarà risultato capace il bastimento.

—

SEZIONE II.

Esclusività, diritti, denominazioni.

Art. 480. — *Nessun altro sistema di stazzatura tollerato.*

Qualunque altro sistema di stazzatura diverso da quello sovra specificato non può praticarsi fra le nazioni.

Art. 481. — *Denominazione d' unità di portata.*

Sulle carte di bordo, sulle patenti di sanità, sulle polizze di carico, sulle scritte di noleggio e sugli atti e sulle scritture di qualunque sorta, non può usarsi altra denominazione d'unità di portata del bastimento, che quella espressa in *tonnellate* e *centesimi* di *tonnellata.*

Art. 482. — *Non soggetti a stazzatura legni d'estera bandiera.*

Nessun pubblico stazzatore può essere mandato a bordo di un bastimento di estera bandiera per operarne la misurazione, onde applicare sul risultato della medesima i relativi diritti d'ancoraggio, di porto e sanità.

Art. 483. — *Nessun diritto di stazzatura pei legni esteri.*

Conseguentemente alle disposizioni dell' Articolo precedente, non può farsi luogo ad alcun diritto di stazzatura a carico di bastimenti di estera bandiera.

Art. 484. — *La portata del bastimento è quella indicata dalle carte di bordo.*

Le rispettive Autorità locali debbono, quanto alla portata dei bastimenti esteri, rimettersene reciprocamente al nu-

mero di tonnellate indicato dalle carte di bordo, senza che occorra in proposito alcuna operazione, formalità o verificazione di sorta.

TITOLO IX.

Nazionalità dei bastimenti.

SEZIONE I.

Condizioni per accertare la nazionalità.

Art. 485. — *Patente di nazionalizzazione.*

Niun bastimento può esser riputato appartenere ad una data nazione ed inalberarne la bandiera, se non è munito di una apposita *patente di nazionalità.*

Art. 486. — *Sudditanza dei proprietarii del bastimento.*

La patente di nazionalità non debb' essere rilasciata, se il bastimento non appartenga in totalità ad individui di quella nazione, di cui vuolsi inalberare la bandiera od a persone domiciliate almeno da dieci anni negli Stati della nazione medesima.

Art. 487. — *Estesa la nazionalizzazione anche a legni provenienti da buona preda o da acquisti dall'estero.*

Sono considerati come bastimenti rispettivamente nazionali tutti quelli che, navigando con bandiera del proprio Stato, saranno muniti della suddetta regolare patente di nazionalità e posseduti e registrati secondo le leggi del proprio paese, sia che sieno stati costrutti nel territorio dei proprii Stati o che, essendo stati presi all'inimico da legni da guerra del rispettivo Governo o da suoi sudditi muniti di lettere di marco, sieno stati regolarmente dichiarati di

buona preda dalle Corti o Consigli di preda degli Stati rispettivi, sia anche che essendo di costruzione estera o già appartenenti ad esteri individui, sieno stati regolarmente acquistati da persone di una o dell'altra nazione nelle forme e modi prescritti da Regolamenti vigenti nei rispettivi paesi.

Art. 488. — *Sudditanza del Capitano e di due terzi dell'equipaggio.*

Il Capitano del bastimento però deve essere nazionale, cioè suddito del Governo, di cui porta la bandiera, e i due terzi dell'equipaggio debbono essere pure nazionali di origine e di domicilio; o, se esteri di origine, dovranno avere acquistato il decennale domicilio nello Stato.

—

SEZIONE II.

Spedizioni o carte di bordo.

Art. 489. — *Obbligo ai bastimenti di essere muniti delle carte prescritte.*

I bastimenti di ogni nazione devono in navigazione essere muniti delle carte, dei documenti e certificati prescritti per constatare la loro nazionalità, il loro carico, la loro provenienza e la loro destinazione.

Art. 490. — *Perfetta uniformità delle carte di bordo propriamente dette.*

Uguali e perfettamente conformi sono le *carte di bordo* propriamente dette, di cui devono essere reciprocamente muniti in navigazione i bastimenti delle diverse potenze.

Art. 491. — *Designazione delle* carte di bordo.

Tali carte sono:

1° *Patente di nazionalità* in cui vengono descritte la

denominazione del bastimento, la misurazione fattane nelle forme accennate agli articoli 477 e 478, Tit. VIII la portata in tonnellate, il luogo ove fu costrutto il bastimento se la fabbricazione seguì nei proprii stati, o l'indicazione di qual estera costruzione esso sia, se questa seguì in Stato straniero, il nome e cognome e domicilio del proprietario, con indicazione dell'atto relativo o della sentenza o decreto del tribunale o magistrato che gliene abbia aggiudicato il possesso. Vi saranno pure annotati i cambiamenti di proprietà e di denominazione del bastimento, i cambiamenti nella persona del capitano e le vidimazioni d'*arrivo* e *partenza* del bastimento per parte del rispettivo Console nazionale nei varii punti d'approdo.

La patente è stampata coll'impronto delle armi o stemmi della Potenza a cui appartiene il bastimento: è rilasciata in nome del sovrano o dello Stato, firmata dal rispettivo Ministro della marina; è registrata e spedita dall'ufficio di marina o di porto nel dipartimento, direzione o circondario marittimo in cui sarà inscritto il bastimento, che è sempre in massima quello ove trovasi domiciliato il proprietario o il maggiore o maggiori interessati nel medesimo.

2° *Ruolo d'equipaggio* in cui sono indicate la denominazione del bastimento, la sua portata in tonnellate, le armi bianche e da fuoco di cui fosse munito, e descritti tutti gli individui dell'equipaggio, dal capitano all'ultimo mozzo di bordo, cioè nome, cognome, paese, età e qualità di ciascuno e l'assegnamento di paga, salario o vantaggi con cui è arruolato, la durata del tempo per cui è rilasciato detto ruolo, con due apposite colonne d'*imbarco* e *sbarco* pei movimenti che occorresse di fare nella gente dell'equipaggio ed uno spazio retro per descrivervi i passeggieri che prendessero imbarco sul bastimento.

Questo ruolo è rilasciato dall'ufficio d'amministrazione della marina mercantile e firmato dal Commissario dell'iscrizione marittima nel dipartimento, circondario o direzione in cui sarà spedito il bastimento.

Art. 492. — *Durata delle carte di bordo.*

La *Patente di nazionalità* dura per tutto il tempo in cui esiste il bastimento; ne viene rilasciato un *duplicato* in caso di smarrimento o di vetustà e quando trovisi tutta riempiuta di annotazioni e di movimenti trascrittivi a seguito del disposto dell'art. 491.

Si cambia la *Patente di nazionalità* quando il bastimento subisca nel corpo riparazioni e modificazioni tali che ne cambino la configurazione e la portata.

Il termine della durata del ruolo d'equipaggio non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di anni quattro.

Art. 493. — *Disposizioni per la generale adozione delle uniformi carte di bordo.*

I Governi delle rispettive nazioni prendono fra di essi in via diplomatica gli opportuni concerti, onde i bastimenti rispettivi sieno reciprocamente muniti dei suddescritti due documenti, e ad oggetto che questi abbiano la stessa intitolazione, lo stesso formato, lo stesso tenore e non diversifichino che nell'impronta delle armi, simboli, o stemmi caratteristici di ciascuno Stato e nelle firme dei rispettivi Ministri e funzionarii.

Art. 494. — *Obbligo ed oggetto del giornale di bordo.*

I Capitani o padroni de' bastimenti mercantili delle rispettive nazioni debbono reciprocamente tenere in navigazione oltre alle carte di bordo di cui negli art. 491, 492 e 493, un *giornale nautico* in cui sono annotate le corse, le direzioni, e le scoperte, il variare dei tempi e de' venti e gli avvenimenti tutti importanti e rimarchevoli della navigazione, e del viaggio, l'indicazione degli oggetti formanti il carico, le avarie, i gettiti od altri infortunii sofferti, le morti occorse a bordo sia di gente dell'equipaggio, che di passeggieri, il nome e cognome del defunto; il giorno in cui è mancato; la qualità, per quanto è possibile, della malattia ed il genere

della morte; le nascite avvenute a bordo, la data e l'ora della nascita, il sesso del neonato, il nome del padre e della madre, il loro domicilio e professione.

TITOLO X.

Avvenimenti in navigazione.

SEZIONE I.

Corse, rotte, incontri.

Art. 495. — *Ubbidienza reciproca alle chiamate dei legni da guerra.*

I Capitani dei bastimenti mercantili di una nazione dovranno in navigazione vicendevolmente prestarsi alle chiamate dei legni da guerra di un'altra, meno il caso in cui la potenza del legno richiedente e quella del legno richiesto si trovassero in guerra tra loro.

Art. 496. — *Prescrizione per l'imbarco d'individui sudditi d'un'altra Potenza.*

Nessun Capitano o Padrone di bastimento di una nazione può arruolare nel suo equipaggio o prendere a bordo un individuo suddito di un' altra, se questi non sarà munito dal suo Governo o dal Console della sua nazione del debito permesso d'imbarco sovra legno di bandiera estera quando vi si rechi d'ordinanza, e del regolare passaporto quando vi s'imbarchi come passeggiere.

Art. 497. — *Soccorso in navigazione ai legni esteri pericolanti.*

Se avvenga che un legno da guerra o di commercio di una Nazione ritrovi in navigazione un legno dell'altra, ab-

bandonato o pericolante e bisognevole di soccorso, dovrà il Capitano di quello accorrervi in aiuto, prestarvi assistenza, ricoverare la gente dell' equipaggio e fare in somma tutto quello che l'umanità e la carità esigerebbero che si facesse, senza che la qualità di bastimento straniero debba in nulla minorare l'interessamento dell'azione generosa od attenuare l'efficacia dei soccorsi o delle premure.

SEZIONE II.

Nascite e morti a bordo.

Art. 498. — *Caso di nascita a bordo di un suddito estero.*

Quando a bordo del bastimento di una nazione nascerà qualche individuo suddito di un'altra, sarà prima cura del Comandante o Capitano di far adempiere immediatamente, per quanto possibile, ai doveri di religione.

Art. 499. — *Redazione di Processo verbale.*

Oltre all' annotazione di tale avvenimento da praticarsi tosto sul giornale di bordo in senso dell' ultimo alinea dell'articolo 494, il Capitano deve estendere o far estendere nelle ventiquattr'ore un analogo Processo verbale portante le indicazioni accennate dallo stesso alinea, e ciò in presenza del padre (qualora si trovi sul bastimento) e di due testimonii presi fra la gente dell'equipaggio, i quali sottoscriveranno assieme al Capitano il suddetto Verbale.

Sovra navi da guerra tale documento sarà redatto dal Commissario o Contabile di bordo, sottoscritto dal medesimo, da due testimonii e contrassegnato dal Comandante.

Art. 500. — *Consegna del Verbale al Console della nazione.*

Al primo approdo il Comandante o Capitano rimetterà o farà immediatamente rimettere al Console della nazione a

cui appartiene il bambino, il suddetto Processo verbale, a meno che il bastimento non sia approdato in siti soggetti al dominio della Potenza di cui è suddito il neonato; nel qual caso il documento dovrà essere rimesso all'Autorità governativa locale.

Art. 501. — *Caso di morte a bordo di un suddito estero.*

Quando a bordo del bastimento di una nazione succedesse la morte di un individuo suddito di un'altra, che vi fosse imbarcato o come passeggiere o come faciente parte dell'equipaggio, il Comandante o Capitano dovrà immediatamente farne praticare l'annotazione sul giornale di bordo in senso di quanto è accennato dall' ultimo alinea dell' articolo 494.

Art. 502. — *Redazione di Processo verbale*

Deve inoltre redigere o far estendere nelle ventiquattro ore un analogo Processo verbale portante le indicazioni volute dal suddetto art. 494, in ciò che si riferisce alle morti successe a bordo, e redatta nelle forme e colle sottoscrizioni portate dall'art. 499.

Art. 503. — *Inventario degli oggetti lasciati.*

Si dovrà pure immediatamente procedere alla formazione dell'Inventario degli oggetti, robe, danaro, carte ed effetti lasciati dal defunto, quale inventario sarà fatto, se sovra un bastimento da guerra, dal Commissario od Uffiziale contabile e firmato con lui dal primo Tenente incaricato del dettaglio e contrassegnato dal Comandante: se sovra un legno di commercio, sarà formato dal Capitano o dal secondo, sottoscritto da ambedue e da un altro Uffiziale di bordo.

Art. 504. — *Custodia degli oggetti sino all'arrivo in porto.*

Il Comandante o Capitano farà gelosamente custodire tutti gli oggetti, robe, effetti, carte e danaro, di cui nel pre-

cedente articolo, fino all' arrivo in un porto, rada o sito d' approdo.

Art. 505. — *Consegna d'ogni cosa all'autorità o al Console della nazione.*

Dovrà il Comandante o Capitano al primo approdo far seguire la consegna di tutti gli oggetti di cui nei due precedente articoli, col Processo verbale e l' Inventario originale, di cui negli articoli 502, 503, al Console della nazione a cui apparteneva il defunto.

Se l' approdo avesse luogo in dominii della nazione di cui era suddito il trapassato, tale consegna sarà fatta all'autorità governativa locale.

Art. 506. — *Pagamento di salari in caso di servizio prestato dal defunto.*

Se l'individuo di una nazione resosi defunto, come sopra, a bordo del bastimento di un' altra, vi avesse fatto parte dell'equipaggio o vi avesse prestato servigio, per cui si trovasse in credito di tutti o di parte di salarii o delle pacotiglie o retribuzioni dovutegli, dovrà il comandante o Capitano del bastimento, contemporaneamente alla consegna di cui nel precedente articolo, pagarne o farne pagare l'importo a mani del Console o dall' autorità locale, accompagnando tal pagamento con un conto dimostrativo della paga a salarii fissati, del tempo di servizio prestato del defunto, degli acconti pagatigli e del residuo dovuto.

Art. 507. — *Rilascio di dichiarazione in mancanza di numerario.*

Occorrendo che o per ristrettezza di fondi di bordo o per la durata del viaggio o per altre imperiose circostanze, il Comandante o Capitano del bastimento non si trovasse per avventura in grado di eseguire in effettivo contante il pagamento della somma di cui il defunto era in avanzo, dovrà in tal caso rilasciarne all'autorità locale od al Console

un'apposita ed esplicita dichiarazione con cui potere a suo tempo ripetere un tal pagamento.

Art. 508. — *Trasmissione della dichiarazione al Ministero degli affari esteri.*

La suddetta dichiarazione verrà quindi dal Console della nazione del defunto trasmessa al Ministero degli affari esteri perchè la faccia passare al Governo della nazione a cui apparterrà il bastimento su cui il suddetto individuo era imbarcato, e ciò ad oggetto di ottenere il pagamento delle somme dovute, da rimettersi poscia agli eredi od aventi diritto, secondo le leggi dello Stato, di cui era suddito il deceduto.

—

SEZIONE III.

Sbarchi per malattia.

Art. 509. — *Sbarco dal bastimento di una nazione d'individuo ammalato, suddito di un'altra.*

Qualora l'individuo di una nazione, che si trovasse arruolato al servizio del bastimento d'un'altra, cadesse in qualche malattia naturale o restasse offeso o ferito nel servizio o nella difesa del legno, talchè fosse obbligato a sbarcarsi, dovrà il Capitano o Padrone consegnare a mani dell'Uffiziale consolare della nazione a cui appartiene il suddetto individuo, la somma che verrà giudicata necessaria per la cura e pel ritorno in patria dell'ammalato.

Art. 510. — *Ricovero in ospedale in mancanza di Console della nazione.*

Quando non si trovasse sul luogo dello sbarco alcun agente consolare della nazione dell'individuo infermo, il Capitano dovrà farlo ricoverare in un ospedale od altro sito ove possa avere la dovuta assistenza e raccomandarlo come

se fosse un suo nazionale, acciò sia curato e quindi abilitato a ritornarsene in patria, lasciando a tal uopo i mezzi necessarii.

Art. 511. — *Le spese a carico del bastimento.*

Le spese suddette andranno a carico del bastimento su cui era imbarcato e cadde malato il suddetto individuo, col ricorso però contro quest' ultimo, qualora le mutilazioni o ferite fossero state riportate per causa di risse, o la sua malattia fosse stata contratta per motivi di cattiva ed immorale condotta.

—

SEZIONE IV.

Testamenti a bordo.

Art. 512. — *Formalità pel Testamento dell'individuo di una nazione imbarcato sul bastimento d'un'altra.*

Occorrendo che qualche individuo di una nazione imbarcato sovra bastimento di un'altra in navigazione, faccia egli parte dell' equipaggio o vi si trovi come semplice passeggiere, voglia fare il suo testamento, si osserveranno reciprocamente sui legni delle rispettive nazioni le formalità infra espresse.

Art. 513. — *Da chi ricevuto il Testamento.*

A bordo dei vascelli ed altri bastimenti da guerra il testamento sarà ricevuto dal Commissario od Uffiziale contabile di bordo o da colui che ne adempie le funzioni, coll'intervento del Comandante ed alla presenza di due testimonii maschi e maggiori.

A bordo dei legni di commercio sarà ricevuto dal secondo coll'intervento del Capitano o Padrone, ed alla presenza egualmente dei due testimonii come sopra.

Art. 514. — *Esclusi dalla testimonianza individui che han perduto i diritti civili.*

Non possono essere ammessi come testimonii individui che abbiano incorsa per condanna la perdita dei diritti civili.

Art. 515. — *Doppio originale del Testamento.*

Il Testamento della natura di cui si tratta deve essere fatto in doppio originale.

Art. 516. — *Da chi il Testamento è sottoscritto.*

Il Testamento è sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto in senso dell'art. 513, dal Comandante o Capitano del bastimento e dai due testimonii.

Art. 517. — *Caso d'incapacità nel testatore a sottoscrivere.*

Qualora il Testatore non sappia o non possa sottoscrivere, dovrà sottosegnarlo con croce; e non potendolo, verrà fatta menzione nel testamento del motivo che avrà impedito la sua sottoscrizione e segno; e nel caso in cui i testimonii non sapessero scrivere, vi apporranno parimenti il loro segno e tale circostanza verrà pure espressa nell'atto.

Art. 518. — *Caso speciale per testamento a voce.*

Ove poi non si trovasse persona a bordo che sappia scrivere, potrà l'individuo estero fare il testamento in voce: solo sarà necessaria in questo caso la presenza di quattro testimonii.

Art. 519. — *Inibizione a disporre in favore di persone dell'equipaggio.*

Sia col testamento in iscritto, sia con quello in voce, non si potrà fare alcuna istituzione o legato a favore di alcuna persona dell'equipaggio, quando però non fosse stretta col testatore con vincolo di parentela od affinità.

Art. 520. — *Conservazione del testamento scritto.*

Il testamento scritto deve essere conservato durante il viaggio fra le carte le più importanti del bastimento e se ne debbe fare annotazione sul giornale di bordo, in cui si annoterà, se avrà avuto luogo, il decesso del testatore nelle forme accennate agli art. 494 e 501.

Art. 521. — *Consegna del testamento al Console della nazione od all'Autorità locale.*

Al primo approdo in terra dovrà il Comandante o Capitano del bastimento far seguire la consegna al Console della nazione del testatore, di uno degli originali del testamento chiuso e sigillato, non che di una copia dell'annotazione anzidetta fatta sul giornale di bordo.

In caso di morte del testatore, tale consegna avrà luogo contemporaneamente a quella di cui all'art. 505.

Se l'approdo avesse luogo in dominii dello Stato, a cui appartiene il testatore, la consegna del suddetto originale del testamento e della copia di annotazione sarà fatta all'autorità governativa locale.

Art. 522. — *Dichiarazione da rilasciarsi dal Console o dall'Autorità.*

Delle consegne accennate nell'articolo precedente sarà dal Console estero o dall'autorità locale, secondo i casi, rilasciata apposita dichiarazione a chi le avrà fatte; e il Comandante o Capitano del bastimento dovrà pure farne fare menzione sul giornale di bordo a seguito dell'annotazione praticata in senso dell'art. 520.

Art. 523. — *A chi consegnato l'altro originale del testamento.*

L'altro originale del testamento sarà ritenuto a bordo per essere rimesso, al ritorno del legno ne' proprii dominii, all'autorità superiore dello Stato, a cui il bastimento appartiene.

Art. 524. — *Passaggio del suddetto originale al Governo di cui è suddito il Testatore.*

Tale autorità, prese le opportune note per tutto ciò che possa riflettere il proprio Stato, farà passare il suddetto documento, per mezzo del Ministero degli affari esteri, al Governo dello Stato a cui appartiene il testatore, onde siavi depositato negli archivii.

Art. 525. — *Effetto dei testamenti fatti in navigazione.*

Il testamento fatto come sopra sul mare dall'individuo di una nazione a bordo di bastimento di un'altra non avrà effetto, se non quando il testatore morirà sul mare o nei tre mesi dopo che sarà sbarcato in terra ed in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente fare un testamento nelle forme ordinarie.

Art. 526. — *Effetto e clausole relative del testamento a voce.*

I testamenti in voce poi non avranno il loro effetto che allorquando il testatore sarà morto durante il viaggio; ed in tal caso, in un colla dichiarazione del testamento, dovrà il Capitano o padrone del legno far presentare immediatamente nel primo approdo all'agente o Console della nazione a cui apparteneva il testatore defunto od, in difetto, all'autorità giudiziaria locale, i testimonii di cui nell'art. 518, perchè vengano tosto sottoposti ad un interrogatorio.

Art. 527. — *Corso dell'atto delle deposizioni testimoniali.*

L'atto delle deposizioni testimoniali, che sarà fatto in doppio originale come la dichiarazione di testamento di cui nell'articolo precedente, dovranno avere, secondo i diversi casi, il medesimo corso degli originali del testamento in conformità del disposto dagli articoli 521, 522, 523, e 524.

TITOLO XI.

Naufragii e avarie.

SEZIONE I.

Uguale protezione e soccorso alle navi nazionali e straniere.

Art. 528. — *Caso di naufragio o avaria di bastimenti da guerra o di commercio.*

Se qualche bastimento da guerra o mercantile appartenente ad uno Stato venisse a naufragare o a patire qualche danno sulle coste o nell' estensione dei dominii dell' altro, verranno dalle autorità locali prestati a questi legni ed alle persone che vi saranno a bordo gli stessi soccorsi, protezione e trattamento usati in simili casi e circostanze ai legni della nazione presso il di cui territorio ha luogo l'infortunio.

Art. 529. — *Consegna del legno e delle merci al proprietario o agli aventi causa.*

Tanto il bastimento, quanto le sue parti od avanzi, sartiame, attrezzi ed oggetti tutti allo stesso spettanti, come pure tutte le merci ed oggetti salvati od il loro equivalente saranno consegnati fedelmente ai proprietarii od ai loro aventi causa, senza che abbiasi pei medesimi a pagare diritto di salvetaggio maggiore di quello che verrebbe riscosso in pari caso per bastimento di bandiera nazionale.

Art. 530. — *Consegna al Console in assenza del proprietario: Conservazione degli oggetti salvati.*

Nel caso in cui il proprietario o gli aventi causa non si trovassero presenti, li detti oggetti e merci del pari che tutte le carte trovate a bordo di tali bastimenti saranno

consegnati al rispettivo console, nel cui distretto sarà seguito il naufragio e non si sottoporranno nè il console nè il proprietario o loro aventi diritto ad altro pagamento che a quello delle spese per la conservazione della proprietà, dei diritti di salvetaggio e spese di quarantena che sarebbero ugualmente pagate in simili circostanze da un bastimento nazionale.

SEZIONE II.

Direzione delle operazioni di soccorso e salvetaggio.

Art. 531. — *Affidata al Console la direzione di simili operazioni.*

La direzione delle operazioni di soccorso e di salvetaggio nei casi d' infortunio o pericolo di mare, di cui ne' precedenti articoli 528, 529 e 530 rimane affidata al console della rispettiva nazione a cui appartiene il bastimento che avesse fatto naufragio o fosse in pericolo di farlo.

Art. 532. — *Limiti dell'intervento dell'autorità locale.*

Le autorità locali rispettive interverranno soltanto per mantenere l'ordine, guarentire gli interessi delle persone adoperate al salvetaggio, se sono esse straniere agli equipaggi dei suddetti legni ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni da essere osservate per l'entrata e per l'uscita delle merci salvate.

Art. 533. — *Misure e cautele sino all'arrivo del Console.*

Nell'assenza e fino all'arrivo dell'agente consolare, le autorità locali dovranno prendere tutte le misure convenienti per la protezione degli individui e la conservazione degli oggetti naufragati.

Art. 534. — *Diritti sulle merci e sugli effetti salvati.*

Le merci e gli effetti salvati non saranno sottoposti ad alcun diritto o spesa di dogana, se non in quanto saranno dichiarati ammessi per la consumazione interna.

Art. 535. — *Facoltà nei consoli di regolare le avarie.*

Potranno i consoli rispettivi fissare le avarie dei bastimenti della loro nazione, a meno che non vi sieno interessati abitanti del paese o che esistano stipulazioni contrarie fra gli armatori, caricatori od assicuratori del bastimento.

SEZIONE III.

Giurisdizione locale pei casi di urto od avaria.

Art. 536. — *Limiti della giurisdizione alle acque territoriali.*

Per la parità di trattamento delle bandiere nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti marittimi ai casi di urto fra bastimenti od avarie seguite in alto mare o nelle acque territoriali, la giurisdizione delle autorità locali nell'ordinare sequestri, cauzioni od altri provvedimenti relativi, sarà limitata ai casi di urti o d'avarie seguite nelle acque territoriali, cioè sotto il tiro del cannone; e non in alto mare.

Art. 537. — *Generalità di suddetta disposizione.*

La disposizione, di cui nell'articolo precedente, s'intende fissata per tutti indistintamente i bastimenti mercantili, sia che trattisi di legni a vela, che di bastimenti a vapore.

TITOLO XII.

Disposizioni generali di politica internazionale.

SEZIONE I.

Polizia interna dei bastimenti: questioni mercantili.

Art. 538. — *La polizia interna dei bastimenti mercantili devoluta al Console della propria nazione.*

In tutto ciò che non si oppone alle leggi ed ai regolamenti vigenti negli Stati rispettivi, la polizia interna dei bastimenti di una nazione nei porti dell'altra è confidata ai rispettivi consoli, senza che l'autorità locale debba intervenirvi, se non nel caso che sopravvenga qualche disordine o che si turbi la pubblica tranquillità.

Art. 539. — *Questioni mercantili: amichevole arbitramento del Console.*

Sebbene i consoli non esercitino, propriamente parlando, giurisdizione alcuna, potranno ciò nulla meno essere scelti arbitri e componenti amichevoli nelle questioni mercantili che possono suscitarsi fra gl'individui della stessa loro nazione o fra uno di questi ed altri del paese in cui risiede il console, sempre che le parti interessate vogliano sottomettersi volontariamente alle sue decisioni.

Art. 540. — *Riservato sempre il diritto del ricorso alla giustizia locale.*

Non si può mai togliere alle parti interessate il diritto di ricorrere alla giustizia del paese in cui risiedono, bastando per questo che uno solo dei contendenti lo riclami.

SEZIONE II.

Bolli e sigilli di stabilimenti privati di commercio.

Art. 541. — *Ricorso ai tribunali locali in caso di falsificazione di bolli a danno di stabilimenti privati.*

Quando abbia luogo negli Stati di una nazione falsificazione dei sigilli, bolli o marchi a pregiudizio di uno stabilimento particolare di banco o di commercio spettante all'individuo di un' altra, può l'estero pregiudicato presentare i suoi ricorsi ai tribunali del paese ove avrà avuto luogo la falsificazione.

Art. 542. — *Giustizia a rendersi dai magistrati.*

I magistrati locali devono accogliere le istanze del suddito estero, proprietario od interessato dello stabilimento in di cui pregiudizio avrà avuto luogo la falsificazione e rendergli la dovuta giustizia.

Art. 543. — *Applicazione delle disposizioni delle leggi locali.*

A tale effetto saranno applicati in favore del suddito estero ricorrente le disposizioni di legge e di codice penale vigenti nello Stato ove ha avuto luogo la contraffazione, nella istessa guisa che se si trattasse di un suddito nazionale.

SEZIONE III.

Caso di rottura, guerra o di blocco.

Art. 544. — *La bandiera neutrale, in caso di guerra, assicura il legno, le persone, le merci.*

Nel caso che due o più nazioni fossero in guerra tra loro, la bandiera neutrale di un'altra assicura il legno e le per-

sone, eccettuati gli uffiziali ed i soldati al servizio effettivo del nemico e copre eziandio le proprietà, meno gli articoli di contrabando di guerra.

Art. 545. — *Inibita molestia alla bandiera neutrale.*

In conseguenza dello stabilito all'articolo precedente sarà libero e lecito agl'individui di ogni nazione di navigare coi loro bastimenti, partendo da qualunque porto per altri appartenenti al nemico dell'una o dell'altra; e proibito di recare loro molestia alcuna in questa navigazione.

Art. 546. — *Dichiarazione degli oggetti di bellico contrabando.*

Viene in massima riguardato come oggetto di bellico contrabando qualunque arma da fuoco o bianca, offensiva o diffensiva, come cannoni, mortai, caronade, moschetti, fucili, pistole ed altre della stessa specie, sciabole, spade, corazze, lancie, mazze, elmi, scudi, cotte di maglia, arnesi, polvere, palle da cannone o da fucile, miccie, bombe, granate, picchi, porta-spade, giberne, selle, briglie, mitraglia in pacchi o sciolta, solfo, salnitro, ferro, acciaio, rame, piombo, bronzo e qualunque altra materia adatta a far la guerra per mare e per terra e qualunque articolo che possa servire ad armare, fornire o muovere gli eserciti, come uniformi, cavalli, muli, ecc.

Art. 547. — *Rimanenza in paese e continuazione del commercio, anche in caso di rottura o di guerra.*

Accadendo per avventura qualche interruzione nelle intelligenze politiche o commerciali o qualche rottura o caso di guerra tra due nazioni, gli individui dell'una che risiedessero nel territorio dell'altra possono rimanere in paese e continuarvi l'esercizio della loro professione, arte o mestiere, senza ostacolo od interruzione.

Coloro che vi avessero stabilimenti fissi o di commercio o per uso di qualche fabbricazione, manifattura od occupa-

zione privata non debbono soffrire molestia alcuna nelle loro persone o nelle loro proprietà, semprechè non commettano atti di ostilità e non contravengano alle leggi vigenti.

Così pure i naviganti d'ambedue le nazioni potranno continuare ad esercitare la navigazione reciprocamente fra i due Stati, eccettuati soltanto che nei porti o piazze che fossero bloccati od assediati per mare o per terra.

Art. 548. — *Notificazione del blocco per parte di chi lo dirige.*

Qualunque bastimento delle due potenze belligeranti che s'incontrerà diretto ad un porto bloccato, non sarà detenuto nè confiscato, se non dopo la notificazione speciale che si farà dal comandante che lo dirige o da alcuno degli uffiziali a suoi ordini, sulla patente del bastimento.

Art. 549. — *Gli individui dell'una non debbono agire ostilmente contro quelli dell'altra nazione.*

Nello stesso caso degli articoli 544 e 547, cioè di guerra di una Potenza con un'altra, nessuno dei sudditi rispettivi potrà accettare dalla parte avversaria commissione o patente per agire ostilmente contro l'altro Stato, sotto pena di essere trattato come pirata.

SEZIONE IV.

Pirateria.

Art. 550. — *Espulsione dei pirati.*

Una nazione non può ricevere ne'suoi porti, rade, spiaggie, seni o siti d'ancoraggio pirati o rapitori di bastimenti o carichi.

Art. 551. — *Persecuzione dei medesimi.*

È anzi preciso obbligo d'ognuna, non solo di rifiutare asilo a pirati, a rapitori di bastimenti e carichi ed altra gente infesta di mare, ma di perseguitarli con tutti i mezzi e con tutto il rigore delle leggi.

Art. 552. — *Persecuzione dei fautori o complici di pirateria.*

Debbono pure le nazioni, per obbligo di reciprocità, perseguitare concordemente con tutto rigore coloro che fossero convinti di essere fautori di pirati, complici o ricettatori degli oggetti rapiti o derubati.

Art. 553. — *Restituzione di oggetti derubati.*

Quando riuscisse al Governo o agli individui di una nazione di togliere a pirati bastimenti, carichi, merci ed effetti derubati ed appartenenti ad individui di un'altra, dovrà la prima farne tosto seguire la restituzione ai proprietarii od ai loro procuratori o, in mancanza di questi, al console o agente commerciale della rispettiva nazione.

SEZIONE V.

Perquisizione per causa di tradimento o contrabando.

Art. 554. — *Ricerche e perquisizioni a domicilio: concorso del console.*

Quando dovesse praticarsi per disposizioni di polizia o di governo qualche ricerca, visita a domicilio, esame o perquisizione per causa di tradimento, contrabando o altro delitto per cui le leggi delle nazioni vi facciano luogo, tali ricerche, visite, esami ed investigazioni dovranno aver luogo coll'assistenza del Magistrato o dell'Autorità competente e col concorso del console della nazione a cui appartiene l'inquisito o anche di un vice-console o suo delegato.

Art. 555. — *Proibita in massima l'espulsione forzata, salvo motivi gravi.*

Non puonno gl'individui di una nazione dimoranti nel territorio dell'altra essere espulsi o mandati per forza da un luogo all'altro per misura governativa o di polizia, salvo il caso di gravi motivi che pongano in pericolo la pubblica tranquillità.

ELENCO DEGLI AUTORI CITATI IN QUEST'OPERA.

Anisson
Argand
Arkwright
Bandini
Beccaria
Belidor
Bentham
Biochet
Blakstone
Bo
Boccardo
Burge
Burlamaqui
Canning
Cantù
Carrè
Duchatel
Duperron
Einecciо
Fœlix
Filangieri
Fresnel
Gioja
Goujet
Grenier
Grozio
Guichard
Guizot
Harcourt
Huber
Hume
Hutchinson
Kent
Kluit
Kluber
Lanzafame
Ledeau
Lenoir
Lotz
Lyndraier
Mailher-De-Chassat
Martens
Melon
Mengotti
Merlin
Mittermayer
Montesquieu
Moser
Obbesio
Ortolan
Palmieri
Papa
Pardessus
Peel
Pinheiro-Ferreira
Puffendorf
Quaglia
Rocco
Romagnosi
Rossi
Russel
Say
Segur-Seniore
Scialoja
Sirey
Schmalz
Schmelzing
Smeaton
Smith
Stevenson
Struber
Stuart
Thiers
Tolomeo-Filadelfo
Touiller
Troplong
Turgot
Vattel
Voët
Wheaton
Wicquefort
Wolf

—

INDICE DELLE MATERIE.

RAGIONE DELL' OPERA.

I. Concetto umanitario delle relazioni fra gli uomini *Pag.* 3
II. Mezzi dello sviluppo de' rapporti fra' popoli . . » 4
III. Progredimento morale della scienza delle regole internazionali — cause che impedirono alla filosofia di governare la pratica . . . . . » 6
IV. Esercizio dei poteri privati economici dell'individuo di una nazione nel territorio dell'altra. . . . » 7
V. L'universale parificazione nella condizione internazionale dell'uomo, dottrina umanitaria e cosmopolitica » 9
VI. Condizione personale e reale . . . . . » 10
VII. Acquisto per conto proprio di beni stabili in estero paese . . . . . » 11
VIII. Successione in eredità . . . . . » 12
IX. Proprietà d'opere scientifiche, artistiche e letterarie » 13
X. Atti, cause giudiziali e sentenze . . . . . » 14
XI. Reciprocità internazionale per l'esecuzione delle sentenze . . . . . » 15
XII. Uniformità o maggiore ravvicinamento possibile delle giurisprudenze . . . . . » 18
XIII. Come debbano l'Inghilterra e la Francia desistere dall'incivile rifiuto dell'applicazione di leggi, atti e giudicati stranieri . . . . . » 19
XIV. L'equità, lo spiritualismo come criterio del diritto reciproco fra le nazioni per l'eseguimento delle estere sentenze . . . . . » 20
XV. Come intesa, nel senso internazionale, la manifesta ingiustizia de' giudicati stranieri . . . . . » 24
XVI. Niuna differenza per l'eseguimento delle sentenze di Tribunali d'eccezione . . . . . » 25
XVII. La Francia arretrata da secoli nella pratica delle reciprocità internazionali . . . . . » 27
XVIII. Nell'esecuzione di un'estera sentenza illesi gli attributi e i poteri dello Stato che l' ha emanata e di quello che la fa eseguire . . . . . » 29
XIX. Ammissione degli esteri al beneficio de' poveri . » 30

XX. Diplomazia — Ambasciatori — Ministri . . *Pag.* 31
XXI. Consoli e Agenti commerciali. . . . . » ivi
XXII. *Diritto criminale internazionale.* — Estradizione dei disertori . . . . . » 32
XXIII. Estradizione dei malfattori . . . . . » 33
XXIV. Dei crimini importanti l'infamia: come debbono essere intesi fra le nazioni . . . . . » 34
XXV. I crimini e delitti politici eccettuati dall'estradizione » 35

COMMERCIO E NAVIGAZIONE.

I. Libertà di commercio fra popoli: libera universal concorrenza . . . . . » 37
II. Tema della libertà di commercio, del libero concorso e dei diritti differenziali, trattato sotto il punto di vista generale . . . . . » ivi
III. La libertà commerciale, come dogma fra le nazioni » 39
IV. Sistema di proibizione e di privilegio . . . . » 41
V. *Diritto pubblico* nella questione, non *calcolo* mercantile . . . . . » 42
VI. Proclamatori della libertà commerciale . . . » 43
VII. Teoristi della protezione e dell'azione governativa » ivi
VIII. Discretisti e riformati . . . . . » 44
IX. Thiers e Guizot: L'elasticità non può attribuirsi al dogma . . . . . » 47
X. L'Inghilterra: suo recesso dal sistema proibitivo dell'estera concorrenza . . . . . » 50
XI. Peel e Russell . . . . . » ivi
XII. Inefficacia pel secolo attuale de' concetti d'Hutchinson e Canning . . . . . » 51
XIII. La Francia dovrà cessare dall'essere protezionista » 52
XIV. Lotta degli interessi del produttore e del consumatore. . . . . » 53
XV. Conclusione: libero scambio, libera universal concorrenza . . . . . » 55
XVI. Questione parziale d'incidenza: commercio dei grani in Genova . . . . . » 56
1° *Punto* — Supposto danno alla Marina mercantile . . . . . » 57
2° *Punto* — Supposto danno al commercio di Genova . . . . . » 63
3° *Punto.* — Supposto danno alla potenza dello Stato . . . . . » 78

XVII. Sistema dei pesi e misure . . . . . *Pag.* 85
XVII (*bis*). Sistema di monetazione . . . . . » 91
XVIII. Portata dei bastimenti . . . . . » 94
XIX. Nazionalità dei bastimenti . . . . . » 96
XX. Carte di bordo . . . . . » 98
XXI. Casi di naufragio e avarie . . . . . » 99
XXII. Limiti di giurisdizione delle autorità locali sul mare » ivi
XXIII. Massime generali pei futuri vantaggi reciproci in fatto di commercio e di navigazione . . . » 100
XXIV. Caso di guerra: oggetti di bellico contrabando, blocco di porti o piazze . . . . . » ivi
XXV. Espulsione o persecuzione dei pirati . . . . » 101
XXVI. Stabilimento di un solo primo meridiano fra le nazioni . . . . . » 101
XXVII. Sistema dei segnali generali pei bastimenti in navigazione . . . . . » 102
XXVIII. Sistema quarantenario . . . . . » 103
XXIX. Sistema generale d'illuminazione delle coste marittime . . . . . » 105
XXX. Bolli e sigilli del commercio. Contraffazioni. . » 107

CODICE DI DIRITTO INTERNAZIONALE.

TITOLO PRELIMINARE . . . . . » 113
Sezione I. Religione. . . . . » ivi
— II. Leggi e Governo . . . . » ivi

LIBRO I. — DELLE PERSONE

TITOLO I. Godimento dei diritti civili . . . . . » 117
— II. Della privazione dei diritti civili . . . . » 121

LIBRO II. — DELLE COSE E DELLE PROPRIETA'.

TITOLO I. Beni — Tasse — imposizioni . . . . . » 123
Sezione I. Delle tasse e delle contribuzioni » ivi
— II. Degli atti . . . . . » 124
— III. Delle proprietà . . . . . » 128
TITOLO II. Proprietà d'opere scientifiche, artistiche e letterarie . . . . . » 130
Sezione I. Opere di scienza e lettere . » ivi
— II. Traduzioni e riproduzioni . » ivi
— III. Opere teatrali . . . . . » 131
— IV. Contraffazioni . . . . . » 132
— V. Pitture, sculture e disegni . » 134

Sezione VI. Usurpazione de' titoli d'opera *Pag.* 135
— VII. Diritti di traslazione: termini relativi . . . . . » ivi
— VIII. Reciproca comunicazione di leggi relative . . . . . » 137
TITOLO III. Delle successioni . . . . . » 138
Sezione I. Libera facoltà di testare ed ereditare . . . . . » ivi
— II. Diritti ed emolumenti da pagarsi in caso di successione . . » 139
— III. Disposizioni e questioni ereditarie » 140
TITOLO IV. Delle ipoteche . . . . . » 141
Sezione I. Ipoteca legale . . . . . » ivi
— II. Ipoteca giudiziale . . . . . » 143
— III. Ipoteca convenzionale . . . . » 144
TITOLO V. Azioni in giudizio: intimazioni . . . . . » 146
Sezione I. Vertenze personali e questioni di proprietà fondiarie . . . . » ivi
— II. Corso dell'intimazione . . . . » 147
TITOLO VI. Commissioni e lettere rogatorie . . . . . » 149
Sezione I. Oggetto delle rogatorie . . . . » ivi
— II. Formalità, corso ed esecutorietà delle rogatorie . . . . . » 150
TITOLO VII. Esecuzione delle sentenze . . . . . » 152
Sezione I. Reciproco eseguimento da uno Stato all'altro delle sentenze definitive . . . . . » ivi
— II. Giudizio di delibazione . . . . » 154
— III. Diritti e cauzioni . . . . . » ivi
TITOLO VIII. Patrocinio gratuito delle cause dei poveri . » 455
Sezione. I. Ammissione de' sudditi esteri al beneficio dei poveri . . . . . » ivi
— II. Formalità per l'ammissione . » 156
— III. Degli Avvocati e dei Procuratori dei poveri . . . . . » 157
— IV. Via sommaria: struttura di atti: termini provisionali . . . . » 158
— V. Ricovero e trattamento gratuito dei poveri e dei malati indigenti » 159
TITOLO IX. Diplomazia, Ambasciatori e Ministri . . . . » 161
Sezione I. Classificazione del rango degli esteri rappresentanti . . . . » ivi

Sezione II. Eccezione di giurisdizione. *Pag.* 162
— III. Casi d'applicazione della giurisdizione locale . . . . . » 164
— IV. Immunità . . . . . » ivi
— V. Riclami contro gli esteri rappresentanti . . . . . » 165
— VI. Franchigie . . . . . » ivi
— VII. Specialità in materia criminale » 166
TITOLO X. Consoli, Vice-consoli e Agenti commerciali . » 167
Sezione I. Nomina, qualità e missione degli ufficiali consolari . . . . » ivi
— II. *Exequatur* . . . . . » 368
— III. Attribuzioni consolari . . . » 169
— IV. Giurisdizione locale. . . . » 170
TITOLO XI. *Diritto criminale internazionale* . . . » 172
Sezione I. Atti illeciti dell'uomo o reati . » ivi
— II. Giurisdizione territoriale . . » ivi
— III. Pirateria e prede marittime . » 175
— IV. Procedimento contro un nazionale per reato commesso all'estero » ivi
— V. Procedimento a esercitarsi contro gli stranieri . . . . . » 178
— VI. Applicazione di leggi penali o di procedura criminale. . . » 179
— VII. Esecuzione di sentenze rese all'estero in materia criminale . » 180
TITOLO XII. Delle pene . . . . . » 182
Sezione I. Natura ed effetto delle pene . » ivi
— II. Delle pene per delitti politici . » ivi
TITOLO XIII. Estradizione dei disertori . . . . . » 183
Sezione I. Arresto, domanda e consegna. » ivi
— II. Reclusione dei disertori arrestati » 187
— III. Spese d'arresto . . . . . » ivi
— IV. Giovani compresi nella Leva Militare . . . . . » 189
TITOLO XIV. Estradizione dei malfattori . . . . . » ivi
Sezione I. Crimini importanti l'estradizione » 190
— II. Eccezioni, limiti, prescrizione . » 192
— III. Domanda d'estradizione . . » 196
— IV. Armi ed oggetti come corpo di delitto o prove di reato . . » 198
— V. Testimonii, deposizioni, comparizione personale . . . . » 199

Sezione VI. Grazia ed impunità . . . *Pag.* 204
— VII. Spese di estradizione . . . » ivi
— VIII. Disposizioni generali . . . » 205

LIBRO III. — Commercio e Navigazione.

Titolo I. Universale libertà de'commerci di terra e di mare » 208
Sezione I. Libero concorso: mercatura: pesche: navigazione . . . » ivi
— II. Eccezioni . . . . . » 211
Titolo II. Importazione ed esportazione di merci . . » 212
Sezione I. Importazione . . . . . » ivi
— II. Esportazione . . . . . » 213
— III. Disposizioni comuni all'importazione e all'esportazione . . » 214
— IV. Circolazione e smercio delle mercanzie introdotte . . . . » ivi
— V. Transito . . . . . » 215
— VI. Estensione anche alle Isole e possessioni . . . . . » 216
Titolo III. Sistema dei pesi e misure . . . . . » ivi
Sezione I. Uniformità generale di sistema » ivi
— II. Mezzi per l'osservanza del sistema decimale . . . . . » 219
— III. Esclusività di sistema e di denominazione . . . . . » 221
— IV. Contravvenzioni e ammende . » 222
Titolo IV. Sistema di monetazione . . . . . » 223
Sezione I. Unità ed uniformità generale di sistema monetario . . . . » ivi
— II. Perfetta corrispondenza delle monete . . . . . » 228
— III. Corso esecutivo delle monete legali » 229
— IV. Contravvenzioni e ammende . » ivi
Titolo V. Dazii e tariffe doganali . . . . . » 231
Sezione I. Uguaglianza di dazii e tariffe . » ivi
— II. Caso di valore indeterminato delle merci . . . . . » 232
— III. Privilegi economici e diritti differenziali . . . . . » 233
— IV. Diritti di cancelleria alle Legazioni ed ai Consolati all'estero . » ivi

TITOLO VI. Diritti di ancoraggio, di porto e navigazione *Pag.* 234
Sezione I. Ancoraggio, faro, pilotaggio e stazione . . . . . » ivi
— II. Movimento delle navi ne' porti: operazioni di caricamento e scaricamento . . . . . » 236
— III. Esenzioni. . . . . » 237
TITOLO VII. Diritti sanitari . . . . . » 238
Sezione I. Sanità, quarantena: spurgo, lazzaretto. . . . . » ivi
TITOLO VIII. Portata dei bastimenti. . . . . » 240
Sezione I. Unità ed uniformità di stazzatura » ivi
— II. Esclusività, diritti, denominazioni » 242
TITOLO IX. Nazionalità dei bastimenti . . . . . » 243
Sezione I. Condizioni per accertare la nazionalità . . . . . » ivi
— II. Spedizioni o carte di bordo . » 244
TITOLO X. Avvenimenti in navigazione. . . . . » 247
Sezione I. Corse, rotte, incontri . . . . » ivi
— II. Nascite e morti a bordo . . » 248
— III. Sbarchi per malattia . . . . » 251
— IV. Testamenti a bordo. . . . . » 252
TITOLO XI. Naufragi e avarie . . . . . » 256
Sezione I. Uguale protezione e soccorso alle navi nazionali ed estere. . » ivi
— II. Direzione delle operazioni di soccorso e salvetaggio . . . . » 257
— III. Giurisdizione locale pei casi di urto od avaria . . . . . » 258
TITOLO XII. Disposizioni generali di politica internazionale » 259
Sezione I. Polizia interna dei bastimenti: questioni mercantili . . . . » ivi
— II. Bolli e sigilli di stabilimenti privati di commercio . . . . » 260
— III. Caso di rottura, guerra o di blocco » ivi
— IV. Pirateria . . . . . » 262
— V. Perquisizioni per causa di tradimento o contrabando . . » 263

BK 2003